

IL BOLLETTINO DI CLIO

NUOVA SERIE - NUMERO 19 - GIUGNO 2023



I DIRITTI UMANI NELLA STORIA

<https://www.clio92.org/bollettini>

La redazione de “Il Bollettino di Clio” (Nuova serie) è costituita da
Ivo Mattozzi (Direttore responsabile)
Saura Rabuiti (Coordinamento redazionale)
Cristina Cocilovo, Giuseppe Di Tonto, Enrica Dondero, Vincenzo Guanci,
Ernesto Perillo, Silvia Ramelli

In copertina: Altan - © Altan/Quipos

© Associazione Clio '92 - Giugno 2023

© Mnamon Editore - Giugno 2023

ISSN 2421-3276

IL BOLLETTINO DI CLIO

NUOVA SERIE – NUMERO 19 – GIUGNO 2023

ISSN 2421-3276

I DIRITTI UMANI NELLA STORIA

Editoriale

A cura di Ernesto Perillo e Saura Rabuiti

Intervista

10 Domande su I diritti umani nella storia a Marcello Flores

A cura di Ernesto Perillo e Saura Rabuiti

Contributi

Vincenzo Ferrone, *Per una cultura storica dei diritti dell'uomo*

Aldo Schiavone, *L'universalità del diritto*

Samuel Moyn, *I diritti umani in un mondo diseguale*

Fulvio Conti e Gianni Silei, *Dallo stato sociale al Welfare State: una storia di lunga durata*

Alessandra Facchi, *Dai droits de l'homme ai diritti umani delle donne: una lenta svolta*

Valentino Paternostro, *L'inizio di una nuova era da regolamentare*

Giuseppe Di Tonto, *Intelligenza Artificiale e nuovi diritti. Il caso ChatGPT*

Simona Fraudatario e Gianni Tognoni, *Per una storia dalla parte dei popoli. Il racconto-giudizio del Tribunale Permanente dei Popoli*

Emanuele Felice, *Dove va la storia umana? Perché liberalismo, socialismo ed ecologismo possono (e devono) completarsi*

Luigi Ferrajoli, *Il progetto di una Costituzione della Terra*

Alessandro Cavalli, *Piste di lavoro per l'educazione civile nella scuola media sulla base della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*

Esperienze

Checconi Graziella, *Cittadinanza, diritti e doveri*

Colombo Damiano, *Il diritto-dovere di voto ad Atene e nell'Italia di oggi*

Simone Bertone, *I diritti: una lunga storia*

Catia Sampaolesi, *Ragazze e ragazzi "testimoni dei diritti" nel proprio territorio*

Mario Conti, *Cittadini, sudditi e potere politico nell'evoluzione delle istituzioni statali moderne*

Annalisa Zaccarelli, *Archivi e storia locale: una proposta didattica*
Il punto di vista di alcune docenti, *Insegnare e apprendere i diritti umani a scuola*

Lecture

Marcello Flores, *Storia dei diritti umani* (a cura di Filippo Melani)
Lynn Hunt, *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti umani* (a cura di Silvia Ramelli)
Rosa Parks, Jim Haskins, *La mia storia. Una vita coraggiosa* (a cura di Saura Rabuiti)
Stefano Rodotà, *Vivere la democrazia* (a cura di Vincenzo Guanci)

Spigolature

Della tortura di Cesare Beccaria (a cura di Saura Rabuiti)

Controcopertina

Tortura di Wisława Szymborska

EDITORIALE

EDITORIALE

A cura di **Ernesto Perillo** e **Saura Rabuiti**

Questo numero della rivista è dedicato al tema dei diritti umani che riteniamo dovrebbe rappresentare una dimensione fondamentale e costante per la comprensione della vicenda umana. I diritti, come afferma Norberto Bobbio, sono diritti storici, nati “*in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre. [...] La libertà religiosa è un effetto delle guerre di religione, le libertà civili, delle lotte dei parlamenti contro i sovrani assoluti, la libertà politiche e quelle sociali, della nascita, crescita e maturità del movimento dei lavoratori salariati, dei contadini con poca terra o nullatenenti, dei poveri che chiedono ai pubblici poteri non solo il riconoscimento della libertà personale e delle libertà negative, ma anche la protezione del lavoro contro la disoccupazione, e i primi rudimenti d'istruzione contro l'analfabetismo, e via via l'assistenza per l'invalidità e la vecchiaia.*” (*L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, pp. xiii-xiv) Ed è proprio alla storicità dei diritti che vorremmo dedicare la riflessione di questo numero della rivista per connettere condizioni e contraddizioni che caratterizzano i diritti nel mondo attuale con le vicende che nel corso del tempo ne hanno contrassegnato la genesi. Come insegnare i diritti umani, oltre la conoscenza formale di norme e proclamazioni, spesso avulse dai concreti contesti e processi storici di riferimento? Quale posto assegnare alla storia dei diritti umani nei processi di insegnamento-apprendimento della storia a scuola e più in generale di alfabetizzazione politica democratica di studentesse e studenti? Queste alcune delle domande alla base dei materiali delle diverse sezioni di questo numero.

L'intervista apre, come al solito, *Il Bollettino di Clio*. Il dialogo con **Marcello Flores** consente una visione d'insieme sul tema dei diritti umani dal punto di vista peculiare di uno storico, per il quale i diritti “*rappresentano l'accumulo avvenuto nel tempo delle conquiste ottenute sul versante dei diritti civili e politici e di quelli economici e sociali*” e il cui intento è quello “*di ricostruire il contesto in cui si sono fatte scelte rilevanti sul piano giuridico, sia nella formazione delle leggi che nella loro attuazione.*” Attraverso le sue lucide analisi è possibile individuare alcuni momenti storici particolarmente significativi per lo sviluppo dei diritti umani; ragionare non solo sulle loro ambiguità e contraddizioni storiche, ma anche sui nuovi problemi posti dal loro progressivo allargamento in un mondo globalizzato; sulla divaricazione fra diritti legalizzati e diritti posti in atto, fra la vocazione universalistica dei diritti e la loro lettura particolaristica; sull'uso strumentale e politico che è stato e viene fatto della ormai diffusa (almeno a livello teorico) cultura dei diritti umani.

Aprire la rubrica *Contributi* il lavoro di **Vincenzo Ferrone** che si interroga sulla incapacità del discorso sui diritti umani di smuovere oggi attivamente le coscienze collettive, pur in presenza di violazioni gravi, diffuse e continuative della dignità umana su scala globale. La responsabilità è anche, secondo l'autore, di una certa storiografia incapace di superare l'orizzonte chiuso e nazionalistico in cui si è confinata. È invece compito fondamentale di una nuova ricerca storica riannodare il filo tra il presente e il progetto illuministico sui diritti umani, rinnovare l'eredità di quel mondo e di quel linguaggio, ridare vigore e spessore anche temporale alla battaglia e alla coscienza storica europea per i diritti umani e il loro valore universale.

EDITORIALE

Alla necessità del diritto, alla sua forma come tratto costitutivo delle modernità fa riferimento **Aldo Schiavone**, che ricorda come ogni società per poter funzionare ha bisogno di regole e norme e che si deve alla civiltà romana antica l'invenzione del diritto e del suo carattere intrinsecamente astratto, connesso all'inizio alla sola sfera privata della società (a differenza di quanto avevano invece elaborato i Greci per la dimensione pubblica della polis). E tuttavia, il paradigma giuridico formale non può essere un punto di arrivo ma di partenza per affrontare le nuove sfide che la storia e la realtà di oggi ci impongono: inventare un nuovo modo di essere uguali nelle società del terzo millennio.

Di sfide parla anche **Samuel Moyn** che nel suo saggio esamina i rapporti tra diritti umani e equità economica. Siamo entrati a pieno titolo dell'era dei diritti umani universali che dagli anni Settanta del secolo scorso sono diventati la nuova utopia globale, dopo la crisi delle ideologie rivoluzionarie, delle grandi narrazioni che hanno dato un senso alla storia e il crollo dell'URSS. Ma l'ascesa dei diritti umani si è verificata insieme a quella delle diseguaglianze economiche, in un'epoca in cui il fondamentalismo di mercato si è affermato come forza dominante nelle economie nazionali e globali. La sfida allora è quella di coniugare la promozione dei diritti umani con le esigenze di una più ampia giustizia sociale ed economica.

Sul terreno della protezione sociale ed economica (dal diritto al lavoro, alla tutela contro i rischi della disoccupazione e della malattia, all'istruzione, alla cura in caso di malattia, a una vecchiaia dignitosa) è stato decisivo negli ultimi due secoli il ruolo dello "Stato sociale". **Fulvio Conti** e **Gianni Silei** ne ricostruiscono, con taglio comparato (per la forte specificità nazionale di ogni esperienza), lo sviluppo dalle origini in età moderna e fino all'affermarsi del vero e proprio *welfare state* nella seconda metà del XX secolo. Esaminano poi l'apporto che ad esso hanno dato le diverse famiglie politiche (socialdemocrazia, cristianesimo sociale, liberalismo) e la dialettica fra modelli occupazionali e universalistici. Si soffermano infine sulle più recenti difficoltà che incontrano oggi i differenti sistemi di Stato sociale, individuando in un *welfare-mix*, basato sul coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici e privati ("*Stato, mercato, sistema-famiglia, corpi intermedi*") la possibilità della sua futura sopravvivenza.

Sul differente percorso dei diritti delle donne in Europa, un percorso profondamente e particolarmente segnato dalla distinzione tra ambito pubblico e privato, interviene **Alessandra Facchi**. Il suo contributo ne ricostruisce i principali passaggi in riferimento all'idea di autonomia personale e al principio di eguaglianza, facendo speciale riferimento alle teorie femministe. Esamina poi le principali tappe dell'affermazione dei diritti delle donne sul piano del diritto internazionale a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Segnala infine alcuni aspetti che caratterizzano specificamente la loro attuazione, tutela e pratica più recente sottolineando che "*In molte regioni del mondo è proprio intorno alla situazione, giuridica e di fatto, delle donne che si sta giocando una delle principali sfide ai diritti umani.*"

Che le nuove tecnologie rappresentino una trasformazione radicale è affermazione ormai scontata. La rivoluzione (non solo tecnologica) iniziata nella seconda metà del secolo scorso

EDITORIALE

so si è andata rapidissimamente arricchendo di nuovi strumenti e dispositivi. **Valentino Paternosto** prende in considerazione due recenti frontiere del mondo digitale – il Metaverso e l’Intelligenza Artificiale – e si interroga sulle loro conseguenze con particolare riferimento alla sfera giuridica e alla necessità di adottare nuovi ed efficaci sistemi normativi e regole capaci di tutelare i diritti fondamentali delle persone. L’autore esamina alcuni regolamenti a livello comunitario e internazionale, mettendo in evidenza lo scontro di interessi e di posizioni e la necessità di un ruolo centrale delle autorità garanti anche in questo ambito.

Anche il contributo di **Giuseppe Di Tonto** riflette sulle opportunità, i pericoli e le sfide che il rapido sviluppo delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale pone ormai prepotentemente alle nostre società. Dopo aver definito il significato di intelligenza artificiale e averne ricostruito sinteticamente la storia, l’autore mette in evidenza alcuni possibili rischi che le recenti applicazioni di AI possono produrre sulla condizione dei diritti umani e analizza le proposte europee di regolamentazione del suo uso. Specifica attenzione è rivolta alle applicazioni di intelligenza artificiale generative e ancor più specificatamente a ChatGPT che, se così si può dire, “collabora” con l’autore nella stesura del presente lavoro.

Soggetti della storia dei diritti umani non sono solo le elaborazioni filosofiche, giuridiche, politiche e culturali. Un ruolo importante è quello svolto da organizzazioni, associazioni, a volte anche piccoli gruppi determinati e coraggiosi. **Simona Fraudataro e Gianni Tognoni** ci presentano il Tribunale Permanente dei Popoli, una un’istituzione internazionale indipendente nata formalmente nel giugno del 1979. Interrogandosi su come questa esperienza possa essere una risorsa per “*un insegnamento che aspira a fare della cittadinanza coniugata al presente e al futuro il filo conduttore del processo formativo*”, gli autori ripercorrono lo straordinario lavoro del Tribunale in questi cinquant’anni. E attraverso di esso, emerge il vissuto di popoli concreti al centro di aree critiche del mondo: un altro punto di vista sulle trasformazioni che hanno caratterizzato la storia recente e sull’affermazione di diritti dei popoli.

Possiamo avere una visione ottimistica della storia, considerando la lunga vicenda di crescita della democrazia, del benessere economico e dei diritti? Questa la domanda che si pone **Emanuele Felice**, allargandola alla grande discussione filosofica sul senso della storia, individuato nella “*progressiva estensione dei diritti e dei doveri*”. La risposta, scrive l’autore, può essere positiva per il passato, ma non è scontata né per il presente né per il futuro. Gli ultimi due decenni sono infatti caratterizzati da grandi sfide (innanzitutto l’arretramento della democrazia nel mondo e la crisi ambientale) che possono essere vinte sola da una politica capace di “*mettere insieme, anzi fondere, tre grandi sistemi di pensiero della nostra epoca (il liberalismo, il socialismo e l’ambientalismo)*” e di “*tradurre lo sviluppo economico e tecnologico in diritti, cioè in un effettivo miglioramento della condizione umana.*”

Attorno al progetto di una Costituzione della Terra ruota il saggio di **Luigi Ferrajoli** che argomenta le ragioni di questa proposta di fronte alle cinque catastrofi che caratterizzano il nostro tempo: il riscaldamento climatico, i pericoli di conflitti nucleari, la crescita delle disuguaglianze e la morte ogni anno di milioni di persone per mancanza di alimentazione di base e di farmaci salva-vita, lo sfruttamento selvaggio del lavoro, il dramma di centinaia di migliaia di migranti. Si tratta di *crimini di sistema* che richiedono da una parte una ridefinizione delle categorie giuridiche tradizionali, dall’altra la capacità di creare un adeguato sistema di limiti e vincoli ai poteri globali che “*non può che consistere nell’espansione*

EDITORIALE

all'ordinamento internazionale del paradigma del costituzionalismo rigido sperimentato negli ordinamenti nazionali.” Non una nuova utopia, ma un'alternativa possibile e giuridicamente doverosa.

Chiude la sezione dei *Contributi* il saggio di **Alessandro Cavalli** che si confronta sul problema di come affrontare a scuola il tema dei diritti universali. Per la fascia d'età in cui si guadagnano livelli di astrazione crescente, quella della scuola secondaria di primo grado, l'autore sostiene che la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* può essere la traccia da seguire per l'intero percorso dell'educazione civica. La sua lettura diventa un itinerario attorno al quale connettere norme astratte e dichiarazioni di valori con le esperienze concrete e il vissuto di studentesse e studenti. Partendo dalla lettura di alcuni articoli della *Dichiarazione Universale*, l'autore fornisce esempi puntuali e argomentati di come sia possibile in classe praticare tale proposta in modo significativo, per raggiungere qualificati obiettivi cognitivi e anche sul piano educativo.

Aprire la rubrica *Esperienze* la presentazione di un'unità di apprendimento sul tema dei diritti e dei doveri realizzata in una quinta di scuola primaria di cui scrive **Graziella Checconi**. L'obiettivo è quello di partire dal vissuto della classe e dalla esperienza quotidiana di diritti e doveri per riflettere sui presupposti del loro esercizio nella nostra società. Un episodio accaduto nella biblioteca comunale (divieto di un nuovo prestito ad un bambino in ritardo con la consegna di un precedente libro) diventa soggetto di una rappresentazione da parte della classe, elaborazione di un copione sul servizio bibliotecario, motivo di discussione e di elaborazione di concetti importanti sulle diverse tipologie di diritti. Un percorso che sul piano educativo ha consentito a ragazze e ragazzi italiani e stranieri di sperimentare modalità positive di collaborazione e convivenza.

L'esperienza didattica realizzata in un'altra classe quinta di scuola primaria è raccontata da **Damiano Colombo**. In questo caso il confronto è tra l'essere cittadini al tempo dell'Atene classica e ai nostri giorni, in una repubblica democratica.

Attraverso diverse attività, tra cui la simulazione di una elezione degli strateghi ateniesi, alunne e alunni sono diventati protagonisti del percorso che ha consentito loro di approfondire caratteristiche e limiti della democrazia ateniese, per passare poi ad un confronto con la Costituzione repubblicana. La partecipazione della classe al Concorso nazionale “La Costituzione dei Ragazzi” è stata un'altra importante e significativa esperienza di questo percorso.

L'analisi dei cambiamenti rivoluzionari avvenuti in Europa e America tra la metà del XVII e la seconda metà del XIX secolo sono al centro del lavoro didattico di **Simone Bertone** realizzato in una classe seconda della secondaria di primo grado. Per comprendere i diritti bisogna capire il contesto e le relazioni complesse (economiche, politiche, sociali e culturali) che ne sono condizione e premessa. Dunque la storia. L'unità di apprendimento ripercorre le tappe di questi processi, a partire dalla conoscenza di alcuni articoli della Carta Costituzionale italiana. Insomma per mostrare che il diritto è il risultato di un processo storico (non irreversibile), che implica soggetti, azioni e reazioni. Sul piano metodologico, sono state utilizzate diverse strategie: dall'uso di video, immagini, testi, carte geo-storiche, fonti, a lezioni dialogate, al lavoro individuale e di gruppo.

EDITORIALE

Catia Sampaolesi presenta il percorso didattico, realizzato nell'ambito del progetto *Testimoni dei diritti* promosso dal Senato della Repubblica e dal Miur, sul diritto sancito nell'articolo 13 comma 2 della *Dichiarazione Universale dei diritti umani*. Il titolo della ricerca-azione "Castelfidardo tra emigrazione e immigrazione", sintetizza gli snodi fondamentali della proposta: la scala locale (comunale e regionale), l'analisi dell'emigrazione che ha caratterizzato la vicenda storica del territorio marchigiano tra Otto e Novecento, l'immigrazione dei tempi recenti. Il rapporto con il presente, la dimensione multidisciplinare, la trasferibilità in altre classi e, su un piano più generale, la connessione con il progetto nazionale, sono stati alcuni degli elementi di forza di questa esperienza.

Mario Conti illustra un'unità di apprendimento di taglio interdisciplinare (sperimentata nella scuola secondaria di secondo grado) che, a partire da un approfondimento su cosa si intende usualmente per diritti, si focalizza sullo sviluppo delle istituzioni politiche moderne nei secoli XVII e XVIII, mettendo a fuoco l'intreccio tra pensiero politico (T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau) e azione politica (le Rivoluzioni inglesi, la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese).

L'obiettivo dichiarato è quello "di rendere consapevoli gli studenti dell'indissolubile e problematico intreccio di dimensione universale e dimensione storica dei valori fondativi della convivenza nel mondo attuale"; obiettivo da raggiungere attraverso attività didattiche di vario tipo (a livello individuale, in gruppi o come intera classe) tese a rendere le studentesse e gli studenti il più possibile attivi e costruttivi.

L'unità di apprendimento realizzata da **Annalisa Zaccarelli** in una classe quinta della secondaria di secondo grado affronta il tema del difficile cammino dei diritti sociali nella fase di prima industrializzazione in Italia attraverso lo studio di un caso di storia locale: l'industrializzazione del comune di Ranica, nella bassa Valle Seriana, con le relative trasformazioni paesaggistiche e sociali, dal 1869 (data di fondazione del primo impianto industriale in loco) al grande sciopero del 1909.

Centrale nell'esperienza è stata la ricerca svolta negli archivi storici locali, che ha coinvolto attivamente gli studenti nell'interrogazione delle fonti (storiografiche, letterarie, iconografiche) in un contesto di laboratorio assistito e in modalità *peer to peer*.

Infine, cinque docenti dei diversi ordini di scuola (dall'infanzia alla secondaria di II grado), **Lucia Cuda, Rosa Gennari, Paola Girelli, Erica Pieresca, Carla Salvadori**, riflettono sui diritti umani, sul loro contenuto, sulla loro insegnabilità a partire da alcune domande poste da Ernesto Perillo e Silvia Ramelli. Si tratta di una piccola indagine che, senza alcuna pretesa di rappresentatività, vuole mettere a fuoco il rapporto tra il sapere, la dimensione storica e i diritti umani e offrire la possibilità di rendere esplicite proposte, indicazioni, domande, che nascono dalla concreta esperienza didattica.

Nella rubrica *Letture* segnaliamo quattro libri. Marcello Flores, *Storia dei diritti umani* (a cura Filippo Melani); Lynn Hunt *La forza dell'empatia. Una storia dei diritti umani* (a cura di Silvia Ramelli); Rosa Parks, Jim Haskins, *La mia storia. Una vita coraggiosa* (a cura di Saura Rabuiti); Stefano Rodotà, *Vivere la democrazia* (a cura di Vincenzo Guanci).

Le *Spigolature*, a cura di Saura Rabuiti, propongono le riflessioni di Cesare Beccaria sulla tortura giudiziaria. In *Controcopertina* infine *Torture*, una poesia di Wisława Szymborska.

Buona lettura

INTERVISTA

INTERVISTA

10 DOMANDE SU I DIRITTI UMANI NELLA STORIA A MARCELLO FLORES

Università degli Studi di Siena

A cura di **Ernesto Perillo** e **Saura Rabuiti**

1. *Tutti ci proclamiamo oggi fautori dei diritti umani ma poi scopriamo che non intendiamo la stessa cosa. D'altronde lo stesso campo della cultura dei diritti vede differenti concezioni del rapporto tra istituzioni e individuo, tra autorità e libertà e così via. Partiamo dunque in questa intervista col fare chiarezza su che cosa sono i diritti umani, sul significato della loro concettualizzazione.*

Marcello Flores. Quando parliamo di diritti umani ci riferiamo, in genere, ai diritti “fondamentali” che rappresentano l’accumulo avvenuto nel tempo delle conquiste ottenute sul versante dei diritti civili e politici e di quelli economici e sociali: in sintesi le libertà individuali e le garanzie sociali proprie delle democrazie. Dal diritto di voto alla libertà d’espressione, dal diritto al giusto processo alla libertà religiosa, dalla libertà di organizzazione a quella di movimento, dal divieto di tortura e di carcerazione senza le garanzie previste al diritto alla salute e all’istruzione. Naturalmente il primo diritto è il diritto alla vita ed è per questo che l’attenzione di chi si occupa di diritti umani è in genere puntata su quei regimi – autoritari, autocratici, totalitari, religiosi – che minacciano le libertà individuali per imporre il proprio credo e le proprie scelte politiche in forma coatta e che mettono costantemente in pericolo coloro che il regime ritiene suoi “nemici”, a cui non è concessa nessuna delle libertà sopra elencate.

2. *Il tema dei diritti è oggetto di analisi e riflessioni da parte di molteplici saperi, in primo luogo quello giuridico, che è de iure (è il caso di dirlo) deputato alla sua conoscenza e scienza. In che modo lo sguardo dello storico è diverso da quello di altri approcci? Quale il valore aggiunto che può dare alla comprensione dei diritti umani e come meglio tenere conto di questa specificità anche nei processi educativi, in particolare nella didattica della storia?*

Marcello Flores. Lo sguardo dello storico tende a comprendere le dinamiche degli eventi. Nel caso dei diritti umani non mette in genere in discussione il punto di vista giuridico, anche se può avere un’opinione quando vi sono diverse interpretazioni che confliggono anche tra i giuristi; cerca, invece, di ricostruire il contesto in cui si sono fatte scelte rilevanti sul piano giuridico, sia nella formazione delle leggi che nella loro attuazione. I diritti nascono e si affermano in precise epoche storiche, ribaltando quelle che prima erano convinzioni e convenzioni condivise e creando una nuova legittimità e un nuovo standard di valori. Capire come questo avviene – e in genere non è mai perché qualcuno si inventa in astratto un nuovo diritto – vuol dire ripercorrere il clima culturale dell’epoca, il senso comune dell’opinione pubblica, i gruppi più avanzati che pur se come minoranza stanno già

INTERVISTA

combattendo per far conoscere e riconoscere nuovi diritti, le singole personalità capaci di creare un cortocircuito che accelera il processo di riconoscimento collettivo di nuovi diritti.

3. *Se i diritti umani sono diritti storici è allora possibile ricostruirne le vicende nel corso del tempo. Quale la periodizzazione più convincente? Quali i momenti più significativi di rottura e di svolta che ogni insegnante di storia dovrebbe considerare nella sua programmazione?*

Marcello Flores. Vi sono alcuni momenti storici che sono stati particolarmente significativi per lo sviluppo dei diritti umani. Possiamo dire che l'epoca più importante, che ha costituito la prima grande rivoluzione dei diritti umani, è la seconda metà del Settecento. Lì vi è stato innanzitutto l'emergere di un pensiero nuovo – l'Illuminismo – che ha ribaltato le convinzioni precedenti aprendo a un modo nuovo, più concreto, più umano di guardare ai diritti e ai doveri delle persone, mettendo in discussione punti di vista che sembravano intoccabili e immobili e favorendo una metodologia di pensiero critico, capace di mettere in discussione ogni aspetto della realtà e di provare a trovare la soluzione dei problemi alla luce della ragione. Senza i grandi pensatori dell'Illuminismo (Voltaire, Rousseau, Condorcet, Beccaria, Hume) non vi sarebbe stato un cambio di paradigma. Esso fu però reso possibile anche dalla diffusione, attraverso una cultura “bassa”, fatta di romanzi e racconti letti dal grande pubblico e raramente di eccelsa qualità letteraria, di nuovi sentimenti, di una sorta di empatia diffusa verso i più deboli (a partire dalle due categorie considerate tali per definizione: gli schiavi e le donne) che ha fatto emergere l'attenzione da rivolgersi al singolo individuo, alla singola persona, non più vista sotto l'ottica del suo ruolo sociale e del suo posto nella società, ma nella propria individualità irripetibile. Sono stati poi movimenti collettivi – e in particolare le due grandi rivoluzioni di fine Settecento, quella americana e quella francese – a individuare in una nuova serie di diritti il fondamento per una società più giusta, giungendo a definizioni programmatiche universalistiche (le dichiarazioni d'indipendenza e dei diritti dell'uomo) sulla cui base è poi proseguita tutta la storia dei diritti umani.

4. *Le rivoluzioni dell'ultimo quarto del XVIII secolo, attraverso le Dichiarazioni dei diritti, affermano l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, con il corollario che ognuno di essi è portatore dei diritti naturali riconosciuti all'insieme dell'umanità. Aprono sicuramente una fase nuova della storia dei diritti ma allo stesso tempo mostrano enormi contraddizioni quali ad esempio le questioni dell'eguaglianza delle donne o della schiavitù.*

Marcello Flores. La grande portata delle Dichiarazioni americana e francese è di fare riferimento in teoria a ogni creatura pensante venuta al mondo, anche se le regole, i condizionamenti mentali e culturali, i pregiudizi costruiti nei secoli non permettono che questo avvenga in realtà. E quindi quei diritti “naturali” che appartengono a tutti si individuano come reali soltanto per i “cittadini”, una nuova categoria che comprende sostanzialmente i maschi europei bianchi di un certo grado sociale e ricchezza. Il principio, però, era stato

INTERVISTA

messo in gioco, tant'è vero che subito dopo la Dichiarazione in Francia dei diritti dell'uomo e del cittadino, Olympe de Gouges poté scrivere, ricopiandola, una Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. E sempre su quel principio fu possibile ampliare la titolarità dei diritti a categorie sempre più vaste (schiavi, donne, lavoratori); per giungere alla seconda tappa della rivoluzione, quella della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 che indica nella "persona" la titolare di ogni diritto senza alcuna distinzione (di etnia, colore della pelle, religione, sesso, ecc.).

5. *Il percorso storico dei diritti umani, che sicuramente non si è ancora concluso, non è stato né lineare né evolutivo ma piuttosto è avvenuto per tappe, interrompendosi, regredendo anche o accelerando. Che cosa ha reso possibile la conquista di quelle tappe, ovvero su quali gambe (condizioni politiche, contesti economici, orizzonti ideologici e culturali, singoli uomini o donne e/o gruppi e movimenti) hanno camminato i diritti umani per imporsi nella storia, per concretizzarsi in norme positive?*

Marcello Flores. La storia dei diritti umani non è mai stata lineare, anche perché quando i diritti si sono imposti da una parte non è stato automatico (né facile, né rapido) che avvenisse lo stesso in altre parti. E inoltre i diritti conquistati sono stati più volte rimessi in questione, conculcati o tolti, costringendo a una battaglia continua per la loro realizzazione e il loro mantenimento. Si può dire che le condizioni che hanno reso possibile un "salto" nei diritti umani siano state: l'esistenza di un pensiero adeguato sul piano politico-filosofico-giuridico a questo salto; la consapevolezza diffusa di ingiustizie relative ad alcuni gruppi o alcuni temi, inizialmente una consapevolezza di minoranza ma capace poi di trovare consensi e diventare maggioritaria; l'esistenza di gruppi organizzati capaci di creare delle campagne di sensibilizzazione sul tema in questione e di operare battaglie sul piano parlamentare, costituzionale o addirittura militare per poter concretizzare quei diritti; la capacità di trasformare in leggi accettate e riconosciute quei principi nuovi che allargano i diritti (la fine della tratta degli schiavi, la fine della censura, la concessione del diritto di voto, la creazione di una magistratura indipendente, ecc.).

6. *Negli ultimi decenni del XX secolo, in diverse costituzioni, nuove o aggiornate, sono stati inseriti anche diritti di terza e quarta generazione. Cosa si intende con queste espressioni? Quali problemi pone nel nostro mondo globalizzato il loro riconoscimento e la loro tutela (pensiamo anche al diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito e sano o alla tutela dei diritti umani nell'era dell'intelligenza artificiale e della società digitale)? Come far convivere diritti che si contraddicono l'un l'altro?*

Marcello Flores. L'ampliamento della sfera dei diritti ha comportato, inevitabilmente, nuovi problemi. Intanto vi è già una differenza tra quelli civili e politici (diritti negativi come li chiamano i giuristi) per i quali basta una legge o una decisione politica per renderli attivi ed efficaci, e quelli economici e sociali (diritti positivi per i giuristi) che hanno bisogno di iniziative particolari, che impegnano risorse e scelte non facili (creare scuole e ospedali,

INTERVISTA

preparare insegnanti e medici, ecc.) e che anche se si “vogliono” attuare non è detto che si riesca o si possa farlo. I diritti di terza generazione (su cui vi è una qualche confusione e sovrapposizione di definizioni anche da parte dei giuristi) sono quelli emersi negli ultimi decenni del XX secolo e riguardano il diritto allo sviluppo (per i paesi maggiormente arretrati), all'autodeterminazione, a un ambiente salubre, al godimento del patrimonio culturale che, come si può intuire, comportano ancora maggiori difficoltà di quelli economici e sociali anche perché in genere hanno bisogno di una solidarietà internazionale e transnazionale molto ampia o addirittura universale. È anche vero, in effetti, che in alcuni casi si manifestano dei conflitti fra diritti, come quello tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro che, per esempio, è stato al centro di molti casi importanti in Italia. In questo caso credo che la cosa migliore non sia scegliere quello che si ritiene il diritto più importante, ma trovare una soluzione che favorisca il più possibile il riconoscimento di entrambi i diritti e li penalizzi il meno possibile. Sul terreno dei diritti ancora più nuovi, quelli che per esempio riguardano l'intelligenza artificiale, siamo ancora in una fase assolutamente primordiale di riflessione, soprattutto per quanto riguarda la definizione di responsabilità, che in molti casi diventa di difficile discernimento, come ci dimostrano quotidianamente i casi relativi ai social media.

7. *Le Dichiarazioni dei diritti e le Costituzioni novecentesche avevano come presupposto lo Stato nazionale, una comunità relativamente omogenea. Questo legame si rompe con la globalizzazione che si afferma nel secolo scorso e il processo di internazionalizzazione dei diritti, in un contesto che ha come tratto fondamentale l'eterogeneità di popoli, tradizioni e culture. La proclamazione dei diritti umani della Dichiarazione del 1948 si può allora considerare effettivamente universale o nasconde, alla fine, la volontà di egemonia del mondo occidentale e di omologazione ai suoi valori?*

Marcello Flores. Il carattere “universale” della Dichiarazione del 1948 è innegabile, come lo è che in gran parte la sua struttura concettuale sia figlia del pensiero occidentale, soprattutto perché incentrata sull'individuo, anche se non sono mancati influssi del pensiero latino-americano e orientale e se vi sono influssi di varia tendenza, da liberale a cristiana a socialista. L'egemonia che si può condannare è quella di aver voluto stabilire un legame – che non esiste direttamente e che rimanderebbe a una problematica complessa – tra i diritti umani e la libertà economica tipica dei paesi occidentali, quando è evidente che molti dei valori fondati sui diritti hanno trovato e trovano ostacoli proprio da logiche economiche di tipo imperiale, coloniale o egemonico (il che non vuol dire, però, criminalizzare la libertà di mercato in quanto tale o appiattare tutte le esperienze economiche capitalistiche sotto il neoliberalismo). La richiesta di tener conto di valori “altri” da quelli occidentali – siano essi “asiatici” o “africani” – è venuta da regimi che più di altri si sono sempre distinti per violare massicciamente i diritti umani, quasi come idea di poter relativizzare i diritti e lasciare che ognuno, ogni Stato, stabilisca quali sono i diritti cui vuole fare riferimento. La vera discussione non dovrebbe essere sui valori e i principi ma sulle modalità di provare a difendere e realizzare i diritti che formalmente tutti riconosciamo come validi e necessari.

INTERVISTA

8. *Negli ultimi decenni sono state più volte utilizzate da governi democratici occidentali o da coalizioni espressioni come “intervento umanitario” o “esportazione della democrazia” per legittimare guerre, interventi armati, iniziative militari.*

Si tratta di un uso strumentale e politico della cultura dei diritti umani? Di uno strumento neocoloniale dell’Occidente, come sostengono alcuni?

Marcello Flores. La strumentalizzazione di valori positivi (pace, diritti, sviluppo, giustizia) è sempre stata parte della politica di ogni Stato. Intanto l’”intervento umanitario” non è di per sé un diritto umano, ma è un insieme di regole riconosciute dalla comunità internazionale e riassunte nella Carta delle Nazioni Unite e in altri documenti condivisi per affrontare – sulla base del diritto internazionale – la possibilità di intervenire anche militarmente quando si stiano commettendo crimini contro un popolo o gruppi umani in uno Stato. Diversa è l’idea di “esportare la democrazia”, che comporta inevitabilmente un’ingerenza verso altri stati anche se la dizione è troppo generica per capire a cosa si fa riferimento, e occorre valutare singolarmente i diversi casi in cui si è scelta questa dizione e per legittimare che cosa. Portare – o aiutare a portare – la libertà può avvenire in tanti modi diversi. Certamente l’idea di portare in un paese la cultura dei diritti umani si deve giudicare sulla base degli strumenti che vengono scelti e prima di tutto del rispetto nei confronti dei popoli che si vogliono aiutare nella loro crescita dei diritti. In molti casi – recenti ma anche antichi – l’idea di “esportare la libertà” si è concretizzata spesso in pesanti e ripetute violazioni dei diritti stessi.

9. *Nel suo libro Storia dei diritti umani (il Mulino, 2012) lei pone fin dall’inizio l’accento sulla divaricazione fra alte intenzioni dei diritti proclamati e difficoltà pratiche della loro messa in campo, fra diritti legalizzati e diritti posti in atto, fra la vocazione universalistica dei diritti e la loro lettura particolaristica.*

Che cosa impedisce a diritti regolamentati da norme giuridiche positive di essere effettivi? E questa chiamiamola ambiguità dei diritti in quali situazioni e nei confronti di chi si manifesta maggiormente oggi? Che cosa comporta ad esempio il fatto che i 6 più importanti trattati internazionali sui diritti umani (a partire dalla Convenant del 1966) non sono riconosciuti o solo parzialmente da diversi stati?

Marcello Flores. Credo che la risposta sia già contenuta nella domanda. Purtroppo non viviamo in una Repubblica universale, ma in un regime di Stati indipendenti che hanno scelto alcuni organismi condivisi (le Nazioni Unite in primis) per poter risolvere le proprie controversie. La sovranità, tuttavia, rimane ancorata ai singoli Stati, a meno che essi non accettino esplicitamente di delegare una parte della propria sovranità a organismi sovranazionali, come in parte e solo per alcuni aspetti avviene per esempio nell’Unione Europea. Sul terreno della giustizia internazionale la collaborazione fra Stati è a un livello molto inferiore rispetto a quella che esiste sul terreno economico, commerciale o anche politico e diventa quindi estremamente difficile e problematico poter rendere effettive le regole

INTERVISTA

e le norme condivise: difficile per quelle convenzioni che sono state firmate e ancor più, ovviamente, per quelle – e sono la maggioranza – che non tutti gli Stati hanno firmato. La globalizzazione ha fatto grandi passi ma pochi sul piano della giustizia e dei trattati internazionali: anzi, si potrebbe dire che la dinamica della globalizzazione ha spinto a un ritorno di “sovrano” la maggior parte degli Stati, per quanto riguarda il delegare a livello internazionale la salvaguardia dei diritti umani e la giustizia nei confronti di chi li viola.

10. *Nelle pagine finali del suo saggio, lei fa riferimento alla necessità oggi di “una vera e propria rivoluzione dei diritti”. In cosa consiste questa sfida? Quali i compiti più urgenti e quale il possibile ruolo dello spazio educativo in questo processo di nuova definizione e affermazione dei diritti umani?*

Marcello Flores. Oggi viviamo in un'epoca storica di grandi trasformazioni, in un'era di transizione certamente, almeno per quanto possiamo vedere sul piano della rivoluzione scientifica e tecnologica. Da qui la necessità di far fare anche ai diritti umani un “salto” analogo a quello di fine Settecento o alla metà del XX secolo. L'idea stessa che non esistano le razze, ad esempio, ma ve ne sia una sola, con la complicata eredità che la genetica ci ha fatto conoscere, è un segnale che va oltre l'idea di “cittadino” o di “persona” che è stata al centro di quelle rivoluzioni. Oggi è la “specie” umana che è messa in crisi dal vicino disastro ambientale e pensarci come “specie” dovrebbe essere la base per provare a risolvere i drammatici problemi ecologici che dobbiamo fronteggiare. Ma pensarsi come specie vuol dire abbandonare o ridimensionare il modo di pensarci come cittadini di Stati, credenti di religioni, membri di gruppi sociali contrapposti, appartenenti a un genere sessuale, mentre sono ancora questi i parametri che dominano le nostre esistenze e favoriscono gran parte dei conflitti in cui ci troviamo immersi. Da questo punto di vista l'educazione – un'educazione pensata con criteri universali e una collaborazione transnazionale – diventa centrale, e dovrebbe essere al centro di una nuova rivoluzione culturale globale. Di cui, purtroppo, non si vedono ancora neppure lontanamente i presupposti.

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI

PER UNA CULTURA STORICA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Vincenzo Ferrone

Professore ordinario di storia moderna Università di Torino

Keywords: *storiografia, politica dei diritti, illuminismo, nazionalismo*

Abstract

Se il linguaggio dei diritti umani oggi è incerto e somnesso e non riesce a scuotere le coscienze, se la sua espressione è solo teorica e giuridica, ma non parla al cuore degli uomini, la responsabilità, secondo l'autore, è anche della storiografia che fatica ad uscire dai contorni nazionalistici in cui si è rinchiusa. Solo da pochi decenni una seria analisi della storia dei diritti umani ha cominciato a ricostruirne i processi e le tappe, restituendo i meriti alle tante figure che nel passato avevano tracciato una strada che deve essere ripresa.

Nella seconda delle *Considerazioni inattuali* Nietzsche ha scritto che la storia serve a vivere. A vivere con dignità, vorrei aggiungere: facendo appello, se occorre alla parte profonda e migliore della nostra coscienza storica, e in particolare a quella che fu prima combattuta e poi dimenticata per due secoli, la storia dei diritti dell'uomo.

Perché di fronte all'annegamento di migliaia di donne e bambini nel canale di Sicilia nessuno scende in piazza nel nome dei diritti dell'uomo violati? Quel linguaggio, in fondo, fa parte della nostra storia: dovrebbe parlare al nostro cuore. E invece, al di là di rituali parole di commiserazione sui giornali, della tenace opera delle organizzazioni umanitarie, dei servizi televisivi subito archiviati e dimenticati, perché i potenti sindacati europei che invocano continuamente i diritti dei lavoratori e dei pensionati, la sinistra dei salotti, le cosiddette avanguardie intellettuali preferiscono girare la testa di fronte ai drammi dell'immigrazione? La caccia agli emigranti da parte della polizia a Calais o a Ventimiglia, la costruzione di nuovi muri della vergogna nell'Europa dell'Est non sembra affatto smuovere più di tanto le coscienze o alimentare l'indignazione per l'evidente violazione dei diritti dell'uomo. Al potente discorso del terrore e della paura per l'altro, lo straniero, il nuovo invasore, il barbaro pericoloso, alimentata da una crudele propaganda di destra, razzista e xenofoba, la cultura progressista e di sinistra risponde troppe volte con un imbarazzato silenzio o con flebili e inconcludenti sussurri; soprattutto, si guarda bene dal ricorrere con passione e coraggio al linguaggio dei diritti, come se lo considerasse qualcosa di estraneo, di stucchevolmente retorico, qualcosa di comunque irrimediabilmente inattuale e fuori luogo rispetto all'attuale approccio verso l'immigrazione.

Ma a dovere far riflettere è proprio questa incapacità di praticare politicamente ed eticamente il linguaggio dei diritti, di argomentare facendo leva su convinzioni profonde e radicate nell'immaginario collettivo della gente comune, appellandosi alla coscienza storica dei popoli europei. Se il ricorso al linguaggio illuministico dei diritti dell'uomo nato e dif-

CONTRIBUTI

fusosi nel Settecento in ogni angolo del continente non sembra suscitare passioni e spingere all'azione; se solo la voce del Papa di Roma e il suo appello al Vangelo e alla tradizione del secolare umanesimo cristiano appare sincera e toccante, la colpa è soprattutto degli storici, dei loro limiti nel cogliere esigenze e mutamenti: parlo di quella pervicace storiografia nazionalistica, miope, anti-illuministica, ostile a ogni sensibilità cosmopolita che continua ad avvelenare le università e l'opinione pubblica europea.

Con colpevole e grave ritardo rispetto alle altre scienze umane, nell'ultimo decennio la storiografia internazionale ha finalmente avviato ricerche importanti sulla storia dei diritti umani, indagandone le origini, la natura e lo straordinario significato nella storia dell'Occidente. In particolare studiosi americani come Lynn Hunt e Daniel Edelstein hanno colmato un vuoto spiegando come la nascita e l'affermazione del linguaggio dei diritti dell'uomo nel Settecento europeo siano state favorite dal rapido mutamento del paradigma emozionale intervenuto nella sensibilità collettiva e nella mentalità attraverso il clamoroso successo editoriale di romanzi come quelli di Richardson e di Rousseau, che cambiavano nelle élite europee il modo di pensare ai rapporti umani incoraggiando la mutua identificazione e la cosiddetta *bienveillance*, la moderna empatia nei confronti dell'altro da sé. Samuel Moyn, che insegna ad Harvard, ha poi spiegato la differenza non solo linguistica – ma la confusione e gli anacronismi non smettono di persistere, alimentati dalle risorse della *political correctness* – tra il movimento internazionale a favore degli “human rights”, nato negli anni Settanta del Novecento come ultima grande utopia di fronte al crollo delle utopie socialiste e comuniste, e i “rights of Men” del movimento illuminista settecentesco culminato nella *Déclaration* del 1789.

Ed è proprio sulle differenze e sui nessi tra questi due momenti importanti nella storia dei diritti umani che la storiografia italiana ha recentemente portato il suo contributo, sottolineando la forte consapevolezza politica che caratterizzò un movimento come l'Illuminismo, fatto da uomini decisi a mettere in campo, contro le logiche dominanti dell'Antico regime, un riformismo e una nuova cultura dai tratti eversivi e utopici, a progettare una politica delle riforme pensata per difendere l'uomo da se stesso e dal potere, per emanciparlo e renderlo felice appellandosi ai governi e all'opinione pubblica con ogni mezzo di comunicazione a disposizione.

Oggi sappiamo che quella prima “politica dei diritti” settecentesca conobbe strade differenti a seconda dei paesi in cui prese forma. In Inghilterra trovò la sua mirabile sintesi nei *Commentaries on the Law of England* (1765-1769) di William Blackstone, dove i diritti erano rivendicati come una conquista storica frutto paziente delle lotte secolari del popolo inglese per la propria libertà ed emancipazione e garantiti dalla consuetudinaria *Old Constitution*. Ma più in generale sappiamo anche che nel mondo anglosassone, e in particolare nell'Illuminismo scozzese, attraverso i lavori fondamentali di David Hume e di Adam Smith, il linguaggio dei diritti dell'uomo venne politicamente neutralizzato attraverso un processo di ridefinizione di legittimità che lo fece derivare teoricamente dai doveri di matrice stoica (nella versione *duty-based* di Pufendorf), dalla legge naturale e dal principio di sociabilità; esso vi risultò poi circoscritto allo spazio della sola giustizia: cioè programma-

CONTRIBUTI

ticamente escluso dalla sfera economica e dai suoi conflitti sociali, dal mercato, in poche parole, cui fu invece riconosciuta la piena autonomia morale a difesa della proprietà.

In Italia accadde qualcosa di profondamente diverso. Qui, nelle opere di Vico, di Genovesi, di Beccaria e soprattutto di Filangieri e Pagano i diritti dell'uomo e il principio di eguaglianza furono collocati alla base di una nuova *Scienza della legislazione*, di un nuovo ordinamento giuridico e costituzionale che coinvolgeva ogni aspetto della vita civile: dal progetto di forme legittime di statualità che fossero poste al servizio dei diritti all'attenzione per l'istruzione pubblica, dalla riforma penale a nuove legislazioni in campo religioso ed economico capaci di salvaguardare la dignità dell'uomo.

Assai differente, poi, fu l'interpretazione dei diritti elaborata in Francia nel corso del Settecento dai circoli illuministici. Qui la piena politicizzazione dei diritti – vale a dire il loro uso nella sfera pubblica come moderna “formula politica” e strumento retorico di forte mobilitazione e di lotta contro i privilegi e le ingiustizie dell'Antico regime – ebbe inizio con l'impegno di Voltaire nel celebre *affaire Calas* e si sviluppò poi nella battaglia contro la tratta degli schiavi, attraverso le opere letterarie, teatrali, nella vera e propria “messa in scena” della difesa dell'uomo da parte di Rousseau, di Diderot, di Mercier, di Condorcet, o a favore dei diritti delle donne nelle opere teatrali e nella militanza di Olympe de Gouges, autrice di una Dichiarazione dei diritti delle donne ghigliottinata dai giacobini allora impegnati nel Terrore rivoluzionario per la sua contrarietà alla condanna a morte del re.

In Germania, nei territori del Sacro Romano Impero, la lotta per i diritti dell'uomo da parte di tanti giovani *Aufklärer* con a capo Schiller, Herder e Goethe, sviluppatasi nel corso della seconda metà del Settecento contro il dispotismo di uno Stato assoluto ovunque egemone, si concluse con un fallimento. Ne fece le spese la propaganda dei diritti messa in opera dalle logge massoniche, e in particolare la strategia del complotto politico seguita dalla massoneria settaria di Adam Weishaupt e degli Illuminati di Baviera. Quella sconfitta e la caccia alle streghe che ne seguì, così come gli sviluppi imperialistici della Rivoluzione francese nel segno della *Grande Nation*, interruppero definitivamente la diffusione e l'approfondimento del linguaggio dei diritti in chiave illuministica e costituzionale, favorendone invece lo stravolgimento e la definitiva neutralizzazione politica con la promulgazione del Codice generale prussiano del 1794. Quel testo – dove i diritti erano certamente enunciati, ma in formulazioni giuridiche singolari che negavano il principio di eguaglianza e il loro originario carattere naturale e inalienabile – chiudeva l'intensa stagione cosmopolita e illuministica tedesca; in esso si ribadivano infatti scelte secolari di cultura politica ispirate al *Leviatano* di Hobbes, secondo cui solo lo Stato, nella sua moderna versione burocratizzata e legislativamente onnipotente, era in grado di generare e tutelare la società civile concedendo i diritti dall'alto ai sudditi, anziché viceversa, come pensavano Locke e i repubblicani del Tardo Illuminismo che premettevano invece sempre l'esistenza dei diritti e della società civile allo Stato e alla sua legittimità.

Con la Rivoluzione francese e il Terrore il progetto illuministico di difendere, emancipare e rendere felice l'uomo attraverso la pratica dei diritti s'interruppe: finì sostanzialmente nell'oblio e in un cono d'ombra storiografico. La storia europea prese indubbiamente un'altra strada, e sappiamo che essa è ancora tutta da ricostruire dal punto di vista dell'eredità di

CONTRIBUTI

quel mondo e di quel linguaggio che mirava a proteggere l'individuo di fronte all'emergere dei fondamentalismi religiosi, del nazionalismo venato di razzismo dei vari "Risorgimenti nazionali" e dei fautori dell'onnipotenza dello Stato.

E l'esigenza ormai ineludibile di ricostruire quel segmento dimenticato della coscienza storica europea è divenuta tanto più forte quanto più l'odierna lettura del linguaggio politico dei diritti dominante nella sfera pubblica, tutta giuridica, sociologica, astrattamente retorica e disincarnata dal passato non pare assolutamente in grado di parlare al cuore degli europei, alla loro identità profonda costruita nel sangue attraverso i secoli. Solo una nuova storiografia civile può forse sperare di riaccendere antichi canali e riaprire discorsi interrotti di quell'antico programma universalistico dell'Illuminismo per troppo tempo combattuto e dimenticato, ma pur sempre parte decisiva e di pulsante vitalità della storia e delle tradizioni europee.

Bibliografia

Cmiel Kenneth (2004), *The Recent History of Human Rights*, in "The American Historical Review", n. 109, pp. 117-135.

Hunt Lynn (2007), *Inventing Human Rights: A History*, New York, W. W. Norton & Company.

Edelstein Dan (2014), *Enlightenment Rights Talk*, in "Journal of Modern History", 84, n. 3, pp. 312 e sgg.

Moyn, Samuel (2010), *The Last Utopia. Human Rights in History*, Harvard, Harvard University Press.

Ferrone Vincenzo (2014), *Storia dei diritti dell'uomo. L'illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni*, Bari-Roma, Laterza.

Ferrone Vincenzo (2015), *The Enlightenment. History of an Idea*, Princeton, Princeton University Press.

CONTRIBUTI

L'UNIVERSALITÀ DEL DIRITTO

Aldo Schiavone

Ha insegnato nelle università di Bari, Pisa e Firenze nell'Istituto Italiano di Scienze Umane e nella Scuola Normale Superiore.

Keywords: *diritto, diritto romano, formalismo giuridico, giuridicizzazione, universalizzazione giuridica planetaria*

Abstract

I cambiamenti che attraversano il nostro tempo stanno modificando profondamente il mondo. In questo contesto nel quale l'Occidente continua a svolgere un ruolo essenziale si pone la riflessione di Aldo Schiavone orientata a cogliere le linee di tendenza che dal presente ci proiettano nel futuro di una età nuova della storia della nostra specie.

Nel saggio che segue, tratto da Aldo Schiavone, L'Occidente e la nascita di una civiltà planetaria, Bologna, il Mulino, 2022, pp. 104-111, lo storico italiano approfondisce la funzione del diritto che, affermatosi per la prima volta nel mondo romano, si ripropone anche oggi come esigenza fondamentale di una universalizzazione giuridica planetaria, capace di sorreggere la trama complessa delle dinamiche capitalistiche, della regolazione dei mercati mondiali e internazionali e allo stesso tempo, su un altro versante, quella del riconoscimento dei diritti umani universali.

Si ringraziano Aldo Schiavone e la Società editrice il Mulino, in particolare la dott.ssa Alesia Graziano e la dott.ssa Paola Pecchioli, per aver autorizzato la pubblicazione del testo.

1. L'invenzione romana del diritto

Le dinamiche capitalistiche in tutte le configurazioni evolute – e tanto più in quella tecnofinanziaria – hanno un bisogno continuo del diritto e dei suoi formalismi. La complessità dei rapporti economici e sociali che esse determinano non potrebbe mai funzionare senza la presenza costante della mediazione giuridica. Lo stesso – anche se per altre ragioni – accade nel caso della democrazia, ormai storicamente inscindibile dallo Stato di diritto, dalla Rule of Law, che in origine era tutt'altra cosa. È per questo effetto combinato che la giuridicizzazione del mondo è un fenomeno che riempie la scena del nostro tempo. E ancora una volta, si tratta di un processo che trova la sua genesi in Occidente.

Il diritto è infatti – proprio come la tecnica e il capitale – un'altra forma cruciale della modernità europea e poi americana, un tratto essenziale del suo impianto istituzionale: ed è una forma inventata dai Romani.

Evidentemente ogni società, per quanto elementare, non può fare a meno di un insieme di regole che possiamo, ormai per lunga abitudine, chiamare «diritto»: gli storici, i sociologi

CONTRIBUTI

e gli antropologi lo fanno assai spesso. In questo modo però ricorriamo solo a una specie di assimilazione analogica che, per ragioni di semplificazione conoscitiva, proietta su realtà molto diverse una nozione nota solo per altra via. Parliamo allora di diritto mesopotamico, o egiziano, oppure anche (fuori del mondo antico) cinese o islamico. È stato però unicamente il diritto romano che ha fornito per primo il metro che consente di definire come giuridiche quelle pratiche prescrittive, mai qualificate specificamente come «diritto» entro le culture che le hanno viste nascere, ma che si presentavano in contesti e sistemi ben differenti: di solito apparati teologici o funzioni integrate nella regalità. Mentre fu soltanto a Roma che il disciplinamento dei rapporti patrimoniali e di scambio esogamico tra i capi-famiglia fu riservato in modo assai precoce a un rigido specialismo di ceto, prima connesso con la sfera della religione e del sacro, poi trasformatosi in una vera e propria dottrina civile fortemente tecnicizzata: la conoscenza del diritto, del *ius*, una parola intraducibile in qualunque altra lingua antica, o anche non antica al di fuori della tradizione occidentale. Quel sapere avrebbe isolato per la prima volta e per sempre la funzione giuridica e i suoi esperti, i giuristi, separandoli da ogni altra produzione culturale o centro istituzionale – dalla religione, dalla morale, dal potere politico – permettendone un'identificazione autonoma, netta e definitiva.

Da allora in poi il diritto si sarebbe presentato in ogni sua immagine come un oggetto a parte – un corpo compatto, duro e impenetrabile – e si sarebbe sempre riconosciuto attraverso il dispiegarsi di insiemi concettuali dotati di una razionalità speciale e potente. La sua specificità sarebbe apparsa nei secoli come una peculiarità dell'Occidente, irrintracciabile in qualunque altra civiltà. E intorno a questa separazione sarebbe presto incominciato, già a Roma e poi con particolare vigore nella modernità europea, un lunghissimo discorso ideologico, volto a presentare quella distanza come indipendenza e neutralità del diritto rispetto all'insieme degli altri poteri costituiti, e a fare di questo distacco – e dell'autonomia di giudizio che si supponeva ne discendesse – uno dei valori fondanti delle società occidentali.

Il motivo di una fortuna così persistente è anche il tratto essenziale dell'invenzione romana del diritto: il suo carattere intrinsecamente formale, emerso almeno a partire dall'ultimo secolo a.C., sviluppando in modo assolutamente originale una remota e debordante base ritualistica risalente all'età arcaica. Il dato per cui quel tipo di disciplinamento, per predisporre le sue regole, considerava esclusivamente il profilo funzionale dei rapporti osservati, il meccanismo astratto dei loro elementi costitutivi, indipendentemente dalla qualità sociale dei soggetti di volta in volta coinvolti, e dall'effettivo contenuto economico delle relazioni in gioco. Il mondo del diritto si costruiva così null'altro che come un mondo di forme e di funzioni, e solo di queste: l'appartenenza, lo scambio, il proprietario, il venditore, l'autore del testamento, senza nessun'altra determinazione; solo forme vuote e tuttavia dominanti rispetto a ogni possibile contenuto ai fini della prescrizione da formulare. Il risultato avrebbe portato alla nascita del diritto eguale: la produzione di norme certe – risultato di un «calcolo di concetti» (secondo una celebre e più tarda definizione) – che disciplinano le relazioni sociali con un contenuto economico esistenti in una determinata comunità, ponendo tutti i suoi componenti sullo stesso piano, senza tener conto di alcuna differenza

CONTRIBUTI

al loro interno. Erano stati per la verità i Greci ad aver costruito per primi la nozione di isonomia: dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, al *nomos*. Ma essi pensavano soprattutto all'aspetto pubblico della vita comunitaria: l'eguaglianza era per loro in primo luogo politica, fissava quello che noi diremmo il regime costituzionale della *polis*: e isonomia era più o meno un sinonimo di democrazia. Per questo non ne elaborarono mai una vera teoria: non ne ebbero il tempo. La democrazia, che pure avevano tenuto a battesimo, fu per loro una realtà passeggera e sfuggente.

Per i Romani invece il diritto si riferiva da sempre in modo pressoché esclusivo alla sfera privata della comunità, per loro importantissima, ma tenuta nell'ombra dalla cultura greca: ai rapporti orizzontali tra i cittadini capofamiglia, al di fuori della politica; l'estensione del *ius* alla sfera del pubblico fu per il pensiero giuridico antico un passo tardivo, compiuto non senza esitazioni e reticenze. La spiegazione di questa remota differenza fra Roma e la Grecia è ardua, e rimanda probabilmente al diverso peso dei rapporti di parentela nelle prime aggregazioni cittadine: che a Roma fu fortissimo, determinando una sorta di primato dei clan familiari e dei loro capi rispetto alla formazione di un corpo civico propriamente politico. E fu intorno a questa priorità, lungamente elaborata, che il sapere giuridico ebbe il tempo di trasformarsi – anche con l'apporto determinante della filosofia greca – in qualcosa di simile a un'autentica scienza. Sta di fatto comunque che quello che già i Romani chiamavano «diritto privato» – il diritto dei cittadini come soggetti privati e non come componenti di un corpo politico, della *res publica* – sarebbe rimasto a lungo il cuore del diritto dell'Occidente, e fu su di esso – i suoi principi, il suo apparato formale – che più tardi, agli inizi della modernità, sarebbe stato costruito quel *ius publicum europaeum* alla base dell'allora nascente diritto internazionale, e insieme della rete di norme che regolava il nuovo controllo europeo sugli oceani e sul mondo. Il legame originario con il diritto romano si sarebbe poi via via attenuato nei sistemi giuridici moderni, che avrebbero a loro volta preso strade diverse: l'Europa continentale quella delle grandi codificazioni fra Sette e Ottocento (in Prussia, Francia, Austria, Italia, Germania); la tradizione anglosassone invece la via della cosiddetta «*common law*», cioè di un diritto consuetudinario vivente orientato dalle decisioni delle corti e dal parere dei giuristi – un modello che per più versi richiamava proprio l'antico diritto giurisprudenziale romano. Ma in ogni caso la grande invenzione antica – l'impianto formale come condizione essenziale di ogni possibile macchina giuridica – rimase a campeggiare, insuperata, al centro di tutte le costruzioni moderne: e anche della definitiva estensione del campo del diritto alla sfera dello Stato e dei suoi apparati (il «diritto pubblico interno» della tradizione continentale europea e la «*Rule of Law*» di quella anglosassone). Ed è oggi questo paradigma a irradiarsi in tutto il mondo – dall'Europa, all'America, all'Asia, compresa la Cina che lo sta proprio adesso riscoprendo – a costituire l'ossatura normativa della circolazione globale della tecnica e del capitale. Senza di esso – senza il presupposto di un diritto formale ed eguale – sarebbe inconcepibile qualunque *lex mercatoria*, qualunque regolazione uniforme dei mercati mondiali, e nello stesso tempo qualunque disciplina transnazionale della proprietà, come anche, su un altro piano, qualunque ipotesi di riconoscimento dei cosiddetti diritti umani e dei diritti di cittadinanza.

CONTRIBUTI

2. Verso un nuovo ordine del mondo

Nell'antichità, il diritto romano non fu mai davvero il diritto di tutti gli abitanti dell'impero-mondo costruito da Roma, anche se forse questa remota possibilità dovette balenare nella mente di qualche grande giurista dell'età dei Severi. Non riguardava (se non marginalmente) gli schiavi; non riguardava di fatto i più poveri, gli esclusi, coloro che non avevano accesso alla vita amministrativa e politica dei centri urbani disseminati nella vastità dell'impero. Discriminava regolarmente le donne. Sarebbe stato solo il mondo moderno che, abbattendo una dopo l'altra queste barriere, avrebbe rivelato in pieno tutte le potenzialità unificatrici di quella macchina giuridica arrivata da un passato per tanti versi ormai perduto. E lo avrebbe reso un diritto potenzialmente sconfinato, totalmente inclusivo. Avrebbe cioè fatto sì che sull'onda del capitale, della tecnica e dei consumi, non meno che (dove c'era) della democrazia politica, l'universalità implicita in quello straordinario dispositivo calcolante si trasformasse in un abbozzo di universalizzazione giuridica planetaria, e che quest'ultima apparisse in piena luce come una concreta possibilità del nostro tempo. Certo, infisso nel cuore della modernità, quel modo solo astratto di essere eguali – così direttamente irradiato dall'esperienza romana – sarebbe apparso spesso, e adesso forse più che mai, mentre stiamo varcando una soglia sconosciuta nel percorso della modernità, come un dispositivo incapace – proprio per il suo carattere intrinsecamente formale – di afferrare e risolvere le contraddizioni e la forza con cui la nuova vita esplose intorno a noi; di reggere il peso di un ordine giuridico in grado davvero di misurarsi con l'effettività del reale che la storia ci sta proponendo. E quindi è forse opportuno considerarlo non come un punto d'arrivo, come in passato, ma solo come una tappa per raggiungere altri equilibri, fondati su diversi tipi di mediazione, aperti su orizzonti che prima non riuscivamo nemmeno a intravedere.

È ben possibile che sia in questa prospettiva che dobbiamo muoverci, che essa contenga una verità da non lasciar cadere. E tuttavia non possiamo nascondere come ogni volta che, almeno finora, si sia cercato di sfondare la gabbia di quel formalismo, per mettere al suo posto qualcosa di più socialmente sostanziale sulla via di un'eguaglianza non solo astratta – dalla Francia di Robespierre alla Russia di Lenin (per non dire di Stalin), alla Cina di Mao – si è dovuto accompagnare il tentativo con una tale carica di coercizione, di violenza e di sovradeterminazione etica e politica, da renderne il costo insostenibile.

Il fallimento non può e non deve impedirci di provare ancora; anzi, potrebbe essere incoraggiante vedere in un simile obiettivo una stella del nostro futuro: il compimento di un modo diverso di essere eguali adeguato al tempo che si sta aprendo di fronte a noi. Ma dobbiamo sapere tuttavia che il formalismo del suo diritto resta per ora inscritto nel destino dell'Occidente. È l'universalità della sua anima civile, che sta – per ora – viaggiando sulle ali della tecnica e del capitale. Il suo solo discorso pubblico – fra cultura democratica e pensiero giuridico – pronunciabile sino in fondo: frutto di un rapporto tra forma e potenza, fra razionalità e comando, che rimane ancora un punto d'equilibrio su cui contare per un ordine del mondo insieme realistico e aperto alla speranza.

CONTRIBUTI

I DIRITTI UMANI IN UN MONDO DISEGUALE¹

Samuel Moyn

Insegna Giurisprudenza alla Yale Law School e Storia all'Università di Yale

Traduzione di Matthew Coleman

Keywords: *diritti umani, neoliberalismo, sufficienza, uguaglianza, welfare state*

Abstract

I diritti umani universali sono e sono stati una conquista sostanziale nella storia dell'umanità. Dopo aver raggiunto il massimo prestigio alla fine del secolo scorso, la loro affermazione si è intrecciata con quella del neoliberalismo e del fondamentalismo economico. L'autore ripercorre le tappe di questo processo, denunciando la sempre più marcata separazione tra diritti umani e diritti sociali, in un mondo nel quale le disuguaglianze continuano a crescere drammaticamente.

1. L'epoca dei diritti umani e la giustizia distributiva

Nel 1981, la drammaturga Zdena Tominová, in una lunga visita in Occidente, dalla sua casa nella Cecoslovacchia comunista venne a Dublino per una conferenza. Critica del regime politico del suo paese, era la portavoce di Charta 77, una delle prime importanti organizzazioni dissidenti a rendere entusiasmante l'attivismo internazionale per i diritti umani. Negli anni precedenti il movimento aveva attirato molti occidentali verso l'intera nozione di diritti individuali fondamentali con riferimento al diritto universale su cui si basava quell'attivismo pionieristico. Decenni prima (1948) le Nazioni Unite avevano proclamato la Dichiarazione Universale dei diritti umani; documento che solo negli anni Settanta divenne famoso e riorientò la coscienza e la pratica morale. Ma Tominová spiegò che, in quanto beneficiaria delle politiche del suo Stato comunista, era ancora grata per gli ideali della sua giovinezza e la politica di uguaglianza materiale di quello stesso Stato. “*Tutt'a un tratto non ero svantaggiata e potevo fare ogni cosa*” disse, ricordando la perequazione delle classi che viveva da bambina².

Da allora, riferì Tominová, e soprattutto dopo la soppressione delle riforme della Primavera di Praga nel 1968, aprì gli occhi e imparò a denunciare l'oppressione del suo Stato. Per la sua adesione a Charta 77, fu picchiata per strada e la sua testa fu sbattuta contro il marciapiede. Ma anche quando il suo governo le suggerì di andarsene per un po' per evitare la prigione, Tominová non rinunciò alla sua cittadinanza (anche se fu revocata subito dopo il

1 Introduzione del volume di Samuel Moyn (2019), *Not Enough: Human Rights in an Unequal World*, Cambridge, Mass, Harvard University Press.

2 Tominová Zdena (1983), *Human Rights and Socialism*, in “The Crane Bag” 7, n. 1, p. 119.

CONTRIBUTI

suo discorso). Rimase persino fedele al socialismo che aveva significato così tanto per la sua generazione. “*Penso che se questo mondo avrà un futuro*”, spiegò al suo pubblico irlandese, “*sarà come una società socialista, la quale, per me, vuol dire una società in cui nessuno ha la priorità solo perché proviene da una famiglia ricca*”. E questo socialismo non era solo un ideale locale. “*Il mondo della giustizia sociale per tutte le persone deve realizzarsi*”, aggiunse³. Tominová era chiara sul fatto che il socialismo non poteva fornire un alibi per la privazione dei diritti umani. Ma allo stesso modo, per la sua nazione o per il mondo, il nuovo interesse per i diritti umani non poteva servire da scusa per abbandonare l’uguaglianza materiale. Decenni dopo, il discorso di Tominová sembra ironico. I dati mostrano che fino alla fine del XX secolo, le persone erano molto più propense a pronunciare in ogni lingua la parola socialismo piuttosto che diritti umani, fino a quando l’una iniziò a diminuire e l’altra a salire proprio quando fu fondata la Charta 77. Le linee di tendenza della relativa popolarità dei termini si incrociarono proprio quando la guerra fredda finì nel 1989. Nonostante la recente candidatura di Bernie Sanders alla presidenza americana sotto una bandiera socialista, la nostra epoca di fondamentalismo di mercato continua quasi come se il socialismo non fosse mai esistito e come se, nel campo degli ideali, solo i diritti umani comprendessero i più alti standard di una società e di un mondo giusti.

L’effetto non è certo una questione di storia del linguaggio. In modi diversi, in luoghi diversi, non da ultimo nell’Europa orientale di Tominová, i diritti umani si affermarono con il trionfo di una nuova economia politica. Nella misura in cui la moralità e la legge sui diritti umani decretano tutele economiche e sociali, a livello locale o globale, questo rappresenta una garanzia di disposizioni sufficienti, non un vincolo alla disuguaglianza. Alla fine di un lungo periodo di negligenza, l’attenzione alla disuguaglianza aumentò dopo il 2008 e statistiche oltraggiose deturparono le prime pagine, mentre i giornali riportavano disuguaglianze spesso in accelerazione e sempre ampie in ogni nazione. Su Internet rimbalzarono le storie in cui si osservava come, anche in presenza di minore miseria come mai nella storia del mondo, solo otto uomini controllavano più ricchezza della metà degli abitanti del pianeta – diversi miliardi di persone.

L’epoca dei diritti umani non è stata clemente con la piena giustizia distributiva, perché è anche stata un’epoca di vittoria dei ricchi. Il libero mercato nella sua forma più autonoma ha i suoi strenui difensori, ma perfino coloro che sperano di soggiogarlo e di poterlo governare hanno generalmente abbandonato l’uguaglianza materiale come obiettivo, dando priorità alle aspirazioni più basilari e minime per salvare i poveri. Tutto questo ha rappresentato una netta rottura con i più alti ideali dei nostri immediati predecessori, che hanno investito con passione nell’uguaglianza distributiva, a volte dovendosi scusare dei grandi torti storici per raggiungerla. Oggi, al contrario, le persone investono le loro speranze (e il loro denaro) nei diritti umani, guardando dall’altra parte quando la grande disuguaglianza aumenta. Il sogno di Tominová di evitare una scelta forzata tra i diritti umani indispensa-

3 *Ibidem*. Per il pestaggio, Bolton Jonathan (2012), *Worlds of Dissent: Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, p.180.

CONTRIBUTI

bili e una più ampia equità distributiva è andato in frantumi, ma ciò non significa che si debba accettare il risultato.

2. Diritti, sufficienza e l'uguaglianza

Nessuno dovrebbe essere trattato in modo diverso sulla base di caratteristiche personali come il genere o la razza. Questa uguaglianza di status, anche se non sempre rispettata, è sempre più accettata e per fortuna. È inoltre oggetto di maggiore consenso il fatto che lo status elevato ed equo degli esseri umani dia loro diritto ad alcune libertà fondamentali, come il diritto di parola e di essere liberi dalla tortura. Quando si tratta di stabilire quale quota di *good things in life*⁴, le persone dovrebbero ottenere, tuttavia, il consenso è molto più difficile da raggiungere⁵.

Laddove l'uguaglianza di status o i diritti politici sono diventati immaginabili, la storia dei diritti economici e sociali (spesso chiamati semplicemente diritti sociali) è stata invece trascurata dagli storici. Ma non c'è modo di studiare i diritti sociali al di fuori di ciò che si potrebbe chiamare l'immaginazione distributiva e l'economia politica dei diritti umani. I diritti sociali facevano parte del canone degli ideali consacrati nella Dichiarazione Universale, e per un certo periodo sono stati al centro dell'attivismo organizzato per i diritti. Ma in senso stretto, i diritti umani non richiedono necessariamente un minimo di uguaglianza distributiva. E la preoccupazione per i diritti umani, compresi i diritti economici e sociali, è aumentata man mano che l'impegno morale per l'uguaglianza distributiva è diminuito. È quindi un compito fondamentale tracciare non solo la storia dei diritti economici e sociali, ma anche il modo in cui si inseriscono nello scontro più ampio, attraverso la storia moderna, per discutere e fare spazio a due diversi imperativi di distribuzione: sufficienza e uguaglianza. Anche quando i diritti sociali sono stati riconosciuti, l'ideale dell'uguaglianza materiale non ha avuto successo nel nostro tempo. Prima che arrivasse l'era dei diritti umani, i sogni di uguaglianza erano presi molto sul serio, sia a livello nazionale che globale. Nell'era dei diritti umani, la pertinenza dell'equità oltre la sufficienza è stata dimenticata. La sufficienza e l'uguaglianza originariamente si sono incontrate e si sono contese come ideali distintivi del primo stato sociale nazionale durante la Rivoluzione francese. Ed è fondamentale notare che sono concetti diversi. La sufficienza riguarda quanto un individuo è lontano *dal non avere nulla* e quanto bene sta facendo in *relazione a un minimo di fornitura di good things in life*. L'uguaglianza riguarda quanto gli individui sono lontani *l'uno dall'altro* nella porzione di *good things in life* che ottengono. L'ideale della sufficienza impone, come principio operativo dell'allocazione di beni e servizi o dopo il fatto della loro distribuzione iniziale, che sia fondamentale definire una linea di fondo di beni e servizi

4 Letteralmente "cose buone della vita": qui nel senso di servizi e beni materiali ma anche cose come la dignità e il potere politico.

5 Sullo stato o sulla uguaglianza "basica" vedi Stuurman Siep (2017), *The Invention of Humanity: Equality and Cultural Difference in World History*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, e Waldron Jeremy (2017), *One Another's Equals: The Basis of Human Equality*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

CONTRIBUTI

(o di denaro, come nelle proposte di un reddito di base universale) al di sotto della quale nessun individuo dovrebbe sprofondare. Rileva se gli individui, in relazione alla completa indigenza, hanno raggiunto una linea definita di sostentamento adeguato. Se la sufficienza è tutto ciò che conta, allora la gerarchia non è immorale. “*Non mi interessa quanto possano essere ricchi alcuni, a condizione che nessuno sia infelice in conseguenza di ciò*”, scrisse Thomas Paine già nel 1796, esprimendo questo impegno esclusivo per la sufficienza. Da questo punto di vista, abbastanza è abbastanza⁶.

Dal punto di vista dell'ideale di uguaglianza, tuttavia, non importa che tutti ne abbiano abbastanza e che i peggiori evitino l'indigenza (per non parlare dei senz'atutto, della fame e delle malattie). Per gli egualitari, la moralità esclude una società in cui, anche se i bisogni più elementari sono soddisfatti, può ancora esistere un'enorme gerarchia. Secondo questa posizione, è necessario almeno un minimo di uguaglianza nella distribuzione delle cose buone della vita. Altrimenti potrebbe risultare che emergono due società: modi di vita diversi – i ricchi che sovrastano i loro inferiori economici, con la moralità soddisfatta finché i bisogni fondamentali sono soddisfatti. È richiesto non solo un livello minimo di protezione contro l'insufficienza, ma anche un tetto alla disuguaglianza, o persino un impegno per una classe media universale. Non è necessariamente implicato alcun impegno per l'assoluta uguaglianza dei risultati materiali, ma si attraversa il confine tra la difesa della sufficienza e la difesa dell'uguaglianza se, al di là di un certo minimo, si insiste sul fatto che è eticamente importante fino a che punto i ricchi sovrastano gli altri, anche se gli altri sfuggono alla miseria, comunque venga definita. Da questo punto di vista, abbastanza non è abbastanza. La distinzione è importante. Gli imperativi di sufficienza e di uguaglianza, naturalmente, non sono necessariamente in netta competizione, nemmeno in teoria. Fatta eccezione per molti asceti religiosi premoderni e rivoluzionari moderni, quasi tutti gli egualitari nella storia hanno mostrato grande considerazione per il valore di un sostentamento sufficiente. Ma come Paine nel XVIII secolo o il filosofo Harry Frankfurt oggi, molti più sostenitori della sufficienza adottano esclusivamente il loro ideale, rispetto agli egualitari che generalmente non rifiutano uno standard di distribuzione minima. Infatti, anche se è del tutto possibile per coloro che si preoccupano della sufficienza semplicemente darle la priorità, insistendo sul fatto che valutano l'uguaglianza come un passo successivo posticipato, è molto più comune credere che l'obiettivo di raggiungere la sufficienza dipenda dall'abbracciare *più* disuguaglianza⁷.

Si crede spesso anche che la sufficienza e l'uguaglianza siano interdipendenti, in quanto ideali morali astratti da giudicare giusti o sbagliati non solo in teoria, ma anche nella loro interazione nella vita reale. Se risulta essere vero che coloro i cui bisogni più elementari sono soddisfatti attraverso un sostentamento sufficiente hanno maggiori probabilità di ottenere uguali quantità di *good things in life* sotto il proprio potere, allora una scelta difficile in teoria svanisce nella pratica. Oppure, aumentando il livello di ciò che si considera come

6 Paine Thomas (2000), *Agrarian Justice*, in “Political Writings”, Cambridge, ed. Bruce Kuklick, p.332.

7 Frankfurt Harry (1987), *Equality as a Moral Ideal*, in “Ethics 98”, pp. 21–43; e in modo ancora più approfondito Frankfurt Harry (2015), *On Inequality* Princeton, Princeton University Press.

CONTRIBUTI

una quantità sufficiente di beni e servizi che contano di più, ci si potrebbe avvicinare sempre di più a diventare indirettamente un egualitario. In effetti, qualcuno deve pagare per i più alti livelli di esigenze che sono stati definiti e, per farlo, è probabile che i ricchi dovranno inevitabilmente essere costretti a scendere più vicino al livello dei poveri ascendenti.

Ma prima di concludere troppo rapidamente che non vi è alcuna perdita pratica nell'enfatizzare la sufficienza da sola o per prima, è fondamentale ricordare quanto sia facile argomentare per le conclusioni opposte, specialmente oggi. Sebbene si possa sperare che la sufficienza (specialmente se definita a un livello più alto) possa portare all'uguaglianza, è altrettanto possibile che i poveri si avvicinino a un sostentamento sufficiente man mano che i ricchi si assicurano guadagni sempre maggiori per se stessi. In pratica, la sufficienza può andare d'accordo meglio con la gerarchia che con l'uguaglianza. È anche sempre più credibile che una preoccupazione per l'uguaglianza sia un modo migliore per raggiungere la sufficienza nella pratica o almeno che il nostro desiderio di fornire un minimo sufficiente a chi sta peggio sia minacciato nella misura in cui viene abbandonata una politica egualitaria frontale. E cosa succede se non c'è modo di ottenere il sostegno politico per beni sufficienti per gli indigenti nella società, o in tutto il mondo, a meno che non si raggiungano condizioni più eque per i suoi membri, specialmente se le persone si sentono troppo diverse dai loro simili per istituire garanzie anche per un minimo di base? Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti, secondo una logica di questo tipo, quando il diritto all'assistenza sanitaria di base per coloro che non hanno mezzi è diventato ostaggio di un più ampio senso di ingiustizia tra le classi lavoratrici e la classe media. Gli europei hanno ampiamente optato per leader populistici, con conseguenze potenzialmente diffuse per i diritti fondamentali, non per una condizione di miseria ma perché vivono in una condizione di sostanziale stagnazione anche se i ricchi salgono sempre più in alto. Potrebbe essere che si debba lottare per una società più equa anche per soddisfare i bisogni più vitali.

La distinzione tra sufficienza e uguaglianza ci permette di vedere quanto profondamente l'età dei diritti umani, sebbene positiva per alcuni dei più poveri, sia stata principalmente un'età dell'oro per i ricchi. Il significato dei diritti umani si è lentamente trasformato man mano che l'aspirazione egualitaria è caduta. Per un lungo periodo, tale aspirazione non solo è rimasta forte, ma si è diffusa dalle comunità locali a tutto il mondo. Il sogno della Rivoluzione francese di uno stato sociale che offrisse un sostentamento sufficiente e una cittadinanza egualitaria tornò – almeno in alcuni luoghi – quando la Grande depressione e la seconda guerra mondiale inaugurarono nuovi tipi di comunità nazionali. In quell'epoca, i diritti umani facevano parte dell'ideale dell'uguaglianza distributiva all'interno delle nazioni. Ai nostri giorni, i diritti umani (insieme agli eccessi di leader terribili e agli orrori di atrocità strazianti) sono invece stati associati alla sola sufficienza globale. Ampliati nella copertura, i diritti umani sono diventati uno slogan mondiale in un'epoca di ambizioni ridimensionate. Nel corso del tempo, in altre parole, lo spirito dei diritti umani e dell'impresa politica con cui le persone li associano si è spostato dalla cittadinanza egualitaria inquadrata a livello nazionale a un minimo di sussistenza su scala globale. I diritti umani sono diventati il nostro linguaggio per indicare che le nostre aspirazioni cosmopolite sono forti e non si fermano ai confini della nostra particolare nazione. Sono stati uno striscione per campagne

CONTRIBUTI

contro il trattamento discriminatorio sulla base del genere, della razza e dell'orientamento sessuale. Ma sono diventati anche il nostro linguaggio per indicare che è sufficiente, almeno all'inizio, che la nostra solidarietà con i nostri simili rimanga debole e a buon mercato. In misura sorprendente, i diritti umani sono diventati prigionieri dell'era contemporanea della disuguaglianza. L'obiettivo principale di ciò che segue è quello di tracciare l'evoluzione dei diritti umani per illustrare come – inavvertitamente e inutilmente, credo, per la maggior parte dei loro sostenitori – hanno raggiunto questo stato di prigionia.

3. Diritti umani: la svolta alla fine del XX secolo

Gli ideali di sufficienza e uguaglianza coesistevano e si scontravano molto prima del XX secolo. Almeno fin dalla Rivoluzione francese, era stato possibile formulare i diritti socio-economici per gli individui come un obbligo di sufficiente sostentamento. Ma altrettanto tempo fa, la sufficienza era legata all'uguaglianza. E dopo il secolo libertario intercorso tra gli eventi francesi e l'ascesa dello Stato sociale nazionale, il loro rapporto si è andato consolidando. Nonostante tutto l'interesse verso la preistoria dei due ideali, dall'antichità classica al diciannovesimo secolo, l'apparizione dello Stato sociale a metà del XX secolo è stato l'evento cardine nei loro processi evolutivi.

La nozione di diritti umani non era neanche lontanamente così importante nell'ascesa del welfare nazionale come nella nostra epoca neoliberalista. Ma per coloro che li difesero, i diritti umani furono ridefiniti nell'ecologia dei nuovi stati sociali dell'epoca che realizzarono un compromesso tra la sufficienza e la ricerca dell'uguaglianza, decidendo di perseguirli entrambi allo stesso tempo. Proprio come la nozione di diritti individuali si era spesso conformata all'economia politica liberale classica del XIX secolo, proteggendo la libertà del contratto e della persona e la santità della proprietà e della transazione, così ora i diritti furono reinventati per una nuova era di welfare nazionale, tipicamente nella Dichiarazione Universale del 1948. Anche se negli anni '40 gli scettici temevano che i diritti non potessero svolgere il compito di rendere le persone più uguali di prima, altri insistevano sul fatto che i diritti rafforzavano proprio quella missione.

La Dichiarazione Universale, citata oggi per giustificare l'identificazione con l'enorme sofferenza per mano di stati stranieri, è meglio intesa come canonizzazione dei diritti politici e sociali, parte di un consenso sul fatto che i cittadini avevano bisogno di nuovi e potenti stati in patria. Quegli stati che avevano adottato politiche di welfare avrebbero fornito la nuova cittadinanza, che i sopravvissuti alla Grande Depressione e alla seconda guerra mondiale credevano di meritare, e la Dichiarazione Universale avrebbe canonizzato quella modalità di cittadinanza. I diritti sociali, in breve, emersero come parte di un più ampio pacchetto egualitario. Il fatto che la sufficienza e l'uguaglianza furono così spesso intese come accenti diversi in un progetto unificato è la ragione principale per guardare indietro a ciò che gli stati con il welfare tentarono e raggiunsero. Dopo tutto, le scelte di quegli stati non solo rappresentarono un progresso nell'aiutare gli indigenti, nonostante tutti i loro compromessi e limiti; furono anche le uniche imprese politiche che, fino ad oggi, abbiano

CONTRIBUTI

mai assicurato un minimo di uguaglianza distributiva, in particolare limitando il dominio dei più ricchi⁸.

Eppure queste politiche di welfare furono realizzate solo in pochi luoghi, e in forma debole, perché sottomettevano così tante persone per motivi di genere, razza o altri privilegi. La maggior parte dei popoli del mondo non aveva uno stato sociale di alcun tipo, perché vivevano sotto un dominio imperiale. L'età d'oro dello stato sociale nel mondo sviluppato non eliminò gli imperi globali degli stati europei e l'egemonia globale degli Stati Uniti all'apice del loro potere, e nemmeno la Dichiarazione Universale. Mentre la decolonizzazione procedeva ugualmente, la maggior parte dell'umanità sognava la cittadinanza sociale che i paesi più ricchi avevano ora iniziato a stabilire. I nuovi stati nati dalla lotta contro il dominio imperiale tendevano a sognare più in grande quando si trattava del proprio welfare nazionale, invocando ideali egualitari (e adottando programmi socialisti) molto più prontamente. In modo più radicale, i loro leader conclusero che non sarebbe stato possibile raggiungere un forum di giustizia distributiva in patria finché sulla scena mondiale fosse rimasta una gerarchia esplosiva di crescita e ricchezza. Nacque l'idea della "giustizia globale". Dopo la seconda guerra mondiale, l'economista svedese Gunnar Myrdal chiese che un "mondo del welfare" fosse sovrapposto ai singoli stati che avevano adottato politiche di welfare. L'era della decolonizzazione rese questa prospettiva entusiasmante. Per i leader anticoloniali, l'aspirazione egualitaria offriva una leva ancora maggiore di quello che offriva negli stati di origine che avevano adottato politiche di welfare e una leva maggiore rispetto alla preoccupazione per un minimo sufficiente. E quegli stessi leader promossero una visione pionieristica di distribuzione egualitaria a livello globale. Negli stati in fase di decolonizzazione, a differenza della maggior parte dei luoghi del mondo economicamente sviluppato – dove dopo la seconda guerra mondiale, la sufficienza e l'uguaglianza erano entrambe avanzate in circostanze di abbondanza materiale – lo standard era di gran lunga peggiore, e la loro richiesta di un "mondo del welfare" non fu certamente mai accolta dai potenti e dai ricchi. Dalle macerie fu messa da parte la sufficienza, e una nuova e senza precedenti etica di lotta globale contro la povertà si annunciò per il nostro tempo. I filosofi che riflettono sull'etica della distribuzione mondiale offrono una visione preziosa su come ciò sia accaduto: la rivoluzione dei diritti umani del nostro tempo è legata a una preoccupazione globale per i "dannati della terra", ma non nel senso egualitario che originariamente intendevano i promotori socialisti e postcoloniali di quella frase.

Invece della giustizia globale, il fondamentalismo di mercato trionfò a partire dagli anni Settanta, insieme alla nuova visibilità di una comprensione più cosmopolita e transnazionale dei diritti umani. E ancora una volta, i diritti umani si conformarono all'economia politica dell'epoca, non definendola ma riflettendola. In tempi diversi, in modi diversi e in luoghi diversi, questo rapporto di dipendenza fu ristabilito mentre il sogno del welfare globale veniva respinto e gli stati che avevano adottato politiche di welfare nazionali venivano sempre più attaccati. Con precedenti negli anni Settanta e successivi, il primo decennio

8 La famosa dimostrazione di questo risultato e della sua erosione in contesti nazionali selezionati in Piketty Thomas (2013), *Capital in the Twenty-First Century*, trad. Goldhammer Arthur, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

CONTRIBUTI

dopo il 1989 si distingue come quello in cui la politica dei diritti umani si sollevò anche se il fondamentalismo di mercato si consolidava in tutto il mondo. Il comunismo morì nella sua casa di origine e lo Stato cinese stesso si muoveva verso un'economia di mercato. Così facendo, questa politica si adattava a un modello globale, tollerando una maggiore disuguaglianza anche se aveva salvato dalla povertà più esseri umani – elevandoli così al livello di protezione sufficiente a cui avevano diritto in virtù dei loro diritti sociali – di quanti siano mai stati aiutati in questo modo da qualsiasi altro strumento nella storia del mondo. Il sodalizio tra diritti umani e fondamentalismo di mercato non era inevitabile. Tuttavia, molti fattori cospirarono per realizzarlo. I diritti umani furono tagliati fuori dal sogno di una distribuzione equa a livello globale che lo stesso sud del mondo sosteneva negli anni Settanta. Su queste rovine di precedenti ambizioni, una campagna neoliberista contro il welfare a tutti i livelli ha fatto dei diritti umani il suo ostaggio. Non era tanto il fatto che sia i diritti umani che il fondamentalismo di mercato fossero fondati su basi eticamente individualiste e assumessero lo Stato (e in particolare lo Stato postcoloniale) non come un contesto per un'etica collettivista, ma come intermediario tecnico per realizzare un progetto globale ma individualista. Piuttosto fu il fatto che i diritti umani vennero estrapolati dal crogiolo del loro Stato sociale e ridefiniti. Il tentativo di mobilitare i diritti economici e sociali è rimasto insignificante da quando la fine della guerra fredda ha permesso l'inizio di tale mobilitazione, specialmente quando i giudici costituzionali e i gruppi di pressione internazionali non governativi si sforzavano di far rispettare questi diritti. Peggio ancora, i diritti umani hanno perso la loro connessione originale con una più ampia aspirazione egualitaria, concentrandosi invece su un sostentamento sufficiente.

Era molto importante che i diritti umani delle donne e di altri gruppi particolarmente oppressi fossero presi più seriamente che mai, superando i pregiudizi degli Stati che avevano adottato politiche di welfare del dopoguerra e anche quelli del nazionalismo postcoloniale e dell'internazionalismo. Ma anche se le aspirazioni all'uguaglianza di status avanzavano, l'uguaglianza distributiva di solito ne soffriva. Nonostante l'ascesa al primato geopolitico a metà del XX secolo, l'America aveva invertito la tendenza dominante non riuscendo a passare a uno Stato sociale. Ma il suo esempio, e il suo potere, plasmarono le aspirazioni di una successiva era neoliberista in modo molto più visibile. Era più facile per i fondamentalisti del mercato in America e altrove cancellare qualsiasi tetto alla disuguaglianza imposto dagli stati nazionali che avevano adottato politiche di welfare e far salire i ricchi globali più in alto rispetto alle classi inferiori di quanto non fossero mai stati. Nel frattempo, il movimento etico di più alto rilievo stava lottando semplicemente per costruire un minimo globale di protezione per gli ultimi. Man mano che gli ideali e le pratiche egualitarie morivano, l'idea dei diritti umani si adattava all'economia politica dominante, che poteva umanizzare ma non rovesciare.

CONTRIBUTI

4. Considerazioni finali

I risultati rappresentano una dura sfida ai nostri ideali più alti, che richiedono oggi un riaggiustamento. Alla rivoluzione dei diritti umani va riconosciuto certamente il merito di aver salvato l'ideale di giustizia sociale dalla forma altamente escludente in cui è emersa. Oggi pochi approverebbero il welfare autoritario, anche se soggetti autoritari contribuirono a far nascere il welfare state. E perfino gli stati democratici con politiche di welfare subirono molteplici esclusioni all'inizio, basate su genere, razza e altri fattori. Anche se questi stati integrassero l'uguaglianza distributiva meglio di qualsiasi impresa politica prima o dopo, nessuna nostalgia per il welfare state autoritario o democratico è irresistibile se ciò significa sacrificare un ideale morale a un altro altrettanto importante. L'uguaglianza di status conta tanto quanto l'uguaglianza distributiva.

Ma è vero anche il contrario, e ricordare gli impegni distributivi dello Stato sociale solleva quindi una serie di domande a coloro che altrimenti potrebbero celebrare il loro pluralismo e la tolleranza nell'era dei diritti umani. L'attenzione che i diritti umani concedono alla sufficienza globale è responsabile dell'esplosione della disuguaglianza in molte nazioni e (per certi versi) anche a livello globale? C'erano alternative alla ridefinizione dei diritti umani e alla loro ascesa nella nostra epoca come linguaggio politico globale per la solidarietà a distanza ma svuotata? C'è un modo per i diritti umani di tornare al loro rapporto originale con l'uguaglianza distributiva, o addirittura – come voleva Tominová, facendo eco a molte voci postcoloniali – di portarli sulla scena mondiale?

Non vi è alcuna ragione per cui gli ideali dei diritti dell'uomo continuino il rapporto accomodante che hanno avuto con il fondamentalismo di mercato e i risultati diseguali. I diritti umani possono servire ad accusare indirettamente le conseguenze della disuguaglianza quando minaccia gli standard minimi di libertà, sicurezza e sostentamento che i diritti umani proteggono. Ciò non significa, tuttavia, che né le norme sui diritti umani né i tipi di movimenti che abbiamo imparato ad associare a tali norme – impegnandoci in una politica informativa di “nominare e svergognare”, operando in modo professionale e premiando i giudici come esecutori ideali delle norme fondamentali – siano all'altezza della sfida di integrare la sufficienza con l'uguaglianza in teoria o in pratica. Io stesso sospetto che, dal momento che la preminenza degli ideali dei diritti umani si è verificata in un'era neolibera, sia estremamente improbabile che i loro rappresentanti abituali possano trovare il modo per uscirne da soli. I difensori dei diritti umani possono lavorare per svincolarsi dalla loro compagnia neoliberista, anche se altri sottolineano i loro limiti, al fine di ripristinare il sogno dell'uguaglianza alla sua importanza sia in teoria che in pratica. Se entrambi i gruppi avranno successo, potranno salvare l'ideale dei diritti umani da un destino inaccettabile: ha lasciato il mondo più umano ma perennemente disuguale.

CONTRIBUTI

DALLO STATO SOCIALE AL WELFARE STATE: UNA STORIA DI LUNGA DURATA

Fulvio Conti

Professore ordinario di Storia contemporanea, Università di Firenze

Gianni Silei

Professore associato di Storia contemporanea, Università di Siena

Keywords: *Stato sociale, welfare state, politiche sociali, sicurezza sociale, previdenza, assistenza*

Abstract

Il contributo delinea sinteticamente le origini e lo sviluppo delle politiche pubbliche di tutela delle categorie sociali più deboli, prendendo le mosse dalle Poor Laws inglesi del 1601 per arrivare alla nascita dello Stato sociale moderno con le leggi di Bismarck di fine Ottocento fino all'affermazione del vero e proprio welfare state nella seconda metà del XX secolo. Ricostruisce l'apporto che ad esso hanno dato le diverse famiglie politiche e la dialettica fra modelli occupazionali e universalistici. Nell'ultima parte si sofferma sulle difficoltà affrontate di recente dai vari Stati nel tentativo di conciliare il mantenimento e il costante adeguamento delle coperture assicurative con l'esigenza di contenere l'espansione della spesa pubblica. E individua in una sorta di welfare-mix basato sul coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici e privati la probabile soluzione che consentirà allo Stato sociale di sopravvivere alle attuali tensioni economiche e politiche, svolgendo anche in futuro il ruolo decisivo che ha avuto nei due secoli passati.

1. Premessa

Tra le tante definizioni che sono state associate al Novecento, una delle più ricorrenti è quella di “*secolo del welfare state*”¹. Questa espressione coglie efficacemente la rilevanza delle misure di protezione sociale adottate nel secolo scorso, in particolare durante quella “*rivoluzione invisibile*”, per usare le parole del titolo di uno dei più celebri lavori di Jean Fourastié, che coincise con il trentennio “*glorioso*” seguito alla fine della Seconda guerra mondiale². Che il “*secolo breve*”, e in particolare la sua “*golden age*” siano stati il terreno privilegiato delle politiche sociali e che il welfare state, tanto dal punto di vista dei principi ispiratori quanto su quello dei meccanismi tecnico-istituzionali, si sia andato definendo in questa finestra temporale sono altrettanti dati di fatto che, ad esempio, costituiscono il punto di partenza di alcune recenti ricostruzioni di taglio storico sul caso italiano³. Tut-

1 Cfr. Stoesz David (2016), *The Dynamic Welfare State*, New York, Oxford University Press, p. 236; Morel Nathalie, Palier Bruno, Palme Joakim (2012), *Beyond the welfare state as we knew it?*, in Morel Nathalie, Palier Bruno, Palme Joakim (eds.), *Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, policies and challenges*, Bristol, Policy Press, p. 1.

2 Fourastié Jean (1979), *Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975*, Paris, Fayard.

3 Giorgi Chiara, Pavan Ilaria, (2021), *Storia dello Stato sociale in Italia*, Bologna, il Mulino. Sul concetto di *golden age* si veda Hobsbawm Eric John (1994), *Il secolo breve 1914-1991*, Milano, Rizzoli.

CONTRIBUTI

tavia, per quanto il XX secolo rappresenti un momento centrale, per cogliere a pieno le dinamiche dello Stato sociale, comprese quelle attuali, si rende necessario un approccio di più ampio respiro imperniato su una visione di “*lunga durata*” e, per quanto possibile, di taglio comparato.

Tra i molteplici fattori che spiegano la nascita e il consolidamento dello Stato sociale - e poi del welfare state, che di esso ha rappresentato il momento di massimo sviluppo - alcuni rivestono un ruolo assolutamente preminente: l’affermarsi dello Stato-nazione; il progressivo riconoscimento, a fianco delle “*libertà liberali*”, di specifici diritti di natura sociale e la loro progressiva traduzione in pratica⁴; infine, e soprattutto, l’esigenza di fronteggiare le conseguenze negative di carattere economico e sociale provocate dal processo di modernizzazione.

Sebbene in apparenza possa sembrare il contrario, lo Stato sociale contemporaneo non si è costituito seguendo un andamento lineare, ma è stato il risultato di dinamiche complesse e in certi casi altalenanti, di importanti momenti di svolta e di significative accelerazioni accompagnate talvolta da brusche fasi di arretramento. Inoltre, malgrado si possa parlare - soprattutto nei suoi più recenti sviluppi - di un “*modello europeo*” di welfare, nei paesi dell’Unione Europea ciascun sistema di protezione sociale mantiene specifiche caratteristiche che spesso sfuggono anche ai pur utili tentativi di classificazione, secondo i quali esisterebbe un modello liberale (tipico dei paesi anglosassoni), uno continentale (in Germania, Francia, Austria, Belgio, ecc.), uno socialdemocratico (radicato nei paesi scandinavi) e quello mediterraneo (in Italia, Spagna, Grecia, Portogallo)⁵.

2. Dalle *Poor Laws* a Bismarck e alle prime misure di tipo universalistico

Sulla base di queste premesse, riassumendo schematicamente, la storia dello Stato sociale contemporaneo ha dunque inizio in età moderna quando alle preesistenti pratiche di beneficenza e assistenza per i poveri e malati erogate dalla Chiesa o dalle associazioni di matrice laica (su tutte le corporazioni di mestiere) si cominciarono ad affiancare le misure adottate dalle nascenti monarchie nazionali che prefiguravano un primo approccio “pubblico” alla questione. Uno snodo significativo è rappresentato da quelle disposizioni che nel corso del XVII secolo, a partire dalle *Poor Laws* elisabettiane del 1601, unificarono e razionalizzarono in un *corpus* unico le precedenti leggi sui poveri, individuando nelle comunità locali i soggetti preposti alla loro gestione. La fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento misero in luce tutti i limiti di questa fase aurorale delle politiche sociali. Mentre l’Illuminismo poneva la questione delle cause sociali della povertà e della necessità da parte dell’autorità pubblica di rimuoverle, influenzando così un dibattito destinato a produrre i principi ispiratori delle prime costituzioni frutto delle grandi rivoluzioni borghesi settecentesche, gli

4 Cfr. Marshall Thomas Humphrey (1964), *Cittadinanza e classe sociale*, Torino, Utet, [ed. or. 1950].

5 Cfr. Titmuss Richard (1985), *Saggi sul welfare state*, Roma, Edizioni Lavoro, [ed. or. 1958]; Esping-Andersen Gøsta (1990), *The three worlds of welfare capitalism*, Cambridge, Polity Press.

CONTRIBUTI

sconvolgimenti economici e sociali provocati dalla Rivoluzione industriale misero gli Stati nazionali di fronte alla necessità di adottare misure più ampie e incisive. Se in Inghilterra si ebbero le prime regolamentazioni degli orari di lavoro, la nuova legge sui poveri del 1834 e la legislazione di fabbrica, altrove (si pensi ai *bureaux de bienfaisance* francesi strutturati a livello comunale), si cercò di riorganizzare in ambito locale il sistema assistenziale. La “*questione operaia*” e i rischi associati al lavoro di fabbrica rappresentarono un ulteriore e decisivo motore di cambiamento che facilitò la diffusione delle prime risposte di ordine assicurativo. Inizialmente tali risposte vennero dalle società di mutuo soccorso, che furono promosse su base volontaria dai lavoratori urbani fin dai decenni centrali dell’Ottocento e talvolta ebbero il sostegno con intenti paternalistici di una parte del liberalismo progressista. Soltanto verso la fine del secolo XIX si crearono le premesse per un diretto coinvolgimento dello Stato in quello che si andò configurando come il primo moderno sistema di assicurazioni sociali obbligatorie. Lo Stato sociale bismarckiano, istituito negli anni Ottanta dell’Ottocento, vero grande spartiacque nella storia della protezione sociale, divenne quindi un modello destinato a influenzare molte altre esperienze continentali, a cominciare dall’Italia che ne adottò l’impostazione con le leggi del 1898. All’inizio del Novecento cominciò a profilarsi una linea alternativa rispetto al “*modello bismarckiano*”. Accadde in particolare nella Gran Bretagna dei governi liberal-laburisti con i primi provvedimenti di impronta universalistica, i quali, superando l’approccio assicurativo occupazionale, fornivano una copertura previdenziale statale di base anche a coloro che, trovandosi in particolari condizioni di bisogno, non erano stati in grado di versare i contributi per la pensione di vecchiaia.

In ogni caso, al di là delle differenze nel loro impianto di fondo (bismarckiano, cioè assicurativo-occupazionale, oppure universalistico, cioè orientato a fornire una protezione minima verso i bisogni, oppure ancora “*misto*”), alla vigilia della Grande Guerra i principali paesi europei disponevano di sistemi di protezione sociale che, anche sulla spinta rivendicativa del movimento operaio, avevano progressivamente esteso la propria copertura. Fu in questo contesto che in Francia, nel Regno Unito e in alcuni paesi del nord Europa agli ormai consolidati schemi previdenziali su infortuni, malattia e maternità, invalidità, vecchiaia e superstiti, vennero introdotti i primi provvedimenti a copertura del rischio disoccupazione.

3. Fra le due guerre: modelli totalitari e *social security*

La Grande Guerra rappresentò un importante acceleratore dei provvedimenti di natura sociale. L’esigenza di massimizzare la mobilitazione di tutte le risorse nazionali e nel contempo quella di mantenere l’ordine interno nel corso di un conflitto che per la prima volta si caratterizzava per il suo carattere totale e di massa provocarono - in alcuni casi ancora a guerra in corso, in altri immediatamente dopo la sua conclusione - una significativa espansione dei provvedimenti di natura sociale. Si pensi alle misure adottate in Italia nel 1917, cui fece seguito la stagione riformatrice - in chiaroscuro - dei governi Nitti e, più in gene-

CONTRIBUTI

rale, ai provvedimenti varati da molti governi europei attraverso i quali fu riorganizzato il mercato del lavoro e furono introdotti schemi di lotta alla disoccupazione assai più efficaci. Tuttavia, questa nuova fase delle politiche di protezione sociale contribuì solo in parte a mitigare il traumatico passaggio dall'economia di guerra a quella di pace e soprattutto non impedì, complice l'eco della Rivoluzione bolscevica e la messianica attesa di una palingenesi sociale da essa suscitata, la mobilitazione collettiva delle masse operaie e l'esplosione della conflittualità economica e politica. Un ulteriore significativo passo in avanti fu però compiuto sul piano dei principi ispiratori. Ad esempio la Repubblica di Weimar, pur in un contesto minato dalla pesante eredità del trattato di Versailles e da una drammatica fragilità istituzionale, riuscì in questo senso a saldare nella sua Carta fondamentale i tradizionali diritti civili e politici di impianto liberale con i principi di giustizia sociale. Anche se i "nuovi" diritti sociali riconosciuti dalla costituzione di Weimar erano destinati a rimanere sostanzialmente mere dichiarazioni di principio soprattutto a causa del drammatico impatto della crisi della Ruhr e della successiva Grande Depressione, l'idea che le istituzioni statali fossero chiamate a garantire a tutti i cittadini un'esistenza dignitosa si affermò definitivamente. Alla fine degli anni Venti la percentuale di soggetti tutelati dagli schemi assicurativi contro i principali rischi era cresciuta ovunque, ma non in misura tale da reggere l'impatto della crisi del '29. Per le vicende dello Stato sociale essa rappresentò infatti una sorta di vero e proprio *big bang*. La disoccupazione di massa, il crollo della produzione industriale e le altre conseguenze seguite al collasso della borsa di Wall Street misero in evidenza tutti i limiti delle misure adottate fino a quel momento e innescarono un dibattito sulle politiche anticrisi che accomunò le due sponde dell'Atlantico. Da questo confronto, che assunse anche connotazioni ideologiche, emersero risposte di segno diverso. Mentre la Germania nazionalsocialista dette vita a uno Stato sociale di impianto totalitario, esteso ed estremamente efficiente ma imperniato, come è stato scritto, sulla rapina e la guerra razziale⁶, l'Italia fascista, dopo una fase di parziale continuità con lo Stato liberale, istituì alcuni grandi enti nazionali (l'INFPS e l'INFAIL) nell'ambito di uno Stato sociale autoritario (divenuto poi totalitario con le leggi razziali del '38) imperniato sul principio - più propagandato che effettivamente applicato - del corporativismo. Nella Svezia dei governi di coalizione a guida socialdemocratica si andarono invece delineando i tratti del "*modello nordico*" di stato sociale, mentre negli Stati Uniti di Roosevelt, unitamente al pacchetto di riforme contenuto nel *New Deal*, si affermò il concetto di sicurezza sociale.

Fu proprio traendo ispirazione da questo principio, che aveva portato ai *Social security act* statunitensi del 1935 e del 1939, che William Beveridge, in piena Seconda guerra mondiale, redasse un progetto di riassetto complessivo del sistema di protezione sociale britannico. Il celebre *Social Insurance and Allied Services*, più noto come Rapporto Beveridge, pubblicato nel 1942, configurava un *welfare state* (stato del benessere) da contrapporre al *warfare* nazifascista che divenne da subito uno degli scopi delle potenze alleate. Partendo dalla necessità di impedire il ripetersi dei drammi sociali che avevano accompagnato la Grande Depressione degli anni Trenta, il progetto forniva una protezione sociale di impronta

6 Götz Aly (2005). *Lo stato sociale di Hitler. Rapina, guerra razziale e nazionalsocialismo*, Torino, Einaudi.

CONTRIBUTI

universalistica e soprattutto affiancava ai due tradizionali “pilastri” dello Stato sociale (assistenza e previdenza) un Sistema sanitario nazionale, finanziato dal prelievo fiscale, volto a fornire a tutti i cittadini una tutela gratuita. Il Piano Beveridge si saldò con le politiche imperniata sull'intervento pubblico in economia ispirate da John Maynard Keynes che prevalsero su quelle liberiste incarnate da Friedrich von Hayek, in quella vera e propria “battaglia delle idee” che infiammò il secondo dopoguerra. A realizzare il moderno *welfare state*, uno Stato che si proponeva di seguire i bisogni dei cittadini “*dalla culla alla tomba*”, e a fare di esso un vero e proprio modello per l'Europa occidentale furono i governi laburisti guidati da Clement Attlee, i quali peraltro si trovarono a operare in un contesto politico che fu contraddistinto da un “*consenso trasversale*” sulle politiche di protezione sociale.

Ciò offre lo spunto, incidentalmente, per una riflessione di più ampio respiro che ci pare debba essere adeguatamente sottolineata. E cioè che, sebbene il *welfare state* del secondo dopoguerra sia stato spesso associato alle varie componenti nazionali della socialdemocrazia, esso in realtà si è avvalso anche del contributo di altre famiglie politiche: quelle di ispirazione cattolica e cristiano sociale (si pensi alla Germania di Adenauer e di Erhard o al MRP francese di Bidault e Schuman), quelle di ispirazione liberal-progressista e, almeno fino alla svolta neoliberista di metà anni Settanta, di una parte delle stesse forze del conservatorismo.

4. I “*trenta gloriosi*” e la svolta degli anni Settanta e Ottanta

Negli anni Cinquanta e Sessanta, che coincisero con la ricostruzione e la straordinaria ripresa economica dei paesi dell'Europa occidentale, tutti i principali sistemi di protezione sociale continentali, pur mantenendo una specificità nazionale che in parte risentiva del loro “carattere originario” (bismarckiano o universalistico) estesero progressivamente gli ambiti di tutela. Ciò avvenne in forme e con tempistiche diverse: si pensi al caso italiano, che completò la costruzione del proprio *welfare state* nel 1978 con la nascita del Sistema Sanitario Nazionale, senza tuttavia perdere quella connotazione “*particolaristico clientelare*” che lo caratterizzò fin dai suoi esordi e proseguì anche successivamente⁷. Giunto al suo apogeo all'inizio degli anni Settanta, anche a seguito di una ulteriore spinta riformatrice che fu originata dalla mobilitazione collettiva culminata nel “*lungo*” Sessantotto, il *welfare state* non fu solo in grado di realizzare un significativo trasferimento della gestione dei rischi della società industriale dall'iniziativa individuale a quella pubblica, ma svolse anche altre importanti funzioni: tra queste, quella di redistribuzione di reddito e ricchezza e quella di “*salvadanaio collettivo*”⁸. Ciò si tradusse in evidenti vantaggi non solo per la classe operaia - che, come ha scritto Peter Gourevitch, accettò sostanzialmente il sistema capitalistico

7 Paci Massimo (1984), *Il sistema italiano di welfare tra tradizione clientelare e prospettive di riforma*, in Ascoli Ugo (a cura di), *Welfare State all'italiana*, Bari-Roma, Laterza, pp. 297-326; Id. Paci Massimo (1989), *Pubblico e privato nei sistemi di welfare*, Napoli, Liguori.

8 Barr Nicholas (2001), *The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty and the Role of the State*, Oxford, Oxford University Press.

CONTRIBUTI

in cambio di misure (contrattazione collettiva, protezione sociale) che ne regolavano gli aspetti negativi⁹ - ma, in un contesto di costante crescita che in molti casi si tradusse nel raggiungimento della piena occupazione, favorì in tutta l'Europa occidentale una mobilità sociale verso l'alto che contribuì all'ascesa dei "nuovi" ceti medi.

Le crisi degli anni Settanta ruppero gli equilibri raggiunti durante i "trenta gloriosi". La stagflazione, in particolare, acuì le difficoltà dello Stato a finanziare una spesa sociale che era in forte espansione per una serie di fattori, tra i quali l'aumento dei bisogni sociali, il numero crescente di soggetti tutelati e il ritorno della disoccupazione, conseguenza del declino del fordismo e dell'affermarsi di nuovi modelli di produzione, ma anche dei processi di deindustrializzazione e delocalizzazione. A metà degli anni Settanta il "consenso trasversale" che aveva favorito la nascita e il consolidamento del welfare state durante la stagione della "Grande accelerazione" venne meno¹⁰. I segnali di questa inversione di rotta giunsero proprio da quei paesi che avevano rappresentato un modello per le politiche di protezione sociale del secondo dopoguerra: il Regno Unito (che nel 1975 vide la nomina di Margaret Thatcher alla guida del partito conservatore con un programma di ritorno al mercato e di dura critica agli sprechi dello "stato assistenziale") e la Svezia (che nel 1976 per la prima volta vide i socialdemocratici sconfitti dalla coalizione guidata dal moderato Fälldin, assertore della necessità di abbassare il prelievo fiscale). Paradossalmente, proprio i ceti medi che erano stati tra i beneficiari del welfare, adesso ne criticarono le degenerazioni burocratiche e le inefficienze, e rivolsero il loro sostegno politico a quelle forze che proponevano la necessità di un ritorno al mercato e, soprattutto, l'abbattimento del livello di tassazione ritenuto insostenibile. Il "grande rovesciamento", frutto della "crisi morale e meccanica delle istituzioni solidaristiche"¹¹, ebbe inizio alla fine del decennio con la vittoria del partito conservatore della signora Thatcher alle elezioni inglesi del 1979 e quella del repubblicano Reagan alle presidenziali statunitensi del novembre 1980. Le cose non cambiarono dappertutto nello stesso modo e con le medesime tempistiche, ma ovunque il passaggio dal *welfare optimism* al *welfare pessimism* fu evidente¹². Emerse e si andò consolidando un approccio alle politiche di protezione sociale caratterizzato dai tagli alla spesa, dalla decentralizzazione dei servizi e dalla loro esternalizzazione o privatizzazione, infine dall'adozione di principi di economicità e managerialità nella loro gestione. Il pilastro della sanità fu quello maggiormente interessato da questi mutamenti: la Gran Bretagna fu tra i primi paesi a dar corso a questi nuovi orientamenti, ma anche l'Italia li fece propri, almeno sul piano lessicale, quando con una legge del 1992 fu deciso di trasformare le Unità Sanitarie Locali (USL) in Aziende Sanitarie Locali (ASL).

9 Gourevitch Peter (1991), *La politica in tempi difficili. Il governo delle crisi economiche 1870-1980*, Venezia, Marsilio, [ed. or. 1986].

10 McNeill John R., Engelke Peter (2018), *La grande accelerazione. Una storia ambientale dell'Antropocene dopo il 1945*, Torino, Einaudi, [ed. or. 2015].

11 Rosanvallon Pierre (2013), *La società dell'eguaglianza*, Roma, Castelvecchi, [ed. or. 2011].

12 Taylor-Gooby Peter (1997), *European Welfare Futures: The Views of the Key Influentials in Six European Countries on Likely Development in Social Policy*, in "Social Policy & Administration", 31, 1, pp. 1-19.

CONTRIBUTI

Ben presto, tuttavia, a causa dell'impatto delle dinamiche demografiche (invecchiamento della popolazione e aumento della vita media) nacque anche l'esigenza di modificare i sistemi pensionistici che un po' in tutta Europa costituivano, insieme a quella per la sanità, la principale voce di spesa in ambito sociale. A partire dalla metà degli anni Ottanta gli schemi previdenziali pensionistici, che nel corso del secondo dopoguerra erano stati ricalibrati sulla base del principio della ripartizione, furono progressivamente rivisti introducendo incentivi nei confronti di pensioni integrative private. Anche l'importo delle pensioni, spesso calcolate sulla base degli ultimi salari o stipendi percepiti e commisurate all'andamento del costo della vita, venne rimesso in discussione. Nello stesso tempo, in controtendenza con quanto si era verificato durante la fase di espansione del welfare, cominciò a porsi la questione dell'innalzamento dell'età pensionabile.

5. Nel tornante fra XX e XXI secolo

L'ultimo decennio del XX secolo e i primi anni Duemila furono caratterizzati dall'emergere del concetto del cosiddetto *welfare capitalism*. Questo Stato sociale "misto", che cercava di conciliare il rigore salvaguardando i principi di base della sicurezza sociale, incrinò solo parzialmente l'approccio neoliberista alle politiche sociali. Il quadro a livello europeo restò assai diversificato, ma un elemento comune caratterizzò le diverse "famiglie geosociali" del welfare (quella scandinava, quella anglosassone, quella continentale e quella mediterranea): tutte furono impegnate nella difficile opera di riorganizzazione delle strutture portanti dei rispettivi sistemi di protezione sociale. L'elevato livello di spesa in ambito pensionistico e sanitario restò un problema al quale i vari paesi risposero cercando di riequilibrare il rapporto tra le varie componenti del welfare. I sistemi pensionistici furono rimodulati rispetto alle nuove aspettative di vita innalzando l'età pensionabile, favorendo il ricorso a schemi integrativi di natura privata a carattere volontario e reintroducendo per quelli pubblici, laddove era stato abbandonato, il criterio di finanziamento a capitalizzazione in modo da erogare pensioni in linea con i contributi effettivamente versati. Nello stesso tempo, per cercare di sbloccare un mercato del lavoro ritenuto troppo rigido per la nuova economia globalizzata post-industriale, si introdussero misure attive di lotta alla disoccupazione e i programmi di *workfare*, ispirati all'esperienza statunitense, che puntavano alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori. Sempre nel campo delle politiche del lavoro emersero nuove tipologie di contratti contraddistinte da un'alta flessibilità in entrata e in uscita che si cercò di controbilanciare con un approccio imperniato sul concetto di *flexsecurity*, sperimentato per la prima volta in Scandinavia. L'obiettivo era quello di garantire adeguati livelli di protezione, ma graduandoli in base alla flessibilità dei contratti nell'ambito di un più generale riassetto del sistema di formazione e del collocamento che prevedeva anche un più diretto coinvolgimento delle imprese. Queste politiche ebbero maggiore successo nei sistemi continentali e nord-europei, dove già esistevano programmi di contrasto all'esclusione sociale, di sostegno e servizi alle famiglie e ai giovani nonché le prime forme di integrazione

CONTRIBUTI

al reddito per soggetti in particolari condizioni¹³, mentre ebbero esiti più contraddittori nei paesi dell'area mediterranea.

Un ruolo crescente di indirizzo in quella che nei primi anni Duemila si caratterizzò come l'ennesima fase transitoria del welfare state fu svolto dalle istituzioni comunitarie. La *Relazione sulla protezione sociale in Europa* redatta dalla Commissione europea e pubblicata nel 2000 mise al primo posto la questione della sostenibilità, anche alla luce del “*patto di stabilità*” europeo e della qualità dei servizi, in particolare quelli riguardanti la salute. Allo stesso tempo, anche in conseguenza del processo di allargamento dei paesi membri, l'Unione Europea pose la questione di una armonizzazione dei diversi sistemi di protezione sociale che dedicasse particolare attenzione ai programmi di “*inclusione attiva*”. Fu in questo contesto, contraddistinto dagli effetti della nuova crisi globale e dalla sempre più difficile situazione di bilancio dei paesi *Piigs* (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna), che si fece strada l'idea di una *welfare society*, ovvero di una ricalibrazione delle politiche di protezione sociale imperniata sul decentramento e sul principio della sussidiarietà, visti come un utile antidoto alle inefficienze gestionali e di spesa dello Stato. Questa attenzione costante alla sostenibilità e alla necessità di combattere il rischio di esclusione sociale da parte delle istituzioni europee e degli Stati nazionali ha prodotto però risultati in chiaroscuro. La spesa sociale non ha subito particolari contrazioni, con il conseguente perdurare dei problemi di finanziamento che si è cercato di affrontare promuovendo forme di “*tassazione incentivante*”, ovvero agevolazioni fiscali volte a favorire indirettamente il soddisfacimento di bisogni sociali. L'obiettivo di fondo è stato quello di cercare di potenziare il Terzo Settore e le imprese sociali sempre nel tentativo di affiancare allo Stato soggetti che ne potessero integrare le funzioni in campo sociale.

6. Scenari del tempo presente

In ogni caso, la situazione dei sistemi di welfare resta complessa, anche per l'impatto che stanno esercitando, in termini di flussi migratori verso i paesi del nord del mondo, i conflitti, le carestie e le trasformazioni dell'ambiente causate dall'inquinamento e dai mutamenti climatici. La pandemia di Covid-19 ha inoltre ulteriormente accentuato quel processo di polarizzazione delle società più avanzate che era già in atto da tempo¹⁴. Rispetto all'apogeo del welfare la distribuzione del reddito è tornata diseguale, in alcuni casi al livello dei primi del Novecento e il rapporto tra ricchezza e reddito è cresciuto in tutti i paesi ricchi, raggiungendo valori simili a quelli di fine Ottocento¹⁵. Il rischio di povertà, tanto quella relativa che quella assoluta, si è conseguentemente accresciuto. Per quanto riguarda il caso italiano, come ha evidenziato il Quarto Rapporto sul secondo welfare pubblicato nel 2021,

13 Busilacchi Gianluca (2013), *Welfare e diritto al reddito. Le politiche di reddito minimo nell'Europa a 27*, Milano, FrancoAngeli.

14 Cfr. Artoni Roberto (2022), *Welfare State e pandemia*, in Giorgi Chiara (a cura di), *Welfare. Attualità e prospettive*, Roma, Carocci.

15 Cfr. Piketty Thomas (2017), *Il capitale nel XXI secolo*, Milano, Bompiani, [ed. or. 2013].

CONTRIBUTI

i soggetti in condizioni di povertà assoluta sono saliti a 5,6 milioni, con una crescita percentuale di due punti rispetto al 2019¹⁶. Durante l'emergenza pandemica, e soprattutto all'indomani di essa, agli interventi dei singoli governi nazionali si è aggiunta un'azione significativa delle istituzioni comunitarie. Questa “*spinta sociale europea*”, come l'ha definita Maurizio Ferrera, si è tradotta in un incremento della spesa diretta in ambito sociale che ha rafforzato il ruolo della UE e ha profondamente modificato il preesistente “*modello sociale europeo*”. Fino a quel momento esso era infatti costituito dalla semplice sommatoria dei vari sistemi nazionali, i quali erano “*caratterizzati da principi simili entro un quadro comune sovranazionale*”¹⁷. Mossa da tre principi ispiratori fondamentali (la necessità di fornire sostegno agli Stati membri per investimenti e riforme; rilanciare l'economia fornendo incentivi agli investimenti privati; trarre un insegnamento dalla crisi), l'Unione ha promosso la redazione da parte dei singoli stati membri di Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) da finanziare attraverso il ricorso ai fondi europei Next Generation EU. Sempre in questa direzione è andato lo schema SURE, volto a fornire sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione per i lavoratori che hanno risentito delle conseguenze della pandemia. Esso prevede assistenza finanziaria per un totale di 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti, concessi dall'UE agli Stati membri a condizioni favorevoli.

Più in generale i sistemi di welfare europei, che durante la lunga stagione dell'austerità neoliberista avevano conosciuto un certo ridimensionamento rispetto alla configurazione originaria realizzata durante il “*trentennio glorioso*”, sembrano in procinto di vivere una stagione di rilancio. Proprio durante il periodo pandemico si è assistito al rapido esaurimento della ricetta neoliberista tanto nella sua versione ortodossa, che era stata incarnata dal thatcherismo e dalla Reaganomics, quanto nelle successive e più attenuate versioni, come la “*terza via*” promossa dal *New Labour* di Blair o del Partito democratico di Clinton. Da più parti si è parlato di un ritorno allo Stato non solo come strumento di riequilibrio delle diseguaglianze e di perseguimento del *well-being* (benessere) dei cittadini in luogo della ricerca di una crescita definita da indicatori ormai superati come il PIL, ma anche come risorsa indispensabile per fronteggiare i problemi della globalizzazione e garantire uno sviluppo sostenibile. Le misure di contrasto alla pandemia di Covid-19 hanno confermato questa tendenza: senza il massiccio ricorso all'intervento pubblico esse - basti pensare alla scoperta, produzione e somministrazione di massa dei vaccini - non avrebbero avuto la stessa efficacia. Le voci critiche nei confronti del *Big Government*, lo Stato centralizzatore, interventista e onnipotente che rimanda all'immagine fornita da von Hayek nel suo pamphlet antisocialista *La via della schiavitù* del 1944, pur non essendo scomparse del tutto sono tuttavia diventate minoritarie.

Letta da una prospettiva di lungo periodo, la storia dello Stato sociale, che ai primi anni Duemila era stata associata a una “parabola”, sembra piuttosto paragonabile a un'onda, che sale e scende, che in certe fasi si espande e in altre si ritrae, e di certo con il *welfare state* edi-

16 Maino Franca (2021), *Conclusioni. Mercato, Terzo Settore e comunità per il ritorno dello Stato sociale*, in Maino Franca (a cura di), *Il ritorno dello Stato sociale? Mercato, Terzo Settore e comunità oltre la pandemia. Quinto Rapporto sul secondo welfare*, Torino, Giappichelli, p. 345.

17 Ferrera Maurizio, *Una spinta sociale europea*, in “Corriere della Sera”, 9 agosto 2021.

CONTRIBUTI

ficato durante la *golden age* ha conosciuto uno dei suoi momenti di picco. Siamo dunque in presenza di un ritorno tout court allo Stato sociale degli anni d'oro, quello caratterizzato dalla ininterrotta crescita delle tutele sociali e delle relative fonti di spesa? A ben vedere, più che di un ritorno al passato le problematiche legate alla salute pubblica, alle vecchie e nuove vulnerabilità sociali, alle sfide del presente e dell'immediato futuro (invecchiamento della popolazione, transizione tecnologica, impatto dei mutamenti climatici, ecc.) sembrano prefigurare per i paesi più avanzati un *welfare state* che, pur non prescindendo dalla sua dimensione statale, non potrà non tenere conto del contemporaneo supporto del mercato, del Terzo Settore e delle diverse componenti comunitarie. Il crescere della spesa e del debito pubblico rende infatti difficilmente prevedibile il totale abbandono delle politiche di austerità che hanno contraddistinto gli ultimi decenni. La soluzione che sembra emergere dal dibattito in corso è una sorta di *welfare-mix* (un concetto già emerso negli anni Novanta del secolo scorso) in versione terzo millennio. L'immagine richiamata da taluni è quella del "diamante del welfare", un quadrilatero con al centro il benessere e ai quattro vertici i soggetti che contribuiscono al suo raggiungimento: Stato, mercato, sistema-famiglia, corpi intermedi¹⁸. Come per il mito del carro e dell'auriga del *Fedro* di Platone, questa visione implica che la spinta di tutti coloro che partecipano allo sforzo comune sia equilibrata, obiettivo tutt'altro che semplice considerando la complessità delle società post-moderne e la loro caotica e "profonda interdipendenza"¹⁹.

18 Ferrera Maurizio (2019), *Le politiche sociali. Terza edizione*, Bologna, il Mulino.

19 Il concetto di "deep interdependence" fa riferimento a quello di "complex interdependence" che fu coniato negli anni Settanta per definire il contesto politico-economico di quel periodo da Robert O. Keohane e Joseph S. Nye Jr. nel loro *Power and Interdependence. World Politics in Transition* (Boston, Little, Brown and Company, 1977), dove si prevedeva che la fase successiva, iniziata negli anni Ottanta, sarebbe stata contraddistinta dall'alternanza tra fasi di relativa stabilità e mutamenti improvvisi e turbolenti. Il richiamo alla biga alata di Platone in riferimento all'esigenza di un welfare non "inteso unicamente come spesa" ma come "investimento in servizi di qualità per le persone" è contenuto in Ciccone Biagio (a cura di) (2022), *I quattro cavalli. Stato, mercato, ambiente e welfare: l'Ecosistema d'Argento per un modello sostenibile*, Milano, FrancoAngeli, p. 14.

CONTRIBUTI

DAI DROITS DE L'HOMME AI DIRITTI UMANI DELLE DONNE: UNA LENTA SVOLTA¹

Alessandra Facchi

Università degli Studi di Milano

Keywords: *diritti delle donne, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, diritti soggettivi, autonomia personale, eguaglianza*

Abstract

Dopo una breve ricostruzione dei principali passaggi e dei contributi teorici più significativi (in riferimento all'idea di autonomia personale e al principio di eguaglianza) del percorso dei diritti delle donne in Europa, il contributo esamina l'affermazione dei diritti delle donne sul piano del diritto internazionale a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, segnalando alcuni aspetti che caratterizzano specificamente la loro attuazione, tutela e pratica più recente.

1. I diritti umani delle donne

“Women’s rights are human rights” è lo slogan diffusosi in seguito alla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995². Con esso non si intende affermare soltanto che le donne sono titolari di diritti umani³ ma anche che diritti definiti, costruiti e attuati dal punto di vista delle donne vanno inclusi nella categoria dei diritti umani.

Questa affermazione è l’esito di un lungo percorso e presuppone una specificità dei diritti delle donne, i diritti delle donne non sono la semplice estensione dei diritti dell’uomo, la loro storia è differente. L’affermazione dei diritti delle donne costituisce una svolta nella storia dei diritti fondamentali ma è una svolta che avviene lentamente, con avanzamenti e regressioni, e non è certo completata. In questa lenta svolta la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del 1948 segna una tappa fondamentale, che farà da cesura tra le due parti del mio intervento. Come per i diritti in generale, anche la storia dei diritti delle donne deriva da una sovrapposizione tra teorie, norme e pratiche, ma nello spazio di questo intervento non è certo possibile dar conto in modo adeguato delle tre prospettive nell’arco di tre secoli.

1 Il contributo è tratto, per gentile concessione dell’autrice, da Gherardi Raffaella (a cura di) (2020), *La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi contemporanei*, Roma, Viella, pp. 53-64. (Atti del convegno tenutosi a Roma il 13-14 dicembre 2018).

2 La Dichiarazione di Pechino afferma l’impegno “to ensure the full implementation of the human rights of women and of the girl child as an inalienable, integral and indivisible part of all human rights and fundamental freedoms”.

3 Si veda MacKinnon Catharine, (2012), *Le donne sono umane?* (a cura di) Besussi Antonella, Facchi Alessandra, Bari-Roma, Laterza (*Are Women Human?*, 2007).

CONTRIBUTI

Nella prima parte (par. 2) propongo una breve ricostruzione del percorso dei diritti delle donne in Europa facendo riferimento principalmente alle teorie femministe e tracciando quelli che credo siano i principali passaggi e i contributi più significativi con riferimento a due nozioni centrali nella fondazione dei diritti soggettivi: l'idea di autonomia personale e il principio di eguaglianza.

Nella seconda parte mi rivolgo inizialmente all'affermazione dei diritti delle donne sul piano del diritto internazionale a partire dal 1948, segnalando in grande sintesi alcuni aspetti che caratterizzano specificamente la loro attuazione e tutela (par. 3). Infine mi focalizzo sulla pratica più recente, evidenziando come l'attuazione dei diritti umani, e dei diritti delle donne in particolare, non sia più affidata soltanto all'ambito istituzionale ma sia il risultato di una molteplicità di azioni e soggetti (par. 4).

2. L'affermazione dei diritti delle donne in Europa e la teoria femminista

La storia dei diritti delle donne è più breve di quella dei diritti in generale: per tutto il lungo periodo della teorizzazione e della positivizzazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, l'accesso delle donne ai diritti è fortemente limitato, quando non del tutto precluso. Ed è da poco tempo che le donne si possono occupare dei loro diritti.

Il titolo di questo intervento fa riferimento ai *Droits de l'Homme*, ma le premesse della storia dei diritti delle donne ci sono già nella costruzione cinque e seicentesca dei caratteri del soggetto titolare di diritti. Il dominus, uomo razionale, è titolare di diritti come già scrive Francisco De Vitoria nel 1539, e più chiaramente il soggetto proprietario di sé, libero e razionale che stipula il contratto sociale nella teoria di Locke. Un soggetto che calcola costi e benefici ma soprattutto che si può vincolare, che è responsabile del proprio impegno proprio perché non dipendente da altri. Per il diritto la responsabilità è la funzione centrale assunta dalla categoria di autonomia individuale. Razionalità, autonomia, responsabilità caratteri antropologici del soggetto titolare di diritti sono i caratteri negati per secoli alle donne⁴.

La donna non è razionale: è noto come alle donne sia stata per secoli negata la "ragione", proprio quel carattere comune a tutti gli uomini a cui il giusnaturalismo moderno collega la titolarità di diritti. La donna è essere istintivo, affettivo, irrazionale, caratteri di differenza che le precludono la decisionalità economica, l'assunzione di responsabilità politiche, l'accesso alle professioni giuridiche. L'esclusione delle donne dalla sfera pubblica, la sfera dei diritti politici e civili, è stata a lungo giustificata in base alla loro "naturale" differenza, che ne determinava la propensione per determinate attività e l'inattitudine verso altre. I ruoli di uomo e donna sono diversi e complementari, ma quelli maschili formano l'asse intorno a cui si costruisce la complementarietà femminile.

⁴ Ho sviluppato più estesamente questa prospettiva in Facchi Alessandra (2011), *Derechos de las mujeres y derechos humanos: un camino entre igualdad y autonomía*, in "Derechos y Libertades", n. 25, pp. 55-86.

CONTRIBUTI

La donna non è proprietaria di sé, non è autonoma, in quanto dipende da altri soggetti: mariti, padri, fratelli, figli. Una dipendenza che è innanzitutto morale e culturale. Alle donne è preclusa l'istruzione o meglio è riservata un'istruzione adeguata ai loro futuri compiti di moglie, madre, padrona di casa. La dipendenza della donna è anche materiale e economica: è l'uomo che entra nel mercato del lavoro e guadagna. Alla donna è riservato il lavoro domestico, la cura dei familiari e della casa, l'educazione dei figli, l'assistenza degli anziani, i rapporti sociali: tutte attività non remunerate, non considerate propriamente "lavoro" e il cui riconoscimento di valore è lasciato alla discrezionalità degli uomini che la circondano. La corrispondenza tra eguaglianza e autonomia/responsabilità è già affermata dalle prime femministe. Olympe de Gouges nel 1791 nella *Declaration des droits de la femme et de la citoyenne* rivendica completa eguaglianza nei diritti e al contempo nelle responsabilità tra i due sessi precisando che le donne devono obbedire come gli uomini ai rigori della legge. Mary Wollstonecraft un anno dopo rivendica innanzitutto per le donne il diritto all'istruzione pubblica e obbligatoria e uguale a quella maschile come condizione necessaria per sottrarsi alla dipendenza morale e economica dagli uomini⁵.

Se nelle Dichiarazioni settecentesche si poteva mantenere una teorica neutralità e universalità dei diritti nel momento in cui da diritti dell'uomo diventano diritti del cittadino e da diritti naturali diventano diritti positivi, diventa necessario formalizzare quali sono le categorie titolari di diritti e le donne ne sono spesso escluse.

La dipendenza femminile non soltanto è sancita ma è anche creata dal diritto: escludendo per legge le donne dall'educazione, dai diritti politici, dalle cariche pubbliche, da determinati lavori le si rende dipendenti. Il paradosso è già colto da Jeremy Bentham che sottolinea come la "*supposta inferiorità intellettuale*" delle donne sia un "*sofisma*" attraverso il quale "*la tirannia trae vantaggio dal suo stesso torto*" giustificando il proprio dominio attraverso una deficienza – cioè l'inferiorità intellettuale femminile – che, nel limite in cui è reale, è stata prodotta proprio dall'abuso di quel potere che la deficienza stessa dovrebbe giustificare⁶. Ma il passaggio fondamentale dal punto di vista teorico è quello compiuto da Mill e Taylor che ribaltano l'argomento diffuso dell'inferiorità femminile pretendendone la prova. Finché questa prova non ci sarà uomini e donne vanno trattati da pari: il diritto non può rendere diseguale ciò che la natura ha fatto eguale. Il passaggio al determinismo sociale, l'idea che i comportamenti dipendano da cultura, educazione, fattori acquisiti e dunque siano modificabili, contribuisce a rendere possibile l'accesso delle donne ai diritti.

Per tutto l'800 e gran parte del 900 i diritti civili e politici delle donne sono limitati sia in nome della loro differenza/inferiorità, sia in nome del loro ruolo di moglie e madre e del supposto interesse della famiglia. Norme giuridiche lo prevedono esplicitamente. Solo tre

5 Wollstonecraft Mary (2018), *Sui diritti delle donne*, Cinisello Balsamo, Ed. Clandestine (*A Vindication of the Rights of Woman*, 1792).

6 "In certain nations, all women have been placed in a state of perpetual wardship, obviously based on the notion of a decided intellectual inferiority in the female sex, analogous to that which comes from infancy or insanity in the male. This is not the only instance in which tyranny has taken advantage of its own wrong, justifying the domination it exercises on the grounds of an incompetence which, as far as it has been real, has been produced by the abuse of the very power it is supposed to justify". Bentham Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, in Burns James Henderson, Hart Herbert Lionel Adolphus (a cura di) (1970), *The Collected Works of Jeremy Bentham*, London, Athlone Press, cap. XVI, 44 n.

CONTRIBUTI

esempi in campi e momenti diversi del diritto italiano: la legge per le elezioni amministrative del 1861 esclude dall'elettorato “*analfabeti, interdetti, detenuti in espiazione di pena, falliti e donne*”; l'obbligo di autorizzazione maritale per gli atti di disposizione economica della moglie è abolito in Italia nel 1919; il divieto di accesso delle donne in magistratura è abolito nel 1963.

Le donne sono invece, insieme ai bambini, prime destinatarie di quelle misure di tutela che anticipano i diritti economici sociali, riconosciute in relazione ad una situazione di bisogno, di debolezza e emarginazione sociale⁷, non ad uno status pieno di cittadinanza, ma, all'opposto, ad una condizione di inferiorità sociale che escludeva la piena titolarità dei diritti.

L'estensione dei diritti civili e politici alle donne e la conquista di uno status formale di autonomia vanno di pari passo. Per conquistare l'eguaglianza giuridica le donne reclamano di essere considerate eguali per natura, nel senso di pari valore e capacità⁸, di accedere ad uno status di razionalità e responsabilità, di indipendenza. In altri termini per essere trattate da eguali devono assumere i tratti ideal-tipici dell'individuo titolare di diritti.

In Europa la prima affermazione costituzionale di parità nei diritti avviene nella Costituzione di Weimar del 1919. Ma uno status effettivo di eguaglianza giuridica avverrà in modo progressivo nel diritto positivo dopo la seconda guerra mondiale attraverso l'abolizione delle leggi che escludevano dall'esercizio di diritti o creavano una posizione di subordinazione femminile.

Nella seconda metà del Novecento il percorso verso l'eguaglianza nei diritti presto si intreccia però con una nuova consapevolezza: l'eguaglianza giuridica non basta. Non basta abolire le norme discriminatorie che impediscono l'accesso ai diritti; sono necessari cambiamenti più profondi di natura sociale, culturale e economica perché le donne abbiano accesso ai diritti in condizione di parità con gli uomini, senza reprimere le loro specificità. Negli ordinamenti nazionali i diritti delle donne cominciano ad assumere forme specifiche legate a caratteri femminili e orientate da un lato all'autodeterminazione delle donne sulle scelte che riguardano la loro vita e il loro corpo e dall'altro a sostenere la loro presenza nelle istituzioni pubbliche e private anche attraverso azioni positive e quote.

In parallelo agli sviluppi della nozione di eguaglianza sostanziale che richiede impegni attivi da parte delle istituzioni, anche l'idea di autonomia personale viene riformulata: da presupposto diventa un obiettivo che richiede non soltanto di abolire i limiti formali ma anche di vedere i limiti di fatto che impediscono l'accesso ad una condizione di autonomia e autodeterminazione.

Alcune autrici, come Elisabeth Wolgast, limitano l'ambito d'azione dei diritti mettendo in discussione alcuni dei loro presupposti: vi sono situazioni in cui i diritti sono “sbagliati”, cioè non tutelano le persone. Sono quelle situazioni in cui i soggetti a cui vengono attribuiti diritti non sono nella condizione di fatto di esercitarli perché si trovano in relazioni

7 Si veda in proposito Marshall Thomas Humphrey (2002), *Cittadinanza e classe sociale*, Bari-Roma, Laterza, (*Citizenship and social class*, 1950).

8 Mill John Stuart, Taylor Harriet, (a cura di) Urbinati Nadia (2001), *Sull'eguaglianza e l'emancipazione femminile*, Torino, Einaudi (*The Subjection of Women*, 1869).

CONTRIBUTI

complesse di dipendenza da coloro nei cui confronti dovrebbero rivendicarli, come nel caso del paziente con il medico o della madre con il figlio⁹. In questi casi invocare un diritto aumenta la conflittualità invece che diminuirla e può essere un modo per evitare di attribuire responsabilità.

Le idee di autonomia personale e quella di eguaglianza giuridica vengono messe radicalmente in discussione, analizzate e riformulate. Attraverso un vasto dibattito al quale il pensiero femminista ha dato i più significativi contributi si è delineata una nuova idea di eguaglianza in rapporto alle differenze individuali, un'eguaglianza inclusiva che ne tiene conto e le considera positivamente, in luogo di ignorarle o cercare di rimuoverle¹⁰. A quest'idea di eguaglianza corrisponde una rappresentazione della persona come soggetto situato, radicato nelle specificità individuali e nella concretezza dei rapporti in cui è nato e vissuto, che si sostituisce all'astrazione del soggetto autonomo, libero da legami.

La seconda ondata del femminismo, il cosiddetto femminismo della differenza porta avanti anche una critica profonda ai diritti: i diritti non sono neutri ma sessuati, i diritti non possono dirsi universali perché riflettono valori e interessi maschili. L'approccio critico all'universalità dei diritti non si ferma tuttavia alla differenza uomo/donna ma si estende alle differenze tra donne. L'esistenza di donne con culture, valori e esigenze differenti pone di fronte alla necessità di non riprodurre la distorsione rimproverata alla cultura maschile e cioè di non creare un soggetto-donna falsamente universale e neutrale. Evitare un'attitudine assimilatoria impone dunque di non ignorare le differenze di classe, di cultura, di religione di orientamento sessuale tra le donne e di non assumere un unico "punto di vista delle donne".

Nella riflessione teorica ai diritti si affiancano i bisogni, all'etica della giustizia e dei diritti, l'etica della cura e della responsabilità. Più di recente nuovi paradigmi come quello della vulnerabilità e dell'intersezionalità influiscono sulla formulazione dei diritti delle donne e sulle politiche nazionali e sovranazionali¹¹. Per rispondere alle difficoltà incontrate dalla diffusione internazionale dei diritti sono state formulati nuovi strumenti tra i quali emerge l'approccio delle capacità nella formulazione di Martha Nussbaum¹².

9 Wolgast Elisabeth (1991), *I diritti sbagliati*, in EAD., *La grammatica della giustizia*, Roma, Editori Riuniti.

10 Alcuni tra i più significativi saggi della teoria femminista di questo periodo si trovano in Olsen Frances E. (1995), *Feminist Legal Theory*, Dartmouth, New York University Press, 2 voll.

11 Si vedano Gilligan Carol (1987), *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Milano, Feltrinelli; Tronto Joan C. (2006), *Confini morali. Un argomento politico per l'etica della cura*, Reggio Emilia, Diabasis (*Moral Boundaries*, 1993); Crenshaw Kimberlé W. (1991), *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*, in "Stanford Law Review" Vol. 43, n. 6, pp. 1241-1299.

12 Nussbaum Martha C. (2011), *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Bologna, il Mulino. Si veda l'intervento di Carla Faralli in questo volume.

CONTRIBUTI

3. L'Internazionalizzazione dei diritti delle donne

Il processo di internazionalizzazione dei diritti rappresenta un cambiamento radicale anche nella storia dei diritti delle donne. A partire dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* nel diritto internazionale è sancita l'eguaglianza tra uomini e donne. Titolari di diritti sono gli esseri umani, uomini e donne, clausole antidiscriminatorie prevedono il sesso tra i caratteri che non devono originare discriminazioni¹³. Ma degli stessi diritti dovrebbero essere titolari donne che appartengono a culture, tradizioni molto diverse da quella che ha visto la lenta conquista dello status di eguaglianza e autonomia femminile, donne che vivono in condizioni di profonda povertà, in Stati confessionali, in aree rurali isolate o in comunità urbane di estrema marginalizzazione.

Nell'ambito del diritto internazionale la prima fondamentale tappa per l'attuazione dei diritti delle donne è la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le donne* (Cedaw) adottata nel 1979 dalle Nazioni Unite. Questo documento è fondato sulla constatazione delle diffuse discriminazioni e sull'obiettivo dell'eguaglianza nell'accesso effettivo ai diritti tra uomini e donne. Un obiettivo che deve impegnare attivamente i governi a eliminare le discriminazioni esistenti sostenendo trasformazioni economiche e socio culturali, non soltanto giuridiche, promuovendo la libertà di scelta femminile e combattendo gli stereotipi sui ruoli sessuali. Nel preambolo la *Cedaw* prende atto del ruolo delle culture tradizionali “*Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality between men and women*”, e afferma un fondamentale principio: l'attuazione dei diritti delle donne non è soltanto una questione di giustizia e eguaglianza “*the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields.*”

A partire da questa Convenzione prendono avvio una serie di organi, azioni, conferenze e successive convenzioni che sanciscono sul piano internazionale l'affermazione dei diritti delle donne, sia come parte integrante dei diritti dell'uomo sia come diritti di soggetti specifici con esigenze proprie.

Una seconda tappa di grande importanza è stata la Conferenza di Pechino del 1995. Se la *Cedaw* segna il passaggio dall'affermazione di eguaglianza giuridica all'attivazione contro le discriminazioni, Pechino indica la necessità di valorizzare le differenze femminili per la realizzazione di una effettiva eguaglianza. Da questo momento le idee di *Empowerment* femminile e *Gender Mainstreaming* diventano il fulcro delle normative e delle azioni internazionali.

Attualmente i diritti umani delle donne costituiscono uno dei principali obiettivi delle organizzazioni internazionali; la loro attuazione e ancora più la loro violazione sono og-

13 L'impegno pubblico verso l'eguaglianza tra i sessi è già più esplicitato nei *Patti sui diritti civili e politici e diritti economici, sociali e culturali* del 1966: “*Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociale e culturali enunciati nel presente Patto*” (art.3).

CONTRIBUTI

getto di ricerche e studi sia locali sia comparativi, di report, di programmi, di politiche pubbliche¹⁴.

Il punto di vista delle donne incide sulla visione dell'assetto politico e economico di una nazione, degli effetti delle guerre, delle carestie, delle epidemie, basti pensare agli stupri di massa, ai massacri di civili, alla tratta e al lavoro forzato. Ma porta attenzione anche alla violazione dei diritti che avvengono nella quotidianità, negli ambiti lavorativi e nelle vite familiari. La distinzione tra ambito pubblico e privato segna ancora oggi in modo particolare i diritti umani delle donne. Per molte donne nel mondo diritti classici come l'autodeterminazione sul proprio corpo e la propria vita, la libertà di pensiero, di comunicazione, di circolazione, di proprietà, di scelta della propria occupazione, di associazione sono minacciati, compressi e violati da vincoli familiari e comunitari, dunque non soltanto da poteri pubblici, ma soprattutto da poteri privati¹⁵. Questa constatazione ha condotto a richiedere la riformulazione dei diritti, e delle norme che vi danno attuazione, in modo da fornire speciali tutele alle persone anche nei confronti dei gruppi di appartenenza, da mettere in discussione la concezione della famiglia come una giurisdizione autonoma, a non ignorare l'incidenza di ordinamenti e autorità tradizionali e religiose nella vita delle donne¹⁶.

Se si guarda tuttavia alla situazione effettiva, violazioni gravi e costanti dei diritti delle donne si verificano in molti paesi, con la connivenza delle istituzioni statali. Inoltre secondo stime diffuse in alcune regioni sono autorità e tribunali non statali, ma tradizionali e/o religiose, a trattare la maggior parte delle dispute, soprattutto quando riguardano le donne¹⁷. Ciò sia perché il diritto di famiglia è l'ambito più diffusamente e profondamente regolato da normative tradizionali e religiose, sia perché le autorità comunitarie sono spesso l'unico possibile accesso alla giustizia per le donne. Senza considerare che la maggior parte delle violazioni dei diritti delle donne, dalla violenza domestica all'esclusione dalla proprietà fondiaria, dallo sfruttamento lavorativo agli stupri non arriva di fronte ad alcun tipo di autorità giudiziaria. Per gran parte di queste istituzioni tradizionali i diritti delle donne hanno un ruolo inesistente, quando non sono decisamente osteggiati. Introdurre principi e garanzie tratti dalle normative internazionali in istituzioni e ordinamenti tradizionali e religiosi non è certo un obiettivo facile e veloce da raggiungere.

Un approccio che valorizzi l'interazione, l'influenza reciproca tra diverse fonti e autorità, locali, nazionali e internazionali sembra il più adatto a modificare in modo significativo e stabile la situazione delle donne, nella direzione di una effettiva eguaglianza giuridica e del

14 Vi sono varie agenzie internazionali, a partire da UNWomen, e ONG, dedicate ai diritti umani delle donne; importanti fonti di dati come Freedom House e Human Rights Watch vi dedicano specifica attenzione.

15 Sulla necessità di rivedere anche nelle società liberali giustificazioni e forme di intervento pubblico nella sfera privata e familiare rimane un riferimento essenziale Okin Susan Moller (2007), *Diritti delle donne e multiculturalismo* (a cura di Besussi Antonella, Facchi Alessandra), Milano, Cortina. Secondo Okin l'estremo "rispetto per le differenze" diffuso nel femminismo occidentale ha prodotto molti danni alle donne nel mondo.

16 Le ricerche su pluralismo giuridico e diritti umani riguardano in maggior parte i diritti delle donne. Si veda ad esempio Parashar Archana (2013), *Religious personal laws as non-state laws: implications for gender justice*, in "The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law", 45:1, pp. 5-23.

17 Si veda Danish Institute for Human Rights. [*Informal Justice Systems: Charting a Course for Human Rights-based Engagement*](#), The United Nations Development Program 2013 (verificato il 29 giugno 2023).

CONTRIBUTI

miglioramento delle loro condizioni di vita¹⁸. Questo è d'altronde l'approccio sostenuto da varie agenzie internazionali¹⁹ e proposto da modelli teorici che puntano sull'interazione regolata tra diversi ordinamenti²⁰. In generale la tutela effettiva e la diffusione di una cultura dei diritti delle donne sembra richiedere di costruire percorsi interni alle singole culture per affrontare pratiche discriminatorie o oppressive, percorsi che non impongano alle persone una rottura definitiva con legami affettivi o un rigetto della loro appartenenza culturale, religiosa, di gruppo. Ma sembra soprattutto richiedere che siano le donne stesse a partecipare alla definizione dei loro diritti e degli strumenti per attuarli.

Nel femminismo internazionale sempre più voci vanno in questa direzione cercando strade di contrasto all'oppressione, alla disegualianza e alla dipendenza, sia sul piano della riflessione teorica, sia su quello della lotta politica. Strade che non siano in contrasto con le culture, tradizioni, religioni in cui le donne stesse si riconoscono. In questa direzione vanno le esponenti e le associazioni di femministe musulmane che propongono definizioni e affermazioni dei diritti delle donne all'interno della religione islamica e quelle del femminismo indigeno in America latina che creano reti transnazionali di donne per riflettere e combattere contro forme di discriminazione, violenza, oppressione che le toccano in quanto donne e in quanto indigene.

4. I diritti delle donne nella pratica dei diritti umani

Scrivendo Bunch nel 1995 che, affinché i diritti delle donne siano effettivamente diritti umani, “*The real questions are: Who defines legitimate human rights issues and who decides where the state should enter and for what purposes?*”²¹

Norme e azioni statali rappresentano ancora un aspetto centrale nell'attuazione dei diritti delle donne, ma negli anni più recenti anche altri soggetti hanno iniziato ad assumere un ruolo cruciale²². I diritti umani nel mondo non sono più soltanto teorie e norme giuridi-

18 Ho trattato questo tema in Facchi Alessandra (2019), *Traditional Local Justice, Women's Rights, and the Rule of Law: A Pluralistic Framework*, in “Ratio Juris. An International Journal of Law and Jurisprudence”, 2, pp. 210-232. (verificato il 29 giugno 2023).

19 Si vedano ad esempio International Development Law Organisation (IDLO) (2013), *Accessing Justice: Models, Strategies, and Best Practices on Women Empowerment*; Rome; Andrews, Penelope Andrews (2012), *From Cape Town to Kabul. Rethinking Strategies for Pursuing Women's Human Rights*, Farnham, Ashgate.

20 Si veda in particolare per le comunità musulmane Shacar Ayelet (2001), *Multicultural Jurisdictions*, Cambridge U.P.; Ead (2016), *Faith in Law? Diffusing Tensions between Diversity and Equality*, in Benhabib Seyla, Kaul Volker (a cura di), *Towards New Democratic Imaginaries. Istanbul Seminars on Islam, Culture and Politics*, Springer. Un tentativo di riforma delle normative religiose e consuetudinarie attraverso un processo di ampia consultazione a livello nazionale è iniziato da tempo ed è ancora in atto in Sud Africa. Si veda Amien Waheeda (2013), *The Gendered Benefits and Costs of Legal Pluralism for Muslim Family Law in South Africa* in Maclean Mavis, Eekelaar John (a cura di), *Managing Family Justice in Diverse Societies*, Oxford, Hart, pp. 107-23.

21 C. Bunch Charlotte (1995), *Transforming Human Rights from a Feminist Perspective*, in Peters Julei, Wolper Andrea (a cura di), *Women's Rights, Human Rights*, New York, Routledge.

22 Sulla nozione di pratica dei diritti umani si vedano Goodale Mark, Sally Engle Merry (2007), *The Practice of Human Rights*, Cambridge U.P.; Donnelly Jack (2003), *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca, Cornell U.P.

CONTRIBUTI

che, non più solo un linguaggio delle istituzioni, ma sono diventati pratiche sociali, un linguaggio diffuso di protesta, rivendicazione e azione. Una serie di fattori contribuisce a questo cambiamento.

A partire dagli anni novanta Agenzie delle Nazioni Unite, ONG, associazioni e governi hanno esplicitamente abbracciato lo Human Right Based Approach: tutti i programmi di sviluppo e le azioni umanitarie devono perseguire l'attuazione dei diritti umani e conformarsi agli standard dettati ed ai principi posti dal diritto internazionale dei diritti umani; devono sostenere tutti i soggetti a cui spettano gli obblighi corrispondenti ai diritti e promuovere la consapevolezza e la capacità di rivendicare dei titolari di diritti. In altri termini devono diffondere una cultura dei diritti.

Nonostante le loro forti radici nella cultura europea, i diritti umani si propongono come un elemento unitario, cosmopolitico. Il linguaggio dei diritti si è in effetti diffuso in tutto il mondo, costituisce ormai una lingua franca non più soltanto a livello delle istituzioni internazionali ma delle popolazioni nazionali. L'idea di avere un diritto e poterlo rivendicare ha mostrato di avere una forza che va al di là della cultura istituzionale in cui si è formata. Il richiamo ai diritti rappresenta un potente veicolo di rivendicazione, di protesta, di auto legittimazione utilizzato da movimenti sociali, comunità, associazioni in tutto il mondo, basti pensare ai “nuovi diritti” come il diritto all'acqua, i diritti dei popoli indigeni, i diritti legati all'ambiente, ma anche alle sollevazioni di popoli in nome di vecchi diritti di libertà. L'enorme lavoro sul campo compiuto in tutto il mondo da parte dei cosiddetti “attivisti” dei diritti umani, pur con molte contraddizioni e difficoltà, sta traducendo il diritto internazionale dei diritti umani in forme comprensibili da parte delle popolazioni e accompagnando i diritti dal mondo delle istituzioni a quello della vita sociale²³.

Con pratica dei diritti umani si intende tuttavia qualcosa di ancora più ampio, cioè quel complesso di attività di rinforzo, attuazione e promozione che comprende tutte le modalità con le quali tutti gli attori sociali fanno qualcosa che può essere relativo a diritti umani. Un insieme di azioni che coinvolge autorità internazionali e nazionali, gruppi, partiti, movimenti sociali tradizionali e nuovi, campagne di stampa e mediatiche, commissioni per i diritti umani, organizzazioni non governative, associazioni. I diritti delle donne rappresentano un impegno specifico e prioritario di gran parte di queste azioni.

In molte regioni del mondo è proprio intorno alla situazione, giuridica e di fatto, delle donne che si sta giocando una delle principali sfide ai diritti umani. Il problema del rapporto tra universalità dei diritti e differenze culturali ha nei diritti delle donne la sua più frequente manifestazione, ma la pratica dei diritti delle donne contribuisce quotidianamente in modo determinante al superamento di questo problema.

23 Si veda Sally Engle Merry (2016), *Human Rights & Gender Violence. Translating International Law into Local Justice*, Chicago, University of Chicago Press.

CONTRIBUTI

L'INIZIO DI UNA NUOVA ERA DA REGOLAMENTARE

Valentino Paternostro

Consulente d'impresa, avvocato

Keywords: *metaverso, Intelligenza Artificiale, Deep fake*

Abstract

Il futuro è la fantascienza di vent'anni fa. Non basta chiedersi cosa succederà, ma è necessario capire quali saranno le conseguenze di ciò che accadrà. Corriamo dei rischi ad avere a che fare con Metaverso e Intelligenza Artificiale? Quali? Abbiamo la possibilità di eliminarli? No. Possiamo limitarli? Sicuramente sì. Le regole giuridiche ci possono aiutare in tutto questo, ma devono essere tempestive ed elaborate da esperti.

Introduzione

“L'intelligenza artificiale solleva molte domande: dal punto di vista sociale, etico ed economico. [...] Si tratta di agire rapidamente e assumersi la responsabilità” (Thierry Breton, Commissario al Mercato Interno UE)

Le tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale offrono grandi opportunità, sia da un punto di vista dell'efficienza che da quello puramente creativo. Esiste, però, anche un lato oscuro della vicenda, che si traduce in nuovi rischi e potenziali conseguenze negative per la società.

L'uso che faremo dell'Intelligenza Artificiale e del Metaverso ne determinerà la loro connotazione in senso positivo o negativo ed è per questo motivo che una sua efficace regolamentazione assume un'importanza fondamentale.

Su quali presupposti giuridici si fonda tutto questo?

Cominciamo dalla nostra Costituzione, per poi soffermarci sugli spunti salienti che coinvolgono Metaverso e AI.

1. La Costituzione italiana e i contenuti digitali (dottrina)

Il diritto del Metaverso consiste in un'estensione e in un adeguamento del vigente diritto nazionale, internazionale e comunitario, con la previsione di una tutela giuridica completamente nuova.

Persiste il principio di sovranità, sottoposto però alle limitazioni che gli stessi Stati sopportano, legate al fatto di aderire a convenzioni internazionali, o come nel caso degli Stati membri dell'UE, al riconoscimento del principio di sussidiarietà.

CONTRIBUTI

Confrontiamoci, innanzitutto, con i diritti fondamentali previsti e tutelati dalla Costituzione italiana.

I diritti di libertà nella nostra Costituzione, per primi, hanno contribuito alla regolamentazione dei diritti fondamentali dell'uomo, realizzando una protezione più ampia e intensa rispetto a quella ad essi riconosciuta dalle altre Carte Costituzionali.

Prendiamo in esame l'art.2: *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*.

Tale disposizione deve essere considerata non già un diritto generale di libertà, ma piuttosto un principio che non si esaurisce nelle singole fattispecie già previste e perciò consente all'interprete di desumerne dal sistema altre non contemplate specificamente.

Non si può non citare, poi, l'art. 21, che sancisce la libertà di manifestare il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

È opinione comune che tale libertà di manifestazione del pensiero assuma una funzione di grande rilievo in un ordinamento democratico, al punto di arrivare a sostenere che, senza tale forma di libertà, le altre sancite dalla Costituzione risulterebbero svuotate del loro effettivo contenuto.

Per quanto riguarda la libera manifestazione del pensiero, si è sempre posto il quesito se il diritto oggetto di disamina avesse carattere individuale, posto a garanzia della personalità privata dei singoli, o invece tutelasse un bene sociale e avesse dunque carattere funzionale. Il rapporto tra esercizio del diritto individuale e riflessi sociali del medesimo è particolarmente sentito negli ordinamenti contemporanei. Certo, all'epoca dei lavori dell'Assemblea Costituente ci si concentrava soprattutto sulla questione della libertà di stampa, ma già si coglieva una certa sensibilità per le esigenze che non trovassero la loro risposta in un fine egoistico, ma piuttosto nella garanzia della tutela di un interesse pubblico. Già traspariva una diffusa preoccupazione dei costituenti per l'uso improprio dei mezzi informativi e per i conseguenti effetti distorsivi sull'opinione pubblica.

Per quanto attiene ai mezzi di divulgazione del pensiero, l'art. 21 contiene una clausola aperta caratterizzata da ampia flessibilità, estesa a mezzi tecnologici neppure ipotizzabili nel momento di entrata in vigore della norma stessa. Nello stesso tempo tale disposizione è priva di elencazioni casistiche che imprigionerebbero e dirigerebbero il tenore della norma.

2. La proposta di riforma costituzionale (a proposito di art.21 Cost.)

Il 13 ottobre 2022 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge costituzionale n. 327/ 2022, per la modifica dell'articolo 21 della Costituzione.

Tale proposta mira a riconoscere il diritto di ognuno all'accesso ad Internet, aggiungendo all'articolo vigente il seguente comma: *"Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate tali da favorire la rimozione di ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni del diritto di cui al presente comma"*.

CONTRIBUTI

Si intravedono nel suddetto testo di proposta di legge tre finalità dichiarate: 1) garantire l'accesso ai servizi digitali; 2) favorire la possibilità di formazione dei singoli; 3) promuovere lo sviluppo dell'economia digitale e la nascita di nuove professionalità e opportunità di lavoro.

Pertanto, oltre a ribadire il principio di uguaglianza, che trae sempre l'origine dall'inimitabile art. 3 della nostra Costituzione, si intravede la necessità di introdurre una norma di rango costituzionale con l'esigenza di fornire un precetto al quale dovranno uniformarsi tutti i successivi interventi normativi nei differenti ambiti (dall'istruzione al lavoro, dallo sviluppo economico alla partecipazione civica). Ci troviamo dunque nell'esplicita dimensione della Costituzione come legge programmatica.

Gli avvenimenti recenti legati alla pandemia da COVID-19 hanno portato ad una improvvisa accelerazione di fenomeni come lo *smart working*, il *distance learning* e così via, evidenziando dunque il *digital divide*, che purtroppo supponevamo già esistente in Italia. In pieno ventunesimo secolo, nel mezzo di una crisi che resterà nella storia, un'importante parte della popolazione italiana non ha avuto l'accesso ad Internet.

3. L'intervento dell'UE e l'adeguamento dell'Italia

Il tema del diritto di accesso ad internet è da tempo un obiettivo centrale della politica dell'UE, fin dai tempi della cosiddetta Agenda Digitale Europea, in cui si indicavano gli obiettivi di crescita da raggiungere per il 2020.

Lo scopo dell'Agenda Digitale era favorire innovazione, progresso e crescita economica, avendo come obiettivo principale lo sviluppo del mercato unico digitale.

L'Italia, in collaborazione con la conferenza delle regioni e delle province autonome, ha sviluppato l'Agenda Digitale italiana, per raggiungere gli obiettivi indicati dall'Agenda Europea. Nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana sono state a loro volta predisposte la strategia italiana per la banda ultra larga e la strategia per la crescita digitale 2014-2020, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tali obiettivi non appaiono ad oggi raggiunti.

Il recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha, tra gli altri, lo scopo di colmare questo divario con 6,71 miliardi di euro impegnati, che mirano a far diventare l'Italia un territorio interamente servito da connessioni digitali super veloci, colmando quel *digital divide* che ancora penalizza il territorio italiano. Sono cinque le misure previste che permetteranno connessioni Internet diffuse e ad alta capacità. L'obiettivo dell'investimento è quello di garantire entro il 2026 una connettività a 1 GB al secondo per circa 7 milioni di indirizzi/numeri civici in tutta Italia, nonché la copertura 5G in ogni area. Si rileva, inoltre, che anche l'AGCOM ha attivato nel luglio 2022 un procedimento per definire il servizio universale di accesso a Internet a banda larga a prezzi accessibili (vedi direttiva 1972/ 2018/ Ue). La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo numero 207/2021. In particolare, l'art. 84 della direttiva stabilisce: "*Gli Stati membri provvedono, affinché tutti i consumatori nei loro territori ne abbiano accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a Internet a banda*

CONTRIBUTI

larga e a servizi di comunicazione vocale che siano disponibili, a livello qualitativo specificato nei loro territori”.

4. Etica, Diritto e nuove frontiere digitali (scenari)

Quali sono le conseguenze e gli effetti nella sfera giuridica personale del mondo virtuale? Il Metaverso è un mondo virtuale che simula la realtà e per questo deve essere rapportato a questioni complesse, come la tutela della privacy e la proprietà digitale.

Per quanto riguarda la tutela della privacy, il dubbio che deve riguardarci è: chi ha accesso alle nostre informazioni personali nel Metaverso? In che modo le usa? Qui ci limiteremo ad esaminare i dilemmi più rilevanti, che in questo momento non trovano una compiuta risoluzione dal punto di vista normativo.

È indubbio che gli enti e le società che operano nel Metaverso possono raccogliere un'enorme quantità di dati personali forniti dagli utenti. Questo solleva ovvie preoccupazioni su come tali informazioni verranno utilizzate e su chi vi potrà avere accesso.

Il primo problema che andrà risolto è quello dell'assenza di controllo sulle informazioni personali da parte degli utenti. Attualmente, infatti, la capacità degli utenti di gestire i propri dati personali nel Metaverso è limitata, sollevando lecite preoccupazioni per possibili abusi dei dati stessi.

Il secondo rilevante problema è quello riferito alla sicurezza dei dati. Questo in quanto il Metaverso potrebbe essere soggetto più facilmente ad attacchi informatici, che portano alla perdita o al furto di dati personali anche sensibili.

La terza questione, che peraltro pone un problema di rilevante novità all'interno anche del panorama giuridico attuale, è quella legata all'utilizzo degli pseudonimi. Infatti, se è comprensibile che molti utenti preferiscano utilizzare pseudonimi nel Metaverso, tutto ciò potrà certamente creare problemi che abbiano a che fare con la privacy, nel momento in cui lo pseudonimo potrà essere collegato alla loro identità nel mondo reale.

Anche se il mondo virtuale è del tutto innovativo, esiste comunque un riferimento in questo campo che è costituito dalla normativa vigente, per cui molti strumenti di protezione esistono già.

Una considerazione da fare è che non ci sarà un unico Metaverso, ma tante piattaforme che rappresentano tanti Metaversi, gestiti da diversi soggetti. Quindi occorrerà garantire agli utenti la portabilità dei dati tra i Metaversi.

Servirà dunque un quadro giuridico più uniforme possibile pur nel rispetto delle diverse giurisdizioni.

Concretamente, la privacy nel Metaverso rischia di essere impossibile senza nuove salvaguardie per proteggere gli utenti. È sorprendente quanti pochi dati siano necessari per identificare in modo univoco un utente, per cui sarà sempre più improbabile un aspetto anonimo. Si pensi ai dati di telemetria, per cui si potrà identificare in modo univoco un utente all'interno di una vasta popolazione. Basteranno un punto sulla testa dell'utente

CONTRIBUTI

e uno su ciascuna mano. È importante anche la velocità con cui avverrà l'identificazione univoca, poiché basteranno solo due secondi di movimento.

Ciò rappresenta un rischio per la privacy veramente grave, in quanto elimina di fatto l'anonimato nell'ambiente virtuale. Inoltre, questi dati sul movimento possono essere combinati con altri dati tracciati, per cui si creeranno nel Metaverso delle vere e proprie impronte digitali degli utenti.

5. Diritto di proprietà intellettuale e diritto di proprietà virtuale (spunti)

Uno dei più rilevanti temi che ci deve riguardare è quello relativo al diritto di proprietà intellettuale, che deve essere distinto, a sua volta, dal diritto di proprietà virtuale. Per quanto riguarda quest'ultimo, si dà per scontato che gli individui nel Metaverso abbiano diritto di possedere proprietà virtuali, quali terreni edifici e così via. Pertanto, ci si deve porre la domanda, da affrontare in termini di certezza giuridica, riferita alla compravendita e al controllo di un diritto di proprietà virtuale. Collegato a quest'ultimo punto è il tema della validità e dell'applicabilità degli accordi contrattuali sottoscritti tra le parti per la vendita e il trasferimento dei beni di cui sopra. A maggior ragione in uno stato come l'Italia, con i propri cittadini abituati a regimi formalmente molto rigidi per il trasferimento della proprietà di determinati beni (si pensi alla trascrizione relativa ai rogiti notarili) dovrà essere ancora più accuratamente garantita non solo la certezza del trasferimento del diritto di proprietà, ma anche l'assolutezza della fruizione e della disponibilità del diritto stesso nei confronti dei terzi.

È conseguenza giuridica e consolidata prassi che, ai temi sopra indicati, si associ la questione giurisdizionale. Per essere più chiari, in ipotesi di controversie che riguardino gli accordi sottoscritti e i relativi diritti di proprietà virtuale e intellettuale, chi deciderà quale dovrà essere la legge applicabile e il giudice competente a dirimere le controversie, essendo il Metaverso non limitato a confini nazionali e territoriali?

Ultimo, ma non per importanza, è il problema metagiuridico relativo al controllo delle risorse finanziarie all'interno del Metaverso. Più precisamente, come avverrà il controllo riferito alle valute digitali nei mercati virtuali? Siamo perfettamente consapevoli delle preoccupazioni relative all'affidabilità dei sistemi finanziari e della difficoltà di trovare una regolamentazione di quegli aspetti che possono riguardare sia il diritto pubblico che il diritto privato.

Sarà, a tale riguardo, interessante comprendere l'evoluzione del corso della politica internazionale all'interno di ambienti virtuali, in cui verranno sempre più utilizzate piattaforme per l'esercizio di pressioni politiche e attivismo.

Per concludere, in un ambiente giuridico in cui appaiono finora conosciuti esclusivamente i rischi e in cui le soluzioni appaiono per ora incerte e allo stesso tempo molteplici, sarà fondamentale un accorgimento di prima tutela per il privato. Da un lato sarà importante tenere un comportamento soggettivamente prudente e attento al verificarsi di fenomeni spiacevoli e gravi, quali, ad esempio, le truffe di phishing. La condotta dovrà essere quindi

CONTRIBUTI

improntata alla migliore attenzione che riguarderà le informazioni da condividere online, l'utilizzazione di password complesse nonché l'autenticazione a due fattori, per non parlare della conoscenza dei termini di servizio della community frequentata nell'ambiente virtuale utilizzato. Dall'altra parte dovrà essere svolto, dalle autorità sovranazionali che saranno ritenute competenti, quel servizio di elaborazione e comprensione delle regole giuridiche che dovranno essere imposte non solo agli utenti, ma soprattutto ai controllori delle piattaforme digitali che saranno utilizzate.

Dunque, da un lato la consapevolezza del soggetto privato e dall'altro la competenza e sensibilità giuridiche degli organismi regolamentatori, tese entrambe non all'eliminazione dei rischi che sarebbe meramente illusoria e inattendibile, ma al raggiungimento della migliore sicurezza possibile nella fruizione dei contenuti digitali da parte di ognuno.

6. Il caso: La multa dell'UE a META. (Internet non è gratis)

Un esempio concreto di quanto prima descritto in tema di tutela della privacy è quello riferito alla sanzione dell'UE nei confronti di Meta, la società statunitense che fornisce e controlla i servizi delle reti Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.

Il regolatore irlandese della privacy ha appena comminato a Meta una multa record di 1,2 miliardi di euro, per la gestione delle informazioni degli utenti. Alla società sono stati concessi cinque mesi per interrompere il trasferimento dei dati degli utenti europei negli USA. La sanzione inflitta dal commissario irlandese per la protezione dei dati (DPC) riguarda il continuo trasferimento degli stessi da parte di Meta.

Il garante della privacy irlandese (competente per giurisdizione) aveva inviato nel settembre 2020 un ordine preliminare alla piattaforma Facebook per sospendere i trasferimenti di dati dei suoi utenti dell'UE negli USA. Era la prima volta che un'autorità di regolamentazione privacy dell'UE compiva un'azione del genere. La decisione era arrivata dopo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza sul caso Maximilian Schrems *versus* Facebook Ireland dello scorso luglio, ha invalidato il Privacy Shield, l'accordo che regolamentava il trasferimento di dati tra UE e U.S.A., perché non proteggeva a sufficienza il diritto alla riservatezza dei dati personali dei cittadini UE, trasferiti negli U.S.A.

Il social network, per rispettare la sentenza, deve riprogettare il suo servizio per isolare la maggior parte dei dati che raccoglie dagli utenti europei o interrompere del tutto o comunque trovare un metodo con il quale riuscire a gestire i dati degli utenti europei sul server al di fuori degli USA, presumibilmente sul server nel territorio dei paesi della UE.

Con la decisione del 31 dicembre 2022 il garante della privacy irlandese aveva, inoltre, sanzionato Meta per la pubblicità personalizzata, proposta all'interno dei propri social media, a seguito di un reclamo presentato da una consumatrice austriaca. Il concreto senso del dispositivo è "Internet non è gratis".

L'oggetto del reclamo riguardava il fatto che, a partire dall'aprile del 2018, Meta aveva deciso di aggiornare i propri termini di servizio (posti all'attenzione dell'utente attraverso una

CONTRIBUTI

serie di avvisi informativi e di opzioni sulla piattaforma social) al fine di rendere così effettive le modifiche volte a conformarsi agli obblighi previsti dal regolamento UE n. 216/679. Nell'esecuzione di tale adempimento, Meta metteva tuttavia l'utente dinanzi ad una specifica ed oggettiva scelta binaria: accettare i termini di servizio (la relativa Informativa Privacy) così da poter continuare a fruire delle funzionalità messe a disposizione dal social network; non accettare tali documenti, con la conseguenza di non poter più utilizzare Facebook previa possibilità di cancellare il relativo account ed estrarre copia delle proprie informazioni personali oggetto di trattamento ad opera di Meta medesima.

A prescindere dai tecnicismi giuridici sottesi alla decisione e dalle scelte prossime di Meta, la vicenda mette a nudo una questione che viene posta all'attenzione dell'opinione pubblica globale, ormai in maniera improcrastinabile: Internet non è gratis e perché funzioni come la conosciamo qualcuno deve pagarla. Chi e come?

La risposta alla prima delle due domande è la più facile: come per qualsiasi altro servizio il pagamento tocca agli utenti e ai consumatori, anche se finora molti di loro hanno avuto la percezione che nel caso di *app* e contenuti digitali tutto fosse gratuito.

La risposta alla seconda domanda è decisamente più difficile. Con poche eccezioni, contenuti e servizi digitali sono stati largamente pagati attraverso la pubblicità nella dimensione digitale. Tuttavia, l'unica pubblicità che vale abbastanza è quella che si definisce targettizzata ovvero disegnata e personalizzata sulla base di interessi, gusti e propensioni di chi la riceve. Perché questa pubblicità funzioni, naturalmente, è necessario profilare i destinatari, conoscerne abitudini, preferenze e inclinazioni e per farlo è necessario trattare quantità enormi di dati personali. Quello che oggi sta accadendo è che le regole per la profilazione diventano progressivamente più rigide, le autorità per la protezione dei dati personali le applicano con crescente rigore e la stessa opinione pubblica, anche se molto timidamente, inizia a maturare più consapevolezza. Tutto questo sta progressivamente mettendo in crisi il modello di business di Internet. Quello che è certo è che Internet non è gratis e non può fare a meno di un modello di business.

7. AI ACT: il più importante sistema normativo di regolamentazione

Quanto può essere efficacemente disciplinato l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla nostra condotta quotidiana?

Il primo regolamento al mondo sull'intelligenza artificiale (AI Act) è stato approvato dal Parlamento europeo con 499 voti a favore 28 contrari e 93 astenuti. È una notizia di primaria importanza, perché si tratta della prima regolamentazione al mondo tesa ad imporre il rispetto delle leggi UE, con lo scopo di combattere la discriminazione digitale e prevenire la disinformazione e l'utilizzo dei *Deep fakes*, soprattutto in riferimento a tecnologie come la ChatGPT.

Quali sono le novità più importanti introdotte dal regolamento?

Innanzitutto i sistemi di IA generativa, quali ChatGPT, dovrebbero rispettare i requisiti di trasparenza, per esempio dichiarando che il contenuto è stato generato dall'IA, aiutando

CONTRIBUTI

magari a distinguere le cosiddette immagini *deep fake* da quelle reali, fornendo così salvaguardie per evitare la generazione di contenuti illegali.

Ancora: l'Europarlamento ha deciso il divieto totale di utilizzo di tecnologie di riconoscimento biometrico ad intelligenza artificiale in tempo reale nei luoghi pubblici. Quindi, non sarà permesso l'uso di telecamere di riconoscimento facciale nelle strade, nemmeno per motivi di sicurezza nazionale o nei casi di minori scomparsi.

Sono vietati i sistemi di IA che presentano un livello di rischio inaccettabile per la sicurezza delle persone, come quelli utilizzati in Cina che attribuiscono ai cittadini un punteggio sociale, classificando le persone in base al loro comportamento e alle loro caratteristiche personali.

Sono stati, inoltre, compresi nella lista delle tecnologie ad alto rischio i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per influenzare gli elettori e quindi l'esito delle elezioni.

In sintesi, con tale normativa vengono introdotti nuovi obblighi in riferimento ai modelli di intelligenza artificiale generativa, quali l'obbligo di documentare l'indicazione di contenuti utilizzati protetti dal copyright e l'obbligo di indicare che il contenuto è stato generato da un'intelligenza artificiale.

L'AI generativa rappresenta oggi uno dei temi più scottanti dal punto di vista della legge sul diritto d'autore, soprattutto per quanto riguarda la tutela e la relativa paternità degli output generati.

Ai sensi dell'articolo 28 dell'AI ACT i fornitori di modelli generativi di AI devono "*documentare e rendere disponibile al pubblico una sintesi dell'uso dei dati di addestramento protetti dalla legge sul diritto d'autore*", ossia indicare ed elencare preventivamente qualsiasi contenuto coperto da diritto d'autore.

Sempre più frequentemente assistiamo ad ipotesi di violazioni, incluse quelle del diritto d'autore, a mezzo degli output generati dai servizi AI. Nel campo dell'arte, ad esempio, a inizio 2023 una società ha avviato un procedimento legale contro un'altra società produttrice di un sistema AI in grado di generare immagini fotorealistiche, accusandola di aver copiato milioni di sue immagini.

Con riferimento alla tutela del diritto d'autore delle opere create dai sistemi AI, la ACT nulla dice, lasciando la relativa regolamentazione alle normative nazionali nonché alla giurisprudenza.

8. Intelligenza artificiale e diritto d'autore: prime indicazioni giurisprudenziali

Con ordinanza numero 1107 del 9 gennaio 2023, pubblicata il 16 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha statuito che la riproduzione non autorizzata dell'immagine creativa di un fiore costituisce violazione dei diritti d'autore di chi ha realizzato l'immagine, anche nell'ipotesi in cui sia fatto ricorso nel processo creativo all'utilizzo di un software. La Suprema Corte, sposando una tesi già espressa in più sedi, ha precisato che il ricorso alla tecnologia digitale per la realizzazione di un'opera non preclude di per sé la possibilità di qualificare l'opera come opera dell'ingegno, a meno che dall'esito di un accertamento di fatto, in cui

CONTRIBUTI

il tasso di creatività sia stato valutato con rigore, non risulti che l'utilizzo della tecnologia abbia assorbito l'elaborazione creativa dell'artista.

Sulla scorta del criterio indicato dalla Suprema Corte occorrerà distinguere tra opere generate attraverso sistemi di AI, rispetto alle quali l'elaborazione creativa dell'uomo assuma un rilievo significativo e opere generate da sistemi di AI, rispetto alle quali l'apporto creativo dell'uomo sia marginale. Solo nel primo caso, infatti, l'opera sarà tutelabile secondo le categorie tradizionali del diritto d'autore e, tanto il diritto morale di essere riconosciuto autore, quanto i diritti di sfruttamento economico dell'opera andranno riconosciuti in capo all'artista persona fisica.

Dubbi rimangono, invece, circa il regime applicabile alle opere generate da sistemi di AI, rispetto alle quali l'elaborazione creativa dell'uomo assuma un ruolo marginale. Resta da stabilire ovviamente a chi spetti tale diritto. Secondo alcuni, infatti, la titolarità di tale diritto dovrebbe essere riconosciuta all'utilizzatore del sistema di AI. Secondo altri, invece, al programmatore in quanto soggetto che ha effettuato le configurazioni funzionali alla creazione.

9. La risoluzione numero 2020 /2015 del Parlamento Europeo e la pronuncia del copyright Office negli USA (USCO)

Dopo la Risoluzione del Parlamento europeo sull'AI si è compiuto un passaggio decisivo. La novità non sta solo nell'essere la prima normativa a livello sovranazionale a disciplinare in modo organico il settore, ma nel sottendere una scelta importante sia in termini regolatori che politici. Il Regolamento, infatti, implica il tentativo di rimodulare il perimetro del tecnicamente possibile sulla base di quello che si ritiene giuridicamente ed eticamente accettabile.

Il Regolamento è ancora oggi in pieno divenire ma alcuni aspetti possono già essere considerati rilevanti nella pratica giuridica. In prima analisi, la *Risoluzione sui diritti di proprietà intellettuale e le tecnologie generate da AI* precisa che il concetto di creazione intellettuale non può prescindere dalla personalità dell'autore umano e che dotare le tecnologie di personalità giuridica avrebbe ripercussioni negative sui creatori umani in termini di incentivi. Tale ricostruzione, che sembrerebbe tipica di un contesto europeo, è stata recentemente confermata anche in una pronuncia del copyright Office negli USA, il quale ha annullato la registrazione del copyright inizialmente concessa ad un artista newyorchese per il suo romanzo grafico, realizzato tramite l'aiuto dell'applicazione di un operatore learning.

Si segnala, comunque, che, successivamente a tale pronuncia, il Copyright Office statunitense ha mostrato un'apertura al riconoscimento della tutela autoriale alle opere create tramite AI, specificando che, sebbene le opere tutelate dal diritto d'autore siano solo quelle prodotte dalla creatività umana, è necessario compiere una valutazione caso per caso per valutare se e in che modo gli strumenti tecnologici abbiano contribuito processo creativo.

CONTRIBUTI

10. Lo scontro fra l'UE e le Big Tech. Conclusione

L'AI ACT sta creando preoccupazione in Open AI, la società che ha realizzato la piattaforma ChatGPT, che minaccia di ritirare i suoi prodotti dal mercato europeo se non fosse possibile rispettare le regole che presumibilmente saranno imposte in futuro.

Mentre l'Europa sta discutendo i nuovi regolamenti sull'AI, incluso quello che viene definito AI Act, c'è molto fermento da parte dei principali protagonisti, che vedono, nei potenziali limiti imposti, uno scoglio all'utilizzo delle più recenti tecnologie.

Le maggiori preoccupazioni sono state espresse dal CEO di Open AI, Sam Altman, che non esclude di poter ritirare i suoi servizi dal mercato europeo, se la nuova regolamentazione UE si rivelasse oltremodo restrittiva e invalidante. Le preoccupazioni scaturirebbero da tutto ciò che è avvenuto negli ultimi mesi in seguito ai problemi di privacy emersi (a partire dall'Italia).

AI Act è stato ampliato includendo nuovi obblighi e limitazioni per i modelli di intelligenza artificiale, ma il lavoro sarà ancora lungo e potrebbe cambiare molto nella stesura finale. Altman contesta la bozza del regolamento in riferimento alla classificazione dei sistemi ad alto rischio di violazione. Altman afferma che cercherà di rispettare gli obblighi, ma qualora ciò non fosse possibile non avrà altra scelta che ritirare i prodotti di Open AI dal mercato europeo. Questo perché ci sarà la necessità di soddisfare una serie di requisiti di sicurezza e trasparenza molto complessi e attualmente in continua evoluzione.

D'altra parte, il CEO di Open AI ha chiesto al Senato degli U.S.A. di introdurre una regolamentazione all'intelligenza artificiale e generativa, con una precisazione che è tutto un programma: *“Perché è uno strumento e non una creatura che va tenuta a bada”*.

In conclusione, negli ultimi tempi gli interventi nel campo dell'AI sono sempre stati caratterizzati da un approccio volto ad estrarre da questa tecnologia gli effetti positivi per i cittadini e le imprese e mitigarne quelli dannosi.

Gli interrogativi principali che ci poniamo sono i seguenti: chi sarà in grado di regolamentare questa materia, tenendo alta l'attenzione verso i danni che un suo utilizzo eccessivamente disinvolto può provocare? Le regole saranno suggerite da chi gestisce i servizi?

Quel che è certo è che non si potrà prescindere da un ruolo centrale delle autorità garanti per la protezione dei dati a livello nazionale nelle decisioni strategiche complessive e nelle regolazioni settoriali

Bibliografia

Tampieri Maura (2022), *L'intelligenza artificiale e le sue evoluzioni*, Padova, CEDAM.

Volponi Valeria (2022), *Moda e metaverso*, Milano, FrancoAngeli.

Cassano Giuseppe (2002), *Diritto delle nuove tecnologie e dell'INTERNET*, Milano, IP-SOA.

CONTRIBUTI

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E NUOVI DIRITTI. IL CASO CHATGPT

Giuseppe Di Tonto

Associazione Clio '92

Keywords: *Artificial Intelligence (AI), società digitale, nuovi diritti, AI Act, ChatGPT*

Abstract

Lo sviluppo delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale pone nuovi e seri problemi di natura giuridica alla società digitale. Opportunità, sfide e pericoli sono oggetto di riflessione e di interventi legislativi che mirano alla salvaguardia dei diritti tradizionali e dei nuovi diritti. Oggetto di particolare attenzione sono le applicazioni di intelligenza artificiale generative come ChatGPT.

1. Introduzione

Da alcuni mesi l'attenzione della pubblica opinione è concentrata sul tema dell'AI (Artificial Intelligence) e sulla sua veloce diffusione. Giornali e riviste, specializzate e non, forniscono sempre maggiori dettagli su questa tecnologia che, a detta di molti, cambierà molti aspetti della nostra vita in questo XXI secolo.

Già in tempi non sospetti Umberto Eco aveva fatto riflettere, con il suo libro *Apocalittici e integrati* del 1964, sull'uso dei nuovi strumenti di comunicazione di massa e più in generale sulla diffusione delle tecnologie nella società umana. Nel quadro tratteggiato dall'autore si rappresentavano le due diverse reazioni delle masse rispetto alle nuove forme di comunicazione legate alle tecnologie emergenti. Alcuni, gli integrati, ne erano entusiasti apprezzandone gli aspetti innovativi e di allargamento dei confini culturali; altri, gli apocalittici, ne coglievano invece le minacce, i pericoli, preoccupati e quasi offesi dall'incombere di tali modernità. Allora si parlava soprattutto della radio e della televisione. L'ultima tecnologia in ordine di tempo, l'AI, con la sua rapida diffusione sembra riproporre, oggi, la stessa spaccatura tra apocalittici e integrati.

Dopo un iniziale entusiasmo, dettato dai possibili e molteplici utilizzi dell'AI, va diffondendosi nell'opinione pubblica un clima di allarme per i possibili effetti negativi che l'intelligenza artificiale potrebbe produrre. Lo testimoniano gli appelli di ricercatori e imprenditori e persino da parte di alcuni dei più noti creatori di piattaforme di AI che, in una recente lettera pubblica, hanno lanciato un allarme esplosivo, preoccupati che l'umanità possa addirittura estinguersi a causa dell'intelligenza artificiale¹.

Come mai questa inversione di tendenza in così poco tempo?

¹ Capone Emanuele, *Lo strano appello contro le IA: "Rischiamo l'estinzione". Ma le aziende continuano a svilupparle*, in La Repubblica, 30 maggio 2023. Pubblicato su Internet all'indirizzo https://www.repubblica.it/tecnologia/2023/05/30/news/ia_rischio_estinzione_appello_altman_hinton_musk_regole-402536379/ (verificato il 19 giugno 2023).

CONTRIBUTI

I campi di applicazione dell'AI sono molteplici e così i temi di discussione aperti da questa tecnologia. In questo articolo ci soffermeremo solo su alcuni di essi cercando in particolare, nell'ambito della tematica affrontata in questo numero della rivista, di mettere in evidenza alcuni possibili rischi che le recenti applicazioni dell'intelligenza artificiale possono produrre sulla condizione dei diritti umani.

Ma prima di procedere in questo itinerario vale la pena soffermarsi, in breve, su una possibile definizione del concetto di AI e sul percorso di evoluzione storica di questa nuova tecnologia. Lo faremo anche provando ad utilizzare la piattaforma ChatGPT, forse il *tool* di intelligenza artificiale generativa e di apprendimento automatico più famoso in questo momento, basato su un modello conversazionale per dialogare con utilizzatori finali umani. Proveremo a mettere alla prova le sue performance e forse anche a farne emergere alcuni limiti.

2. Per una definizione di AI e alcune note storiche sulla sua evoluzione

Non è facile ancora oggi convergere su una definizione univoca e globalmente accettata di "intelligenza artificiale". La risposta fornita alla nostra domanda dalla piattaforma ChatGPT alla quale ci siamo rivolti è la seguente:

L'intelligenza artificiale è un **campo interdisciplinare** della scienza informatica che si concentra sulla creazione di sistemi e macchine in grado di eseguire compiti che richiedono l'intelligenza umana. L'obiettivo dell'AI è sviluppare algoritmi e modelli che consentano alle macchine di apprendere, ragionare, percepire e risolvere problemi in modo autonomo². Ad una prima analisi questa definizione non appare molto diversa da quella fornita da esperti del settore. Tuttavia provando a mettere a confronto questa definizione generata da ChatGPT con altre definizioni emergono alcune osservazioni. Per fare un solo esempio, prendiamo in considerazione l'opinione di Luciano Floridi, attento studioso dell'intelligenza artificiale soprattutto dal punto di vista etico, il quale sostiene che

[...] la ricerca sull'AI persegue due obiettivi diversi, anche se compatibili. Da un lato l'AI che possiamo chiamare "riproduttiva" cerca di ottenere con mezzi non biologici l'esito (chiamiamolo output) del comportamento intelligente, cioè risolvere problemi o svolgere compiti con successo in vista di un fine. Si pensi a un robot che taglia l'erba del prato come o meglio di noi. Non ci interessa se il processo che esegue è identico o anche solo simile al nostro, ci interessa solo il risultato... D'altro lato l'AI che possiamo chiamare "produttiva" cerca di ottenere l'equivalente non biologico della nostra intelligenza, indipendentemente dal maggiore o minore successo applicativo del risultato. Usando lo stesso esempio, l'AI produttiva vorrebbe creare un robot che taglia l'erba non girando per ore a caso ma in modo intelligente ed efficace [...]³.

2 La risposta nasce da una domanda posta alla piattaforma di AI ChatGPT 4.0.

3 Floridi Luciano (2021), *Agere sine intelligere. L'intelligenza artificiale come nuova forma di agire e i suoi problemi etici*. in Floridi Luciano, Cabitza Federico, *Intelligenza artificiale. Uso delle nuove macchine*, Milano, Bompiani, p. 139.

CONTRIBUTI

Colpisce in questo confronto come nella risposta di ChatGPT emerge il carattere generico della sua definizione, non vengano messe in gioco e distinte le differenze fra le due tipologie proposte da Floridi, neanche attraverso ulteriori domande di approfondimento poste alla piattaforma. In realtà l'AI non può essere confinata in un solo settore, ad esempio quello informatico o ingegneristico in quanto essa può abbracciare diverse prospettive e forse per questo motivo, molte definizioni di intelligenza artificiale, compresa quella di ChatGPT, fanno ricorso a spiegazioni volutamente ampie e generiche che trovano la loro utilità solo perché consentono di inquadrare al meglio la vastità di possibili applicazioni (hardware e software) e implicazioni di varia natura (giuridica, etica, filosofica, ecc.).

Non rientra nel compito che ci siamo proposti percorrere, anche se in sintesi, le varie tappe dello sviluppo storico dell'intelligenza artificiale, ci preme tuttavia di metterne in evidenza alcune di quelle che hanno segnato il cammino di ricerca su questo tema: dalle prime definizioni del concetto di AI e lo sviluppo dei primi modelli e algoritmi tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60, alla ricerca sulle capacità di logica formale e di dimostrazione automatica di questi sistemi, dalle ricerche sull'apprendimento automatico e sulle reti neurali artificiali negli anni '70 all'utilizzo di sistemi esperti con regole e conoscenza simbolica per risolvere problemi specifici, dalla rivoluzione del *machine learning* negli anni '90 e 2000, che hanno portato importanti applicazioni come il riconoscimento vocale e la classificazione delle immagini, agli sviluppi dell'apprendimento profondo (*deep learning*) negli anni '10 di questo secolo che, insieme alle reti neurali profonde, hanno consentito la costruzione di architetture informatiche in grado di produrre significativi progressi nel riconoscimento delle immagini e nel trattamento del linguaggio naturale⁴.

In questo percorso l'AI è stata influenzata da numerose discipline, tra le quali la filosofia, l'economia, le neuroscienze, la psicologia, la cibernetica, le scienze cognitive e la linguistica, al tempo stesso, passando dal campo della ricerca teorica a quello della ricerca applicata; nella sua azione, progressivamente pervasiva, l'AI sembra rafforzare la convinzione secondo la quale *“Istruzione, affari e industrie, viaggi e logistica, banche vendita al dettaglio e shopping, intrattenimento, welfare e sanità, politiche e relazioni sociali, in breve la vita stessa per come la conosciamo oggi, è diventata inconcepibile senza le tecnologie digitali”*⁵.

Come da sempre accade nella storia umana, le nuove tecnologie inducono grandi trasformazioni che non cambiano solo l'ambiente e la società in cui viviamo ma lo stesso nostro modo di intenderle e di vivere nelle società in cui esse si manifestano. Basterebbe pensare, per fare solo qualche esempio, alle invenzioni della ruota, della carta, della bussola, della stampa, della macchina a vapore, dell'elettricità, del computer. Tutte invenzioni che hanno modificato la vita degli uomini e dell'ambiente nel corso della storia. È quanto sta accadendo nella società del digitale ed in particolare in questo ultimo periodo con gli strumenti e le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Con una variante di non secondaria importanza che consiste in una sorta di rovesciamento di prospettiva: se nel passato con le innovazio-

4 Questa sintetica ricostruzione delle tappe storica è frutto di una ricostruzione di ChatGPT 4.0. Per un approfondimento più accurato si può fare ricorso al testo di Boden Margaret A. (2019), *L'intelligenza artificiale*, Bologna, il Mulino.

5 Floridi Luciano (2022), *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità e sfide*, Milano, Raffaello Cortina Editore, p. 11.

CONTRIBUTI

ni tecnologiche l'uomo si rendeva protagonista del cambiamento, con l'introduzione di strumenti e di applicazioni di intelligenza artificiale è l'uomo che sembra doversi adattare all'azione delle “*tecnologie digitali che sembrano conoscere i nostri desideri meglio di noi*”⁶, o per dirla in modo più concreto “*Facebook definisce chi siamo, Amazon definisce cosa vogliamo, Google definisce cosa pensiamo*”⁷.

In questa direzione la rivoluzione tecnologica in corso, dalla nascita della società digitale all'intelligenza artificiale non è priva di conseguenze, in assenza di interventi di regolazione, sulla natura dei diritti individuali. A questo scopo ci si interroga, ormai da tempo, sulla necessità di sviluppare una riflessione specifica sulle questioni giuridiche che sorgono in presenza di applicazioni che fanno uso di sistemi di AI, parlando di “*diritto artificiale*” in contrapposizione al “*diritto naturale*”⁸.

Nuove normative nazionali e internazionali aprono scenari di regolamentazione dei diritti individuali in relazione alla diffusione di ambienti e sistemi di applicazione dell'AI e più in generale della società digitale.

3. La società digitale e i nuovi diritti

Lo sviluppo della società digitale, soggetta ad una costante trasformazione dalle nuove tecnologie in ogni ambito (politico, sociale, economico, produttivo, culturale, ecc.), induce gli Stati a modificare le norme che regolano le attività e le relazioni umane individuali e collettive. È quanto essi si accingono a fare in questi anni anche se, in riferimento all'AI, non c'è alcuna certezza né è possibile fare previsioni, sugli esiti futuri della ricerca in questo campo.

Le già concrete e le potenziali applicazioni dell'intelligenza artificiale mettono in discussione categorie tradizionali del diritto in ogni ambito delle attività umane in cui è possibile affiancare la macchina all'uomo o addirittura sostituirlo. Qualche esempio:

[le] forme dell'IA, [sono già ora] plurali, diversificate; possono lavorare in uno spazio fisico, avere un “corpo”, un contenitore variamente antropomorfo; oppure muoversi in uno spazio virtuale, manifestarsi attraverso processi computazionali e algoritmici che – partendo da dati – producono altri dati, predizioni, previsioni, conseguenze e interferenze sulla vita delle persone. L'AI può riprodursi anche in sistemi o strumenti inseriti nell'organismo umano attraverso interfacce neurali (*Brain computer interface*), per superare gravissime disabilità motorie o comunicative [...] Infine cominciano ad uscire da una dimensione meramente *fictionary*, assumendo la credibilità di concrete ipotesi, meccanismi di *mind reading* o *mind uploading* capaci di estrarre informazioni dal cervello umano e di replicarle in un computer⁹.

6 Floridi Luciano (2020), *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano, Raffaello Cortina Editore, p. 15.

7 Dyson George (2012), *La cattedrale di Turing. Le origini dell'universo globale*, Torino, Codice Edizioni, p. 236.

8 Frosini Tommaso Edoardo (2022), *L'orizzonte Giuridico dell'intelligenza Artificiale* in *BioLaw Journal – Rivista Di BioDiritto*, n. 1 (aprile), pp. 155-64. <https://doi.org/10.15168/2284-4503-2244> (verificato il 22 giugno 2023).

9 D'Aloia Antonio (2022), *Ripensare il diritto nel tempo dell'intelligenza artificiale*, in Alessandro Pajno, Filippo Donati,

CONTRIBUTI

Alla luce di queste considerazioni come si trasformerà la condizione umana? È immaginabile il rischio che il pensiero umano non abbia più luogo nella mente di individui autonomi e si faccia invece strada una condizione umana ibrida, frutto di contaminazione con tecnologie di AI? Ci troveremo di fronte ad un conflitto tra tecnocentrismo e antropocentrismo che può essere affrontato solo “*attraverso l'intreccio dei saperi e delle esperienze tanto umane quanto tecnologiche*”¹⁰. Di fronte a questi dilemmi

È necessario invece che i sistemi di intelligenza artificiale si conformino ad un approccio antropocentrico, a beneficio della collettività. Le innovazioni devono essere programmate mettendo al centro l'uomo, il rispetto dei suoi diritti, dei principi e dei valori propri di una società democratica. Al contempo devono assicurare la propria affidabilità dal punto di vista tecnico sotto il profilo della sicurezza e della capacità di essere utilizzate in modo trasparente. Si avverte la necessità che l'etica e il diritto “guidino” e “orientino” la tecnologia, onde permetterle di percorrere binari rispettosi del sistema di valori oggi riflessi nelle Costituzioni e nei trattati internazionali¹¹.

4. La proposta europea di un regolamento sull'intelligenza artificiale

Uno sguardo al panorama in tema di elaborazione normativa sull'intelligenza artificiale rivela uno sviluppo rapido e frenetico di iniziative a partire dalla prima risoluzione del febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione europea, concernenti norme di diritto civile sulla robotica¹².

L'ultima normativa in ordine di tempo, in relazione al contesto europeo, è l'AI Act, una bozza di regolamento sull'AI approvato dal Parlamento europeo che individua i livelli di rischio che possono nascere dall'impatto delle applicazioni di intelligenza artificiale sulla vita degli uomini e sui loro diritti fondamentali. I diversi livelli di rischio significheranno più o meno regolamentazione. Una volta approvate in via definitiva dal Parlamento europeo, queste saranno le prime regole al mondo sull'AI.

Con questa regolamentazione si vuole garantire che i sistemi di AI utilizzati nell'UE siano sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell'ambiente. Inoltre per prevenire esiti dannosi i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere supervisionati dalle persone, piuttosto che dall'automazione.

Al primo livello di massima pericolosità appartengono le applicazioni che determinano “rischi inaccettabili” per l'individuo e per la società perché comportano: la manipolazio-

Antonio Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, Bologna, il Mulino, p. 80.

10 Violante Luciano, Pajno Alessandro (2019), *Diritto e etica dell'Intelligenza Artificiale. Presentazione*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 3, pp. 179-82. <https://teseo.unitn.it/biolaw/article/view/1392> (verificato il 19 giugno 2023).

11 Ibidem, p. 179.

12 Per la consultazione di una raccolta cronologica dei documenti aventi valore giuridico emanati da soggetti europei e nazionali sull'Intelligenza artificiale si può consultare il sito <https://www.studiolegalestefanelli.it/it/raccolta-fonti-normative-intelligenza-artificiale> (verificato il 19 giugno 2023).

CONTRIBUTI

ne cognitivo-comportamentale di persone o specifici gruppi vulnerabili come i bambini; l'attribuzione di un punteggio sociale ovvero la classificazione delle persone in base al loro comportamento, allo stato socio-economico o alle caratteristiche personali; il riconoscimento facciale attraverso i sistemi di identificazione biometrica remota e in tempo reale.

Al livello di alto rischio appartengono i sistemi di AI che incidono negativamente sulla sicurezza o sui diritti fondamentali delle persone per quello che riguarda la salute, l'istruzione e la formazione, i fenomeni migratori e la gestione dei controlli alle frontiere.

Una particolare attenzione viene posta, come fonte di rischio, sulle applicazioni di AI generativa, come ad esempio ChatGPT ma su questo punto torneremo successivamente in dettaglio.

Infine vengono prese in considerazione le applicazioni di AI a rischio limitato che includono i sistemi di intelligenza artificiale che generano o manipolano contenuti di immagini, audio o video, ad esempio i *deepfake*. Esse dovranno rispettare requisiti minimi di trasparenza tali da consentire agli utenti di prendere decisioni informate. Dopo aver interagito con le applicazioni, l'utente dovrebbe poter decidere se desidera continuare a utilizzarle e più in generale essere informati quando interagiscono con l'AI.

5. Il caso ChatGPT

Non sono poche le applicazioni di intelligenza artificiale di cui non sempre siamo ancora pienamente informati e consapevoli, pur essendo entrate a pieno titolo nella nostra vita quotidiana. Uno dei casi più evidenti è rappresentato dai cellulari di nuova generazione. I nuovi modelli di smartphone consentono infatti funzioni prima inedite, come lo sblocco attraverso il riconoscimento facciale, la regolazione automatica del volume della suoneria in base all'ambiente in cui ci si trova, la messa a fuoco della sua macchina fotografica sul soggetto da inquadrare, la carica intelligente della batteria per migliorarne il processo di invecchiamento. Tutte queste funzioni, implementate attraverso l'intelligenza artificiale, sono state accolte dal pubblico dei consumatori senza alcun reale interesse e riflessione sulle tecnologie capaci di generarle.

Al contrario la diffusione delle applicazioni AI *generative* come ChatGPT, Bing Chat, Google Bard e altri ha sollevato un'ondata di entusiasmo collettivo, alla quale ha fatto seguito, secondo la già citata teoria di Eco su apocalittici e integrati, un ripiegamento su posizioni più attente a tutti i possibili riflessi negativi di queste applicazioni.

Ma di che cosa stiamo parlando? Ci stiamo riferendo ad una categoria generale di applicazioni di AI definite *generative* che, applicate al dominio di testi, vengono chiamate Chat bot. Ma lasciamo parlare una di queste e cioè ChatGPT:

Un chatbot, abbreviazione di "chat robot" o "chatbot", è un programma informatico progettato per simulare una conversazione umana attraverso il linguaggio naturale, solitamente all'interno di una chat o di un'applicazione di messaggistica istantanea. Un chatbot può essere integrato in un sito web, un'applicazione mobile o una piattaforma di messaggistica,

CONTRIBUTI

consentendo agli utenti di interagire con esso come farebbero con un essere umano. I chatbot utilizzano l'intelligenza artificiale per comprendere e rispondere ai messaggi degli utenti. Possono essere programmati per fornire informazioni, rispondere a domande comuni, eseguire azioni specifiche come prenotare un appuntamento o effettuare un acquisto o persino per intrattenere gli utenti. Alcuni chatbot sono basati su regole predefinite, mentre altri utilizzano algoritmi di apprendimento automatico per migliorare le loro risposte e adattarsi alle esigenze degli utenti nel tempo¹³.

Il modello operativo di un chatbot, ad esempio ChatGPT, è abbastanza chiaro: partendo dalla formulazione di una domanda dell'utente, il sistema si muove alla ricerca di informazioni (quelle presenti in Internet e di cui può disporre), seleziona quelle utili e infine elabora e produce un risultato in forma di testo. Un modello quindi che si è mostrato suscettibile di automazione, capace di produrre risposte in forma testuale scrupolose e contestualizzate, anche quando le richieste dell'utente sono di notevole complessità. Ma queste risposte ci autorizzano ad affermare che ci troviamo di fronte ad una forma di intelligenza capace di riprodurre o addirittura sostituire il pensiero umano? E fino a che punto?

In un recente articolo sul quotidiano americano *The New York Time* Noam Chomsky ha affermato che

Questi programmi sono stati salutati come i primi barlumi all'orizzonte dell'intelligenza artificiale generale, quel momento a lungo profetizzato in cui le menti meccaniche superano i cervelli umani non solo quantitativamente in termini di velocità di elaborazione e dimensioni della memoria, ma anche qualitativamente in termini di intuizione intellettuale, creatività artistica e ogni altra facoltà distintamente umana. Quel giorno può arrivare, ma la sua alba non è ancora spuntata, contrariamente a quanto si può leggere nei titoli iperbolici e fare i conti con investimenti sconsiderati. La rivelazione borgesiana della comprensione non è avvenuta, non accadrà e, sottomettiamo, non può verificarsi se i programmi di apprendimento automatico come ChatGPT continuano a dominare il campo dell'intelligenza artificiale. Per quanto utili questi programmi possano essere in alcuni domini ristretti (possono essere utili nella programmazione di computer, per esempio, o nel suggerire rime per versi leggeri), sappiamo dalla scienza della linguistica e dalla filosofia della conoscenza che differiscono profondamente dal modo in cui gli esseri umani ragionano e usano il linguaggio¹⁴.

La differenza sostanziale tra l'intelligenza umana e quella artificiale riprendendo ancora Chomsky risiede quindi nel fatto che

13 La risposta è tratta da una domanda posta alla piattaforma di AI ChatGPT 4.0.

14 Chomsky Noam, *The False Promise of ChatGPT*, The New York Times, March 8, 2023, Available at: https://www.nytimes.com/2023/03/08/opinion/noam-chomsky-ChatGPT-ai.html?unlocked_article_code=dQ5o-pucVKyKPFplPcY5JqHkUs_j6FEml0jEKFhMQ565YtmjcYfexHuPS390b7BVNjKfAz4hLcKLkdPoU-JXhg56kA-QjS7ARGvDIGtDz673ZTDIG_gAqCOB30DA77VNP5IkUtKlJFryi1OHZ9M11e2TW0jtPLIPwhewOC94XO-rUuADqKIMZEFxmFkpy26XzlAGBAQD0CAj71yokp_OjpTN2mC3auc5BrnNZglqGBjZbqrXSUm6wjks-lh0YRpPjZLofj1IwXaNwGRGK9pmJyCloJW5VhRilEHbdZeYQBB8gvjm2stxNK0w580IAY5bTDTzAjgjh0-mecrQRe_8bQIU&smid=nytcare-ios-share&referringSource=articleShare (Nostra traduzione). (verificato il 19 giugno 2023).

CONTRIBUTI

La mente umana non è, come ChatGPT e simili, un goffo motore statistico per la corrispondenza di schemi, che si rimpinza di centinaia di terabyte di dati ed estrapola la risposta conversazionale più probabile o la risposta più probabile a una domanda scientifica. Al contrario, la mente umana è un sistema sorprendentemente efficiente e persino elegante che opera con piccole quantità di informazioni; cerca di non inferire correlazioni brute tra punti dati ma di creare spiegazioni¹⁵.

Al di là di questa fondamentale distinzione di tipo psicologico, cognitivo e filosofico e ritornando al tema di questo contributo, non mancano nelle potenzialità di utilizzo di ChatGPT aspetti che riguardano campi nei quali possono entrare in gioco i diritti, anche fondamentali, della persona.

È lo stesso sistema a segnalarli quando gli si pone la domanda: quali sono i possibili pericoli nell'uso di ChatGPT:

L'utilizzo di chatbot basati su modelli di linguaggio avanzati come GPT (Generative Pre-trained Transformer) può comportare alcuni possibili pericoli, tra cui:

1. **Diffusione di disinformazione:** i modelli di linguaggio come ChatGPT sono addestrati su grandi quantità di testo provenienti da Internet, che può includere informazioni errate o fuorvianti. Ciò significa che un chatbot basato su GPT potrebbe generare risposte che sembrano accurate ma che in realtà sono false o non verificate.
2. **Propagazione di pregiudizi:** se i dati di addestramento contengono pregiudizi o stereotipi presenti nella società, il modello di ChatGPT può imparare a replicarli nelle risposte generate. Ciò può portare a discriminazione o ingiustizie nella comunicazione con gli utenti.
3. **Contenuto offensivo o inappropriato:** a causa della sua capacità di generare testo, un chatbot basato su GPT potrebbe produrre contenuti offensivi, volgari o inappropriati se stimolato da input inadeguati o maliziosi da parte degli utenti.
4. **Mancanza di responsabilità:** i modelli di ChatGPT sono neutri e non hanno un'intenzionalità propria. Tuttavia, ciò può sollevare preoccupazioni sulla responsabilità delle informazioni fornite. Poiché i chatbot basati su ChatGPT generano risposte senza una verifica o una comprensione approfondita, potrebbero essere attribuiti erroneamente alla fonte o all'azienda che li utilizza.
5. **Vulnerabilità alla manipolazione:** un chatbot basato su GPT potrebbe essere manipolato da utenti malintenzionati che cercano di sfruttare le debolezze del modello per ottenere risposte indesiderate o ingannare gli utenti¹⁶.

In termini giuridici questi rischi, evidenziati dallo stesso sistema, si possono tradurre in: violazione della privacy, diffamazione o calunnia, discriminazione, responsabilità per i contenuti generati, violazione dei diritti di autore. Con l'AI Act approvato in questi giorni, l'Europa dell'UE sembra volersi attrezzare proprio per contrastare questi rischi ma il cammino è ancora lungo perché la normativa dovrà essere approvata dagli altri stati membri dell'UE. Occorrerà anche, vista la dimensione globale della rete Internet, trovare accordi internazionali per rendere omogenee le normative. Infine sarà necessario monitorare co-

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ La risposta è tratta da una domanda posta alla piattaforma di AI ChatGPT 4.0.

CONTRIBUTI

stantemente gli effetti delle normative approvate anche in relazione ai continui e veloci progressi delle tecnologie di AI.

È singolare che l'uomo con la sua intelligenza produca risultati di innovazione tecnologica da cui deve poi proteggersi per i rischi che essa comporta. Infine non si può fare a meno di notare, da un'angolazione di tipo culturale, che la progettazione di sistemi di intelligenza artificiale e l'uso conseguente delle corrispondenti applicazioni, in questo caso i sistemi AI *generative* come ChatGPT relativamente alla produzione automatica di testi, spingerà l'uomo ancora più in avanti nella direzione di una società, quella digitale, che con le tecnologie personali, affermatesi tra la fine del secolo scorso e il primo ventennio di questo secolo, ha già modificato radicalmente il nostro rapporto con le informazioni, la profondità e il senso critico, le relazioni sociali e la stessa cultura. Si corre un rischio, forse quello più pericoloso, quando questi strumenti raggiungeranno un livello di affidabilità almeno apparente, ed entreranno negli usi comuni. Ne parla lo storico Harari in una intervista concessa al quotidiano *The Telegraph* affermando

La nuova generazione di AI non si limita a diffondere i contenuti prodotti dagli esseri umani. Può produrre il contenuto da solo. Provate a immaginare cosa significhi vivere in un mondo in cui la maggior parte dei testi e delle melodie e poi delle serie TV e delle immagini sono create da un'intelligenza non umana. Semplicemente non capiamo cosa significhi. Quali potrebbero essere le conseguenze della conquista della cultura da parte dell'AI¹⁷?

Certamente un impoverimento della creatività umana, delegata alle tecnologie di intelligenza artificiale, e probabilmente nuove forme di analfabetismo. Un fenomeno, già iniziato da tempo, e tradotto nella domanda "*Internet ci rende stupidi?*" dal titolo di un famoso libro di Nicholas Carr¹⁸, capace di dare origine ad una generazione passiva a "bassa risoluzione" che "nel momento in cui tutto [... sembra] a portata di mano [... decide] di rallentare"¹⁹ riducendo le aspettative legate alle opzioni delle tecnologie.

17 De Quetteville Harry (2023), *Yuval Noah Harari: 'I don't know if humans can survive AI*, in *The Telegraph* <https://www.telegraph.co.uk/news/2023/04/23/yuval-noah-harari-i-dont-know-if-humans-can-survive-ai/>. (verificato il 19 giugno 2023).

18 Carr Nicholas (2010), *Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

19 Mantellini Massimo (2018), *Bassa risoluzione*, Torino, Einaudi, p.125.

CONTRIBUTI

PER UNA STORIA DALLA PARTE DEI POPOLI IL RACCONTO-GIUDIZIO DEL TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI

Simona Fraudatario, *coordinatrice Tribunale Permanente dei Popoli*

Gianni Tognoni, *segretario generale Tribunale Permanente dei Popoli*

Keywords: *tribunali di opinione, formazione, cittadinanza, diritti, economia*

Abstract

Il contributo propone una riflessione che, integrando nodi concettuali ed esempi della storia geopolitica globale degli ultimi 50 anni, intende facilitare una formazione alla cittadinanza trasversale a più discipline. In particolare, si illustrano agganci concreti ad aspetti critici dei modelli attuali di sviluppo economico, ambientale e sociale. L'attività di ricerca e di giudizio del Tribunale Permanente dei Popoli è presentata in elementi essenziali e nei termini di una risorsa informativa accessibile online, per un uso in diversi curriculum scolastici e con il supporto dei referenti del TPP.

1. Introduzione

La domanda cui questo contributo vorrebbe rispondere può essere così formulata: che cosa può suggerire, a chi insegna nella scuola di ogni ordine e grado, l'esperienza, ormai antica di quasi 50 anni, di un'istituzione internazionale indipendente, il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP), che ha come statuto-vocazione la restituzione del diritto di visibilità, di parola, di giustizia ai popoli che la storia ufficiale ignora o riconosce solo come vittime marginali, minoranze irrilevanti, ribelli senza futuro, terroristi?

Non c'è dubbio che una domanda così articolata e complessa, al confine tra scenari politici, giuridici ed economici, che rimandano allo stesso tempo a contenuti dottrinali e alla militanza politica, può essere vista solo come una "pretesa" che non promette risposte facilmente riconducibili a una "pertinenza" per i lettori-utenti de *Il Bollettino di Clio*. Il percorso che si è pensato di proporre è, inoltre, inevitabilmente troppo compatto, dovendo includere un universo di materiali che devono rappresentare una vera e propria mappa spaziale e temporale degli snodi critici che hanno caratterizzato gli ultimi decenni e che hanno visto il mondo letteralmente trasformarsi, a tutti i livelli.

La formulazione di una risposta utilizzabile almeno come stimolo di interesse è organizzata nel modo più ovvio. Dopo una presentazione assolutamente "essenziale" dell'identità e dell'attività del TPP, con una fattualità che sacrifica i contesti, si propone una sintesi che riassume i motivi che più direttamente si interfacciano con l'universo dell'insegnamento, e alcune riflessioni che provano ad immaginare questo universo come un vero, urgente e pertinente, "laboratorio di ricerca". Un laboratorio capace di verificare non solo la trasferibilità dello sguardo-conoscenza dei temi trattati, quanto piuttosto un'identità culturale

CONTRIBUTI

e operativa della scuola, pensata come luogo e tempo – un presente-futuro “permanentemente” diversificato, secondo i contesti, interni ed esterni alla scuola – per la produzione di uno sguardo-conoscenza che vede i popoli (nelle due ‘funzioni’ esplicitate nel titolo: quella del testimoniare-raccontare e quella del giudicare) come soggetti, custodi e indicatori della capacità della storia di farsi portatrice e liberatrice di senso e di diritto.

2. Radici e identità

Il profilo istituzionale del TPP è riassunto nelle tappe essenziali della Tabella 1. La sua idea di fondo coincide con la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, promulgata ad Algeri per rendere omaggio alla rivoluzione algerina che aveva rappresentato una tappa fondamentale nella storia della decolonizzazione, annunciata come obbligatoria e universale e come espressione imprescindibile della Risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1960. La decolonizzazione aveva stentato a divenire effettiva, nonostante la tappa fondamentale della vittoria del Vietnam, prima sulla Francia e poi sugli Stati Uniti, e la fine delle colonie portoghesi prodotta dai movimenti di liberazione di Angola, Mozambico, Capo Verde e Guinea Bissau. La realtà della scena internazionale degli anni Sessanta e Settanta era ancor più preoccupante: si imponevano con una violenza incredibile forme di neocolonialismo economico nella modalità di regimi militari repressivi estesi a livello continentale in America Latina; si constatava la repressione (fino al genocidio) dei progetti democratici di Timor Est e dell’Indonesia; si prolungava tragicamente in Sudafrica il regime di apartheid che aveva come simbolo un terrorista-prigioniero di nome Nelson Mandela.

La Dichiarazione di Algeri metteva esplicitamente in risalto che per affrontare tempi di “profonde inquietudini” e di “grandi speranze” il diritto internazionale tradizionale non aveva più il ruolo che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani era riuscita a garantire per i ‘trent’anni gloriosi’, con tutti i limiti e i passi in avanti compiuti per una vita nella dignità. L’ordine degli Stati riuniti nell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dipendente dal Consiglio di Sicurezza, era incapace di generare decisioni indipendenti, perché composto dai rappresentanti degli Stati che si confrontavano in un “equilibrio” la cui denominazione “Guerra Fredda” ne riassumeva la contraddizione paralizzante. Era necessaria la ripresa – utopica, ma forte della memoria delle tante lotte di liberazione – di un tempo e di un diritto che avesse i popoli (quelli che per altro erano ufficialmente gli autori e aprivano il preambolo della Dichiarazione del 1948: *Noi, Popoli della terra*) come i veri soggetti e titolari inviolabili dei diritti fondamentali. Nell’assenza di un tribunale internazionale capace di giudicare e ancor di più di rendere giustizia in caso di violazioni massive dei diritti concreti dei popoli reali (la Corte Penale Internazionale sarebbe stata istituita solo nel 1998, per entrare in funzione nel 2002), sotto la spinta dei rappresentanti dei popoli ancora in lotta e in esilio, la Dichiarazione di Algeri si trasformò nello statuto sostanziale di un tribunale dei popoli. Con la richiesta specifica di avere come elemento costitutivo una funzione permanente, per sottolineare esplicitamente che il compito atteso di essere “tribuna di visibilità,

CONTRIBUTI

di parola, di giustizia” *dei* (più che *per i*) popoli era talmente diffuso e strutturale da esigere una disponibilità costante a essere, indissolubilmente: un servizio flessibile e tempestivo delle/per le vittime, e uno strumento molto rigoroso di ricerca dottrinale indipendente capace di affrontare uno spettro di violazioni sempre più diversificato per l’ingresso di nuovi attori sulla scena internazionale, come le imprese multinazionali.

Il TPP viene formalmente costituito a Bologna il 24 giugno 1979, avendo come primo presidente François Rigaux, 4 vice-presidenti in rappresentanza delle varie regioni del mondo e 75 membri a nome della società civile nel suo complesso: giuristi, artisti, scienziati, storici, medici, leader di comunità, premi Nobel della letteratura e della scienza, sindacalisti ed educatori popolari.

La versione recente dello statuto, aggiornato nel 2018¹, permette di avere un’idea sintetica degli obiettivi e delle modalità di funzionamento del Tribunale: una richiesta di intervento può giungere da qualsiasi soggetto collettivo e rappresentativo di un contesto di violazione che viene descritto e motivato sulla base di una documentazione attendibile da cui emerge l’impossibilità di accedere a percorsi di giustizia formali².

Una volta che la coerenza della richiesta è accertata nei suoi termini generali, si attiva in stretta collaborazione con la segreteria del TPP la fase istruttoria e di ricerca che si conclude con la realizzazione delle udienze pubbliche, dove sono i testimoni a prendere la parola, insieme a esperti di diverso tipo e competenze chiamati a garantire analisi contestualizzate delle evidenze sottoposte all’attenzione della giuria del TPP. Agli accusati è assicurato il diritto di difesa. Le sentenze sono espressione delle analisi e della valutazione della giuria convocata in maniera indipendente e per ciascuna sessione dalla presidenza del TPP. Una volta emesse, le sentenze sono trasmesse alle autorità responsabili citate nell’atto di accusa e notificate ad altri organi competenti.

Tutto il lavoro del TPP è svolto a titolo di contributo gratuito alla “causa di liberazione-giustizia”. È responsabilità dei promotori trovare (in accordo con la segreteria del TPP che verifica l’assenza di interessi /attori che mettano a rischio l’assoluta indipendenza del procedimento) le risorse necessarie per garantire la logistica. Può essere utile ricordare che lungo tutti gli anni, e nonostante la delicatezza delle questioni esaminate, per nessuna delle sentenze del TPP sono state sollevate critiche di attendibilità delle affermazioni, spesso molto dure, e delle evidenze a sostegno dei giudizi.

1 <http://permanentpeopletribunal.org/wp-content/uploads/2019/05/Statuto-TPP-IT-FINALE.pdf>. Tutti i link sono stati verificati il 16 maggio 2023.

2 È chiara la distinzione-complementarietà con Amnesty International o altri organismi molto attivi nel campo dei diritti umani, che hanno come interlocutori e destinatari casi individuali, prescindendo dai contesti. Questa differenza si è via via cancellata nel tempo: la posizione del TPP che mette in evidenza la stretta correlazione tra la repressione dei diritti individuali e la sistematicità delle violazioni nelle società, spesso incapaci di una democrazia effettiva e non formale, è diventato un terreno di lavoro che accomuna le diverse realtà associative di riferimento su questi temi.

CONTRIBUTI

3. Per una prima lettura trasversale del lavoro del TPP

Questa parte del contributo vuole essere soprattutto un esercizio di “riconoscimento” di quale potrebbero essere i capitoli che raccontano un periodo che difficilmente entra nella formazione delle nuove generazioni, avendo come criterio di riferimento l’obiettivo iniziale: rendere visibile il punto di vista e il vissuto dei popoli a partire dal loro incontro con quanto è successo nella macro-storia che ha ridefinito, spesso capovolgendoli, i principi e i determinanti concreti dei valori e delle sfide di cui è fatto il mondo che viviamo.

Le sentenze del TPP documentano, attraverso la sequenza dei temi trattati, che la logica e gli orizzonti della comunità internazionale si sono progressivamente trasformati: da uno scenario che prevedeva la progressiva e universale inclusione di tutti gli umani nella fruizione del diritto e l’autodeterminazione dei propri modelli di sviluppo democratico, a un ordine “globale”, che mira a creare e garantire, centralmente e dall’alto di attori economici che si dichiarano soggetti autonomi dal diritto internazionale, la logica dei mercati come l’unico criterio di riferimento per decidere della legittimità e legalità delle loro azioni.

Gli organismi creati per essere promotori e garanti dello sviluppo umano (la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale) si sono configurati come i controllori della “obbedienza” dei popoli alle regole economiche che vedono progressivamente una stretta connivenza degli attori pubblici (Stati ed agenzie internazionali) e attori privati (imprese transnazionali, banche). Le sentenze del TPP che raccontano le conseguenze di questo sviluppo danno a questa trasformazione un giudizio molto preciso, dettagliato, tragico: sono crimini contro l’umanità, con una qualifica fondamentale che ne accentua la realtà e le implicazioni e che si riferisce all’impunità di cui godono i crimini economici e finanziari, che non rientrano nelle competenze del diritto internazionale.

La storia raccontata dai popoli che si rivolgono al TPP mette in evidenza quanto questa trasformazione sia radicale e non risparmi nessuno. Le sentenze sono numerose e riguardano temi che spaziano dai diritti dei bambini in Brasile, alle vittime dei disastri ambientali, come Bhopal e Chernobyl; dai popoli indigeni dell’Amazzonia, alle vittime dell’agricoltura industriale basata sulla produzione dei pesticidi, fino a giungere alle donne dell’industria tessile nei paesi dell’Asia che producono, in condizioni salariali incompatibili con la vita, il 70% dei vestiti venduti nei paesi dove lo sviluppo si misura in termini esclusivi di ricchezza e diseguaglianze di classe. La consultazione delle sentenze rende visibili e parlanti con la vita-voce degli innumerevoli testimoni una realtà che la macro-storia rende marginale o oggetto di ‘cronache’ che abituanano a considerare le violazioni sistematiche come frammenti, incidenti occasionali e inevitabili³.

La trasformazione e regressione del mondo di riferimento dei diritti e dei valori, che non trova riscontro nella politica degli Stati e nella prassi dei loro tribunali, impone una riflessione di fondo sul ruolo del diritto come dottrina e istanza di garanzia della vita e della dignità delle persone in un tempo che continua a chiamarsi di democrazia. Proprio per-

3 Si veda <http://permanentpeoplestribunal.org/category/sessioni-e-sentenze-it/> per l’elenco delle sentenze del TPP.

CONTRIBUTI

ché il TPP vuole essere parte e non spettatore di un mondo che, nelle parole di Eduardo Galeano, uno dei suoi fondatori, sta sviluppandosi al rovescio, *patas arriba*, a metà del suo percorso decide di autoconvocarsi ponendo una domanda che rende ancora attuale la sentenza del 1992, emessa in occasione dei cinquecento anni dalla “scoperta” dell’America: come rendere giustizia all’evento fondativo della nostra civiltà occidentale? La “scoperta” dell’America è stata, nella macro-storia, il tempo della nascita dottrinale del diritto internazionale, a cui è corrisposto il più grande genocidio della nostra storia, quello dei popoli e delle civiltà delle Americhe che, già al tempo delle colonie era troppo intollerabile per non aver bisogno di una giustificazione: il diritto internazionale nasce per travestire una conquista che obbediva solo ad interessi dei poteri centrali con termini tranquillizzanti di evangelizzazione e civiltà. La storia che si vive oggi, con la legittimazione della guerra come strumento delle potenze dominanti e con la cancellazione delle innumerabili vittime, ha ricondotto il diritto (dopo l’“utopia” del tempo immediatamente successivo agli “eccessi” della Seconda guerra mondiale) al “peccato originale” delle sue origini. Il messaggio isolato di papa Francesco che continua a resistere e a non rassegnarsi al silenzio sulla follia della guerra mondiale in corso, per un’indifferenza che è più violenta di tutte le bombe, è forse la conferma più lucida della inaccettabilità di una storia che non riconosce i popoli concreti, le persone vive, i loro destini individuali e collettivi come gli unici legittimi testimoni e giudici di quanto succede, e delle priorità da riconoscere.

4. Dal laboratorio di ricerca dei popoli all’insegnamento come laboratorio

Tutti i materiali del TPP che raccontano, con la concretezza di testimonianze vive e gli approfondimenti giuridici, economici, antropologici e storici necessari per qualificare e giudicare i fatti, sono disponibili per chi ne volesse fare uso in termini di formazione e insegnamento. Il materiale citato che fa riferimento alle sentenze sopra menzionate è solo una parte di quello che si è accumulato negli ultimi e intensi anni di attività, prima e dopo il Covid, da diversi scenari della macro-storia. Occorre richiamare in particolare: l’originalità unica, dal punto di vista della fattualità e della dottrina, della serie di sentenze su paesi che includono la storia di popoli e che sono ancora oggi al centro di aree critiche della geopolitica, dal Messico alla Colombia; le sentenze che hanno dato una visibilità e strumenti di comprensione ai genocidi del popolo Eelam Tamil in Sri Lanka e del popolo dei Rohingya in Myanmar; il caso della comunità della Val di Susa, nel cuore di una democrazia in crisi, come quella italiana, e nella logica repressiva del modello delle “grandi opere” di cui la linea alta velocità Torino-Lione è un esempio; le sentenze sulle politiche di Jair Messia Bolsonaro che hanno fatto del Covid uno strumento del processo genocidario contro le popolazioni indigene; la sessione, ricchissima di contenuti, sui territori ed i popoli del Cerrado brasiliano, che documenta una situazione dove si incrociano diritti dei popoli e ambientali; la serie di sessioni con i popoli SADC, Southern African Developing Countries; le cinque sessioni sui migranti sulle frontiere interne ed esterne dell’Europa, che più di ogni altro scenario ri-assumono l’impotenza del diritto internazionale; la sentenza sui crimini di guerra e contro

CONTRIBUTI

l'umanità commessi dalla Turchia contro il popolo curdo; la sentenza sulla riabilitazione della guerra come strumento di risoluzione di controversie tra Stati, all'epoca dei conflitti in Iraq e Afghanistan; il giudizio sull'impunità degli omicidi dei giornalisti in Messico, Siria, Sri Lanka.

La scheda che segue indica un possibile utilizzo del materiale del Tribunale nel contesto di un insegnamento che aspira a fare della cittadinanza coniugata al presente e al futuro il filo conduttore del processo formativo. La scheda ha per oggetto una delle ultime e più direttamente utilizzabili sentenze del TPP, quella sul Cerrado brasiliano.

ALL' ASCOLTO E IN CAMMINO CON I POPOLI DEL CERRADO

Il Cerrado è un ecosistema di grande importanza economica, ambientale, antropologica e sociale in Brasile⁴. È una delle regioni più estese e critiche, nonostante sia poco conosciuta anche all'interno del paese. La decisione del TPP di assumere questo territorio e i suoi popoli come oggetto di un processo che lungo due anni di ricerca partecipata ha portato a sentenza in un certo senso esemplare – per ricchezza di documentazione, per originalità delle analisi multidisciplinari e per un programma concreto di alfabetizzazione sociale e di lotta politica – è stata presa in risposta a una richiesta proveniente da una rete estesa di realtà sociali e di rappresentanti di popolazioni indigene, contadine e afrodiscendenti.

I temi inclusi nell'atto di accusa e tradotti in altrettanti capitoli della sentenza rappresentano una guida all'uso del materiale cospicuo prodotto per la sessione. Tali temi possono essere così riassunti:

- a) la definizione di cause e meccanismi che fanno di intere aree ambientali ed umane realtà marginali e di repressione, a favore degli interessi economici nazionali e multinazionali;
- b) la messa a punto di una metodologia di ricerca per la costruzione di una cartografia della violazione dei diritti e delle pratiche di resistenza, che trova la sua principale espressione nella permanente 'contaminazione' tra saperi dal basso, ovvero comunitari e proposti da testimoni del luogo, e saperi tecnici di natura accademica e appartenente a varie discipline;
- c) l'esplorazione necessaria e non semplice dell'integrazione tra processi di genocidio e di ecocidio, raramente documentato con dati reali;
- d) l'approfondimento della connivenza tra interessi dell'industria estrattiva multinazionale e autorità di governo, nello scontro tra i diritti contrattuali del mercato e l'universalità dei diritti umani;
- e) l'esplicitazione dello stato attuale di impunità dei crimini e delle lotte di difesa-riconquista dei beni comuni (acqua, terra, tradizioni) e dei diritti fondamentali (educazione, sanità, lavoro).

Al di là delle singole occasioni di interazione tra il TPP e il mondo della scuola, non possiamo certo dire molto su come il ruolo di osservatorio dalla parte dei popoli sperimentato dal "laboratorio TPP" possa interagire con l'insegnamento. È possibile solo formulare alcune ipotesi operative.

Non c'è dubbio che la trasformazione della società da progetto di diritto delle persone e dei popoli in mercato che declassa la vita e la dignità a "variabile dipendente", impone anche

4 Per la mappa dei casi: <https://tribunaldocerrado.org.br/casos/>

CONTRIBUTI

alla scuola di essere laboratorio di ricerca su tutto ciò che significa, oggi, cittadinanza, divenuta essa stessa un diritto da riformulare in modo sperimentale e non solo conoscitivo. Le costituzioni sono un baluardo sempre più insufficiente nella pratica e per la realizzazione di una “ovvia” gerarchia dei diritti sull’economia. L’esperienza di rilettura critica del diritto da parte del TPP non è, prioritariamente, un esercizio di denuncia. Dare visibilità cosciente e informata a ciò che determina la violazione dei diritti fondamentali, umani, dell’ambiente e dei contesti di vita, coincide soprattutto con il confrontarsi “permanentemente” con il bisogno e la possibilità di resistere e di rendere evitabili quelle violazioni. Questo sguardo al futuro è quello che i popoli con i quali il TPP ha interagito hanno testimoniato e hanno insegnato più costantemente: resistendo, e guardando avanti.

Fare della scuola un laboratorio di cittadinanza per/in un mondo profondamente in crisi in termini di valori-orizzonti di riferimento richiede un coinvolgimento permanente di tutte le discipline che entrano nella formazione, avendo come scenario la loro storia ed evoluzione nel mondo globale. Ricondurre la produzione-condivisione di conoscenza nei diversi ambiti alla verifica del loro impatto sugli umani in un tempo che si progetta come post-umano, fa della scuola il laboratorio che più ha bisogno di avere – come, nel suo piccolissimo ambito, ha cercato e cerca di fare il TPP – un orizzonte e una pratica di liberazione dalla tendenza ad adattarsi a quanto fa parte dell’ordine previsto per una società non-inclusiva.

TABELLA 1

Sessioni su realtà post-coloniali e scenari di repressione all’interno di singoli Stati

Sahara Occidentale (Bruxelles, 10-11 novembre 1979)

Argentina (Ginevra, 3-4 maggio 1980)

Eritrea (Milano, 24-26 maggio 1980)

Filippine e Popolo Bangsa Moro (Anversa, 30 ott-3 novembre 1980)

El Salvador (Città del Messico, 9-12 febbraio 1981)

Afghanistan I (Stoccolma, 1-3 maggio 1981)

Timor Orientale (Lisbona, 19-21 giugno 1981)

Zaire (Rotterdam, 18-20 settembre 1982)

Afghanistan II (Parigi, 16-20 dicembre 1982)

Guatemala (Madrid, 27-31 gennaio 1983)

Gli interventi degli Usa in Nicaragua (Bruxelles, 5-8 ottobre 1984)

Portorico (Barcellona, 27-29 gennaio 1989)

Amazzonia Brasiliana (Parigi, 12-16 ottobre 1990)

Tibet (Strasburgo, 16-20 novembre 1992)

Elf-Aquitaine (Parigi, 19-21 maggio 1999)

Violazione dei diritti umani in Algeria, 1992-2004 (Parigi, 5-8 novembre 2004)

Seconda sessione sulle Filippine (L’Aja, 21-25 marzo 2007)

CONTRIBUTI

Le violazioni del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario da parte della Repubblica turca e dei suoi funzionari contro il popolo curdo e le sue organizzazioni (Parigi, 15-16 marzo 2018)

Sessioni su violazioni gravi dei diritti umani e dei popoli che documentano i “vuoti” crescenti del diritto internazionale

Genocidio degli Armeni (Parigi, 13-16 aprile 1984)

L'Impunità per i crimini di lesa umanità in America Latina (Bogotà, 22-25 aprile 1991)

La “conquista dell'America” e il diritto internazionale (Padova-Venezia, 5-8 ottobre 1992)

Diritto d'asilo in Europa (Berlino, 8-12 dicembre 1994)

La violazione dei diritti fondamentali (Trento, 27-29 marzo; Macerata, dell'infanzia e dei minori 30 marzo; Napoli 1-4 aprile 1995)

Sui crimini contro l'umanità nella ex Jugoslavia I (Berna, 17-20 febbraio 1995)

Sui crimini contro l'umanità nella ex Jugoslavia II (Barcellona, 7-11 dicembre 1995)

Violazione dei diritti fondamentali del bambino e dell'adolescente in Brasile (San Paolo, 17-19 marzo 1999)

Il Diritto internazionale e le nuove guerre (Roma, 14-16 dicembre 2002)

Sri Lanka e il popolo Tamil I (Dublino, 14-16 gennaio 2010)

Sri Lanka e il popolo Tamil II (Brema, 7-10 dicembre 2013)

Sri Lanka e il popolo Tamil III (Berlino, 20-22 maggio 2023)

Sessione su Crimini di Stato commessi in Myanmar contro Rohingya, Kachin e altri gruppi (Kuala Lumpur, Malesia, 18-22 settembre 2017)

Rohingya, Kachin e altri gruppi Sessione sulla violazione dei diritti delle persone migranti e rifugiate (Barcellona, Palermo, Parigi, Londra, Bruxelles, 2017-2019)

Sessione sul genocidio politico in Colombia (2020-2021)

Sessione sugli omicidi dei giornalisti (L'Aia, 2021-2022)

Sessioni riconducibili alla gerarchia capovolta tra obbligatorietà del diritto internazionale ed autonomia dell'economia

Le Politiche del FMI e della BMI (Berlino, 26-29 settembre 1988)

Rischi industriali e diritti umani, Bhopal I (Bhopal, 19-23 ottobre 1992)

Le Politiche del FMI e della BM II (Madrid, 1-3 ottobre 1994)

Rischi industriali e diritti umani, Bhopal II (Londra, 28 nov-2 dicembre 1994)

Chernobyl: ambiente, salute e diritti umani (Vienna, 12-15 aprile 1996)

I diritti dei lavoratori e dei consumatori nell'industria dell'abbigliamento (Bruxelles, 30 aprile-5 maggio 1998)

Multinazionali globali e “Dis-Torti umani” (Warwick, 22-23 marzo 2000)

L'Unione europea e le imprese transnazionali in America Latina (Vienna 2006; Lima 2008; Madrid 2010)

Imprese transnazionali e diritti dei popoli in Colombia (2006-2008)

Sessione sulle imprese transnazionali produttrici di pesticidi (Bangalore, 3-6 dicembre 2011)

CONTRIBUTI

Libero commercio, violenza, impunità e diritti dei popoli in Messico (2011-2014)
Sessione su imprese minerarie canadesi (2014-2016)
Diritti fondamentali, partecipazione delle comunità locali e grandi opere: dal Tav alla realtà globale (Torino, 5-8 novembre 2015)
Salario vitale per le donne lavoratrici dell'industria dell'abbigliamento in Asia (2011-2015)
Imprese transnazionali nell'Africa Subsahariana (Manzini, Johannesburg, 2016-2018)
Sessione su diritti umani, fracking e cambiamento climatico (14-18 maggio 2018)
Sessione in difesa dei territori e dei popoli del Cerrado (2020-2022)
Sessione su pandemia e autoritarismo in Brasile (San Paolo, 23-25 maggio 2022)

Bibliografia essenziale

Tognoni Gianni (2018), *The History of the Permanent Peoples' Tribunal*, in Byrnes Andrew, Simm Gabrielle (eds.), *Peoples' Tribunal and International Law*, Cambridge, Cambridge University Press.
Fraudataro Simona, Tognoni Gianni (a cura di) (2020), *Diritti dei popoli e disuguaglianze globali. I quarant'anni del Tribunale Permanente dei Popoli*, Milano, Altreconomia.
Fraudataro Simona, Gianni Tognoni (2023) *Il Tribunale Permanente dei Popoli e il paradigma del Cerrado*, in Daniela Padoan (a cura di), *Gli stati generali dell'acqua*, Roma, Castelvecchi.

CONTRIBUTI

DOVE VA LA STORIA UMANA? PERCHÉ LIBERALISMO, SOCIALISMO ED ECOLOGISMO POSSONO (E DEVONO) COMPLETARSI

Emanuele Felice

Università Iulm, Milano

Keywords: *liberalismo, socialismo, ecologismo, sviluppo tecnologico, diritti umani*

Abstract

È possibile trovare un significato nella storia umana, un percorso che guidi la politica e che ci consenta di guardare con ottimismo al futuro? Il saggio argomenta che un significato può essere trovato, e quindi va ricercato, nella progressiva estensione dei diritti: dalle tradizionali libertà civili e politiche ai diritti sociali, fino ai nuovi diritti civili e ai diritti ambientali (e ampliandosi, i diritti pongono anche nuovi doveri). Questo processo è tanto più auspicabile, e necessario, quanto più cresce la potenza tecnologica. Tuttavia in passato non è stato né scontato, né lineare. È dipeso, in sostanza, dalla politica, e dal fatto che, in una parte del mondo, il liberalismo e il socialismo si sono potuti combinare all'interno dello Stato democratico. Negli ultimi decenni, il liberalismo si è nuovamente allontanato dal socialismo: ciò ha comportato una riduzione nei diritti sociali e la drammatica sottovalutazione della crisi ambientale, oltre alla messa in crisi delle stesse democrazie liberali. Per invertire questa tendenza, il liberalismo e il socialismo devono incontrarsi di nuovo e, oggi, devono completarsi entrambi nell'ecologismo. Non è un compromesso. Al contrario: in questo modo queste tre visioni possono rafforzarsi a vicenda e realizzare meglio i loro ideali.

1. Ottimismo?

Possiamo essere ottimisti? Nei primi anni Duemila alcuni studiosi, forse remando contro il senso comune ('i bei tempi andati'), da punti di vista diversi ma complementari, lo hanno sostenuto in modo esplicito: alla luce del fatto che l'umanità non è mai stata meglio, almeno nel lungo periodo, quasi da ogni punto di vista (reddito, aspettativa di vita, istruzione, libertà personale). Si definiscono i "Nuovi Ottimisti". Fra di loro, Michael Shermer, in *The Moral Arc* (dal sottotitolo: *Come la scienza conduce l'umanità verso la verità, la giustizia e la libertà*), spiega che il progresso scientifico ha portato anche a un progresso in campo etico¹. Steven Pinker ha tracciato i contorni storici del declino storico della violenza, in tutte le sue forme, dalla guerra fra i paesi fino alla sfera domestica: in un volume del 2011, sostiene che quello stiamo vivendo è probabilmente il periodo più pacifico di tutta la storia umana².

1 Shermer Michael (2015), *The Moral Arc: How Science Leads Humanity Toward Truth, Justice, and Freedom*, New York, Holt.

2 Pinker Steven (2013), *Il declino della violenza. Perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l'epoca più pacifica della storia*, Milano, Mondadori (*The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*, 2011).

CONTRIBUTI

Benjamin Friedman, in *Le conseguenze morali della crescita economica*, ha sottolineato come la crescita economica stia aprendo la strada a una più ampia tolleranza, oltre che alla diffusione dei valori democratici. E Matt Ridley, in *The Rational Optimist*, collega questi risultati ai vantaggi che derivano in ultima analisi dal libero scambio e dalla specializzazione che ne consegue³. Anche Yuval Harari, in *Homo Deus*, pubblicato nel 2015 e dedicato a quali potrebbero essere i temi più importanti nel mondo che ci attende, sembrava in linea con questo approccio⁴. Ma è significativo che solo tre anni dopo, in *21 Lezioni per il XXI secolo*, il suo libro dedicato all'attualità, Harari appaia molto più preoccupato del presente (e il presente è naturalmente la chiave del futuro)⁵. Forse è cambiato qualcosa, nel frattempo? In sostanza, negli ultimi due decenni la progressiva espansione della democrazia e dei suoi valori si è arrestata: con la vittoria di Trump negli Stati Uniti (2016), i problemi dell'Europa dopo il voto sulla Brexit (sempre nel 2016), la stretta autoritaria che si osserva in Cina e in diversi altri paesi del mondo (tra cui Turchia, India e alcuni paesi dell'Europa orientale). Nel 2020, la pandemia di Coronavirus ha portato alla ribalta altri aspetti del problema. Il punto non è tanto la presunta maggiore capacità delle autocrazie di rispondere alla crisi sanitaria (in realtà è avvenuto il contrario: in Cina l'assenza di mezzi di comunicazione e informazione liberi ha consentito la proliferazione iniziale del virus e, successivamente, ha ostacolato la ricerca di vaccini efficaci). Ma l'incapacità della principale potenza liberal-democratica, gli Stati Uniti, almeno nel periodo della presidenza Trump, di porsi alla testa di una risposta globale: con il duplice risultato di corroborare le aspirazioni egemoniche del modello cinese e di indebolire, anziché rafforzare (come sarebbe stato necessario), la cooperazione internazionale. In aggiunta, nel 2022, l'attacco della Russia all'Ucraina, cioè una nuova (vecchia) guerra scatenata da una potenza autoritaria per motivi nazionalistici, e forse più in profondità per una sfida agli ideali democratici dell'Occidente, rischia di portare il mondo sull'orlo di una nuova guerra mondiale, forse la prima nucleare nella storia dell'umanità; fra (*latu sensu*) le democrazie liberali da una parte e le potenze del capitalismo autoritario dall'altra.

Non è detto che vada a finire così. La strada è ancora aperta. Quelli menzionati potrebbero rivelarsi soltanto episodi, dall'impatto temporaneo nel lungo corso della storia umana. Ovvero, il peggio non è arrivato e in linea di principio può ancora essere evitato: le democrazie potrebbero tornare in espansione e un nuovo ordine internazionale fondato sulla cooperazione, senza passare per la violenza, ristabilito. A ben vedere, però, nel corso degli ultimi decenni è sopraggiunto anche qualcos'altro, altrettanto preoccupante ma su cui è più difficile incidere: la crisi ambientale. Questa sta diventando addirittura più grave di quanto si era previsto: negli ultimi anni, le stime sul riscaldamento del pianeta e sull'innalzamento del livello dei mari sono state ripetutamente riviste, al rialzo. Il cambiamento climatico sembra procedere a un ritmo inaspettatamente veloce, mentre su scala globale le emissioni

3 Ridley Matt (2013), *Un ottimista razionale. Come evolve la prosperità*, Roma, Le Scienze (*The Rational Optimist: How Prosperity Evolves*, 2010); cfr. anche Norberg Johan (2018), *Progresso. Dieci motivi per guardare al futuro con fiducia*, prefazione di F. Giavazzi, Torino, Ibl (*Progress: Ten Reasons to Look Forward to the Future*, 2016, pp. 89-90).

4 Harari Yuval Noah (2017), *Homo Deus. Breve storia del futuro*, Milano, Bompiani [ed. or. 2015].

5 Harari Yuval Noah (2018), *21 lezioni per il XXI secolo*, Milano, Bompiani [ed. or. 2018].

CONTRIBUTI

nocive e la nostra impronta ecologica continuano ad aumentare⁶. L'indebolimento della cooperazione internazionale dopo l'elezione di Trump ha ulteriormente peggiorato questa situazione (fra l'altro, nel 2019 l'amministrazione Trump aveva notificato alle Nazioni Unite il ritiro Usa dall'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, l'Accordo di Parigi, firmato nel 2015) e successivamente, con Biden, la nuova Guerra fredda sta rischiando di compromettere seriamente l'implementazione di politiche ambientali efficaci su scala globale (giòva ricordare che la Cina è il Paese più popoloso del mondo, la Russia il più grande). Difatti, i risultati della Cop27, l'ultima conferenza mondiale sul clima, tenuta in Egitto nel novembre 2022, sono stati considerati deludenti, in termini di impegni concreti, dalla comunità scientifica⁷.

In linea di massima, possiamo concordare con le analisi dei Nuovi Ottimisti se si guarda alla storia a lungo termine dell'umanità, cioè per quanto riguarda il passato. Ma non sul futuro. E, per la verità, nemmeno sul presente. Il fatto che in passato le cose siano andate tutto sommato bene non assicura che anche per l'avvenire sarà così. Anzi, in alcuni ambiti cruciali le cose stanno in effetti peggiorando, come ricordato: l'ambiente, la democrazia. Inoltre, se pensiamo ai crimini del nazionalismo (la Prima guerra mondiale), del fascismo, del nazismo e del comunismo nel Novecento, ma anche a quelli causati dal capitalismo del *laissez-faire*, di matrice occidentale, sospinto dall'arricchimento individuale (a partire dal primo olocausto della storia dell'umanità: quello in Congo perpetrato dal re del Belgio Leopoldo II, a fine Ottocento), allora ci rendiamo conto che anche il progresso etico compiuto dal genere umano, fino a oggi, non era affatto scontato, cioè non era un prodotto inevitabile dello sviluppo tecnologico e dell'Illuminismo. Tantomeno si può dare per certo nel futuro. La strada è stata difficile, accidentata. Non fu, in fondo, solo una casualità il fatto che nel 1940 il nazismo riuscì a piegare l'Inghilterra? E in quell'eventualità, come sarebbero andate le cose, con l'Europa soggiogata da un Terzo Reich vittorioso, e legittimato da una pace con gli inglesi, Stalin in Unione Sovietica e gli Stati Uniti isolati? O ancora: cosa sarebbe successo se la crisi dei missili di Cuba del 1962 fosse degenerata, se l'equilibrio della Guerra Fredda fosse andato in frantumi, se fosse scoppiata una guerra nucleare tra le due superpotenze? Solo per citare quelli che sono probabilmente i due controfattuali più importanti, plausibili, e inquietanti del secolo passato.

Osservando il corso della storia umana, ma ancor più questo ha valore oggi, è quindi la politica la dimensione che si rivela fondamentale per tradurre lo sviluppo economico e tecnologico in diritti, cioè in un effettivo miglioramento della condizione umana (che apra a una felicità intesa come "fioritura", basata sulla libertà e sul benessere): per dare sostanza

6 Come media mondiale, l'impronta ecologica per abitante è passata da 2,6 ettari globali nel 1990 a 2,8 nel 2017, nonostante sia in diminuzione in pressoché tutti i paesi avanzati (tranne la Corea del Sud); come conseguenza di questo e dell'aumento della popolazione, il deficit di biocapacità per abitante è cresciuto, nello stesso periodo da -0,6 a -1,2. Stime da Aa.Vv., *National Footprint and Biocapacity Accounts 2021 Edition* (Data Year 2017), <https://data.footprintnetwork.org> (verificato il 21 maggio 2023).

7 L'International Panel on Climate Change (IPCC), il gruppo di studio istituito dalle Nazioni Unite che rappresenta la fonte più autorevole in materia, nel rapporto stimato pochi mesi dopo, a marzo 2023, stima che gli investimenti necessari dovrebbero essere da tre a sei volte superiori a quelli attualmente in cantiere. IPCC, *Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6). Summary for Policymakers*, 19 March 2023.

CONTRIBUTI

alle speranze dei Nuovi Ottimisti. In altre parole, la politica può fare da ponte fra la tecnologia e l'etica, per recuperare la visione più autentica (e completa) del "progresso". O detta in modo ancora diverso: se parlare di "progresso" può ancora avere senso, dipende dalla politica.

2. La strada verso i "diritti umani allargati"

Ma che tipo di politica? Ogni ideologia è in fondo, prima di tutto, un'idea della storia, che parte dall'interpretazione dell'esistenza degli esseri umani nel tempo per fornire un quadro di riferimento alla società e all'agire collettivo. Messa in questi termini, occorre chiedersi: qual è oggi il significato che possiamo dare alla storia umana, ovvero, quale idea della storia possiamo considerare ragionevolmente credibile e, a un tempo, auspicabile? (e prima ancora, se sia possibile darle un significato: ma qualunque ideologia "politica" presuppone già una risposta affermativa).

Scrivo "oggi" perché, ovviamente, il senso della storia umana può cambiare nel corso del tempo, cambia l'interpretazione che una società elabora, ed è mutato infatti attraverso le civiltà e le epoche. Si lega in modo profondo, ma biunivoco, al grado e alla qualità dello sviluppo economico. In un volume del 2017 ho provato a tracciare una prima riflessione di lungo periodo sul rapporto tra le grandi forme economiche della storia (la caccia e la raccolta, la società agricola, la società industriale, quindi post-industriale) e l'etica, la cultura che tiene insieme le società umane⁸. Quel libro si chiudeva con un'esortazione a passare dalla dimensione etica a quella politica, al fine di provare a colmare l' "abisso" che si apre fra sviluppo tecnologico e condizione umana, cioè al fine di ancorare saldamente lo sviluppo alla finalità di un maggiore benessere, a una felicità fondata sui "diritti umani allargati" (cioè i diritti civili e politici, quelli sociali e anche quelli ambientali). L'etica è necessaria, ovviamente, per dare fondamenta alla politica: ma è quest'ultima che decide, in ultima istanza, dei destini delle nostre società; contribuisce a determinare il corso della storia. In *La conquista dei diritti* (2022) ho provato quindi a fare il passo successivo, necessario e fin qui soltanto auspicato: dall'etica alla politica⁹.

Non vorrei essere frainteso su questo. E giova ripeterlo. Sappiamo bene che la storia un senso potrebbe non avercelo, come ci hanno insegnato non solo i contrattuali del Novecento cui abbiamo accennato prima, ma anche eventi a noi molto più vicini: se solo nel 2020 Trump avesse rivinto le elezioni presidenziali contro Biden, ebbene, probabilmente saremmo alle prese con una direzione della storia molto diversa anche soltanto nel mondo occidentale più avanzato (il nostro "angolo di mondo", per riprendere l'espressione di Michele Salvati e Norberto Dilmore)¹⁰, o forse più semplicemente non ne avremmo potuto

8 Felice Emanuele (2017), *Storia economica della felicità*, Bologna, il Mulino.

9 Questo paragrafo è in parte ripreso, con qualche integrazione e aggiornamento, dall'introduzione a quel libro: Felice Emanuele (2022), *La conquista dei diritti. Un'idea della storia*, Bologna, il Mulino, pp. 10-16.

10 Salvati Michele, Dilmore Norberto (2021), *Liberalismo inclusivo. Un futuro possibile per il nostro angolo di mondo*, Milano, Feltrinelli.

CONTRIBUTI

immaginarne nessuna; e che non sia andata così è dipeso in sostanza, ancora una volta, dalla fortuna. Del resto anche la strada che oggi si intravede appare tutt'altro che sicura: si pensi ai talebani che dopo vent'anni riprendono Kabul, nel 2021, o si pensi al sopraggiungere pochi mesi dopo, nel febbraio 2022, di una nuova guerra in Europa, provocata da una delle due maggiori potenze del capitalismo autoritario, come accennato. Ma peggio ancora, e per essere chiari fino in fondo: occorre avere ben presente che spesso, proprio per volere dare un senso alla storia, l'umanità ha finito per ritrovarsi con esiti sciagurati, per sé stessa e per la vita in genere (di nuovo, basti pensare ai totalitarismi del Novecento). L'ideologia, cioè la filosofia della storia, può rivelarsi quanto di più infausto e foriero di sventura possa mai capitare agli esseri umani: e molte volte in effetti è andata proprio così. Eppure la storia può avere anche un senso che, ritengo, sia per noi desiderabile. E se la storia *può* avere questo significato (non *deve*), se questa traiettoria della storia è possibile, come una "idea pratica" seguendo l'approccio di Kant¹¹, allora noi dobbiamo porci il problema politico (e forse prima ancora, etico) di operare affinché si vada in questa direzione.

Al nocciolo, la tesi è che la storia umana può trovare significato nell'idea di progressiva estensione dei diritti e dei doveri. I diritti e i doveri si tengono insieme, in questo processo di reciproco ampliamento, sono (letteralmente) due facce di una stessa medaglia. E sono il prodotto della ragione umana, che in questo modo cerca di dare forma e senso alla storia, e forse alla sua stessa esistenza. I diritti e i doveri non esistono «in natura». Li abbiamo creati noi. Mossi da un principio di giustizia che è caratteristico della specie umana¹².

La politica che può realizzare questo progressivo ampliamento, e questo connubio, è quella che riesce a mettere insieme, anzi a fondere, tre grandi sistemi di pensiero della nostra epoca: il liberalismo, il socialismo e l'ambientalismo (o ecologismo)¹³. Beninteso, sono ideologie che perlopiù, negli ultimi due secoli, si sono contrapposte, spesso si sono combattute, anche aspramente (specie le prime due, quelle con più passato). Ma nondimeno hanno saputo anche collaborare, con risultati notevoli, in termini di benessere e di incontro fra diritti e doveri (di nuovo, specie le prime due; fino ad ora almeno). Vedere queste tre ideologie come contrapposte e anche inconciliabili, propendere per l'una a scapito delle altre due è legittimo, ed è stato fatto e ancora lo si fa. Ma è altrettanto legittimo, sostengo,

11 Kant Immanuel, *Scritti di storia, politica e diritto*, Gonnelli Filippo (a cura di) (1995), Bari-Roma, Laterza, pp. 223-237. Ci si riferisce in particolare al saggio *Il conflitto delle facoltà* (1798), in cui Kant indaga appunto la questione "se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio".

12 Cfr. Tomasello Michael (2016), *Storia naturale della morale umana*, Milano, Cortina (*A Natural History of Human Morality*, 2016).

13 Non sono convinto della distinzione fra i due termini che suggerisce, ad esempio, Guillaume Carbou in "Libération": l'ambientalismo propone correttivi all'interno del modello di sviluppo esistente, l'ecologismo punta a cambiare il modello di sviluppo. (Carbou Guillaume, *En finir avec la confusion entre écologie et environnementalisme*, in "Libération", 16 giugno 2019). Prima di tutto perché trovo difficile definire, a monte, cosa sia un "modello di sviluppo" (e tantomeno individuarne uno uniforme oggi nel mondo), poi perché anche singole proposte ambientaliste possono comportare una messa in discussione del modello di sviluppo, su singoli aspetti (e spesso, nella storia, il cambiamento è avvenuto in maniera graduale). Per questo, come regola generale preferisco usare i due termini in modo intercambiabile. Se però ci accontentiamo di definire il modello di sviluppo, in via alquanto approssimativa e parziale, come il capitalismo di impronta neo-liberale, e poi seguiamo il resto del ragionamento di Carbou, allora sì, in questo caso, il termine ecologismo può essere preferibile, per chiarire che bisognerebbe quantomeno puntare a uscire da tale "modello" di sviluppo.

CONTRIBUTI

volerle considerare come complementari, nel senso appunto che “si completano” a vicenda. Il terreno su cui si completano è proprio quello del connubio fra diritti e doveri. O meglio, della progressiva estensione dei diritti dell’uomo, che nascono come idea propria del liberalismo (ne sono anzi la vera essenza), ma che nel corso della storia si sono progressivamente estesi (sia nella riflessione dei filosofi morali¹⁴, sia anche per una parte del Novecento negli ordinamenti politici e in concreto nella vita delle persone), includendo non più solo i tradizionali diritti civili del liberalismo classico, ma i diritti politici dei democratici, i diritti sociali propri del pensiero socialista e quindi i diritti ambientali propri di quello ecologista, arrivando appunto alla nozione di “diritti umani allargati”.

In proposito, la Tabella 1 sintetizza il percorso che ha portato, in maniera progressiva ma non senza interruzioni e arretramenti anche drammatici (come sappiamo), verso i “diritti umani allargati”, almeno nel mondo occidentale e nelle altre democrazie liberali (che ne hanno ripreso istituzioni e valori).

Tabella 1. *La strada verso i “diritti umani allargati” nel mondo occidentale. Fonte: elaborazioni da Felice, 2022.*

Diritti	Periodo	Ideologia
Diritti civili di “prima generazione” <i>(vita, libertà politica, proprietà, uguaglianza di diritto)</i>	Secoli XVIII e XIX	Liberalismo
Diritti politici <i>(suffragio universale)</i>	Fine XVIII-XX secolo	Liberalismo democratico Socialismo democratico
Diritti sociali <i>(istruzione, salute, sicurezza sociale, giusto salario)</i>	Fine XIX secolo-anni 1970	Nuovo Liberalismo Socialismo
Diritti civili di “seconda generazione” <i>(uguaglianza di sesso, di genere e di etnia, libertà di amare, diritti Lgbtq+)</i>	Dagli anni 1960 a oggi	Liberalismo (in tutte le sue forme) Socialismo democratico
Diritti ambientali <i>(diritti degli esseri senzienti, diritti delle future generazioni, diritti della natura)</i>	XXI secolo	Ecologismo

14 Pensiamo alla teoria delle *capabilities* (e all’approccio dello sviluppo umano) proposta da Amartya Sen e Martha Nussbaum: Sen Amartya Kumar (1985), *Commodities and Capabilities*, Amsterdam, North Holland; Id. (2000), *Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia*, Milano, Mondadori (*Development as Freedom*, 1999); Nussbaum Martha (2012), *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil*, Bologna, il Mulino (*Creating Capabilities: The Human Development Approach*, 2011).

CONTRIBUTI

Attraverso questo loro ampliarsi, ed è un punto chiave, i diritti pongono anche (diventano) doveri. I diritti sociali (cioè il diritto all'istruzione, alla sanità, alla casa, a un giusto salario) pongono dei doveri a chi già gode dei diritti civili ed economici, e in particolare al principale dei diritti caro ai liberali, quello alla proprietà (quel “*terribile diritto*”, come lo definì Beccaria). I diritti ambientali sono, a ben vedere, non solo il diritto che tutti abbiamo di vivere in un ambiente salubre, ma i diritti umani delle persone che vengono dopo di noi, così come i diritti degli altri animali appartenenti alle specie senzienti, e i diritti per certi aspetti dell'ambiente in quanto tale (delle foreste, dei fiumi, rappresentati in termini giuridici dalle popolazioni che li abitano): verso tutti loro, noi abbiamo oggi delle responsabilità, cioè dei doveri.

Naturalmente, però, questo progressivo ampliamento dei diritti umani (e dei doveri) consente anche, tutto sommato, un più pieno godimento dei nostri diritti. I quali andrebbero considerati nella loro totalità, come un tutt'uno (è difficile porre gerarchie a priori). La persona umana non è un individuo avulso dalle relazioni sociali, e ambientali, ma un animale che – in termini generali, salvo singole eccezioni – trova nelle relazioni con le altre persone, con gli altri individui di specie senzienti, e con l'ambiente e il mondo in senso più lato, una sua piena realizzazione: la sua felicità, per quanto sfuggente possa apparire questo termine. Noi apparteniamo ai primati, un ordine di animali che sono “*prima di tutto, intensamente sociali*”¹⁵. E per di più, come ci ricorda Michael Tomasello, noi siamo un “*ultracooperative primate*”¹⁶.

Questa consapevolezza che l'essere umano non è un individuo isolato, ma ha bisogno per la sua felicità di relazionarsi con gli altri, di “realizzarsi” insieme a loro, si può trovare sia nel liberalismo (non sempre), sia nel socialismo, sia nell'ecologismo. In sostanza è il nostro punto di partenza, ne costituisce per così dire le fondamenta etiche. Nel liberalismo per la verità tale visione è più debole, o meno esplicita, ma nondimeno ne rappresenta un'interpretazione pienamente legittima. Comune a questi tre sistemi di pensiero è anche l'idea della fondamentale uguaglianza, in quanto a dignità ma non solo, di tutti gli esseri umani (e per certi aspetti, più di recente, anche delle altre forme di vita intelligente, almeno come titolari di diritti). Certo non vi è dubbio che, alla prova dei fatti, anche l'ideale dell'uguaglianza può presentarsi assai più debole nel liberalismo; e in aggiunta l'estensione della pari dignità alle altre specie sensibili non è affatto pacifica né per il liberalismo, né per il socialismo. L'incontro fra queste tre ideologie non è scontato, come si diceva, ed è altrettanto lecita anche una loro interpretazione divergente, che obblighi a scegliere una sola (o due) di loro. Il neo-liberalismo, che è stato grosso modo l'ideologia politica dominante nel mondo durante gli ultimi quarant'anni, incarna una versione del liberalismo che lo vuole inconciliabile sia con il socialismo, sia con l'ecologismo. Tuttavia, sostengo in *La conquista dei diritti*, l'incontro con altre visioni del liberalismo più attente alla dimensione sociale è

15 Dunbar Robin (2014), *Human Evolution: A Pelican Introduction*, London, Penguin, p. 37 (“Primates are, above all, intensely social”).

16 Tomasello Michael (2016), *Storia naturale della morale umana*, cit., p. 3 [ed. or. 2016].

CONTRIBUTI

invece possibile, sia sulla base di comuni radici storiche (si pensi alla Rivoluzione scientifica e al ruolo della ragione umana libera da dogmi), sia facendo leva su questi due assunti, che si legano fra loro: relazioni con gli altri e uguaglianza in dignità. I quali portano all'idea dei diritti e i doveri.

A prenderli sul serio, liberalismo, socialismo ed ecologismo sono anche a vocazione universalistica, parlano a tutto il genere umano. Per questo l'incontro con un'altra ideologia politica della modernità (che pure è una filosofia della storia), il nazionalismo, se anche possibile e di fatto realizzato in passato (per il liberalismo e anche per il socialismo), risulta alla lunga contraddittorio, se non controproducente: i diritti e i doveri, per potersi pienamente esercitare e adempiere, benché possano partire da una dimensione nazionale o statale, riguardano idealmente l'umanità intera; l'arena è il mondo. Ancor meno è ipotizzabile l'incontro con un'altra importante ideologia politica figlia della nostra epoca, quella evolucionista (estremizzata dal nazismo), che rifiuta l'ideale dell'uguaglianza: e che vede la storia umana come un processo evolutivo dove compito della politica è quello di agevolare la selezione naturale, del più forte a scapito del più debole. Né certo si può pensare a una sintesi con le ideologie politiche dell'epoca pre-moderna, le quali erano (tutte!) fondate sulla disuguaglianza di diritto fra gli esseri umani, cioè sulla discriminazione sancita per legge di determinate classi sociali, e delle donne in quanto tali.

La prima rottura di quell'ordine millenario, tanto antico che pareva sclerotizzato nell'intimo del vissuto umano, che sembrava "la volontà di Dio", avviene proprio con il liberalismo, cioè con l'ideologia politica della borghesia e del capitalismo. La Rivoluzione americana, proclamando nel 1776 (Dichiarazione di indipendenza) il diritto di ogni essere umano alla "*ricerca della felicità*" – e non invece, semplicemente, alla "proprietà" – poneva già le basi per un progressivo ampliamento verso la dimensione sociale e ambientale. Pochi anni dopo assistiamo alla Rivoluzione francese: quell'improvviso, affascinante e drammatico mulinello formatosi nel cammino della civiltà, che sembra condensare in una manciata di mesi i millenni di storia passata, e secoli di storia a venire, e che all'umanità lascerà il trionfo "*libertà, uguaglianza, fraternità*". Forse è utile rammentare che questa avvenne in un Paese, la Francia, che contava, allora, circa dieci volte gli abitanti degli Stati Uniti dell'epoca, e il doppio dell'Inghilterra, oltre a trovarsi al centro dell'Europa: con una popolazione di 26 milioni di persone era lo stato più popoloso del Vecchio continente e il terzo al mondo, dopo Cina e India, superando anche l'Impero russo. E nella scala dello sviluppo la Francia era allora probabilmente seconda solo al Regno Unito (che pure aveva già avuto la sua rivoluzione liberale).

Probabilmente, all'epoca dell'indipendenza americana non si potevano ancora comprendere a pieno le implicazioni che il "*diritto alla ricerca della felicità*" avrebbe avuto, come apripista per una versione inclusiva del liberalismo che su queste basi si può incontrare con il pensiero socialista e poi anche ecologista. Allo stesso modo, i rivoluzionari francesi non immaginavano il significato che quelle loro tre parole avrebbero trovato in futuro: il fatto che presto ci si sarebbe battuti per un'uguaglianza anche sostanziale, non più solo formale; e poi in seguito come anche l'idea della "fraternità" (di derivazione cristiana) sarebbe potuta cambiare, riferita non più solo alla patria nazionale ma alla comunità umana tutta.

CONTRIBUTI

Oggi però noi la vediamo con maggiore chiarezza, forse la più netta possibile, la potenza evocatrice di questo trinomio: la libertà del liberalismo, l'uguaglianza del socialismo, la fraternità dell'ecologismo (siamo fratelli perché condividiamo la casa comune). E possiamo capire anche perché devono stare insieme.

3. Perché i diritti e i doveri

In fondo, è lo sviluppo tecnologico a fare la storia dell'umanità. E la tecnologia ha preso a crescere di intensità, in maniera esponenziale, da quando ha trovato il capitalismo di mercato a farle da leva, prevalentemente (ma non solo) attraverso le istituzioni del liberalismo; non a caso, agli albori dello sviluppo economico moderno. La tecnologia altro non è, semplificando, che una funzione della potenza dell'essere umano: grazie alla tecnologia, noi Sapiens (o chi per noi, forse in un futuro), diventiamo sempre più potenti. Proprio per questo, diviene anche sempre più importante che tale potenza sia volta non alla distruzione o all'oppressione, ma al benessere degli esseri umani, delle altre specie senzienti (che nulla possono ormai al nostro cospetto) e dell'ambiente (che qualcosa può ancora). Più cresce questa potenza, più questa necessità si fa pressante. Risulta cioè fondamentale ancorare lo sviluppo tecnologico ed economico, la "direzione della storia", a una filosofia dei diritti e dei doveri. Anche la necessità di ampliare i diritti e i doveri nasce proprio dalla maggiore forza che la tecnologia possiede: può adesso distruggere gli ecosistemi, come sappiamo, e lo stesso genere umano; con la telematica, può favorire lo sganciamento del reddito da qualsiasi processo reale di produzione di beni e servizi, e con esso fare crescere in maniera esponenziale e immotivata le disuguaglianze; può venire adoperata per controllare le nostre vite fin nell'intimità e addirittura nelle nostre coscienze, molto più di quanto non avrebbero potuto fare i regimi totalitari del Novecento, e in una misura naturalmente da fare impallidire gli assolutismi dell'epoca pre-moderna; può perfino aprire alla creazione di intelligenze autocoscienti superiori a noi Sapiens, che deriviamo dalla selezione naturale. Per questo il liberalismo, che con le sue istituzioni e le sue idee ha dato origine a questa crescita esponenziale della potenza umana, è perduto (e noi con esso) se non incorpora nei suoi pilastri ideali – i diritti umani, la teoria del limite del potere – i concetti fondamentali che derivano dal pensiero socialista e ora anche ecologista: i diritti estesi dalla sfera individuale a quella relazionale (diritti sociali, ambientali) e una teoria del limite da applicarsi non solo alla sfera politica, ma anche a quella economica.

CONTRIBUTI

IL PROGETTO DI UNA COSTITUZIONE DELLA TERRA

Luigi Ferrajoli

Professore emerito di Filosofia del diritto all'Università Roma Tre

Keywords: *Costituzione della Terra, costituzionalismo rigido, costituzionalismo globale, crimini di sistema*

Abstract

Con riferimento alla drammatica gravità delle attuali catastrofi globali che mettono a rischio la sopravvivenza dell'umanità e per l'inadeguatezza delle politiche nazionali ad affrontarli, l'autore sostiene la necessità di una Costituzione della Terra, un nuovo patto di convivenza pacifica a livello planetario. Il saggio argomenta questa tesi, a partire dalla definizione di crimini di sistema, "violazioni massicce imputabili a responsabilità non penali bensì politiche" e dalla necessità di una "espansione all'ordinamento internazionale del paradigma del costituzionalismo rigido sperimentato negli ordinamenti nazionali". Il costituzionalismo globale e la proposta di una Costituzione della Terra non sono dunque un'utopia, ma al contrario l'unica risposta razionale e realistica di fronte alle sfide che minacciano il pianeta.

1. Catastrofi globali. La necessità di un nuovo patto di convivenza pacifica

L'umanità sta attraversando il momento più drammatico della sua storia. Ci sono problemi globali che non fanno parte dell'agenda politica dei governi nazionali, anche se dalla loro soluzione dipende la sopravvivenza dell'umanità. Elencherò cinque di queste sfide: il salvataggio del pianeta dal riscaldamento climatico, i pericoli di conflitti nucleari, la crescita delle disuguaglianze e la morte ogni anno di milioni di persone per mancanza di alimentazione di base e di farmaci salva-vita, lo sfruttamento selvaggio del lavoro, il dramma di centinaia di migliaia di migranti ciascuno dei quali fugge da uno di questi problemi irrisolti. Questi problemi non sono, né possono essere affrontati dalle politiche nazionali, inerti e impotenti perché ancorate agli spazi ristretti delle circoscrizioni elettorali e ai tempi brevi delle elezioni e dei sondaggi. E tuttavia è certo che 8 miliardi di persone, 196 Stati sovrani, dieci dei quali dotati di armamenti nucleari, un anarco-capitalismo vorace e predatorio e un sistema industriale ecologicamente insostenibile non possono a lungo sopravvivere senza produrre catastrofi in grado di mettere in pericolo l'abitabilità del pianeta e la stessa sopravvivenza dell'umanità. È dalla necessità di far fronte a queste catastrofi, in parte già in atto, che è nato il progetto di una Costituzione della Terra.

Muoviamo da un dato di fatto. Per effetto della globalizzazione sono cambiate le coordinate e i presupposti stessi del costituzionalismo quali furono disegnati, in quella grande stagione costituente che fu il quinquennio 1945-1949, dalle costituzioni rigide del secondo dopoguerra in Italia e in Germania, dalla carta dell'Onu e dalle tante carte internazionali

CONTRIBUTI

dei diritti umani. Se è vero che il costituzionalismo consiste in un sistema di limiti e vincoli nei confronti dei poteri altrimenti selvaggi, a garanzia dei principi di giustizia e dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti, allora dobbiamo riconoscere che rispetto a quella stagione costituente sono cambiati sia i poteri da limitare che le loro aggressioni ai beni e ai diritti fondamentali.

È cambiata anzitutto la geografia dei poteri. I poteri che contano, quelli dal cui esercizio dipende il futuro dell'umanità, si sono trasferiti fuori dei confini degli Stati. È cambiata inoltre la natura delle aggressioni al diritto e ai diritti, che sono tutte di carattere globale. Poteri globali e aggressioni globali segnalano tutte una inadeguatezza delle nostre politiche e delle nostre costituzioni, ancorate agli spazi ristretti degli Stati nazionali. Essi impongono un salto di civiltà, cioè un'espansione del costituzionalismo oltre lo Stato, all'altezza dei poteri globali da cui provengono le minacce al nostro futuro.

Anzitutto la guerra in atto e il pericolo che essa degeneri in un conflitto nucleare. C'è il pericolo che questa guerra assurda e criminale scatenata da Putin contro l'Ucraina possa deflagrare in una guerra atomica. La guerra e l'attuale corsa al riarmo, con la produzione e detenzione di armi sempre più micidiali, è l'ennesima conferma della necessità e dell'urgenza di rifondare la convivenza pacifica mondiale: di pervenire, in breve, a un nuovo patto che metta finalmente al bando tutte le armi, quale può essere stipulato con l'approvazione di una Costituzione della Terra.

La seconda catastrofe è quella ambientale generata dal riscaldamento climatico. Ogni anno, fatta eccezione per il 2020, quando per il covid è diminuito il pil mondiale, l'umanità immette nell'atmosfera una quantità di gas serra superiore a quella immessa l'anno precedente. L'attuale sviluppo sregolato del capitalismo, insostenibile sul piano ecologico, sta mettendo a rischio, in tempi non lunghissimi, la stessa abitabilità del nostro pianeta. Nell'ultimo mezzo secolo, mentre la popolazione mondiale si è più che triplicata, il processo di alterazione e distruzione della natura – le cementificazioni, lo scioglimento delle calotte di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide, il riscaldamento globale, gli inquinamenti dell'aria e dei mari, la riduzione della biodiversità – si è sviluppato in maniera esponenziale. La terza emergenza in atto è costituita dalla crescita nel mondo delle disuguaglianze, della povertà, della fame e delle malattie non curate. I dati statistici sono spaventosi. Sono più di 800 milioni le persone che soffrono la fame e la sete e oltre 2 miliardi quelle che non hanno accesso ai 460 farmaci essenziali o salvavita che fin dal 1977 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che devono essere accessibili a tutti. Le conseguenze di questi flagelli sono terribili: più di 8 milioni di persone – 24.000 al giorno – in gran parte bambini, muoiono ogni anno per mancanza dell'acqua e dell'alimentazione di base. Altrettante persone muoiono perché non dispongono dei farmaci salvavita: vittime del mercato oltre che delle malattie, dato che taluni di questi farmaci sono brevettati, o peggio non prodotti per difetto di domanda nei paesi ricchi, riguardando malattie infettive – infezioni respiratorie, tubercolosi, Aids, malaria – in questi paesi debellate e scomparse.

La quarta emergenza è il lavoro, del quale abbiamo assistito, in questi ultimi trent'anni, a una drammatica e crescente svalutazione. Il principale fattore di questa svalutazione è la globalizzazione selvaggia, che si manifesta nella libertà delle grandi imprese di dislocare

CONTRIBUTI

le loro attività produttive in paesi – come l’India, l’Indonesia, le Filippine, la Thailandia, il Vietnam – dove è possibile pagare i lavoratori un dollaro l’ora, in condizioni di lavoro spaventose, senza diritti né garanzie. A causa della concorrenza al ribasso tra il mezzo miliardo di lavoratori del mondo occidentale, che fino a qualche anno fa hanno goduto di buoni salari e buone condizioni di lavoro, e un miliardo e mezzo di nuovi salariati che lavorano in condizioni paraschiavistiche, si è prodotto nei paesi avanzati, sotto il ricatto della fuga degli investimenti, lo smantellamento delle garanzie dei diritti dei lavoratori, peraltro non contrastato ma favorito dai governi a causa della loro subalternità all’economia. Da un lato, dunque, la riduzione dei diritti dei lavoratori, la crescita della disoccupazione, la precarizzazione del lavoro e l’abbassamento dei salari nei paesi ricchi, dall’altro la ricomparsa del lavoro schiavo nei paesi poveri. Si calcola che oggi siano tra i 45 e i 60 milioni, nel mondo, le persone in condizioni di schiavitù.

La quinta emergenza è rappresentata dalle masse di disperati che fuggono ogni anno da una o più d’una di queste catastrofi. Dopo secoli nei quali i loro territori sono stati depredati da invasioni e colonizzazioni, legittimate paradossalmente proprio dallo *jus migrandi* teorizzato a loro sostegno dalla filosofia politica europea, i migranti fuggono oggi dalle condizioni di miseria e degradazione dei loro paesi provocate dalle politiche predatorie dei paesi ricchi, per poi incontrare, quando non perdono la vita nelle loro tremende odissee, l’oppressione razzista dovuta alle loro identità etniche o religiose e al loro *status* di stranieri poveri. È soprattutto la preordinata omissione di soccorso di quanti affogano in mare – più di 20.000 persone nel Mediterraneo negli ultimi dieci anni – che ci pone di fronte alla più vergognosa violazione di principi elementari di civiltà giuridica. I nostri governi e la nostra opinione pubblica ignorano il carattere strutturale e irreversibile del fenomeno migratorio, che né le leggi né i muri saranno mai in grado di fermare e i cui soli effetti – e per i governanti populistici anche lo scopo, per il consenso di massa così ottenuto – sono la clandestinizzazione dei migranti, il veleno razzista immesso nella società e il crollo del senso morale a livello di massa. È un abbassamento dello spirito pubblico in grado di minare le basi sociali delle nostre democrazie. Quando infatti la disumanità e l’immoralità sono ostentate ufficialmente dalle istituzioni diventano contagiose: si auto-legittimano e vengono assecondate e alimentate.

Dunque cinque emergenze catastrofiche che hanno tre caratteristiche che le differenziano da tutte le catastrofi del passato, incluse le guerre mondiali, i totalitarismi e l’orrore dell’olocausto: la loro novità, o quanto meno la novità delle loro dimensioni; la loro enorme distruttività; il loro carattere irrimediabile e irreversibile. Sempre l’umanità, nelle svolte della storia, ha reagito alle grandi tragedie opponendo la ragione politica e giuridica. Ma queste catastrofi, impensabili in termini così drammatici 70 anni fa, ci pongono di fronte a un dilemma ben più drammatico di quello concepito da Thomas Hobbes, allorquando formulò l’alternativa del contratto sociale di pacifica convivenza alla violenza selvaggia della guerra di tutti contro tutti propria dello stato di natura. L’attuale società selvaggia dei poteri globali è una società popolata non più da lupi naturali, ma da lupi artificiali – gli Stati e i mercati – sostanzialmente sottratti al controllo dei loro creatori e dotati di una forza distruttiva incomparabilmente maggiore di qualunque armamento del passato. Per

CONTRIBUTI

la prima volta nella storia c'è il pericolo, se non si cambia strada con urgenza, che non si faccia in tempo a formulare nuovi *mai più* costituzionali e che si acquisti consapevolezza della necessità di un nuovo patto quando sarà troppo tardi.

2. Crimini di sistema

Domandiamoci, anzitutto, qual è la natura di queste cinque catastrofi globali? Diciamo subito che esse non sono configurabili come crimini in senso penalistico. Al pari delle loro vittime, identificabili con popoli interi e talora con l'intera umanità, anche i loro autori non sono identificabili con singole persone, bensì con i meccanismi del sistema economico e politico. Inoltre, non diversamente dai loro effetti catastrofici di massa, non identificabili in singoli e determinati eventi dannosi, neppure le azioni che le hanno provocate, anch'esse di massa, sono di solito comportamenti singoli e determinati, siccome tali prefigurabili come delitti, consistendo invece in insiemi complessi di attività politiche ed economiche messe in atto da una pluralità indeterminata e non determinabile di soggetti. Si tratta, in breve, di aggressioni ai diritti delle persone che il diritto penale non può fronteggiare, dato che difettano di tutti i requisiti imposti dai suoi principi garantisti: dal principio di stretta legalità e determinatezza dei fatti punibili al nesso di causalità tra azioni individuali e cataclismi ambientali e sociali, fino al principio della responsabilità personale in materia penale.

E tuttavia queste tragedie non sono fenomeni naturali. Non lo sono i milioni di morti per fame, per sete e per malattie non curate, dovuti alle politiche di rapina dei paesi ricchi e alla totale omissione di soccorso. Non lo sono neppure i cataclismi e le devastazioni ambientali provocate dall'odierno sviluppo industriale ecologicamente devastante. Tanto meno lo sono le politiche di chiusura e respingimento di cui sono vittime ogni anno migliaia di migranti. E neppure sono, queste catastrofi, delle semplici ingiustizie. Esse sono, bensì, violazioni massicce dei diritti fondamentali stipulati nelle tante carte costituzionali, sia nazionali che sovranazionali.

C'è allora una questione di fondo alla quale dobbiamo rispondere: se sia ammissibile che la criminologia, la scienza giuridica, la scienza politica e il dibattito pubblico ignorino o comunque si disinteressino di simili violazioni dei diritti umani e dei beni fondamentali, che per un verso sono in contrasto con tutte le nostre carte costituzionali e internazionali e, per altro verso, sono in grado, se non fronteggiate dal diritto e dalla politica tramite l'introduzione di idonee garanzie e delle connesse funzioni e istituzioni di garanzia, di vanificare tutte le nostre conquiste di civiltà e di provocare, in tempi non lunghi, la distruzione della convivenza pacifica e della stessa abitabilità del pianeta.

Io credo che una risposta razionale a questa domanda richieda un aggiornamento e una rifondazione delle categorie con le quali leggiamo e interpretiamo la realtà. Si pongono, in proposito, due questioni di fondo: la prima riguarda la nozione di "crimine" e il ruolo scientifico ed esplicativo della criminologia e, in generale, della scienza giuridica; la seconda riguarda la risposta istituzionale in grado di far fronte a tali catastrofi.

CONTRIBUTI

La criminologia tradizionale e il dibattito pubblico sono sempre stati subalterni al diritto penale, avendo concepito, denominato e stigmatizzato come “crimini” solo i comportamenti devianti previsti dal diritto penale come reati. In questo modo sia le scienze giuridiche e sociali che il dibattito politico hanno svolto e continuano a svolgere un pesante ruolo di legittimazione ideologica: la squalificazione come ingiusti e moralmente riprovevoli dei soli fatti previsti come reati dai nostri sistemi penali e la legittimazione come giusti, o quanto meno come permessi e non ingiusti, di tutti i fatti non configurati come reati. Si è così prodotto, soprattutto in questi ultimi anni, un singolare appiattimento, nel dibattito pubblico e nel senso comune, del giudizio giuridico, oltre che politico e morale, sui soli parametri del diritto penale, diventati ormai la principale chiave di lettura delle colpe e delle responsabilità della politica. Solo i fatti previsti e giudicati come delitti, cioè come crimini in senso penalistico, suscitano indignazione e stigmatizzazione morale e politica. Tutto ciò che non è vietato come reato è invece ritenuto permesso. Fenomeni anti-giuridici come quelli qui ricordati, incomparabilmente più catastrofici di tutti i delitti, proprio perché non fronteggiati dal diritto penale, risultano, di fatto, tollerati con rassegnazione o peggio con indifferenza.

L'emancipazione e l'autonomia scientifica della criminologia e della scienza giuridica e, più ancora, l'autonomia politica del dibattito pubblico richiedono al contrario che la previsione di un fatto come reato non sia considerata una condizione necessaria della sua qualificazione come “crimine”, ovviamente in senso non penalistico. Una criminologia scientifica non subalterna alle contingenti scelte legislative di politica penale deve infatti concepire come *crimini*, oltre ai delitti più gravi previsti e puniti dal diritto penale, anche quelle attività politiche, economiche e sociali le quali, benché non riconducibili alla responsabilità penale di singole persone, sono però responsabili di catastrofi planetarie in colpevole contrasto con elementari principi costituzionali formulati nelle tante carte e convenzioni sui diritti umani di cui sono dotati i nostri ordinamenti.

Occorre perciò allargare la nozione di “crimine” anche a queste aggressioni. Dobbiamo riconoscere l'inadeguatezza della nozione corrente di atto criminale, ancorata alla responsabilità personale del suo autore, a dar conto di condotte offensive non attribuibili a singole persone, e tuttavia enormemente dannose per popoli interi e talora per l'intera umanità, oltre che contrarie al diritto e ai diritti, come le devastazioni ambientali, le esplosioni e le minacce nucleari, i milioni di morti ogni anno per mancanza di farmaci salvavita, di acqua e di alimentazione di base. Ho perciò proposto di introdurre nel lessico giuridico una nozione di *crimine* più estesa di quella di *crimine penale*, onde includervi anche quest'ampia classe di violazioni massicce di diritti e beni fondamentali pur non consistenti, come i crimini penali, in atti individuali imputabili alla responsabilità di persone determinate. Ho chiamato queste violazioni giuridiche *crimini di sistema*.

Non si tratta, si badi, dei crimini dei potenti, che sono pur sempre illeciti penali la cui gravità e la cui tendenziale impunità sono state fatte oggetto d'indagine da un'ormai ampia letteratura di criminologia critica. E neppure si tratta dei crimini di Stato o dei crimini contro l'umanità, oggi parimenti previsti dal diritto penale internazionale a seguito di quella grande conquista che è stata la creazione della Corte penale internazionale pur se rimasti,

CONTRIBUTI

finora, largamente impuniti. I crimini di sistema, pur consistendo in violazioni di massa di diritti umani costituzionalmente stabiliti, sono un'altra cosa. Non sono illeciti penali, difettando di tutti gli elementi costitutivi del reato. I loro tratti distintivi – quelli che, volendo usare il linguaggio penalistico, possiamo chiamare i loro “elementi costitutivi” – sono due: il carattere indeterminato e indeterminabile sia dell'azione che dell'evento, di solito catastrofico, e il carattere indeterminato e pluri-soggettivo sia dei loro autori che delle loro vittime, consistenti queste, di solito, in intere popolazioni e talora nell'intera umanità. È poi evidente che la previsione di questi “crimini di sistema” ben potrebbe comportare l'istituzione di una o più giurisdizioni internazionali di sola verità, sul modello delle Commissioni per la verità istituite in Sud Africa sui crimini commessi durante l'*apartheid*, con il potere di accertarli insieme alle responsabilità politiche per la loro commissione: per esempio una giurisdizione internazionale in tema di aggressioni all'ambiente, un'altra sulla fame nel mondo e le malattie curabili ma non curate, un'altra ancora sui milioni di morti provocati ogni anno dall'uso di armi da fuoco.

Ciò che conta è l'autonomia, nel dibattito pubblico, del punto di vista esterno rispetto a quello interno del diritto penale, onde si possano chiamare con il loro nome – crimini, appunto – le violazioni massicce imputabili a responsabilità non penali bensì politiche. È stato infatti a causa della subalternità al diritto penale e ai filtri selettivi e giustamente garantisti tramite i quali sono identificati gli illeciti penali, che la criminologia tradizionale e il dibattito politico hanno finito per ignorare questi macro-crimini di sistema e, insieme, le responsabilità politiche, economiche e sociali per i danni giganteschi da essi provocati. Ed è solo perché tali crimini non sono trattati né trattabili dalla giustizia penale, giustamente ancorata ai principi garantisti della responsabilità individuale e della determinatezza dei comportamenti punibili, che essi non producono scandalo, bensì l'accettazione acritica – l'odierna banalizzazione del male – come se fossero fenomeni naturali e comunque inevitabili. Per questo, onde prevenire e fronteggiare queste violazioni, è necessario promuovere la loro percezione sociale come crimini intollerabili di rilevanza costituzionale, pur se non addebitabili alla responsabilità giuridica di singole e determinate persone: come “crimini di sistema”, appunto, onde evidenziarne il contrasto con le pre-condizioni del vivere civile e con tutti i valori della nostra civiltà e, insieme, per imputarne la commissione alle responsabilità politiche e morali di quanti potrebbero impedirle progettando e introducendo adeguate garanzie di diritto internazionale. Il linguaggio giuridico, non dimentichiamo, ha sempre un ruolo performativo del senso comune.

3. Le ragioni di una Costituzione della Terra: l'inveramento dell'universalismo dei diritti umani e la sopravvivenza dell'umanità

La seconda, ancor più importante domanda che dobbiamo porci, se non vogliamo rassegnarci all'impotenza, è allora: come possono la politica e il diritto far fronte a queste catastrofi? Io credo che la risposta razionale a tale domanda è una sola: questa possibilità esiste solo se il paradigma costituzionale, sperimentato all'interno degli Stati, viene allarga-

CONTRIBUTI

to oltre lo Stato, al livello dei poteri globali dal cui esercizio sregolato provengono oggi le aggressioni ai beni comuni e ai diritti fondamentali proclamati in tante carte costituzionali e internazionali.

Vengo così alla questione della possibile risposta istituzionale in grado di fronteggiare queste catastrofi. Tale risposta, cioè un adeguato sistema di limiti e vincoli ai poteri globali che la cultura giuridica e politica ha l'onere di progettare, non può che consistere nell'espansione all'ordinamento internazionale del paradigma del costituzionalismo rigido sperimentato negli ordinamenti nazionali.

Non servono molte parole per mostrare l'inadeguatezza del costituzionalismo nazionale a fronteggiare le sfide che oggi provengono da queste aggressioni globali. Le promesse fatte nei tanti incontri internazionali sono destinate a non essere mantenute, in assenza di rigidi vincoli e limiti costituzionali di livello globale agli odierni poteri selvaggi delle grandi potenze militari e dei grandi poteri economici transnazionali. Le politiche nazionali sono vincolate agli spazi ristretti dei territori nazionali e ai tempi brevi delle competizioni elettorali, o peggio dei sondaggi: spazi angusti e tempi brevi che impediscono ai governi degli Stati, interessati al consenso elettorale, di affrontare le sfide e i problemi globali con politiche alla loro altezza. La democrazia politica odierna è affetta da presentismo e da localismo: non ricorda il passato e non si fa carico del futuro, ossia di ciò che accadrà oltre i tempi delle scadenze elettorali e al di là dei confini nazionali.

A causa dei loro limiti spaziali, i governi nazionali e le loro costituzioni sono d'altra parte oggettivamente impotenti di fronte alle catastrofi planetarie in atto, destinate purtroppo ad aggravarsi. Nessuno Stato, da solo, è in grado di far fronte alle sfide globali. Nessuno Stato aprirà totalmente le sue frontiere se non lo faranno anche gli altri Stati. Nessun governo potrà mai affrontare, da solo, i problemi del riscaldamento climatico, delle disuguaglianze globali, della fame e della sete nel mondo o delle malattie non curate di centinaia di milioni di persone. Nessun paese, e meno che mai quelli dotati di armamenti nucleari, procederà a un disarmo unilaterale. Inoltre, il rapporto tra mercati e Stati, a causa dell'asimmetria tra il carattere globale dei primi e il carattere locale secondi, si è capovolto. Non sono più gli Stati che garantiscono la concorrenza tra le imprese, ma sono le grandi imprese multinazionali che mettono in concorrenza gli Stati privilegiando, per i loro investimenti, i paesi nei quali possono maggiormente sfruttare il lavoro, pagare meno imposte, devastare l'ambiente e corrompere i governi.

È d'altro canto fallito quell'embrione di costituzione del mondo che è formato dalla Carta dell'Onu e dalle tante carte internazionali dei diritti umani. Le ragioni del fallimento dell'Onu sono essenzialmente due. La prima consiste nella contraddittoria conservazione, nella sua Carta statutaria, della sovranità degli Stati. "L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana uguaglianza di tutti i suoi membri", afferma l'art. 2, n. 1; anche se poi questa uguaglianza è contraddetta dalla posizione di dominio riservata dalla stessa Carta alle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale. Tutto il diritto internazionale, tutte le istituzioni e le organizzazioni internazionali sono pertanto modellati sul paradigma dello Stato nazionale sovrano. Sono gli Stati i soli attori e destinatari del diritto internazionale. È chiaro che la conservazione della sovranità degli Stati e conseguentemente delle diverse

CONTRIBUTI

e disuguali cittadinanze statali rende illusori, perché non rigidamente vincolanti, i principi di pace e di uguaglianza e i diritti fondamentali pur stabiliti in tante carte dei diritti umani. La seconda ragione del fallimento di queste carte è stata la loro mancata attuazione, non essendo state introdotte le garanzie dei diritti di libertà e dei diritti sociali in esse stabiliti. Diversamente dai diritti patrimoniali, che nascono insieme alle loro garanzie – il credito insieme al debito, la proprietà privata insieme al divieto di turbarne l'esercizio – i diritti fondamentali richiedono tutti leggi di attuazione, che introducano i divieti di lesioni e gli obblighi di prestazioni che ne sono le garanzie. Poco o nulla, invece, è stato fatto in attuazione di queste carte. La sola importante garanzia introdotta è stata l'istituzione della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità, al cui statuto, tuttavia, non hanno aderito le maggiori potenze. I principi della pace e dell'uguaglianza, i diritti di libertà e i diritti sociali di tutte le persone, promessi nelle tante carte dei diritti, sono perciò rimasti sulla carta, per la grande maggioranza del genere umano, quali promesse non mantenute, essendo impunte e non sanzionabili le loro violazioni.

La sola alternativa a questo fallimento, inevitabilmente prodotto all'assenza di garanzie dei principi e dei diritti pur solennemente stabiliti, è l'espansione oltre lo Stato del costituzionalismo rigido. In una quadruplici direzione: verso un *costituzionalismo sovranazionale*, in aggiunta a quello statale sviluppatosi nei soli ordinamenti nazionali; verso un *costituzionalismo di diritto privato*, in aggiunta a quello di diritto pubblico edificato solo contro i pubblici poteri e non anche contro i poteri economici privati; verso un *costituzionalismo sociale* in aggiunta a quello liberale, tramite le garanzie dei diritti sociali e delle relative funzioni e istituzioni di garanzia; verso un *costituzionalismo dei beni fondamentali*, dai beni comuni ai farmaci salvavita e all'alimentazione di base, in aggiunta a quello dei diritti fondamentali. Sono quattro espansioni dettate dalla logica stessa del costituzionalismo, la cui storia è consistita fino ad oggi – e potrà ancora consistere, se vorrà sopravvivere – in un progressivo allargamento della sfera dei diritti: dai diritti di libertà nelle prime dichiarazioni e nelle costituzioni ottocentesche, ai diritti dei lavoratori e ai diritti sociali nelle costituzioni del secolo scorso, fino ai nuovi diritti alla pace, all'ambiente, all'informazione, all'acqua potabile e all'alimentazione oggi rivendicati e non ancora tutti costituzionalizzati. Si è trattato di una storia sociale e politica, prima che teorica, dato che nessuno di questi diritti è calato dall'alto, ma tutti sono stati conquistati da movimenti rivoluzionari o riformatori: le grandi rivoluzioni liberali americana e francese, poi i moti ottocenteschi in Europa per gli statuti, poi la lotta di liberazione antifascista da cui sono nate le odierne costituzioni rigide, infine le lotte operaie, femministe, ecologiste e pacifiste del secolo scorso. Oggi è un nuovo salto di civiltà che le sfide globali impongono al diritto e alla politica. In risposta a tali sfide, e prima ancora in attuazione della sua logica universalistica, il costituzionalismo preso sul serio non potrà che essere, in futuro, un costituzionalismo globale.

CONTRIBUTI

4. Due concezioni opposte della costituzione e del costituzionalismo

Dunque il costituzionalismo odierno – le costituzioni statali a causa dei confini nazionali della loro validità, le carte internazionali per l'assenza di rigidità e per la mancata previsione e introduzione di istituzioni di garanzia – è del tutto inadeguato a garantire pace, democrazia e i diritti universali pur da esso proclamati. Solo se si porterà all'altezza dei poteri selvaggi, politici ed economici, di livello globale, sarà in grado di limitarli, a garanzia della pace, dell'uguaglianza, della difesa e della salvaguardia della natura e dei diritti fondamentali di tutti.

Si pone in proposito una prima questione teorica di fondo, che riguarda il ruolo delle costituzioni e la natura stessa del costituzionalismo. Ci sono infatti due concezioni opposte della costituzione e del costituzionalismo. Secondo una prima concezione, tuttora prevalente nella nostra tradizione, esisterebbe un nesso tra costituzione, popolo e Stato nazionale. Le costituzioni sarebbero possibili, ancor prima che auspicabili, solo se basate sull'esistenza di un popolo e del relativo Stato sovrano. “La parola ‘costituzione’”, scrisse Carl Schmitt, cui risale questa concezione nazionalista e identitaria, “deve essere limitata alla costituzione dello *Stato*, cioè all'unità politica di un popolo”: essa esprime “l'unità del popolo come totalità politica”, in accordo con “l'assioma democratico dell'identità della volontà di tutti i cittadini”. È chiaro che tale unità e tale identità a livello internazionale non esistono. Ma in società democratiche – basate sul pluralismo, sul conflitto politico, sulle lotte di classe e sulla “pari dignità sociale” di tutte le differenze, secondo le parole dell'art. 3 della nostra Costituzione – esse non esistono, né devono essere perseguite, neppure a livello nazionale. Sono infatti concepibili solo sulla base dell'idea schmittiana, autoritaria e illiberale, del *demos* come entità omogenea, in rapporto di opposizione e di esclusione con gli altri popoli ma anche con quanti, rispetto a questa supposta omogeneità, sono differenti o dissenzienti e perciò virtualmente nemici.

Totalmente opposta è l'idea di costituzione espressa dall'universalismo dei diritti umani stipulati nelle carte costituzionali e internazionali del secondo dopoguerra e dal principio di uguaglianza in esse formulato: l'uguale valore e dignità di tutte le *differenze* che formano l'identità delle persone e la riduzione delle loro *disuguaglianze* economiche e materiali. Intese in questo senso, le costituzioni e i principi in esse stabiliti non appartengono, come le leggi ordinarie, a quella che possiamo chiamare la *sfera del decidibile* e che, in democrazia, è affidata alla volontà popolare e alle sue rappresentanze. Esse sono bensì patti di convivenza pacifica e solidale tra differenti e disuguali, nelle quali viene stipulata la *sfera del non decidibile*: ciò che nessuna maggioranza può decidere, cioè le limitazioni dei *diritti di libertà* che sono tutti diritti alla tutela e all'affermazione delle proprie differenze personali, quali che siano, e ciò che nessuna maggioranza può non decidere, cioè la soddisfazione dei *diritti sociali* che sono tutti diritti alla rimozione o alla riduzione delle disuguaglianze economiche e materiali. Le costituzioni sono perciò legittime e democratiche non perché “volute” dal popolo, ossia da tutti o dalla maggioranza, ma perché garantiscono tutti anche loro malgrado. Sono anzi tanto più legittime e necessarie quanto maggiori sono le differenze che sono chiamate a tutelare e le disuguaglianze che hanno il compito di ridurre: legittime e

CONTRIBUTI

necessarie, quindi, ancor più che a livello nazionale, a livello globale, dove maggiori sono le differenze di identità – etniche, linguistiche, religiose, culturali e simili – che le costituzioni hanno il dovere di tutelare e le disuguaglianze economiche e materiali che hanno il dovere di ridurre.

Per questo tutti i nazionalismi sono gli ostacoli, anziché le basi sociali e culturali del costituzionalismo. Per questo gli Stati sovrani, inventati dalla cultura occidentale insieme alle loro diverse cittadinanze, sono, non diversamente dai mercati globali parimenti insofferenti di limiti e controlli giuridici, i veri nemici del costituzionalismo, del principio di uguaglianza e dei diritti fondamentali: perché tali diritti e le loro garanzie o sono universali, oppure non sono. Per questo le costituzioni democratiche, avendo il compito di garantire il pluralismo politico e il multiculturalismo e, insieme, libertà e condizioni di vita dignitose a tutti gli esseri umani, sono per loro natura internazionaliste, cioè anti-nazionaliste e anti-fasciste. La loro logica, espressa dai diritti umani e dal principio di uguaglianza, infatti, non è nazionale ma universale: non a caso ha voluto chiamarsi “universale” la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948.

Se questo è il costituzionalismo preso sul serio – garante del pluralismo politico e culturale e dell’uguaglianza quale uguale valore delle differenze di identità e quale riduzione delle disuguaglianze materiali – allora la sua espansione al di là dello Stato non è solo un suo allargamento. È anche, e ancor prima, il suo *inveramento* e la sua coerente *attuazione*, in grado di superare le due contraddizioni interne del costituzionalismo nazionale, enormemente aggravatesi con la globalizzazione. La prima contraddizione è tra l’universalismo dei diritti fondamentali stabiliti in tante carte e convenzioni e la *cittadinanza* quale presupposto delle loro garanzie. La seconda è tra il principio della pace e la *sovranità* armata degli Stati.

Il paradigma costituzionale inverato dall’universalizzazione delle sue garanzie, è in primo luogo incompatibile con la cittadinanza, che è l’ultimo accidente di nascita – un diritto ad avere diritti – che differenzia le persone e le garanzie dei loro diritti sulla base del loro *status*, in palese contraddizione con il principio di uguaglianza. Le persone lasciate affogare nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere i nostri paradisi democratici, l’*apartheid* mondiale nel quale vivono e muoiono un miliardo di esseri umani, le repressioni violente delle libertà fondamentali in gran parte del pianeta ci dicono che fuori dai confini dell’Occidente i diritti fondamentali appaiono privilegi e le loro proclamazioni, senza il loro carattere indivisibile, decadono a vuota retorica.

In secondo luogo il paradigma costituzionale stipulato a garanzia della pace è incompatibile con la sovranità degli Stati, in forza della quale le relazioni tra Stati sovrani sono ancora, secondo la raffigurazione offertane dall’intera filosofia politica classica, i rapporti di guerra propri dello stato di natura basati sulla legge del più forte. Oggi questa legge non solo è entrata in contraddizione con tutte le carte internazionali sulla pace e sui diritti umani, ma è diventata più che mai insostenibile a causa di due fenomeni nuovi: l’illimitata potenza distruttiva degli armamenti in possesso degli Stati e la crescente integrazione e l’inevitabile interdipendenza tra tutti i popoli della Terra generate dalla globalizzazione.

Di qui la necessità di una ridefinizione sia della cittadinanza che della sovranità, logicamente conseguente all’universalismo dei diritti umani e al principio della pace, e perciò

CONTRIBUTI

l'urgenza di un salto di qualità del costituzionalismo imposta dalle emergenze globali che pesano sul futuro dell'umanità. La cittadinanza, una volta venute meno le esclusioni e le limitazioni alle garanzie dei diritti fondamentali generate dai confini tra gli Stati, cessa di essere una figura distinta dallo *status* di persona, convertendosi nell'uguale titolarità di tali diritti in capo a tutti gli esseri umani, in accordo con il loro carattere universale. Lo stesso vale per la sovranità. "La sovranità appartiene al popolo", affermano tuttora molte costituzioni democratiche, inclusa la nostra. Ma questa norma è compatibile con il paradigma costituzionale, che non ammette poteri assoluti, solo se è intesa in due significati: nel senso, *in negativo*, che la sovranità appartiene al popolo e a nessun altro, sicché nessun potere costituito, né assemblea rappresentativa, né presidente eletto possono usurparla; e nel senso, *in positivo*, che non essendo il popolo un macro-soggetto ma l'insieme di tutti i consociati, la sovranità appartiene a tutti e a ciascuno, identificandosi con l'insieme di quei frammenti di sovranità, cioè di poteri e contropoteri, che sono i diritti fondamentali di cui tutti e ciascuno sono titolari. La sovranità, in breve, è di tutti o, che è lo stesso, non è di nessuno; così come la cittadinanza spetta a tutti o, che è lo stesso, non spetta a nessuno.

È dunque il nesso, che pesa tuttora sulla cultura costituzionalistica odierna, tra Costituzione e Stato nazionale che dobbiamo contestare: non solo perché esso è legato a un fenomeno contingente quale fu la formazione dello Stato moderno, con i relativi dogmi delle sue interne unità, coerenza e completezza; non solo perché oggi il costituzionalismo nazionale non è più all'altezza delle sfide epocali generate dalla globalizzazione e dai poteri globali che minacciano, ancor più dei tradizionali poteri statali, i diritti e i beni fondamentali di tutti. Quel nesso va respinto sul piano teorico perché è in contrasto con l'idea stessa di costituzione espressa dalle costituzioni rigide e dalle carte internazionali dei diritti del secondo dopoguerra. Del resto, anche del costituzionalismo globale possiamo identificare, come per gli Stati nazionali: un popolo, che è l'intera umanità; un territorio, che è la Terra; una sovranità che è l'insieme di quelle sue frazioni che sono i diritti fondamentali di tutti e di ciascuno. La forza della sintassi logica espressa dalla struttura a gradi dei sistemi costituzionali dotati di rigidità è che tale struttura – i cui contenuti democratici sono il prodotto delle battaglie civili, politiche e sociali a loro sostegno – può applicarsi ed essere implementata in qualunque istituzione politica.

5. Due realismi: il realismo volgare che naturalizza la politica e l'economia e il realismo razionale che si fa carico delle sfide e indica le soluzioni possibili

Naturalmente nulla consente di essere ottimisti. È infatti difficile prevedere se questa espansione del costituzionalismo e della democrazia riuscirà a svilupparsi, oppure se continueranno a prevalere la miopia e l'irresponsabilità dei governi e gli interessi dei grandi poteri economici globali. Occorre tuttavia distinguere ciò che è improbabile per la miopia della politica e per gli ostacoli opposti dai corposi interessi privati, da ciò che è impossibile sul piano teorico: per non deresponsabilizzare la politica e per non legittimare come inevitabile ciò che invece è frutto della volontà dei potenti.

CONTRIBUTI

È questa confusione che viene invece assai spesso operata e che consente, in nome del realismo politico, di squalificare come utopistica e irrealizzabile la prospettiva qui sostenuta della possibile espansione oltre lo Stato del paradigma costituzionale. Vengo perciò a un'ulteriore questione teorica di fondo – più esattamente una questione di carattere meta-teorico ed epistemologico – che a mio parere s'impone alla riflessione della filosofia politica, della scienza giuridica e soprattutto delle discipline costituzionalistiche: il significato medesimo del realismo politico e giuridico, che da qualche decennio pesa, come una sorta di ossessione, sugli studi di teoria politica e di teoria del diritto, paralizzandone le capacità di innovazione teorica e di progettazione politica.

Penso che dobbiamo distinguere due tipi opposti di realismo. C'è un realismo che chiamerò *realismo volgare*, consistente nella naturalizzazione della realtà sociale, del diritto, dell'economia e della politica attraverso la ben nota tesi che “non ci sono alternative” a quanto di fatto accade. È un realismo ideologico che produce una sorta di legittimazione incrociata: la *legittimazione scientifica* della tesi teorica della mancanza di alternative allo stato di cose esistente, da parte della descrizione del funzionamento di fatto delle istituzioni e, inversamente, la *legittimazione politica* dello stato di cose esistente da parte della tesi teorica che non ci sono alternative alle reali, perché effettive, leggi del più forte, concepite perciò quali norme fondamentali ben più delle ineffettive carte costituzionali. È il realismo che ignora la normatività del diritto e specificamente delle costituzioni e finisce così per legittimare e assecondare come inevitabile ciò che resta comunque opera degli uomini e di cui portano la responsabilità gli attori della nostra vita economica e politica.

C'è poi un secondo tipo di realismo, che chiamerò *realismo razionale* – il realismo di Hobbes, di Kant, di Marx, ma anche, e soprattutto, delle costituzioni più avanzate – che di fronte alle ingiustizie e alle catastrofi determinate dal gioco “naturale” e incontrollato dei rapporti di forza elabora sul piano teorico e formula, normativamente, i rimedi razionali in grado di assicurare la dignità delle persone e la loro convivenza pacifica. Secondo questo realismo le alternative ci sono, sono offerte dalla tradizione stessa del costituzionalismo moderno quale sistema di limiti e vincoli ai poteri selvaggi dei più forti e dipende dalla cultura giuridica aggiornarle, dai movimenti e dalle forze democratiche rivendicarle e da una politica di progresso adottarle. Mentre la vera utopia, l'ipotesi più irrealistica, è l'idea che la realtà possa rimanere a lungo come è: che potremo continuare a basare le nostre democrazie e i nostri spensierati tenori di vita sulla fame e la miseria del resto del mondo, sulla forza delle armi e sullo sviluppo ecologicamente insostenibile delle nostre economie. Tutto questo non può durare. È lo stesso preambolo alla Dichiarazione universale dei diritti del 1948 che stabilisce, realisticamente e razionalmente, un nesso di implicazione reciproca, quale solo una Costituzione della Terra e le sue istituzioni di garanzia possono oggi assicurare, tra pace e diritti, tra sicurezza e uguaglianza e, dobbiamo oggi aggiungere, tra salvataggio della natura e salvataggio dell'umanità.

C'è una bella pagina di Kant sulla natura della pace e della guerra che vale ad illuminare il senso del realismo razionalista: la guerra, scrive Kant in *La pace perpetua*, è un fenomeno naturale, che riflette lo stato di natura, mentre la pace è un fenomeno artificiale, che deve essere istituito dal diritto. La stessa tesi era stata formulata da Thomas Hobbes: lo stato di

CONTRIBUTI

natura è lo stato del *bellum omnium*, che può essere superato solo con il patto di civile e pacifica convivenza. Dunque, mentre la guerra è un fatto naturale, la pace è un fatto artificiale, che il diritto deve istituire e garantire con la messa al bando delle armi ed anche, aggiungeva Kant, con l'abolizione degli eserciti permanenti. Ma la stessa cosa può dirsi per la democrazia, per l'uguaglianza degli esseri umani, per la loro dignità di persone, per tutti i diritti fondamentali. È naturale la legge del più forte. Sono invece artificiali quelle leggi del più debole che sono tutti i diritti fondamentali e le loro garanzie. È naturale la sopraffazione politica realizzata dai dispotismi illiberali. Sono artificiali le libertà fondamentali. Sono naturali l'ignoranza, le malattie, le povertà, lo sfruttamento del lavoro, le violenze criminali. Sono artificiali le garanzie dell'istruzione, della salute, della sussistenza, del lavoro e della sicurezza. È naturale, per la mancanza di limiti allo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile, la devastazione della natura. È artificiale il divieto di emissioni di gas serra e il demanio planetario diretto a sottrarre i beni vitali della natura alla mercificazione e alla distruzione. Il realismo razionalista altro non è che l'invenzione e l'istituzione degli artifici giuridici e politici, che vanno tutti istituiti se si vogliono impedire e prevenire le prevaricazioni e le devastazioni naturali.

6. Il ruolo della cultura giuridica e politica: mostrare che il costituzionalismo globale, è possibile, doveroso, necessario, urgente. Una nota di ottimismo

Il costituzionalismo globale non è dunque un'utopia. È al contrario l'unica risposta razionale e realistica allo stesso dilemma che fu affrontato quattro secoli fa da Thomas Hobbes: la generale insicurezza determinata dalla libertà selvaggia dei più forti, oppure il patto razionale di sopravvivenza, di convivenza pacifica e di mutuo soccorso basato sul divieto della guerra e sulle garanzie della vita.

Se questo è vero, ai giuristi spetta un compito insostituibile. Le costituzioni rigide hanno disegnato il dover essere del diritto. Hanno imposto limiti e vincoli ai poteri selvaggi dei più forti. Hanno preso posizione, come ha fatto l'art. 3, 2° comma della Costituzione italiana, contro la realtà degli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza delle persone. Hanno indicato orizzonti e progetti alti, difficili ma possibili, alla politica e alle lotte sociali. Ed hanno perciò capovolto l'antica funzione sociale del diritto, della giurisdizione e della scienza giuridica: non più la mera conservazione, bensì la trasformazione dell'assetto dei poteri e delle relazioni sociali, in attuazione dei principi in esse stabiliti. Di qui un ruolo e anche un fascino nuovi del diritto e della cultura giuridica, chiamata alla critica della realtà esistente e alla progettazione della realtà futura.

Certamente non possiamo né dobbiamo farci troppe illusioni sulle capacità di tutela e sul ruolo di progresso del diritto. Il garantismo, i diritti, le garanzie, i principi costituzionali sono le leggi dei più deboli, che hanno dalla loro parte la forza del diritto e delle costituzioni. I forti, tuttavia, hanno dalla loro parte la forza, cioè il denaro, la violenza, la prepotenza, la spregiudicatezza, la capacità di mistificazione ideologica, la totale disponibilità a violare, nei loro interessi, il diritto e i diritti ogni qual volta sia loro possibile. Ma questa è una ra-

CONTRIBUTI

gione di più perché i giuristi prendano sul serio il diritto vigente e la loro stessa professione, la quale non consente di ignorare le divaricazioni tra il dover essere e l'essere effettivo del diritto, tra i diritti e i principi di giustizia positivamente stabiliti e le loro vistose violazioni in danno di miliardi di esseri umani. Proprio di fronte a queste violazioni, la scienza giuridica può svolgere un ruolo di svelamento, di critica, di delegittimazione e, soprattutto, di sollecitazione all'aggiornamento e all'attuazione del paradigma costituzionale.

Sono questi gli scopi che mi sono proposto con il progetto di una Costituzione della Terra in 100 articoli pubblicato nel libro *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, edito da Feltrinelli nel 2022: mostrare anzitutto che l'alternativa è possibile, non essendo nessuna delle norme stabilite da quei 100 articoli di impossibile attuazione; che è possibile, precisamente, la giustiziabilità delle lesioni delle libertà fondamentali ad opera di regimi dispotici; la garanzia dei diritti alla salute, all'istruzione e alla sussistenza di tutti gli esseri umani; la cittadinanza universale; l'abolizione delle armi e degli eserciti; la creazione di un demanio planetario a tutela dell'ambiente, e precisamente dell'aria, dell'acqua potabile, dei mari, dei fiumi, dei grandi ghiacciai e delle grandi foreste; l'istituzione di un fisco mondiale sui grandi patrimoni e sugli altissimi redditi in grado di finanziare le istituzioni globali di garanzia. Occorre infatti distinguere ciò che è improbabile, per la miopia di chi ci governa, da ciò che è impossibile. Benché improbabile, l'alternativa razionale è possibile. Ma se è possibile, questa alternativa, consistendo nell'attuare e nel prendere sul serio il diritto e i diritti costituzionalmente stabiliti, è anche giuridicamente doverosa. Non solo. Essa è altresì necessaria ed urgente perché, essa sì, è l'unica alternativa possibile a un futuro di catastrofi. In questa prospettiva, voglio concludere con una nota di ottimismo. Si sta manifestando una novità: il mondo è sempre più interdipendente. Sessanta anni fa eravamo, nel mondo, 2 miliardi di persone, ma ciò che accadeva dall'altra parte del pianeta restava per noi sconosciuto e in ogni caso irrilevante e indifferente. Oggi siamo quasi otto miliardi, e tuttavia il mondo è assai più piccolo di allora: basti pensare al virus della pandemia, che è nato in Cina ma non conosce confini ed è dilagato in poche settimane in tutto il mondo. L'umanità è sempre più integrata, più fragile e, ripeto, più interdipendente: perché siamo tutti interconnessi; perché siamo tutti governati da poteri economici e finanziari globali; perché siamo tutti esposti alle stesse minacce e alle stesse emergenze che possono portare all'inabitabilità della Terra e all'estinzione dell'umanità.

Questo vuol dire che per la prima volta nella storia esiste un popolo globale, perché interconnesso e perché unificato dalle medesime sfide e minacce globali. Non solo. Per la prima volta nella storia si sta manifestando un interesse pubblico e generale assai più ampio e vitale di tutti i diversi interessi pubblici del passato: l'interesse di tutti alla sopravvivenza, assicurato oggi dalle cure e dai vaccini e, domani, dalla messa al bando delle armi e degli eserciti e dalle garanzie dei beni comuni e dei diritti fondamentali di tutti, quali limiti e vincoli a tutti i poteri, sia politici che economici. È questa la grande, positiva novità generata dalle emergenze e dalle sfide globali: l'interdipendenza crescente tra tutti i popoli della terra, idonea a generare una solidarietà senza precedenti tra tutti gli esseri umani e a rifondare la politica come politica interna del mondo.

CONTRIBUTI

C'è poi una seconda nota di ottimismo a sostegno di questo progetto. La forza della proposta di una Costituzione della Terra consiste nel suo essere, letteralmente, nell'interesse di tutti, ricchi e poveri, deboli e forti, potenti ed emarginati. Naturalmente il processo costituente di una Federazione mondiale basata su una Costituzione della Terra è destinato a incontrare ostacoli potentissimi: nella miopia del ceto politico, interessato a mantenere i propri piccoli poteri e privilegi, e negli interessi dei grandi poteri economici e finanziari. I tempi dei processi costituenti, d'altra parte, sono assai più lunghi dei processi distruttivi messi in atto dai crimini di sistema. Ma di fronte alle sfide e alle minacce che accomunano tutti, poveri e ricchi, deboli e forti – la Terra, dice un vecchio slogan, è per tutti l'unico pianeta che abbiamo – un risveglio della ragione è inevitabile. Siamo tutti sulla stessa barca, e dobbiamo essere consapevoli che la presenza sulla Terra dell'umanità è un fenomeno effimero, che può cessare e probabilmente cesserà, se non ci sarà un cambiamento di rotta. Il vero problema è il tempo, sempre troppo lungo, nel quale sono destinati a maturare, con il ritorno della ragione, i soggetti costituenti di un nuovo ordine mondiale. Questi soggetti costituenti, allorquando le catastrofi diverranno incombenti ed esplosive, sono tutti i popoli della Terra. Le loro avanguardie sono i soggetti deboli, più di tutti vittime delle violazioni – sempre più massicce, sempre più visibili, sempre più scandalose e intollerabili – dei diritti fondamentali di cui essi, come tutti, sono titolari. Ma anche la politica istituzionale, qualora avesse l'ambizione di liberarsi dalla subalternità all'economia e di ritrovare le sue funzioni di governo della società e di rappresentanza e tutela degli interessi pubblici e popolari, potrebbe a sua volta svolgere un ruolo costituente di un nuovo ordine mondiale, basato sulla pace e sulla garanzia dei diritti e dei beni di tutti. Purtroppo abbiamo poco tempo: venti, trenta, cinquant'anni, forse un secolo o poco più. E potremmo non fare in tempo a cambiare strada.

CONTRIBUTI

PISTE DI LAVORO PER L'EDUCAZIONE CIVILE NELLA SCUOLA MEDIA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Alessandro Cavalli

Già Università di Pavia, Accademico dei Lincei

Keywords: *educazione civica, diritti umani, vita quotidiana, scuola media*

Abstract

La Dichiarazione dei Diritti Umani può essere utilizzata dopo l'istruzione primaria per affrontare temi di senso civico basati sull'esperienza quotidiana dei giovani di età compresa tra 10 e 15 anni. Diritti, regole e norme vengono acquisiti principalmente attraverso il gioco, le attività sportive e le interazioni quotidiane in classe. L'impegno educativo dovrebbe aiutare a stabilire connessioni tra norme astratte e vita quotidiana di alunni e insegnanti. Esempi: come affrontare le disuguaglianze di apprendimento, le discriminazioni razziali, i diritti di cittadinanza, le migrazioni, i diritti di libertà, la dignità umana, la proprietà, il lavoro e il welfare.

1. Premessa

I primi tratti delle idee di giustizia, di norma, di regola sembra che si formino, così dicono gli psicologi dell'età evolutiva, assai precocemente fin dall'infanzia e si sviluppino ed arricchiscano poi nelle fasi successive. In una famiglia numerosa (adesso sempre più rara), bambini e bambine si chiedono perché certi premi (o certe punizioni) vengano dati dai genitori "a lui o lei e non a me". Di fronte a un problema in cui viene distribuito un bene desiderato, ci si chiede perché "ne ho ricevuto di più o di meno di lui o di lei" e in base a quale principio. Lo stesso avviene nella scuola quando si assegnano "voti" in base alle prestazioni, ai meriti o ai de-meriti. "Perché la maestra mi ha dato 'insufficiente', mentre a Carlo, che aveva fatto gli stessi errori, ha dato 'buono'?"

I bambini, quando giocano insieme, inventano spontaneamente delle regole in mancanza delle quali il gioco non ha luogo o si interrompe presto. Sembra che la specie umana acquisisca il concetto di regola/norma attraverso il gioco. In seguito, saranno le attività sportive l'ambito dove si sperimenta l'indispensabilità delle regole, del compito di chi è incaricato a codificarle, a trasmetterle e a farle rispettare.

Queste considerazioni preliminari sono necessarie per rendersi conto che il mondo del diritto nel quale operano professionalmente categorie di esperti (come giuristi, avvocati, magistrati, notai, ecc.) non è un mondo a parte, autonomo, ma è parte integrante di momenti della vita quotidiana di tutti, giovani e vecchi, uomini e donne, ricchi e poveri.

Nelle riflessioni che seguono si è scelto di concentrarsi sulla fascia d'età della scuola media di primo grado, grosso modo dai 10 ai 15 anni, perché è in questa fase che ci si incomincia a porre questioni più generali che non riguardano soltanto la sfera ristretta delle proprie

CONTRIBUTI

relazioni ma la società in cui si vive e anche le altre società vicine e lontane. È quindi indispensabile in questa fase acquisire la capacità di passare dal particolare e dal concreto, dall'osservazione della realtà così come essa viene esperita, al generale e a livelli sempre maggiori di astrazione, fino ad arrivare ai Diritti dell'Uomo, validi in linea di principio per qualsiasi essere umano. La storia passata e l'attualità presente sono il grande serbatoio dal quale trarre occasione per riflettere sui diritti e la loro sempre imperfetta e precaria realizzazione.

Come vedremo, l'intero percorso di quella che viene comunemente chiamata *Educazione civica o civile* potrebbe avvenire seguendo la traccia della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la quale non descrive il mondo com'è, ma come si vorrebbe che fosse. La sua lettura ci insegna a ragionare sulla distinzione tra "essere" e "dover essere", tra la "realtà", così come noi la osserviamo, e i "valori", ci insegna a non scambiare i nostri desideri con la realtà, ma anche a non proiettare sulla realtà le nostre paure. I desideri riguardano ciò a cui noi attribuiamo valore, le "paure" riguardano quelli che potremmo chiamare "dis-valori".

2. Uguaglianza e libertà

Ad esempio, l'articolo 1 afferma solennemente che "*tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti*". Questa è un'affermazione che descrive la condizione di una società nella quale la schiavitù è abolita per legge. Ci sono ancora paesi/società sulla faccia della terra in cui questo non è vero? Forse, possiamo fare una ricerca per saperlo. Forse, ci sono società in cui la schiavitù esiste di fatto ma è stata abolita di diritto. La storia ci dice comunque che in passato la schiavitù (di fatto e di diritto) era assai più diffusa e non solo nell'antichità, ma anche in epoca a noi più vicina. Andiamo a scoprire dove.

A parte il tema della schiavitù, antica e moderna, il valore della libertà e i diritti connessi vengono poi affrontati negli articoli 18 (*libertà di pensiero, di coscienza, di religione*), 19 (*libertà di opinione, di espressione e di informazione*) e 20 (*libertà di riunione e di associazione*). Un'occasione per sottolineare che non solo vi sono molti paesi al giorno d'oggi dove queste libertà vengono sistematicamente negate, ma anche laddove, come in Europa, sembrano ormai far parte del comune patrimonio della società civile, ciò non è stato vero in un passato anche recente (all'epoca dei nonni e dei bisnonni) e deve sempre essere oggetto di vigilanza da parte di tutti. Come rispondere, ad esempio, alla domanda: è o non è compatibile con un regime democratico la presenza di associazioni clandestine? Che cosa vuol dire "clandestino"? Chi decide che cosa è e che cosa non è "clandestino"?

L'articolo 1 dice che tutti gli esseri umani "*nascono*" liberi e uguali, non chiarisce però che cosa succede dalla nascita in poi. In realtà la formazione di disuguaglianze comincia assai presto, se non altro perché non tutte le famiglie sono in grado di dare ai loro figli le stesse risorse alimentari, sanitarie e anche affettive e, soprattutto, educative. Se ne era accorto nel lontano 1967 don Lorenzo Milani quando aveva constatato che nella scuola dell'obbligo i/le figli/e dei poveri, dei contadini e degli operai venivano bocciati molto più frequentemente dei loro coetanei di famiglie benestanti. Da allora le cose sono certamente miglio-

CONTRIBUTI

rate, nella scuola elementare non ci sono quasi più bocciature, ma il fenomeno si ritrova più avanti nella scuola media di primo e di secondo grado dove la cosiddetta “dispersione scolastica” raggiunge livelli ancora molto elevati. Sarebbe utile andare a vedere (fare una ricerca in classe) la situazione della dispersione scolastica nella propria scuola, nel comune, nella regione, in tutta Italia e in tutta Europa.

C'è anche un altro dato sul quale vale la pena fare un'attenta riflessione: chi non ha frequentato la scuola dell'infanzia (asilo-nido e scuola materna) ha una probabilità maggiore di insuccesso scolastico di chi invece ha potuto beneficiare di un'esperienza educativa precoce. In Italia, ad esempio, la possibilità di un'educazione prescolastica varia molto da regione a regione e ad essere penalizzate sono soprattutto le regioni del Mezzogiorno. Da qui si può incominciare ad affrontare il tema delle differenze e delle disuguaglianze territoriali, sia all'interno del nostro paese, dell'Europa e del mondo intero. Sta evidentemente all'insegnante trovare di volta in volta gli agganci con la realtà vissuta dagli studenti e con l'attualità.

3. Fratellanza e dignità

Dopo aver affermato l'uguaglianza di dignità e di diritti, l'articolo 1 indica anche che gli esseri umani devono agire, gli uni verso gli altri, in spirito di fratellanza. Non c'è modo migliore per capire il significato di un “valore” che riflettere su comportamenti osservati tutti i giorni in classe, in casa, nel proprio quartiere e nella propria città, dove questi valori ci sembra vengano violati. Cosa vuol dire non riconoscere l'uguale dignità di un altro essere umano? Ci sono dei casi ai quali abbiamo assistito e di cui siamo stati protagonisti o vittime dove ci sembra che il rispetto della dignità sia stato violato?

Ai tempi di chi scrive, ad esempio, vigeva ancora la pratica che quando un alunno (più raramente un'alunna) commetteva qualche scorrettezza nei confronti dei propri compagni o dell'insegnante doveva stare per un certo periodo di tempo in un angolo della classe con le spalle rivolte ai compagni e la faccia rivolta al muro. Ora pratiche di questo tipo sono quasi del tutto scomparse. Si trattava però di forme rituali di ‘umiliazione’ che, con dubbia efficacia, violavano la ‘dignità’ del colpevole. Oppure no?

4. Migrazioni, diritto di asilo e discriminazione

Passiamo all'articolo 2 che specifica che l'uguaglianza dei diritti deve valere “*senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione*”. La storia, da quella più antica a quella contemporanea, è piena di situazioni nelle quali gli esseri umani sono stati discriminati per una qualsiasi delle ragioni citate nel testo dell'articolo e anzi, si può dire che non esiste società umana del passato o del presente nella quale non si manifesti qualche forma di discriminazione. È evidente che si tratta di fenomeni che

CONTRIBUTI

si presentano invariabilmente quando popolazioni diverse entrano in contatto per effetto di movimenti migratori che hanno caratterizzato la specie umana in tutto l'arco della sua storia.

La presenza di bambine/i immigrate/i nella gran parte delle nostre scuole è evidentemente un indispensabile punto di partenza per affrontare le tematiche della discriminazione. Abbiamo ormai una mole di ricerche sufficientemente ampia e approfondita per sapere che i bambini e le bambine piccoli/e riconoscono ovviamente le differenze, soprattutto se legate al colore della pelle, ma quasi mai le trasformano in discriminazioni nel senso di valutazioni di superiorità/inferiorità. Giocare insieme, ma anche studiare insieme, fa sì che anche il diverso si collochi su un piano di parità. I pregiudizi discriminatori compaiono successivamente (sono più dei genitori che degli alunni) e sono spesso legati, oltre che al livello di istruzione, alle esperienze di competizione sui mercati del lavoro, dei servizi e delle abitazioni. I bambini possono così diventare dei portatori di accoglienza capaci di incrinare gli eventuali pregiudizi dei loro genitori e talvolta anche degli insegnanti. La scuola è un terreno dove può crescere una nuova cultura della convivenza e dove l'integrazione non vuol dire assimilazione e negazione delle differenze.

Il tema delle migrazioni ritorna anche nell'Articolo 13 che sancisce il diritto alla libertà di movimento e di residenza all'interno del proprio paese, ma anche il diritto di lasciarlo per andare altrove e, se si vuole, di ritornarvi. Questo diritto è stato soggetto nel tempo e nello spazio a moltissime e svariate limitazioni. L'obbligo di disporre di un passaporto per uscire dal proprio paese ed entrare in un altro è relativamente recente e data da quando gli stati moderni si sono dotati di strumenti e di una amministrazione per controllare chi entra e chi esce dai propri confini. Dal 1985 la gran parte degli stati appartenenti all'Unione Europea (più Islanda, Norvegia, Svizzera e Lichtenstein) hanno deciso di abolire l'obbligo del passaporto per gli spostamenti al loro interno (il c.d. spazio Schengen, dalla località in Irlanda dove è stato firmato il relativo accordo). Chi entra dall'esterno nello spazio Schengen senza un passaporto diventa un clandestino e viene attualmente sottoposto alle disposizioni di un regolamento stipulato a Dublino nel 1990. Possiamo qui solo accennare alle difficoltà e alle controversie che insorgono in merito all'applicazione di questo "diritto alla libertà di movimento", si tratta di uno dei nodi irrisolti sia a livello nazionale, sia a livello europeo e mondiale di fronte all'aumento della mobilità degli esseri umani tra paesi che cercano di presidiare il loro territorio.

Strettamente connesso al diritto alla libertà di movimento è anche l'articolo 14 che sancisce il diritto di asilo per coloro che nel proprio paese sono oggetto di persecuzioni. È sulla base di questo diritto che si è ormai affermata in molti paesi la distinzione tra migranti per ragioni religiose, etniche, ideologiche o politiche e migranti per ragioni economiche. In un certo senso questo diritto è restrittivo rispetto a quello tutelato dall'articolo 13 ed è questa restrizione che consente agli Stati di selezionare l'accoglienza dei migranti in base al motivo che li ha indotti a cercare asilo in un altro paese. Non c'è dubbio che il criterio della persecuzione sia controverso e interpretabile in modo più o meno restrittivo a seconda delle politiche migratorie dei vari paesi. Come decidere se chi emigra fugge dalla mancanza di

CONTRIBUTI

libertà oppure dalla fame? Questo è un dilemma che può ben essere oggetto di discussione in classe (in base – ad esempio – alla cosiddetta “*pedagogia del debate*”).

5. Sulla cittadinanza

Dal diritto di asilo è quasi immediato il passaggio al diritto di cittadinanza, sancito dall’articolo 15: “*Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza*”. La Dichiarazione del 1948, di cui stiamo esaminando alcuni articoli, non riconosce quindi la legittimità della condizione di apolide. Secondo le stime dell’UNHCR (acronimo inglese per Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite) si tratta di circa 10 milioni di persone senza cittadinanza, ovvero che nessuno Stato riconosce come propri cittadini e di cui spesso ignora l’esistenza stessa. Si tratta di una popolazione che o ha perso la cittadinanza precedente e non ha ancora acquisito quella del paese nel quale si trova a soggiornare, oppure non ha mai saputo di appartenere a uno Stato e lo Stato non ha mai preso atto della sua esistenza. Quest’ultimo è il caso, ormai assai raro seppure ancora esistente, di tribù che vivono in aree remote ed isolate della foresta senza contatti o quasi con il resto del mondo. Sono in genere le ultime testimonianze di società di cacciatori e raccoglitori, incontrate dai colonizzatori europei, studiate dagli antropologi culturali ed ora quasi del tutto estinte.

Questo tema, potrebbe essere un’occasione per richiamare la storia del colonialismo europeo. Allora i migranti erano gli europei che andavano verso le terre degli altri continenti, ora la direzione delle migrazioni si è invertita e pone problemi diversi.

Come si acquisisce il diritto di cittadinanza è di grande rilevanza nell’epoca attuale che vede un intensificarsi dei fenomeni migratori su scala globale. I due criteri fondamentali dello *ius soli* e dello *ius sanguinis*, e delle loro combinazioni, regolano oggi i modi attraverso i quali è possibile diventare cittadino di uno stato. Lo *ius sanguinis* attribuisce rilevanza al criterio della discendenza, solo paterna, solo materna o di entrambi i genitori. Lo *ius soli* al contrario stabilisce come rilevante il luogo di nascita. Nella fase attuale sembra affermarsi la tendenza a rafforzare l’importanza del criterio dello *ius soli* mentre si tende ad indebolire il requisito della discendenza. In Italia, ad esempio, può richiedere la cittadinanza italiana chi è nato in Italia solo dopo il compimento del 18esimo anno di età, coloro che invece sono nati all’esterno lo possono fare, solo se dimostrano di essere legalmente residenti in Italia da almeno 10 anni.

Questo è un tema che si presta molto opportunamente ad essere dibattuto in classe, soprattutto nei casi ormai assai numerosi di alunni nati in Italia da genitori stranieri. Il tema va al di là dei requisiti formali per l’acquisizione del diritto di cittadinanza e coinvolge il significato delle identità di appartenenza e delle pratiche di convivenza/cooperazione tra coetanei con percorsi biografici diversi.

CONTRIBUTI

6. Famiglia e parità di genere

L'articolo 16 riguarda la famiglia, un argomento cruciale ma anche assai delicato. Da diversi punti di vista: in primo luogo perché riguarda tutti coloro che sono nella fascia d'età della scuola media e quindi dipendono ancora in larga misura dalla famiglia nella quale sono nati (salvo i casi assai rari di orfani di entrambe i genitori), in secondo luogo perché non sono pochi coloro che vivono in famiglie difficili, in terzo luogo perché in classe ci possono essere alunni originari di culture familiari diverse, in quarto luogo perché la famiglia è l'istituzione più sensibile al cambiamento della posizione sociale della donna nelle società contemporanee.

L'articolo parte dall'affermazione che uomini e donne in età adulta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Mette quindi esplicitamente sullo stesso piano uomini e donne e ne sancisce la parità, sia al momento di inizio, sia durante, sia infine al momento dell'eventuale scioglimento del vincolo. Inoltre, è significativo che i coniugi debbano aver raggiunto l'età adulta, che è peraltro variabile da paese a paese. Questo principio esclude i matrimoni combinati in base ad alleanze tra famiglie, spesso quando i coniugi sono ancora in età infantile. Una pratica che sembra quasi scomparsa nelle società europee attuali, ma ancora presente in altre parti del mondo. Non stupisce che molti paesi, che non riconoscono la parità neppure in linea di principio, non abbiano firmato la Dichiarazione. Ricordando l'epoca nella quale la Dichiarazione è stata formulata, non sorprende che non si parli delle problematiche connesse alle unioni di persone dello stesso sesso, un problema che è diventato di attualità solo recentemente in alcune società occidentali e che in molte altre non rientra neppure tra i temi di cui è lecito discutere. L'insegnante potrà decidere se e come il tema possa essere tranquillamente affrontato in classe. In definitiva, la Dichiarazione ribadisce che *“la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”*. La scelta dell'uso del termine 'naturale', nasconde la grande variabilità di forme di organizzazione familiare nella storia delle società umane, come potrà eventualmente essere discusso in classe nell'ambito dell'insegnamento della storia.

7. Proprietà

La proprietà è senza dubbio uno dei diritti più importanti, ma anche controversi, della cultura giuridica. La Dichiarazione universale lo affronta nell'articolo 17. Pressoché tutte le lingue conoscono i concetti di 'mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro' e i relativi aggettivi e pronomi. Il loro uso è familiare fin dalla primissima infanzia: per alcuni si tratta di una qualità innata, per altri appresa. Per il filosofo John Locke la proprietà fa parte della natura umana e ad essa è connessa la formazione stessa dell'identità individuale. Acquisendo il potere sulle cose l'essere umano conquista la consapevolezza della propria stessa esistenza. Un secolo più tardi Rousseau sosterrà invece che la disuguaglianza tra gli uomini nasce con

CONTRIBUTI

l'affermazione del diritto di proprietà e segna l'abbandono dello stato di natura dove tutti gli uomini sono uguali.

La natura controversa di questo diritto si esprime nella formulazione stessa dell'articolo 17 dove si dice che “*ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri*”, aggiungendo poi che “*nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà*”.

In linea di principio la Dichiarazione riconosce sia la proprietà individuale sia la proprietà comune, sia la dimensione privata sia la dimensione pubblica, sia le infinite possibili combinazioni tra le due polarità. La specificazione che l'esproprio viola il diritto è peraltro mitigato dall'aggiunta dell'avverbio ‘arbitrariamente’ e però resta evidentemente indeterminato dove inizia e dove finisce l'arbitrio. È evidente che è stata cercata una formulazione che potesse essere accettata da regimi ideologico-politici assai diversi, scelta inevitabile in una materia così controversa come il diritto di proprietà. Potrebbe essere questa un'occasione per fornire ai giovani discenti, nella scuola per tutti, le prime nozioni delle forme giuridiche che regolano nella nostra società i diritti di proprietà, nozioni comunque indispensabili per orientarsi nella vita quotidiana ed apprendere i fondamentali che la regolano.

L'articolo 21 ha a che fare con i diritti politici e non stupisce che molti Stati non abbiano firmato la Dichiarazione e anche che quelli che l'hanno firmata siano spesso incorsi in palesi violazioni di questi diritti. Si tratta in particolare dei diritti che regolano la partecipazione al governo del paese attraverso gli istituti della democrazia rappresentativa, le elezioni a suffragio universale e la garanzia della segretezza del voto. Sulle non infrequenti violazioni di questi diritti c'è una ricca casistica storica nonché fatti di cronaca riportati dai *media* in occasione di tornate elettorali in non pochi paesi che si autoproclamano democratici.

8. Lavoro

Nella parte finale la Dichiarazione affronta temi per i quali risulta particolarmente ampia la distanza tra ideale e reale, tra dover essere ed essere. L'articolo 23 tratta del lavoro. Non solo ogni individuo dovrebbe avere un lavoro, liberamente scelto e svolto in condizioni giuste e soddisfacenti, ma dovrebbe essere protetto contro la disoccupazione. È vero che storicamente in alcuni paesi si sono realizzate condizioni di piena occupazione, ma questo caso rappresenta più l'eccezione che non la regola. Di fatto nei sistemi economici vi è quasi sempre una quota, più o meno stabile, di popolazione in età lavorativa che cerca attivamente lavoro senza essere protetta. Lo sanno bene molti giovani nei periodi, talvolta anche assai lunghi, di ricerca della prima occupazione. È probabile che nella cerchia della famiglia e degli amici anche i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola abbiano avuto a che fare con persone prive o alla ricerca di lavoro. Se non immediatamente, anche loro dovranno affrontare in futuro le condizioni di ingresso nel mondo del lavoro.

Il comma successivo dell'articolo contiene una norma importante e cioè il “*diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro*” ed è noto come questa norma venga frequentemente disattesa soprattutto nel caso del lavoro femminile ed anche per gruppi discriminati per ragioni

CONTRIBUTI

etniche o razziali. L'articolo continua affermando il “*diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri ... una esistenza conforme alla dignità umana*”. L'interpretazione dei termini di “equità” e “dignità” varia evidentemente molto da cultura a cultura, da ordinamento a ordinamento, ma anche da persona a persona e quindi si presta per diventare oggetto di dibattito e confronto in classe.

L'articolo si conclude affermando il diritto ad organizzare ed a far parte dei sindacati per la difesa dei propri interessi individuali e collettivi e la storia recente ci insegna in quante situazioni e come questo diritto sia stato limitato e violato da regimi più o meno autoritari. L'articolo 24 riguarda il diritto al riposo e quindi ad “*una ragionevole limitazione delle ore di lavoro*”. In proposito sarà opportuno richiamare come questo diritto sia stato in passato e talvolta sia ancora attualmente disatteso, ad esempio, nei casi estremi di sfruttamento estremo, ad esempio dei lavoratori immigrati.

La parte dedicata al lavoro si conclude con l'articolo 25 che afferma il diritto ad un tenore di vita che garantisca la salute e il benessere proprio e della propria famiglia sia per quanto riguarda i bisogni fondamentali (che già Adam Smith aveva indicato relativi a *food, cloth and shelter*) sia per quanto riguarda i servizi sociali di protezione dalla malattia, dall'infermità, dalla vecchiaia e dalla assenza di mezzi di sussistenza indipendenti dalla volontà del soggetto. Si tratta dei diritti che dovrebbero essere assicurati dal cosiddetto *welfare state* la cui storia risale alla grande crisi economica degli anni 30 del XX secolo e che da allora ha subito alterne vicende.

Il tema istruzione (già affrontato parlando di disuguaglianze) ritorna all'articolo 26 che sancisce il diritto all'istruzione che deve essere “*gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari*”, mentre il diritto alla prosecuzione degli studi deve essere fondato sul merito. Il tema del ‘merito’ è attualmente oggetto di dibattito in sede politica dopo che il governo ha dato un nuovo nome (dell'Istruzione e del Merito) al Ministero competente.

Nella parte finale, articolo 29, la Dichiarazione aggiunge, con una formulazione peraltro assai generica, che “*ogni individuo ha dei doveri verso la comunità*”. Sul rapporto diritti-doveri si può ragionare per settimane, ma forse basterebbe aggiungere che per ogni diritto bisogna identificare chi ha il dovere di rispettarlo.

9. Concludendo

In questo testo si è cercato di formulare una serie di suggerimenti affinché la lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo non diventi un'occasione di celebrazione bensì un modo per educare lo sguardo a valutare la distanza tra le dichiarazioni solenni e la realtà sperimentata in classe e fuori. Ridurre questa distanza può diventare un compito e un obiettivo per l'impegno personale e collettivo.

ESPERIENZE

ESPERIENZE

CITTADINANZA, DIRITTI E DOVERI

Graziella Checconi

Associazione Clio '92

Keywords: *cittadinanza, diritti, educazione civica, alunni stranieri, Legge 91/1992*

Abstract

Inquadrare le regole e le buone abitudini di convivenza nel quadro normativo della nostra Costituzione democratica, come previsto dai Traguardi per la classe quinta nelle Indicazioni Nazionali, e dal nuovo quadro normativo relativo all'Educazione Civica (Legge n.92/ 2019; D.M. n. 35/2020). Altro scopo è individuare, nella quotidianità di vita dei ragazzini, una situazione in cui si trovino in prima persona ad esercitare i loro diritti e ad osservare i loro doveri di cittadini.

1. Bisogni educativi

L'unità didattica (Uda) in questione è stata realizzata in una classe 5^a dell'Istituto Comprensivo "D. Mauro", Pessano con Bornago, (MI) nel 2018 e dunque va contestualizzata in quel preciso momento della vita politica del nostro Paese e nella realtà di quella classe, comprendente un alunno di origine e famiglia marocchina ma nato in Italia. Come insegnante, già nei precedenti quattro anni, avevo prestato attenzione a favorire la sua integrazione culturale facendogli capire come, per ogni aspetto dell'ordinamento politico-istituzionale italiano affrontato in classe, dovesse interrogare a casa i suoi genitori per conoscerne il corrispettivo in Marocco (perciò chiedere qual era la forma di governo, il nome del Capo di Stato, lo stemma, la bandiera, l'inno, ecc.).

Nell'estate precedente alla classe quinta, sentendo che la classe aveva bisogno di crescere nel rispetto della "cosa comune", sapevo di dover inquadrare quelle che erano state le regole e le buone abitudini di convivenza (vissute e/o incontrate come oggetto di studio) nel quadro normativo della nostra Costituzione democratica, come previsto dai Traguardi per la classe quinta nelle Indicazioni Nazionali. Cercavo quindi di individuare, nella quotidianità di vita dei ragazzini della loro età, una situazione in cui si trovassero in prima persona ad esercitare i loro diritti e ad osservare i loro doveri di cittadini, quando...

2. Fase della motivazione

Un giorno, mia figlia, che a quel tempo prestava servizio civile nella biblioteca del paese, tornata a casa dal lavoro, mi raccontò un episodio che poi io tradussi con i dovuti adattamenti (ad es. sostituendo le parolacce) nella prima attività dell'Uda, proposta come stimolo

ESPERIENZE

(fase iniziale della motivazione). Ho infatti chiesto a tre alunni di rappresentare questa “scenetta” in cui il bibliotecario vieta ad un bambino di portare a casa un nuovo libro, in quanto il sistema informatizzato bloccava il prestito a chi, come lui, aveva ritardato la restituzione di un precedente libro. Solamente a seguito del pagamento di una multa avrebbe potuto riacquistare il diritto all’accesso al prestito. Sarebbe stato poi il terzo attore ad aiutare l’amico per una soluzione positiva del problema. Ricordo che altri alunni vollero provare a interpretare la “scenetta” che così fu ripetuta altre due volte, producendo un divertito coinvolgimento di tutta la scolaresca oltre a dar vita ad un vivace dibattito circa la legittimità della sanzione pecuniaria ed il perché della reazione incredula e offesa da parte dell’utente ragazzino.

3. Fase della messa a fuoco e stesura del copione

A questo punto ho proseguito con la fase della messa a fuoco dei concetti in gioco, ho cioè incanalato la discussione sul significato di diritto e di servizio pubblico. Giacché alcune settimane prima, divisi in gruppi, gli alunni avevano compilato il copione sul servizio comunale dei rifiuti, si è riutilizzato lo stesso modello, applicandolo al servizio bibliotecario: il passaggio è avvenuto in modo quasi automatico e con molta facilità quasi tutti ne hanno riconosciuto la composizione: l’Amministrazione Comunale, il bibliotecario e gli utenti quali soggetti; le sale della biblioteca come spazi; gli orari di apertura e la durata del prestito come tempi; ritiro, consegna, consultazione delle opere sono state definite come le azioni; strumenti: libri, computer, rete, scaffali, sistema di catalogazione. Grazie ad un’analisi più dettagliata e ad uno scambio costruttivo di opinioni si è riconosciuto lo scopo del servizio e dell’Istituzione Biblioteca: rispondere al bisogno di crescita culturale della cittadinanza.

4. Fase dell’acquisizione

Sul termine “diritto” si è sollecitata una riflessione comune così da far emergere le preconcenze di ciascuno rispetto ad una parola conosciuta e talvolta abusata. Mediante una scheda che presentava situazioni in cui la parola “diritto” era utilizzata con accezioni differenti si è circoscritto al significato di “ciò che è dovuto”.

L’argomento è stato ampliato grazie alla visione del filmato *Che cosa sono i diritti umani?* che avevo selezionato sul web, preferendolo tra tanti altri contributi, per la completezza e la ricostruzione storica delle principali tappe di una conquista compiuta da tutta l’umanità. Il video, accattivante per la qualità dell’animazione e il ritmo sostenuto della narrazione, è risultato un po’ complesso a causa dei riferimenti a periodi storici non ancora studiati ma, suddiviso in sequenze, si presta ad un lavoro di ordinamento cronologico delle tappe essenziali nell’affermazione dei diritti umani.

Il video, inoltre, apre alla differenziazione di altre tipologie di diritti, la cui precisa definizione costituisce un momento centrale nella concettualizzazione. La classificazione tra

ESPERIENZE

diritti civili e sociali, presentando un confine sottile, ha richiesto il ricorso a più esemplificazioni ed in alcuni casi il quesito “si tratta di un diritto civile o un diritto sociale?” è rimasto aperto. Gli studenti dimostravano, mediante l’uso che facevano dei termini “umani”, “civili”, “sociali”, “politici”, di acquisire progressivamente i contorni dei relativi concetti, sintetizzati in una scheda informativa opportunamente predisposta così da essere consultata in ogni momento in casi dubbi. Com’era prevedibile, l’interesse dei ragazzi si è ravvivato per quanto riguarda i diritti politici favorito dal fatto che in occasione del referendum regionale era stato chiesto loro di recarsi presso il seggio elettorale e di osservare quei particolari che sarebbero poi serviti per compilare il copione “Votare oggi in Lombardia”. La contestualizzazione alla Lombardia era giustificata dal fatto che per la prima volta si era sperimentata una modalità parzialmente digitale di votazione. Al tema del voto, logicamente, è seguito quello della cittadinanza, fulcro dell’Uda. Al fine di offrire un quadro completo ed articolato dell’istituto della cittadinanza in Italia, così come è regolamentato dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, si sono schematizzate le varie voci sotto forma di risposta alle domande che naturalmente emergevano: come si ottiene o richiede la cittadinanza italiana? Cosa comporta (diritti e doveri)? Quando si perde la cittadinanza? Cosa significa doppia cittadinanza e quando è possibile (questa condizione ha incuriosito in modo particolare la classe ed il bambino di origine marocchina più degli altri)?

Ecco, se dovessi riproporre oggi questa medesima Uda, sottolineerei l’anno in cui la Legge è stata emanata (1992) così da riflettere insieme con gli alunni circa la differente composizione della popolazione in Italia a partire dall’analisi del numero di migranti accolti trenta anni fa, al fine di confrontarlo con quello relativo al 2018 (anno della sperimentazione dell’Uda) e del corrispettivo nel 2023. Un raffronto utile, così da notare come, nei tre periodi, siano state avanzate varie, proposte (*ius sanguinis*, *ius solis*, *ius culturae*) che recepivano le mutate condizioni della società e, di riflesso, del sentimento pubblico del singolo momento storico. L’idea di un approfondimento in tal senso si è palesato nella mia mente soltanto a seguito della rilettura e rivisitazione del materiale didattico a distanza di tempo, proprio in occasione della stesura di questo articolo.

Una sintesi della Legge 91/1992, riportata in una scheda a disposizione di ciascun alunno, è servita da base per la fase dell’applicazione che consisteva nel mettere a confronto le condizioni di due bambini (uno extracomunitario ed uno italiano) rispetto a questi aspetti di vita: religione, assistenza sanitaria, istruzione, lingua, cittadinanza, prospettive future. Per ogni voce era richiesto di risalire al diritto che la legittimava fino ad osservare che i due bambini non godevano entrambi degli stessi diritti e che, discriminante per essere cittadini italiani, era il possesso dei diritti politici che prevedono l’elettorato attivo e passivo, strumenti di partecipazione alla vita democratica della propria comunità.

A completamento dell’argomento, si è abbinato ad ogni diritto il dovere complementare. Gli alunni hanno in questo modo intuito che, se godere di un diritto non impegna la volontà e non costa alcuna fatica, viceversa un dovere richiede uno sforzo di volontà, l’assunzione di consapevolezza che un atto, apparentemente individuale, ha invece delle conseguenze a livello collettivo (es. dovere di esercitare il proprio voto, di pagare le tasse, di lasciare in ordine il proprio tavolo in mensa).

ESPERIENZE

5. Fase della verifica

L'ultima attività, prima della verifica finale, è servita a verificare, mediante la compilazione di uno schema di sintesi, l'interiorizzazione dei diritti in relazione alla condizione di cittadino italiano o, diversamente, di cittadino straniero. Esercizio che è stato risolto positivamente da pressoché la totalità della classe, dimostrando perciò di aver migliorato se non altro la competenza teorica.

I risultati effettivi a livello di comportamenti agiti o convinzioni assunte, per essere considerati duraturi andranno provati nel tempo: a distanza di cinque anni so di qualche ragazzo di quella classe che ha assunto un ruolo propositivo negli organismi studenteschi. Il ragazzo, al quale è dedicata questa Uda, è alla ricerca di accettazione da parte dei compagni e pur di far parte del gruppo, come ogni altro coetaneo, fa le sue esperienze belle e brutte. L'auspicio è che, essendo alcuni compagni di oggi gli stessi con i quali ha appreso l'importanza di essere cittadini di un Paese e di avere di conseguenza diritto al voto e a partecipare alla vita politica, alla maggiore età, ricordi con piacere il percorso educativo vissuto con loro e creda nella possibilità di offrire un proprio contributo alla vita comune e di migliorare la propria posizione sociale chiedendo la cittadinanza italiana.

6. Sviluppo

L'Uda, sin qui descritta, ha visto uno sviluppo durante lo studio della democrazia greca (ovviamente per il collegamento con l'istituto della cittadinanza in Atene) e successivamente della storia di Roma per quanto riguarda l'estensione della cittadinanza agli alleati italici e sotto l'Impero agli abitanti delle altre province.

Il risvolto educativo più autentico è stato sicuramente il fatto che ragazzi italiani e stranieri, muovendo da un bagaglio cognitivo pressoché equivalente circa i contenuti dell'Uda, insieme e in modo collaborativo, abbiano sperimentato positive modalità di convivenza.

Dovendo riprogettare una Uda, avente per obiettivo lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, introdurrei, nella fase della messa a fuoco, brevi letture da biografie o scritti di persone che si sono battute e hanno contribuito alla lotta per la conquista dei diritti (es. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, ecc.).

ESPERIENZE

IL DIRITTO-DOVERE DI VOTO AD ATENE E NELL'ITALIA DI OGGI

Damiano Colombo

Docente della scuola primaria "Aldo Moro" di Alserio, Como

Keywords: *diritti, doveri, voto, educazione alla cittadinanza, democrazia*

Abstract

L'unità di apprendimento (da ora Uda) è stata realizzata nell'anno scolastico 2017/2018 dagli alunni della classe quinta B della Scuola Primaria di Alserio (Como). Ha messo a confronto i diritti – doveri dei cittadini dell'Atene classica con l'essere cittadini oggi in una repubblica democratica.

1. L'Uda in breve

L'Uda ha preso avvio dal fatto che per un bambino di 10 anni parlare di voto, cittadinanza, democrazia, sovranità... è molto difficile. L'inizio dell'Uda, sperimentata in diverse ore di lavoro (oltre a quelle di programmazione, correzione degli elaborati e compilazione delle rubriche valutative), ha voluto prendere in considerazione le preconoscenze degli alunni. Si è passati quindi allo sviluppo dell'Uda: lo studio del governo della città di Atene da Solone in avanti, i diritti e i doveri dei cittadini e l'essere cittadini oggi, in particolare il diritto – dovere di voto, con l'approfondimento di numerosi concetti: diritto, dovere, voto, cittadinanza, oligarchia, suffragio universale, democrazia, repubblica, sovranità, popolo, elettori... L'intero percorso ha coinvolto diverse discipline, nell'ottica della trasversalità: storia, lingua italiana, arte e immagine, educazione alla cittadinanza, alla cultura costituzionale, alla legalità, alle pari opportunità.

2. Gli obiettivi di competenza

Obiettivi principali dell'Uda sono stati quello di confrontare gli avvenimenti del passato con quelli presenti, cercando somiglianze e differenze, progressi e/o regressi e quello di conoscere il linguaggio della storia e saperlo utilizzare. Ecco gli obiettivi di competenza di questa Uda.

Prima competenza: sapersi orientare nel tempo.

Abilità principale: usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, periodizzazioni, durate.

Sotto-abilità:

- 1) comprendere il fatto che i cittadini si riuniscono in determinati luoghi e per specifiche motivazioni. Riconoscere le caratteristiche che distinguono i periodi storici;

ESPERIENZE

- 2) usare termini adeguati a periodizzare;
- 3) capire che quanto si verifica oggi è un processo già iniziato nel passato (diritto – dovere di voto);
- 4) riconoscere le relazioni fra fatti storici del passato e aspetti del mondo d’oggi.

Contenuti: le riforme ad Atene nei secoli VI e V a.C., in particolare il diritto – dovere di voto.

Seconda competenza: saper utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle).

Abilità principale: ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche; consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.

Sotto-abilità: produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.

Contenuti: alcuni articoli della Costituzione italiana – Le leggi ad Atene durante i secoli VI e V a.C.

Terza competenza: comunicare in modo storiografico.

Abilità principale: collegare fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, esprimendo valutazioni.

Sotto-abilità:

- 1) organizzare in modo coerente e coeso gli argomenti affrontati e studiati;
- 2) elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.

Contenuti: il diritto/dovere di voto ad Atene e nell’Italia di oggi (tutta l’unità).

Quarta competenza: intervenire, partecipare, condividere e collaborare.

Abilità principale: interagire con il gruppo classe.

Sotto-abilità:

- 1) interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi;
- 2) comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione;
- 3) formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l’ascolto;
- 4) cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente;
- 5) partecipare ai giochi di ruolo.

Contenuti: il diritto-dovere di voto ad Atene e nell’Italia di oggi (tutta l’unità).

Con questa Uda, in particolare, mi sono prefissato di sviluppare e promuovere competenze sempre più ampie e trasversali, che rappresentino una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale di ciascuno di noi, in una vera ottica di “cittadinanza attiva”.

3. Le fasi operative dell’esperienza

L’inizio dell’Uda ha visto un brainstorming, in cui gli studenti hanno letto testi proposti dall’insegnante, rispondendo e ponendo delle domande e facendo riflettere loro sul perché

ESPERIENZE

è importante avere delle regole condivise per la vita in comune. I bambini hanno poi pensato al fatto che attualmente i cittadini, quando si riuniscono in un luogo, lo fanno con delle motivazioni e delle finalità ben precise. Questo non accade solo oggi, ma accadeva anche nell'antichità, in particolare nella città di Atene. Utilizzando varie modalità di lavoro sono state quindi presentate le riforme di Dracone, Solone, Pisistrato, Ipparco, Ippia, Clistene e Pericle. Per introdurre le novità apportate da ciascun legislatore, agli studenti venivano sempre fatti vedere dei video (tratti da Internet) e letti dei testi che spiegavano, in sintesi, le riforme. Su questi stessi materiali gli allievi lavoravano quindi in coppia, utilizzando la metodologia del *peer tutoring*, oppure in gruppo, con il *cooperative learning*. I ragazzi hanno cercato di capire meglio ciò che i legislatori greci avevano fatto attraverso domande di comprensione, schemi e tabelle per confrontare le innovazioni di ogni personaggio e brevi produzioni scritte, immedesimandosi nei diversi politici greci che spiegavano i motivi dei cambiamenti nel campo della legislazione. Entrambi i metodi sono stati vincenti, in quanto hanno reso protagonisti i ragazzi, attivamente coinvolti in compiti da affrontare e risolvere insieme e non individualmente. Fondamentale in questa fase è stato comunque il ruolo del docente, che ha stabilito gli obiettivi da raggiungere e i compiti da eseguire, organizzato il lavoro e valutato poi il risultato del gruppo e dei singoli. Studiando così le diverse riforme, gli alunni, consapevoli del fatto che ad Atene ciascuno aveva una condizione diversa e partecipava diversamente alla vita dello Stato, hanno simulato l'elezione degli strateghi. Innanzitutto hanno sorteggiato la loro condizione (donna, schiavo, straniero e uomo libero), quindi hanno votato (solo gli uomini liberi, come prevedeva la legislazione ad Atene), riflettendo su chi godeva dei diritti politici. Ci sono state diverse candidature: ognuno ha avuto la propria "scheda" ed ha scritto il nome di chi voleva fosse eletto stratega; ha quindi deposto la scheda nell'urna. Terminata l'elezione, si è proceduto allo spoglio, alla redazione del verbale dello scrutinio e alla proclamazione degli eletti. A questo punto è stato intrapreso lo studio della Costituzione Repubblicana, nel 70° dell'entrata in vigore, per vedere in particolare le differenze fra chi poteva votare nella Grecia antica e chi invece può votare in Italia oggi. Dopo un'introduzione storica generale sulla Costituzione, con particolare riferimento ai diritti politici e la lettura dei primi 12 articoli, che sono stati anche "rivisitati" dai bambini stessi (i quali, tra l'altro, hanno partecipato al Concorso Nazionale "La Costituzione dei Ragazzi", vincendolo con una menzione d'onore ricevuta lo scorso 7 febbraio 2019 presso il Palazzo della Consulta dal Presidente della Corte Costituzionale Lattanzi e dal ministro Bussetti), si è proceduto all'approfondimento degli articoli 48, 55, 56, 57 e 58 della Costituzione stessa e alla lettura di alcune parti della legge 3 novembre 2017, numero 165, studiando i meccanismi di voto e il "tagliando antifrode". Gli alunni hanno quindi eletto due rappresentanti di classe, utilizzando le regole oggi in vigore in Italia. Dopo lunghe ed articolate discussioni, i bambini hanno concluso che oggi lo Stato italiano è più "giusto" rispetto alla Grecia antica perché tutti i cittadini possono votare e tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge; hanno anche capito che si sono "ampliati" i diritti politici. Infine hanno compreso che il bene dello Stato è superiore a quello dei singoli cittadini, che devono compiere il loro dovere affinché lo Stato sia "giusto"

ESPERIENZE

ed “equo”. Durante e a conclusione dell’Uda sono stati prodotti dagli alunni testi (anche multimediali) e cartelloni.

4. La valutazione intermedia e finale

Come verifica dell’Uda sono stati somministrati ai bambini questionari a risposta multipla: quasi tutti hanno dimostrato di aver interiorizzato quanto studiato. Non sempre è stato facile rilevare e valutare. Ci sono state tuttavia essenzialmente due criticità. Una temporale: l’unità avrebbe dovuto essere sviluppata con tempi più distesi e coprendo un arco temporale maggiore, anche per una verifica ancor più formativa che sommativa. Un’altra è stata quella di non aver potuto verificare alcune competenze in modo esaustivo. Tutti gli alunni hanno risposto con entusiasmo alle attività previste dall’Unità di apprendimento: essi hanno sperimentato un modo diverso di fare storia e cittadinanza, con un coinvolgimento maggiore soprattutto nei momenti di conversazione, di gioco e di simulazione delle votazioni in classe; anche gli allievi con difficoltà hanno dato il loro contributo, nell’ottica di una vera didattica inclusiva. Lo studio di alcune parti della Costituzione repubblicana li ha coinvolti talmente tanto che i ragazzi, sotto la guida del docente, hanno partecipato al Concorso nazionale “La Costituzione dei Ragazzi”: gli studenti, attraverso la storia della Carta Costituzionale e attraverso il percorso che ha portato alla sua stesura, hanno potuto constatare, nell’analisi di alcuni articoli, la loro costante attualità e hanno messo a fuoco una propria idea di Costituzione, con i principi che hanno ritenuto fondamentali per lo sviluppo dei diritti della persona e i principi che riguardano la legalità e la cittadinanza attiva. Il Concorso è stato vinto: i ragazzi hanno ricevuto una menzione speciale, con la consegna di una targa da parte del Ministro dell’Istruzione e del Presidente della Corte Costituzionale.



Cartellone intero – Concorso nazionale “La Costituzione dei ragazzi” – Anno scolastico 2017/2018

ESPERIENZE



Articolo 11 – Concorso nazionale “La Costituzione dei ragazzi” – Anno scolastico 2017/2018

5. Considerazioni conclusive

La scuola è il luogo deputato alla crescita civica e democratica degli studenti, è il primo momento di incontro e confronto, che contribuisce in maniera determinante allo sviluppo e alla formazione dei nuovi cittadini di domani. Partendo dalla storia di Atene si sono potuti così creare molti spunti di riflessione per comprendere e analizzare contraddizioni antiche e odierne e sottolineare che il vero cambiamento culturale passa attraverso il riconoscimento di uguali diritti e pari dignità. L'unità si è inserita quindi perfettamente nel curriculum longitudinale ed è risultata strategica, costituendo una base da cui partire per sviluppare poi i concetti di Stato e di Istituzioni ed educare alla cittadinanza attiva e consapevole.

Come docente ho imparato molto, sperimentando come le competenze disciplinari e di cittadinanza possono essere acquisite con diverse metodologie, soprattutto con una sperimentazione “attiva”.

I DIRITTI: UNA LUNGA STORIA

Simone Bertone

Scuola Secondaria di I grado “don Milani” di Genova – Rete Wikischool

Keywords: *rivoluzione, rappresentanza, cittadinanza, Illuminismo, industrializzazione*

Abstract

L'articolo descrive una Unità di apprendimento (UdA) di storia, strutturata come analisi del processo di trasformazione avvenuto in Europa e America tra la metà del XVII e la seconda metà del XIX secolo, caratterizzato essenzialmente dalla rivoluzione industriale inglese e dalla rivoluzione francese. Tale ricostruzione, infatti, consente di sottolineare alcune dimensioni fondamentali del tema dei diritti: la loro affermazione come esito di complessi rivolgimenti economici, culturali, sociali e politici e la precarietà delle conquiste ottenute in questo ambito.

1. Da sudditi a cittadini: le rivoluzioni

L'esperienza didattica che si descriverà in questo contributo vuole fornire un esempio di come l'insegnamento della storia possa veicolare un approccio al tema dei diritti particolarmente efficace, perché in grado di evidenziarne alcune dimensioni fondamentali.

Prima di tutto, individua, nell'emergente esigenza di affermare un diritto, l'esito di una complessa dinamica che investe trasformazioni economiche, culturali, sociali e politiche.

Di conseguenza, sottolinea la precarietà e, in qualche modo, l'ambiguità delle conquiste ottenute nel campo dei diritti, in particolare, mostrando il frequente scarto presente tra riconoscimento formale ed esercizio sostanziale dei diritti.

Si tratta, infatti, di una Unità di Apprendimento dal titolo *Da sudditi a cittadini: l'età delle rivoluzioni*¹, normalmente svolta nel secondo quadrimestre della classe seconda della Scuola Secondaria di I grado, strutturata secondo il modello del Processo di Trasformazione (PdT), che prende in esame mutamenti e permanenze, in Europa e America, tra la metà del XVII secolo e l'ultimo quarto del XIX.

Nella genesi del percorso hanno avuto importanza centrale la lettura e rielaborazione della fondamentale opera di Eric Hobsbawm, *L'età della rivoluzione (1789-1848)*²; tuttavia, per garantire il riferimento a un impianto storiografico coerente e autorevole anche in relazione

1 Il percorso e i materiali didattici utilizzati saranno a breve pubblicati all'indirizzo web: <https://sites.google.com/don-milani.wikischool.it/uds-don-milani/home-page?authuser=0> (verificato il 14 maggio 2023).

2 Hobsbawm Eric J. (1999), *L'età della rivoluzione (1789-1848)*, Milano, Rizzoli [ed. or. 1962].

ESPERIENZE

a periodi non compresi in quella trattazione, si sono utilizzati anche altri testi del medesimo autore, come *Il trionfo della borghesia. 1848-1875*³ e *Nazioni e nazionalismi dal 1780*⁴.

2. L'avvio dell'attività: partiamo dalla Costituzione

Poiché, come si è detto, il tema centrale del percorso dovrà essere quello dei diritti e dal momento che ogni iniziativa di educazione alla legalità non può prescindere dal riferimento alla Carta Costituzionale, la prima attività prevista è un lavoro a gruppi su alcuni articoli della Costituzione (3, 23, 27, 36, 53), in cui i ragazzi sono invitati ad analizzare il significato e le implicazioni del dettato normativo e a riflettere su eventuali criticità nell'effettivo accesso di tutti ai diritti affermati; secondo gli auspici dell'impianto didattico, questa discussione dovrebbe attivare le preconoscenze, magari ingenui, degli allievi e definire in modo consapevole la prospettiva di indagine cui sarà mirato il lavoro di ricostruzione storica. Si può fin da subito anticipare che l'UdA si conclude con una ripresa degli articoli già esaminati e se ne propone una rilettura condivisa più critica e approfondita, grazie all'esercizio delle competenze maturate nel frattempo.

3. La situazione iniziale: *ancien régime*, colonie e manifatture

Per quanto riguarda il PdT vero e proprio, si riconoscono i tratti salienti della situazione iniziale, in riferimento all'organizzazione politica e alle caratteristiche dell'economia, attraverso quattro attività.

La visione di una selezione di sequenze del film *La prise du pouvoir par Louis XIV* di R. Rossellini (1966) permette di affrontare in maniera immediata e icastica l'affermazione del modello di monarchia assoluta, con il riconoscimento delle diverse azioni compiute dal re per tenere sotto controllo o affiliare le diverse classi sociali e conseguenti richiami alla sua politica estera ed economica.

L'osservazione di un carta politica dell'Europa e dell'America nel 1648 consente di individuare e classificare le forme di governo presenti, con particolare riguardo alla prevalenza di monarchie assolute, al caso inglese, alle Repubbliche oligarchiche come le Province Unite, alla sopravvivenza formale del Sacro Romano Impero e all'affermazione del dominio asburgico dentro e fuori i suoi confini storici, accanto, entro questi ultimi, al parallelo consolidamento dei vari domini tedeschi, alla frammentazione della penisola italiana, al totale controllo delle Americhe da parte delle potenze europee.

Un testo storiografico, quindi, ricostruisce con maggiore dettaglio le vicende delle rivoluzioni inglesi. (Vedi fig. 1 e 2)

3 Hobsbawm Eric J. (2004), *Il trionfo della borghesia. 1848-1875*, Bari-Roma, Laterza [ed. or. 1975].

4 Hobsbawm Eric J. (1991), *Nazioni e nazionalismi dal 1780*, Torino, Einaudi [ed. or. 1990].

ESPERIENZE



Fig. 1. Esempio di rielaborazione del testo realizzata da P. Canini, I. Rocca e N. Valla

QUANDO	DOVE	CHI	COSA HA FATTO/ HANNO FATTO
Nel XVII secolo	Nelle isole Britanniche	I borghesi, gli aristocratici, gli artigiani e i contadini	Sfidano la dinastia regnante, perchè il re non aveva rispettato i diritti del parlamento
Nel 1649	In Inghilterra	Oliver Cromwell	Ha guidato le forze parlamentari che vincono la guerra civile e Carlo I fu arrestato, processato per alto tradimento e decapitato
Nel 1688	In Inghilterra	Il re Giacomo II	Il re tenta un altro colpo di mano verso il parlamento, ma venne cacciato e sostituito da Guglielmo III
Non precisato	In Inghilterra	Guglielmo III	Sottoscrive una dichiarazione dei diritti del parlamento e la monarchia britannica diventa la prima monarchia costituzionale

Fig. 2. Esempio di rielaborazione del testo realizzata da S. Cornet, N. Fravega, A. Mantovani e A. Ruffilli

Infine, attraverso la visione di alcuni video, che potrebbero definirsi di archeologia sperimentale, si vedono funzionare filatoi e telai tradizionali, perfettamente ricostruiti e, di conseguenza, si possono definire i tratti salienti della manifattura tessile europea del periodo. Prima di procedere con l'analisi delle attività relative alla situazione finale del PdT, si propone qualche osservazione che, se esula dall'obiettivo primario di questo lavoro, può apparire utile nel più generale ambito delle strategie di mediazione didattica.

Come si è visto, la descrizione del quadro storico avviene, e avverrà anche nelle successive fasi, attraverso un caratteristico processo, nel quale gli allievi ricevono sollecitazioni attraverso materiali di diversa natura (video, immagini, testi) e sono chiamati, sia nell'ambito di lezioni dialogate, sia in lavoro individuale o più spesso di gruppo, a trarre da questi oggetti didattici le informazioni e le inferenze necessarie a costruire una descrizione coerente del

ESPERIENZE

momento storico esaminato, in un contesto di apprendimento attivo e collaborativo, in cui il docente ha il ruolo di regista e mediatore.

4. La situazione finale: industrie e nazioni

L'esame della situazione finale si apre con l'osservazione di una carta politica dell'Europa e dell'America nel 1878. Si notano immediatamente sia le vistose differenze rispetto alla situazione iniziale, sia le numerose analogie con la configurazione attuale: si sono formati il regno d'Italia e l'impero tedesco, ma anche la Romania, la Bulgaria e la Grecia, mentre oltreoceano scopriamo gli Stati Uniti e praticamente tutti gli Stati ancora presenti in America centromeridionale.

Una ricerca condivisa permette poi di approfondire alcuni aspetti della vita politica negli Stati d'Europa: l'estensione del suffragio e la composizione e il funzionamento degli organi legislativi ed esecutivi; emerge così come la partecipazione politica sia estesa a fasce più ampie di popolazione, ma pur sempre riservata ai maschi e in particolare a quelli di condizione socioculturale almeno medio-alta.

Il successivo esame di fonti scritte e iconografiche risalenti alla seconda metà dell'Ottocento consente di incontrare e analizzare diversi fenomeni caratteristici in ambito economico, sociale e politico.

Prima di tutto si osservano rappresentazioni di città industriali, in cui troneggiano gli edifici e le infrastrutture simbolo dell'epoca: fabbriche con ciminiere fumanti, affollati quartieri operai e la ferrovia.

Quindi si esaminano testimonianze e documenti relativi all'istituzione e alle iniziative delle organizzazioni operaie, nonché alla dura repressione delle stesse da parte delle autorità, come nel caso del grande sciopero ferroviario del 1877 negli USA. In questo modo si può discutere dei diritti legati alla sfera del lavoro e ampliare, così, la riflessione su questo tema fondante del percorso.

Infine, alcuni documenti richiamano episodi della vita politica e, in qualche modo, riprendono alcuni aspetti già accennati nella prima attività: ci sono foto e documenti relativi all'esperienza della Comune di Parigi, ma anche il *Proclama di emancipazione* degli schiavi negli USA del 1862, che insistono sull'affermazione dei diritti, oltre a una vignetta sulla breccia di Porta Pia, per mantenere l'attenzione sui processi di unificazione 'nazionale' in atto.

5. Confronto e ricostruzione

Il confronto tra situazione iniziale e finale conclude questa prima fase, sintetizza i principali mutamenti avvenuti, ma anche le permanenze ravvisabili, e dà avvio alla ricostruzione di tutti i fondamentali processi storici che hanno provocato i primi e permesso le seconde.

Sono molte le strategie didattiche che possono essere attivate per sviluppare e organizzare le acquisizioni di questa fase: si possono creare tabelle da completare attraverso la coope-

ESPERIENZE

razione degli studenti e può altresì risultare utile selezionare parole chiave attraverso cui organizzare mappe che evidenzino le connessioni tra i diversi concetti portanti.

Ma veniamo, dunque, alla ricostruzione del processo, che si snoda attraverso diverse fasi. Si parte ripercorrendo genesi e sviluppo della rivoluzione industriale in Inghilterra, attraverso la visione di alcuni accurati video prodotti dalla BBC e disponibili in rete. Da essi si comprendono bene le relazioni tra dinamiche demografiche, conduzione imprenditoriale delle terre e innesco dell'industrializzazione, con particolare riferimento alle invenzioni più significative e alla loro applicazione nella manifattura tessile.

Di maggiore interesse nel presente contesto è poi lo studio dell'Illuminismo, con la sua fondamentale affermazione della libertà, dignità e uguaglianza degli esseri umani, basata sul loro comune esercizio della ragione. Ancora una volta è un video a presentare alle classi l'argomento, dando adeguato risalto alla portata rivoluzionaria di queste idee rispetto ai pilastri della società dell'antico regime, chiesa e monarchia, nonché all'affermazione della nuova figura dell'intellettuale. Da ciò sorge, tra l'altro, un'interessante riflessione sulle strutturali correlazioni tra innovazioni culturali, economiche e politiche, che supera opportunamente la giustapposizione di queste dimensioni, caratteristica nella costruzione dei quadri di civiltà.

Altra fondamentale rivoluzione è poi quella delle colonie americane contro l'Inghilterra. Ancora una volta la sintesi di un video permette di individuare con la necessaria essenzialità protagonisti e fasi salienti dell'evento, ma soprattutto di mettere in luce il legame con gli ideali illuministici, le motivazioni di ordine socio-economico e l'affermazione dei principi della democrazia rappresentativa.

Una successiva attività, poi, didatticamente piuttosto originale, concentra l'attenzione sull'estrema complessità della storia istituzionale francese tra il 1789 e il 1870.

Gli allievi, normalmente in piccolo gruppo, hanno la consegna di costruire alcune pagine di un possibile libro di testo sull'argomento, a partire da una sintesi essenziale dei fatti: dovranno, infatti, realizzare gli usuali apparati paratestuali, sia per agevolare la comprensione e la memorizzazione degli eventi (ad esempio, la linea del tempo), sia per integrare con approfondimenti significativi la narrazione (spiegazione di termini, carte, immagini). Attraverso queste ricerche, i ragazzi possono distinguere e confrontare i diversi assetti dell'organizzazione politica e comprendere in concreto le dinamiche sociali sottese, con richiami anche alla demagogia e al populismo.

La fase successiva, ancora, è dedicata all'affermarsi dell'ideologia nazionalista e ai diversi processi di indipendenza e unificazione 'nazionali', con particolare riguardo ai casi già individuati nell'analisi della situazione finale. Si tratta, in questo caso, di lezioni dialogate, funzionali, oltre che a esercitare la capacità di prendere appunti e tenere traccia della discussione, ad avviare un approccio problematizzante ai concetti, anche facendo riferimento al complesso tema della costruzione dell'identità collettiva e alle strumentalizzazioni, anche attuali, dei nazionalismi.

Il focus sull'unificazione italiana, quindi, prosegue con una descrizione della vita politica nell'Italia unita, delle forze in campo e degli annosi problemi connessi, tra cui la programmatica esclusione della grande maggioranza dei cittadini dalla vita politica.

ESPERIENZE

L'ultimo aspetto analizzato è costituito dalla presa di coscienza, da parte della classe operaia, della propria specificità e dei propri diritti nell'ambito della società e della politica, con la conseguente nascita del movimento socialista, che si fa portatore di questi ultimi.

La strategia didattica utilizzata, in questo caso, è l'analisi del testo storiografico, in particolare di uno stralcio della monografia di Hobsbawm che ha ispirato l'intero percorso. Si possono, così, mettere in atto fondamentali tecniche di ricerca e rielaborazione di informazioni, per avvicinarsi a un testo autentico, saggiarne la complessità, ma riuscire a farne un uso mirato e funzionale, adeguato alla fascia di età degli studenti.

6. Conclusioni: verso il Novecento

Si conclude così la ricostruzione dei processi storici che ha condotto alla situazione finale e numerose sono state le occasioni per insistere sull'emersione e formalizzazione del concetto di diritto e sulle conquiste, le involuzioni, le estensioni e le esclusioni relative al riconoscimento dei diritti.

Dunque, le acquisizioni dovute a questo percorso didattico potranno risultare fondamentali per avviare, nell'anno scolastico successivo, lo studio della storia del Novecento, del ruolo delle masse e dei partiti di massa, dei totalitarismi, ma anche della Resistenza e della nascita della nostra Costituzione.

ESPERIENZE

RAGAZZE E RAGAZZI "TESTIMONI DEI DIRITTI" NEL PROPRIO TERRITORIO

Maria Catia Sampaolesi

Associazione Clio '92

Keywords: *diritti umani, ricerca-azione, territorio, didattica laboratoriale e cooperativa*

Abstract

Il percorso didattico, svolto nell'ambito del progetto Testimoni dei diritti, promosso da Senato della Repubblica e Miur, ha visto la classe impegnata nell'approfondimento del diritto espresso nell'articolo 13 comma 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani, verificandone l'attuazione nel territorio di appartenenza. Il lavoro di ricerca-azione, condotto in modo laboratoriale e cooperativo, è stato concluso con la formulazione di proposte volte a implementare il diritto preso in esame nella realtà della propria città.

1. Introduzione

L'esperienza didattica di seguito illustrata è nata nell'ambito del Progetto *Testimoni dei diritti*, promosso a partire dall'anno scolastico 2008-2009 da Senato della Repubblica e MIUR e indirizzato agli alunni della scuola secondaria di I grado.

Il progetto ha lo scopo di far cogliere ai ragazzi

l'importanza dei diritti umani attraverso una riflessione comune sulla *Dichiarazione Universale* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. In particolare, intende stimolare gli studenti ad approfondire il tema e i principi di uno degli articoli della *Dichiarazione*, verificarne l'attuazione nel proprio territorio e formulare eventuali proposte volte ad assicurarne il rispetto. (<https://www.senatoragazzi.it/iniziative/testimoni-dei-diritti/>)

Gli alunni vengono inoltre invitati a sviluppare il dialogo a distanza con le varie scuole partecipanti e il Senato della Repubblica attraverso i canali informatici e il sito sopra linkato. Ho avuto l'opportunità di partecipare a quattro edizioni del progetto con altrettante classi della secondaria di I grado dell'I.C. Paolo Soprani di Castelfidardo (AN) (che hanno preso in esame diritti diversi della Dichiarazione Universale) e di sperimentare la validità formativa del percorso. Mi soffermerò con questo articolo sull'ultima edizione, quella dell'anno scolastico 2018-2019, per la quale con la classe II A abbiamo deciso di approfondire il comma 2 dell'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei diritti umani che recita "Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese".

La scelta è nata dall'analisi della realtà socio-economica e culturale del nostro territorio, caratterizzato in passato da consistenti flussi migratori verso l'estero e in tempi più recenti da movimenti di immigrazione interna ed esterna, in flessione all'indomani della crisi eco-

ESPERIENZE

nomica del 2008, per il ritorno di vari nuclei familiari nei paesi di origine. Tale mobilità ha modificato le caratteristiche socio-culturali della città e determinato quella fisionomia sempre più varia e complessa delle classi del nostro Istituto scolastico, che presentano volti e storie assai differenti. Da ciò l'esigenza di proporre un percorso di educazione alla cittadinanza che portasse i ragazzi a scoprire, a partire dal diritto scelto, la realtà passata e presente dei flussi migratori, le esigenze che ne sono state e ne sono alla base, i problemi e le risorse che il fenomeno ha portato con sé, con particolare riferimento all'arricchimento derivante dall'incontro e confronto con tradizioni e culture altre. L'attenzione sarebbe stata in particolare volta a verificare se e come il diritto a lasciare il proprio paese e a ritornarvi fosse stato garantito, in passato, e lo fosse, nel presente, nel territorio di appartenenza, offrendo a coloro che emigrano/immigrano le condizioni più idonee per sentirsi accolti, integrati, valorizzati.

2. La ricerca-azione sul tema dell'emigrazione

Il percorso di lavoro sul tema "Castelfidardo tra emigrazione e immigrazione" è stato avviato nel mese di novembre 2018 prima ancora di ricevere la notizia, dal Senato della Repubblica, arrivata a gennaio 2019, che l'ipotesi progettuale inviata aveva superato la preselezione in ambito nazionale ed era tra le 20 ammesse alle fasi successive (il progetto sarebbe stato realizzato in ogni caso nella sua parte di ricerca-azione, anche qualora non avesse superato tale preselezione).

La prima parte del lavoro ha riguardato il tema dell'emigrazione. Il percorso di ricerca-azione con la classe è iniziato con un brainstorming sul termine "emigrazione" e la presentazione di brevi storie di vita da parte degli alunni e dell'insegnante (genitori e famiglie immigrate in Italia, nonni e bisnonni emigrati all'estero).

La tappa successiva ha visto i ragazzi impegnati nel confronto tra Dichiarazione Universale dei diritti umani e parte I della Costituzione italiana osservando somiglianze e differenze; gli articoli della prima sono stati inoltre suddivisi in civili, etico-sociali, economici e politici secondo la tipologia presente nella seconda; in particolare ci si è soffermati sull'articolo 13, comma 2, che si era deciso di approfondire, cercando nel testo della Costituzione italiana riferimenti analoghi.

Quindi è stata organizzata la visita al Museo dell'Emigrazione Marchigiana di Recanati per collocare il fenomeno migratorio locale nel contesto regionale. Nel corso della visita gli alunni hanno approfondito, in particolare, aspetti e problemi legati alla massiccia emigrazione marchigiana (circa 700.000 persone) di fine Ottocento e inizi Novecento, prendendo in esame documenti, immagini, oggetti raccolti nelle varie sale; il successivo laboratorio sul "Giornalino dei migranti" ha consentito loro, attraverso attività di *cooperative learning*, di fissare immagini e informazioni acquisite nel corso della visita.

Nella fase successiva gli alunni hanno visitato l'Ufficio Anagrafe e stato civile del Comune di Castelfidardo dove hanno preso in esame, divisi in gruppi, i registri passaporti dal 1880 al 1953 utilizzando una scheda di rilevazione in cui hanno annotato numero dei migranti,

ESPERIENZE

professione da loro svolta, porto d'imbarco, destinazione dichiarata, data della partenza, eventuali rimpatri. Gli esiti del lavoro, socializzati in classe, hanno mostrato come, soprattutto nel periodo 1880-1913 vi sia stata una massiccia emigrazione da Castelfidardo (più della metà della popolazione dell'epoca, in prevalenza dedita all'agricoltura) verso l'Argentina soprattutto e mostrato, anche attraverso il conteggio di un certo numero di rimpatri, come vi sia stata ampia libertà di lasciare il proprio paese e di ritornarvi. I dati sono stati quindi riportati su diagrammi cartesiani attraverso il lavoro di gruppo.

L'ultima fase dell'attività ha portato gli alunni a confrontarsi con la più recente e contenuta emigrazione da Castelfidardo, quella degli anni '60 e '70 del Novecento, legata alla crisi della fisarmonica e degli strumenti musicali. In tal caso sono risultate particolarmente efficaci alcune testimonianze orali raccolte in classe: da esse sono scaturiti i problemi legati all'emigrazione, ma anche l'arricchimento umano, professionale e culturale che ne è derivato, frutto di un'integrazione basata sulla collaborazione, sul rispetto reciproco e delle regole del paese ospitante.

3. La ricerca-azione sul tema dell'immigrazione

La seconda parte del lavoro, dedicata al tema dell'immigrazione, è stata avviata nel mese di marzo 2019 con la visione, in classe, del film "Io sto con la sposa" per la regia di Antonio Agugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry, che ha fatto riflettere i ragazzi sulle limitazioni alla possibilità di espatrio di profughi e richiedenti asilo sia nel mar Mediterraneo sia in Europa. Il successivo incontro con Gabriele Del Grande, a scuola, ha offerto l'opportunità di interagire con il regista e scrittore ponendogli domande sulle sue scelte di vita, sul film e sui suoi libri, tutti incentrati sui temi dell'immigrazione.

L'attenzione si è spostata quindi sulla realtà locale. L'incontro con due responsabili degli uffici comunali ha messo in luce gli interventi di varia tipologia attuati dall'Amministrazione comunale nei confronti degli immigrati provenienti da paesi esteri, così come gli aiuti forniti ai profughi attraverso i Centri di Accoglienza Straordinaria, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, i corridoi umanitari. Con la visita al Centro Caritas e Missioni della città gli alunni hanno toccato con mano i servizi offerti dal volontariato locale a persone e famiglie italiane e straniere in difficoltà, attraverso l'ascolto dei bisogni, la fornitura di vestiario e alimenti, nonché dei pasti caldi serali cucinati nella annessa mensa. Si è anche riflettuto, in classe, sulla presenza nella nostra città di centri di aggregazione dove bambini e ragazzi italiani e stranieri interagiscono nello svolgimento dei compiti pomeridiani e nel gioco, come il Circolo Toniolo, gestito da volontari e conosciuto dalla maggior parte degli alunni.

Contemporaneamente allo svolgimento delle varie fasi del lavoro è proceduta la documentazione dello stesso attraverso l'inserimento di post nel sito di Senato Ragazzi, la lettura e l'analisi dei post elaborati dalle altre classi selezionate per il progetto, l'inserimento di commenti redatti personalmente o in piccoli gruppi, ciò allo scopo di creare una proficua interazione tra i partecipanti sui temi affrontati.

ESPERIENZE

4. Osservazioni, proposte, valutazione del percorso, prodotto finale

La terza parte, svolta ad aprile, è stata caratterizzata anzitutto dalle osservazioni degli studenti sul percorso portato avanti: i ragazzi hanno constatato come i loro concittadini da fine Ottocento fino alla seconda metà del Novecento abbiano goduto ampiamente della libertà di espatriare e di tornare nel paese di origine, laddove l'inserimento nella nuova terra non fosse stato agevole e rispondente alle loro aspettative o fossero cambiate le situazioni economiche e familiari che avevano determinato le partenze. Oggi ciò non è possibile sempre e ovunque, per esempio nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo la cui popolazione si trova a vivere in precarie condizioni economiche e politiche.

Concentrandosi sul loro territorio, hanno constatato che gli immigrati stranieri presenti a Castelfidardo (oltre il 7% della popolazione) sono bene inseriti nel tessuto cittadino e, se in difficoltà, possono usufruire di vari interventi e servizi, offerti dall'Amministrazione comunale e dal mondo del volontariato. Anche per i profughi, rifugiati e richiedenti asilo sono previste azioni di accoglienza, di inserimento scolastico e lavorativo.

In assemblea hanno socializzato gli esiti della ricerca-azione e con un questionario finale hanno proceduto all'autovalutazione e a formulare le seguenti proposte per una più incisiva attuazione nel territorio del diritto preso in esame:

- costituire una consulta degli immigrati per raccogliere bisogni, difficoltà e proposte degli stranieri residenti in città;
- prevedere nello Statuto comunale la figura del consigliere aggiunto;
- costruire nuovi alloggi popolari per rispondere al bisogno della casa da parte di famiglie italiane e straniere;
- organizzare corsi di italiano per favorire l'inserimento nel mondo della scuola e del lavoro di ragazzi e adulti;
- promuovere, nei vari quartieri della città, centri di aggregazione come il Circolo Tonio;
- favorire iniziative culturali sui temi dell'emigrazione e immigrazione, creando proficue sinergie tra scuola e territorio.

In conclusione la classe ha realizzato un video, a documentazione dell'intero percorso di lavoro, inviato entro la fine di aprile al Senato della Repubblica assieme a una relazione finale redatta dalla docente, come richiesto dal bando di concorso.

5. La premiazione del progetto presso il Senato della Repubblica

Prima della conclusione dell'anno scolastico la classe II A ha ricevuto la notizia che il lavoro realizzato nell'ambito del concorso era risultato tra i progetti vincitori. La premiazione si è tenuta a Roma, in due giornate, nell'anno scolastico successivo. I ragazzi hanno condiviso l'esperienza con un'altra classe terza, di Bologna, che aveva preso in esame lo stesso articolo della Dichiarazione universale.

ESPERIENZE

Nella prima giornata le due classi sono state accolte da alcuni funzionari dell'Ufficio comunicazione istituzionale nell'aula della IV commissione del Senato; dopo un'attività cooperativa, proposta per favorire la conoscenza reciproca tra gli studenti, i ragazzi hanno partecipato a un incontro formativo sul Senato, le sue funzioni e attività, con un approfondimento, in particolare, sulla storia della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. In seguito è stata effettuata la visita di Palazzo Madama.

La mattina successiva si è aperta con la visita di Palazzo Giustiniani e in particolare della Sala della Costituzione. Quindi le due classi hanno raggiunto Palazzo della Minerva; qui, presso la Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", nella Sala degli Atti parlamentari, hanno illustrato i progetti vincitori ai Senatori della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani Paola Binetti, Paola Boldrini, Mauro Coltorti, Michela Montevocchi e Francesco Verducci.

Concluse le presentazioni, gli alunni hanno posto varie domande ai Senatori su temi di interesse generale e di attualità, ricevendo risposte ampie e articolate. L'incontro si è concluso con la premiazione: la consegna della targa alle classi e degli attestati di merito a tutti i partecipanti.

Concluso il progetto in tutte le sue fasi, era stata programmata la restituzione dello stesso al territorio in un incontro pubblico da tenersi nella primavera del 2020, con la partecipazione dei senatori marchigiani della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che avevano dato la propria disponibilità ad intervenire. L'iniziativa però non si è più potuta tenere a causa della pandemia da Covid-19.

6. Conclusione

Il percorso di lavoro, articolato sui due anni scolastici, ha rappresentato per la classe un'esperienza formativa forte e coinvolgente per tutta una serie di elementi di qualità:

- l'approfondimento del tema dei diritti (e dei doveri) attraverso la parte I della Costituzione italiana e la Dichiarazione Universale dei diritti umani, che ha sviluppato nei ragazzi una consapevolezza più matura del valore degli stessi;
- la conoscenza diretta del Senato della Repubblica, delle sue funzioni e attività e del lavoro svolto dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
- la "lettura" e "mappatura" dei bisogni del territorio;
- l'attività di ricerca-azione attraverso fonti dirette, scritte e orali, e visite guidate, che hanno creato costanti e proficui rimandi tra presente e passato;
- l'organizzazione laboratoriale e cooperativa delle attività;
- l'esercizio di operazioni cognitive (in particolare la problematizzazione) e abilità operative disciplinari e trasversali; l'uso di risorse e strumenti digitali, di linguaggi verbali e non verbali;
- il confronto a distanza (e in presenza nelle due giornate a Roma) con classi di altre regioni italiane coinvolte nello stesso progetto;

ESPERIENZE

- l’inserimento del progetto nel curricolo annuale di Lettere favorendo una didattica transdisciplinare che ha coinvolto Italiano (attività di decodifica e di produzione di testi verbali e non verbali, tecnica dell’intervista), Storia (Processo di Trasformazione “Da suddito a cittadino”), Geografia (situazione demografica, geo-politica ed economica di alcuni paesi europei; flussi migratori nel bacino del Mediterraneo e in Europa) ed Educazione alla cittadinanza (diritti e doveri dei cittadini, parte I della Costituzione italiana, Dichiarazione universale dei diritti umani).

Il lavoro sull’emigrazione da Castelfidardo, con i dati raccolti e i grafici costruiti, è stato inoltre utilizzato nell’ambito del Processo di Trasformazione dall’economia industriale alla postindustriale, affrontato con la programmazione di Storia di terza media, consentendo proficui intrecci tra più scale: mondiale, nazionale e locale.

Ultimo elemento di qualità, non meno significativo dei precedenti: la trasferibilità del progetto in classi diverse della secondaria di primo grado (esperienza fatta dal nostro Istituto scolastico nel corso degli anni) e in contesti diversi, resa più agevole oggi dalla possibilità di inserire il percorso di ricerca-azione nella programmazione di Educazione civica dei Consigli di classe.

ESPERIENZE

CITTADINI, SUDDITI E POTERE POLITICO NELL'EVOLUZIONE DELLE ISTITUZIONI STATALI MODERNE

Mario Conti

Docente di Filosofia e Storia presso l'I.S. "Guglielmo Oberdan" di Treviglio (BG)

Keywords: *diritti, rivoluzioni, filosofia, educazione civica, storia per temi*

Abstract

Questo scritto racconta un'esperienza didattica. Dopo una breve introduzione su che cosa sono i diritti, o più precisamente, su come li intendiamo usualmente, illustrerò un'unità di apprendimento (d'ora in poi Uda) costruita nel corso di formazione Didattica della storia e consapevolezza di cittadinanza, promosso negli anni scorsi dal Tavolo di didattica della storia di Usl Lombardia; ho poi utilizzato per più anni l'Uda, rivedendola e adattandola alle esigenze dei vari gruppi classe con cui ho trattato il tema. Infine, mi concederò una breve divagazione sulla struttura dei corsi (e dei manuali) di Storia nella scuola, con riferimento particolare alla secondaria di secondo grado, in cui lavoro.

1. Che cosa sono i diritti? Modello platonico e modello storico

Parlare di "diritti" è talmente consueto che nemmeno facciamo caso al significato del termine, e diamo per scontato il senso del concetto. In un'epoca di forte dialettica tra mondi e culture diverse, inoltre, i "diritti" finiscono spesso per diventare una bandiera, da issare sul campo di battaglia (si spera il più metaforico possibile) ad identificare un altrettanto vago "Occidente". Senza entrare in un ginepraio di dispute geopolitiche da cui non saprei uscire, mi limito ad evidenziare che tanto basta a segnalare l'importanza di mettere a tema, a scuola, i "diritti".

Qualche parola va però spesa, come introduzione alla presentazione del lavoro didattico, almeno sull'aspetto concettuale. Quando pensiamo ad un diritto, quale che sia, lo pensiamo come universale (come l'ONU stessa, ormai quasi 80 anni fa, ci ha insegnato a fare), valido sempre e comunque. Lo intendiamo cioè come una sorta di idea platonica, che sta lì, in attesa di essere riconosciuta, portata dall'Iperurano sulla terra, e realizzata. Non possiamo fare altrimenti, e d'altra parte questo modo d'intendere i diritti è decisivo: come potremmo pensare che la vita, la salute, la libertà, siano determinazioni particolari, valide solo per chi ha la ventura di nascere in una certa parte del mondo, e non invece per tutti? Che sguardo potremmo avere su mille dolorose e tragiche esperienze che vediamo ovunque nel mondo, vicino e lontano da noi, se i diritti non avessero la qualificazione di "universali"? D'altra parte, è innegabile che i diritti hanno una storia: possiamo ricostruirne l'apparizione, l'affermazione, prima in un luogo, in uno scritto, poi anche altrove, e notarne la progressiva diffusione nel mondo, prima in quello "europeo", e poi anche altrove; possia-

ESPERIENZE

mo indagare come la tradizione occidentale si coniughi, in forme sempre diverse, con altri pensieri. Possiamo seguire il progressivo allargamento della città dei diritti: dal centro storico dei diritti “umani” si sono sviluppati i più moderni quartieri dei diritti civili, di quelli sociali; e viviamo in un tempo in cui paiono svilupparsene ancora di nuovi (mentre i più antichi non sono esenti da ripensamenti e ristrutturazioni).

Due dimensioni, dunque: universalità e storicità. Da un lato l’aspetto astratto dei diritti, indipendenti da tempi, spazi, persone; dall’altro il loro radicamento nelle esperienze umanissime (temporalmente e spazialmente determinate) che ne costituiscono la storia. L’equilibrio tra queste due dimensioni è inevitabile, e sempre rischioso, mai definito una volta per sempre, come il presente si incarica di ricordarci con ogni zelo. Ecco perché mi pare che, nello studio della storia dei diritti, le competenze filosofiche possano dare un importante contributo.

2. Un’esperienza didattica

Il corso *Didattica della storia e consapevolezza di cittadinanza* è stata l’occasione per la redazione di un’Uda sullo sviluppo delle istituzioni politiche moderne; in particolare, mi sono concentrato su XVII e XVIII secolo: un momento che offre la possibilità di mettere a fuoco l’intreccio tra pensiero politico e azione politica. Da un lato, in questi secoli vedono la luce alcuni testi fondamentali, che classicamente rappresentano tre modelli teorici: T. Hobbes, *Leviatano*, quale teorizzazione dell’assolutismo monarchico; J. Locke, *Secondo Trattato sul governo*, fondamentale descrizione del liberalismo; J.-J. Rousseau, *Discorso sull’origine della disuguaglianza tra gli uomini* e *Contratto sociale*, che disegnano il modello della democrazia diretta. Essi nascono dagli eventi coevi alla loro scrittura, e a loro volta ne ispirano altri.

Dall’altro lato, gli eventi della storia politica tra XVII e XVIII secolo (le Rivoluzioni inglesi nel XVII secolo, la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese nel XVIII) costituiscono gli snodi storici fondamentali in cui le teorie sopra ricordate trovano attuazione, segnando il passaggio dal modello di un potere che discende dall’alto (nella monarchia assoluta) a un potere legittimato dal basso (nella monarchia liberale e ancor più nei modelli democratici). Questo processo va di pari passo con la teorizzazione e la definizione dei diritti, la cui dichiarazione solenne ed esplicita segna alcuni passaggi chiave della storia di questi secoli – e dei successivi fino ad oggi. Il fatto stesso di scrivere i diritti in documenti dal valore politico-istituzionale, e non solo filosofico, rimanda inoltre al tema, centrale in tutti gli autori citati, del contratto. L’evoluzione delle dichiarazioni dei diritti può essere individuata almeno nei seguenti documenti: *Bill of Rights* (Inghilterra, 1689), *Dichiarazione di Indipendenza americana* (Usa, 1776), *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino* (Francia, 1789); un corollario per noi oggi imprescindibile è la *Dichiarazione universale dei Diritti Umani* (Onu, 1948).

Essendo questo un articolo sulla didattica della storia, e non un saggio sull’evoluzione dei diritti, non mi soffermerò ulteriormente sui temi, ma descriverò l’Uda. Mi riferirò in particolare alla sua trattazione svolta durante il presente anno scolastico, in una classe di

ESPERIENZE

Liceo delle Scienze Umane. Si tratta di una classe particolare: è infatti inserita nel percorso di sperimentazione della secondaria di secondo grado in quattro anni; è composta quindi da studentesse al terzo anno, che quindi incontrano questi temi mentre sono più giovani di un anno rispetto alle loro colleghe dei percorsi quinquennali. Il gruppo è inoltre ristretto: 11 persone in tutto.

2.1. Gli obiettivi di competenza

Vengo ora ad illustrare l'ampio ventaglio di competenze disciplinari che l'Uda coinvolge; essa ha un taglio interdisciplinare, che permette di percepire la Storia come disciplina interrelata alle altre, quasi uno sfondo essenziale alla costruzione e alla comprensione di altri ambiti del sapere – in particolare la Filosofia. Vale la pena inoltre evidenziare il valore dell'Uda rispetto alle competenze dell'Educazione Civica: essa mette a tema precisamente una fase fondamentale dello sviluppo storico (negli eventi e nel pensiero) dei valori fondanti la convivenza negli stati moderni e contemporanei.

Volendo specificare le competenze disciplinari, si possono evidenziare le seguenti:

Competenza: riconoscere differenze e appartenenze dei soggetti storici.

Abilità principale: Individuare e comprendere come gli attori o soggetti agiscono nella storia.

Competenza: orientarsi nel tempo.

Abilità principale: Periodizzare secondo segmenti temporali, in cui suddividere il passato del mondo vicino e lontano, distinguendoli grazie a caratteristiche.

Competenza: organizzare spazialmente i fatti e dare senso ai fatti spazializzati.

Abilità principale: Localizzare e distribuire i fatti in spazi conosciuti e no, nel mondo contemporaneo e in quello del passato.

Competenza: concepire la storia come sapere costruito grazie all'uso di una molteplicità di fonti.

Abilità principale: Produrre fonti e trasformare tracce in fonti in rapporto al contesto di studio; criticare le fonti: vagliare la credibilità, la funzionalità e il significato delle fonti.

Competenza: porre questioni pertinenti ed euristiche a proposito dei fatti storici studiati.

Abilità principale: Identificare i termini dei problemi storici.

2.2. Prestazione attesa

L'Uda ha dunque l'obiettivo di rendere consapevoli gli studenti dell'indissolubile e problematico intreccio di dimensione universale e dimensione storica dei valori fondativi della convivenza nel mondo attuale: i diritti si presentano come assoluti, ma al contempo provengono da esperienze di pensiero e di azioni concrete e ricostruibili.

Quale espressione di tale consapevolezza si può richiedere, attraverso un prodotto o prestazione – un compito di realtà? Nel corso degli anni ho cercato di esplorare diverse tipologie di lavoro, che evitassero la restituzione in forma di interrogazione, orale o scritta che sia. Si tratta di una scelta che, al di là di questo specifico lavoro, ho progressivamente elaborato e applicato alla mia didattica: rendere gli studenti il più possibile attivi nella didattica, evitando il più possibile (quasi del tutto) spiegazioni "frontali" e interrogazioni (una struttura

ESPERIENZE

che mantiene gli studenti passivi), e introducendo attività di studio di vario tipo, a livello individuale, in gruppi o come intera classe. L'approccio attivo e costruttivo permette un apprendimento più significativo, perché coinvolge non solo ascolto lettura memoria, ma promuove ricerca confronto analisi rielaborazione in ogni momento dell'apprendimento. Nel caso di questa Uda, le varie fasi di lavoro che ora elenco mostrano un buon campionario di possibili attivazioni, valide al di là del contesto ora in esame.

2.3. Fasi di lavoro

<i>Fase preparatoria: richiamo dei prerequisiti e 'condizioni di partenza'</i>		
Ore (numerazione progressiva)	Livello	Attività
1	Classe	Revisione comune e richiamo alla memoria, tramite vari materiali (testi, mappe, carte, ...) di alcuni temi fondamentali: <ul style="list-style-type: none">- L'età dell'assolutismo e la centralizzazione del potere;- Westfalia 1648 dal punto di vista delle relazioni internazionali;- La società per 'ceti';- Il pensiero del XVII secolo e l'Illuminismo.
<i>Fase operativa 1: analisi del pensiero politico</i>		
Lavoro a casa	Personale	<ul style="list-style-type: none">- Lettura personale delle parti del manuale e dei testi antologici (un autore per gruppo);- Studio personale del contrattualismo (concetto generale) con manuale e videolezione.
2-3	Gruppi	<ul style="list-style-type: none">- Teaching to learn: confronto in gruppi e preparazione di una sintesi scritta e/o di una presentazione multimediale dell'autore.
4-5-6	Gruppi	<ul style="list-style-type: none">- Teaching to learn: presentazione dei vari autori: uno studente per gruppo presenta l'autore ad un gruppo di compagni.
7	Classe	<ul style="list-style-type: none">- Confronto in classe tra gli autori sui temi fondamentali.
<i>Fase operativa 2: rivoluzioni politiche e costituzioni</i>		
8	Classe	<ul style="list-style-type: none">- Il concetto di 'rivoluzione'.
Lavoro a casa	Personale	<ul style="list-style-type: none">- Studio personale a casa delle rivoluzioni inglesi (libro, YouTube)
9-10	Classe	<ul style="list-style-type: none">- Lettura e analisi del Bill of Rights.
Lavoro a casa	Personale	<ul style="list-style-type: none">- Studio personale a casa della rivoluzione americana (libro, YouTube).
11-12	Classe	<ul style="list-style-type: none">- Lettura e analisi della Declaration of Independence.

ESPERIENZE

3. La valutazione: un prodotto esemplare

Anche la fase di valutazione si inserisce nel solco appena tracciato. In particolare, dopo aver percorso le vicende storiche, il pensiero dei filosofi, e dopo aver dettagliatamente letto in classe i testi delle varie dichiarazioni dei diritti, confrontandole tra loro e con altri testi giuridici, propongo una riflessione personale sull'evoluzione dei diritti. Questa la traccia:

- 1) *Scegli un "diritto" (o anche più d'uno) tra quelli individuati dai vari testi letti insieme.*
- 2) *Ricostruisci l'evoluzione di tale "diritto" nel corso del XVII e XVIII secolo, riferendoti tanto agli eventi rivoluzionari studiati, quanto alle connesse Dichiarazioni; e non dimenticare un riferimento anche al pensiero filosofico!*
- 3) *Individua una situazione attuale che ti permetta di riflettere sul "diritto" scelto (non necessariamente in negativo, perché conculcato: puoi anche mostrarne l'affermazione, la difesa, ecc.)*
- 4) *Scrivi le tue riflessioni al riguardo, nella forma che preferisci: il racconto di una situazione o di un'esperienza; la tua personale analisi filosofica (ovvero interdisciplinare); ecc.*

Alcune attenzioni nello svolgere questa riflessione:

- *Ricorda che questo lavoro ti viene proposto in un corso di Storia: il riferimento e la ricostruzione dell'evoluzione storica di ciò di cui parli è imprescindibile, né potrà limitarsi ad un breve cappello introduttivo o a pochi cenni fuggitivi, ma dovrà comportare l'illustrazione dei fatti rilevanti rispetto alla tua argomentazione.*
- *Cerca di mostrare come si evolve la concezione dei diritti, e di connettere tra loro presente e passato, perché si illuminino vicendevolmente.*
- *Potrai liberamente riferirti sia a temi concernenti i singoli individui, sia a temi concernenti la convivenza all'interno della comunità politica; questi due ambiti sono ovviamente intrecciati insieme, a te scegliere la prospettiva per la tua riflessione.*
- *Ogni riferimento ad altre attività, discipline, riflessioni, svolte in altri ambiti disciplinari e/o al di fuori della scuola non potranno che arricchire il tuo lavoro.*
- *Potrete confrontarvi tra voi per la parte di riflessione; sarà in ogni caso personale il lavoro che consegnerete (la fase di scrittura).*

L'intenzione sottesa ad una traccia di questo tipo è trasmettere uno degli aspetti a mio avviso fondamentali per lo studio della Storia, come di qualunque disciplina, nella scuola: essa ha rilievo per noi oggi, per la nostra vita, per la comprensione del nostro presente; e d'altra parte la nostra vita e il nostro presente sono il luogo da cui noi ci poniamo le domande che guidano la nostra ricerca. Non si può insegnare pensando che gli studenti, nella loro fase di vita, colgano il valore intrinseco dello studio del passato; o convinti di poterli "appassionare" a tutte le discipline, e a tutti gli argomenti di tutte le discipline. Compito dell'insegnante è fare da mediatore tra la disciplina e lo studente, tra il sapere e la vita,

ESPERIENZE

mostrando a chi sta apprendendo il valore di ciò che apprende, e il senso che può avere per lui/lei lo studio di quei temi.

La risposta degli studenti a tale approccio varia ovviamente da persona a persona – esso, infatti, promuove esattamente la personalizzazione e l'individualizzazione degli apprendimenti.

4. Appendice: studiare la storia sottraendosi alla gabbia della cronologia

Vorrei a questo punto prendermi la libertà (giusto per rimanere in tema) di una notazione a margine, che riguarda la struttura dei percorsi di studio della Storia nella scuola.

La prassi dell'insegnamento, sostenuta anche dall'editoria dei manuali scolastici, privilegia una struttura cronologica. Parrebbe evidente e ovvio, in un corso di Storia. Eppure, talvolta la cronologia può essere un ostacolo. L'Uda che ho presentato è un esempio interessante: i suoi temi, in un normale libro di testo scolastico, sono disseminati in vari capitoli, per di più distanti l'uno dall'altro; addirittura, le rivoluzioni inglesi sono trattate spesso in un volume diverso, quello per il terzo anno della secondaria di secondo grado, nel contesto della storia del XVII secolo.

Un altro esempio è la storia dell'industrializzazione: al quarto anno si affrontano un capitolo per la rivoluzione industriale inglese (XVIII secolo) e, molti capitoli (e molti mesi) dopo, uno per la seconda rivoluzione industriale (XIX secolo); se si è scelto un buon manuale, qualcosa su terza (e quarta?) rivoluzione industriale lo si può ritrovare nel manuale per l'ultimo anno. Ora, a mio avviso sarebbe molto più sensato e significativo un percorso tematico che ricomprendesse l'intero percorso dell'industrializzazione – tanto più dalla prospettiva del nostro presente, quando ci troviamo ad affrontarne le estreme conseguenze nella vita quotidiana.

Discorso analogo si potrebbe fare per il tema della colonizzazione europea degli altri continenti, altro tema che incrocia in profondità la nostra vita attuale: in terza si studiano le esplorazioni quattro-cinquecentesche e le conquiste spagnole e portoghesi, e più avanti (forse) le esperienze coloniali inglesi, francesi e olandesi; in quarta (spesso in fretta a fine anno) l'imperialismo ottocentesco; in quinta la decolonizzazione. In questo modo si perde la prospettiva unitaria del processo.

È vero che ci sono alcuni correttivi a tutto ciò: il semplice richiamo, affrontando un argomento, ai suoi "temi precursori"; la sintesi, specie all'ultimo anno, di un percorso snodatosi per più anni; l'utilizzo flessibile del manuale. Ed è altresì vero che una storia studiata "per temi", come quella che tra le righe sto delineando (e che tento di praticare in classe) corre il rischio speculare di ostacolare la percezione della successione cronologica degli eventi (cosa che avviene però sempre: per esempio studiando prima la Guerra dei trent'anni, e poi la Guerra civile inglese – contemporanee – ; prima la riforma calvinista, poi il Concilio di Trento – qui addirittura invertendo gli eventi -). Il punto che voglio sottolineare è questo: credo sia importante non dare per scontata la struttura cui siamo tradizionalmente abituati, ma essere consapevoli che anch'essa è una scelta, e come tale sottoposta a possibile

ESPERIENZE

revisione, se dovessimo renderci conto che l'apprendimento può avvenire meglio in altro modo. Proprio come i “diritti”: non una struttura immutabile, ma un fatto su cui si può ragionare.

ARCHIVI E STORIA LOCALE: UNA PROPOSTA DIDATTICA

Annalisa Zaccarelli

Associazione Clio'92

Keywords: *industrializzazione, diritti sociali, archivi, storia locale*

Abstract

L'unità di apprendimento affronta lo sviluppo dei diritti sociali nella fase di prima industrializzazione in Italia, attraverso lo studio di un caso di storia locale e con il supporto di documenti tratti da archivi storici locali.

1. Premessa

Ogni luogo è testimone di storia, ma ci sono luoghi dove più evidenti sono le trasformazioni legate allo svolgersi di alcuni processi storici. È questo il caso della Valle Seriana, in provincia di Bergamo, dove già a fine Ottocento l'industrializzazione ha profondamente modificato territorio e dinamiche sociali. Si tratta di una storia interessante che vede, come soggetti coinvolti, da un lato poverissimi mezzadri che – in parte convertitisi in manovalanza operaia – gradualmente prenderanno coscienza dei loro diritti di lavoratori, dall'altro imprenditori arrivati dalla Svizzera – qui attirati dalla presenza di manodopera a basso costo e di un importante corso d'acqua, ma anche dalla quasi totale assenza di leggi di tutela del lavoro – i quali, pur mostrando in diversi frangenti quell'atteggiamento di paternalismo filantropico tipico dell'imprenditoria di fine Ottocento-inizio Novecento, sposteranno con convinzione e con durezza, nella contrattazione ingaggiata con le maestranze, la legge del profitto. All'interno di questa contrapposizione dinamica, lo stato attuerà solo a tratti e molto blandamente una tutela delle fasce sociali più deboli, che sarà nei fatti assunta in larga parte da soggetti appartenenti alla società civile e al mondo del sindacalismo, in particolare cattolico.

Grazie alle opportunità di osservazione offerte da questo territorio, alla presenza di diversi archivi ricchi di fonti e di una storiografia di ottimo livello scientifico¹ ha preso corpo l'Unità di apprendimento (UdA) "*Industrializzazione e diritti sociali: il caso di una comunità di valle*" sperimentata in un Istituto superiore della media Valle Seriana². Presupposto metodologico del lavoro è la convinzione che la dimensione locale – a patto che non se ne amplifichi la portata in chiave strettamente localistica e identitaria e si mantenga costantemente attivo il suo rapporto con la dimensione generale – sia, come afferma Ivo Mattozzi, un'utile

1 Si vedano in particolare i lavori di Mauro Gelfi sullo stretto rapporto tra imprenditoria svizzera e territorio bergamasco e di Ivo Lizzola sul sindacalismo cattolico di inizio '900 nella provincia di Bergamo e sulla vicenda dello sciopero di Ranica del 1909.

2 "Isiss Valleseriana", con sede a Gazzaniga (Bg).

ESPERIENZE

palestra per le operazioni cognitive di tematizzazione, territorializzazione, periodizzazione, problematizzazione, individuazione dei soggetti storici³.

Va precisato che l'UdA è stata proposta all'interno di un percorso più ampio, snodatosi tra classe IV e classe V di un Itis (indirizzo elettronico) e impostato secondo la linea cronologica presente-passato-presente. Quesito iniziale dell'intero percorso era il seguente: quanto del dettato costituzionale è oggi effettivamente attuato, con particolare riferimento ai diritti al lavoro, all'istruzione, alla salute, essenziali per il conseguimento di una uguaglianza sostanziale dei cittadini? Si può ancora parlare, oggi, di *welfare state*? Il percorso generale, ha previsto un forte raccordo tra il piano di Storia e quello di Cittadinanza e Costituzione⁴ e una marcata interdisciplinarietà tra Storia/Filosofia⁵/Letteratura/Arte⁶, funzionali alla trattazione di alcune tematiche imprescindibili⁷. Il percorso si è chiuso con una riflessione sul presente circa l'effettiva attuazione degli articoli 3, 4, 32, 34 e 35-40 della Costituzione italiana.

All'interno di questo articolato percorso l'UdA prende in considerazione un determinato contesto territoriale (Ranica, comune della bassa Valle Seriana), in uno specifico segmento temporale che ha come estremi periodizzanti il 1869, data di fondazione del primo impianto industriale in loco da parte dell'imprenditore cotoniero svizzero Gioachino Zopfi, e il 1909, data di un importante sciopero, che vide impegnati, per la rivendicazione di salari più equi e del diritto di riunione e di rappresentanza sindacale, circa ottocento tra operaie e operai, per quarantacinque giorni.

Il caso di studio ha permesso di mettere a fuoco il passaggio da rurale a industriale del territorio preso in esame e la sua trasformazione (opere di canalizzazione delle acque, conversione di terreni da agricoli a industriali, costruzione di case operaie e di un asilo infantile, realizzazione di una tranvia, ecc.), nonché le modificazioni dei modi di vita e della struttura economico-sociale (lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche e mutamento dei rapporti all'interno delle famiglie contadine; formazione di una classe di proletariato industriale; maturazione di una coscienza di classe in relazione anche all'attivismo delle leghe operaie).

3 Mattozzi Ivo, *Archivi simulati e didattica della ricerca storica*, 2001 <https://www.clioforma.it/index.php?area=4&menu=46&page=164> (verificato 15/05/2023).

4 Nel biennio 2017-2019 questa era ancora la dicitura per quella che sarebbe poi diventata la disciplina Educazione Civica.

5 Una sperimentazione di Istituto ha previsto per alcuni anni la proposta di un'ora alla settimana di Filosofia anche nel triennio ITIS.

6 Per la quota svolta nel triennio ITIS dall'insegnante di Lettere.

7 Queste le tematiche toccate: tappe fondamentali dello sviluppo del pensiero politico in Europa; intreccio tra pensiero politico e azione politica; cammino dei diritti civili e politici; nascita delle moderne costituzioni e loro evoluzione; costituzioni democratiche, diritti sociali, nascita del *welfare state*; elementi di storia costituzionale italiana; analisi degli articoli fondamentali e della parte I della Costituzione.

ESPERIENZE



Immagine 1. La trasformazione del territorio. Gli studenti attuano collegamenti e confronti tra una fotografia storica (Biblioteca comunale di Ranica) e due mappe catastali (ASBg).

In raccordo con il curricolo di Storia, esso si è posto come paradigmatico di un processo in atto, se non in tutto il Paese, almeno nelle zone coinvolte dall'industrializzazione; ha inoltre permesso di attuare confronti con quanto avveniva in altri stati (ad es. la legislazione sul lavoro e la costruzione di villaggi operai in Inghilterra) e in altre zone del Nord Italia (ad es. il caso di Crespi d'Adda).

L'UdA si è collocata in modo strategico anche all'interno del curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione poiché ha permesso di intercettare, nel luogo e nel tempo presi in esame, indizi dell'iniziale cammino dei diritti sociali in Italia: la lenta ma graduale assunzione di responsabilità da parte dello stato liberale circa alcuni diritti che vennero riconosciuti ai cittadini anche in modo funzionale al processo di costruzione dello stato nazionale (diritto all'istruzione, alla salute e all'assistenza); la richiesta di nuovi diritti sociali (tutela del lavoro) e di rappresentanza politica (riconoscimento della rappresentanza sindacale, allargamento del suffragio) da parte dei cittadini/lavoratori e delle formazioni sociali.

2. Le fasi dell'UdA

L'UdA si è svolta nel primo interperiodo della classe V. Per il suo sviluppo sono state utilizzate ore di Storia e di Letteratura italiana, di cui era titolare chi scrive, ma anche ore messe a disposizione da altri colleghi del Consiglio di classe, senza il cui supporto non sarebbe stato possibile realizzare questo percorso.

Queste le fasi dell'UdA:

- A. L'insegnante propone di approfondire la prima industrializzazione italiana e il difficile cammino dei diritti sociali in questa fase storica, attraverso l'analisi di uno specifico caso locale: l'industrializzazione del comune di Ranica con le relative trasformazioni

ESPERIENZE

territoriali e sociali, fino al grande sciopero del 1909. Alcuni studenti, che si propongono come ‘animatori’, seguono un corso di formazione su alcuni temi individuati in relazione al caso di studio (trasformazione del territorio, condizione dei mezzadri, salute e assistenza, istruzione, lavoro delle donne e dei fanciulli, emigrazione) e sull’interrogazione delle fonti, tenuto dall’insegnante in orario extra scolastico⁸.

- B. Gli studenti animatori preparano le loro lezioni di approfondimento, consultando anche storiografia locale. Gli altri studenti predispongono presentazioni interdisciplinari (storia, letteratura e storia dell’arte) relative alla rappresentazione letteraria e iconografica delle classi popolari fra Ottocento e Novecento. Tutti i materiali prodotti vengono proposti alla classe, in alcuni casi in presenza, in altri in modalità di *flipped classroom*.
- C. La classe effettua due uscite didattiche in altrettanti archivi locali. In Archivio di Stato di Bergamo si lavora sul fondo Catasti storici e si cercano tracce della trasformazione del territorio di Ranica nel periodo preso in esame. Nell’Archivio Diocesano di Bergamo si consulta il fondo Nicolò Rezzara⁹, che conserva diversi documenti relativi allo sciopero di Ranica del 1909. I documenti individuati come interessanti ai fini della ricerca vengono riprodotti.
- D. Gli studenti svolgono in classe, in sessioni successive, un laboratorio di storia utilizzando sia le fonti tratte dai fondi esplorati, sia altre fonti preventivamente organizzate in ‘archivi simulati’¹⁰ dall’insegnante (in particolare documenti tratti dall’Archivio storico del comune di Ranica: serie Assistenza, Istruzione, Sanità, Polizia)¹¹. Le fonti vengono interrogate e si producono inferenze, facilitate dal percorso di contestualizzazione storica svolto in precedenza; il tutto viene annotato su schede messe a disposizione dall’insegnante. Gli studenti animatori assistono i compagni in questa fase.
- E. Gli studenti, divisi in gruppi coordinati dagli studenti animatori, attuano – attingendo dalle presentazioni già predisposte e dai risultati dell’interrogazione delle fonti – la stesura collettiva di approfondimenti relativi alle tematiche prese in esame. Gli approfondimenti seguono il seguente schema, concordato con l’insegnante: 1. inquadramento e periodizzazione del singolo problema storiografico, con proposta di eventuali fonti letterarie e/o artistiche a corredo; 2. analisi di una o più fonti archivistiche; 3. indicazione puntuale delle fonti documentarie, iconografiche, bibliografiche, sitografiche.

8 Agli studenti è stato messo a disposizione anche un quaderno didattico redatto in precedenza dall’insegnante (Zaccarelli Annalisa (2009), *La scuola in archivio. Infanzia e condizioni di vita tra Ottocento e Novecento. Cinque laboratori di storia con le carte dell’Archivio storico del comune di Ranica*, Bergamo, Archimedia).

9 Nicolò Rezzara, presidente della Direzione Diocesana bergamasca di Azione Cattolica, durante lo sciopero svolse un’importante opera di mediazione tra imprenditore e maestranze.

10 Sull’utilizzo degli archivi simulati si veda nuovamente Mattozzi Ivo, *Archivi simulati...*, cit.

11 Di particolare utilità le circolari prefettizie, i carteggi tra prefetto e sindaco, le relazioni degli insegnanti elementari e dei medici condotti. Altri documenti proposti dall’insegnante sono stati tratti dalla Biblioteca di Ranica (fondo fotografico storico, inizio sec. XIX) e dall’Archivio della Associazione culturale «Gli Zanni», di Ranica (fondo registrazioni: testimonianze orali raccolte negli anni Settanta-Ottanta del sec. XX, sulle condizioni di lavoro e di vita a inizio secolo).

ESPERIENZE




Immagine 2. Il lavoro minorile. Documenti tratti dall'Archivio storico del comune di Ranica.

3. Il lavoro e i prodotti degli studenti

Gli studenti sono stati avvicinati all'archivio come luogo di ricerca e coinvolti attivamente nell'interrogazione delle fonti, che è risultata particolarmente agevole trattandosi di fonti otto-novecentesche di facile lettura, interessanti anche per l'analisi linguistica. Hanno selezionato e analizzato fonti storiografiche, letterarie, iconografiche, lavorando in modo cooperativo in gruppi di approfondimento, in un contesto di laboratorio assistito e in modalità *peer to peer*. Hanno infine prodotto materiali (presentazioni, testi), che sono diventati parte integrante del curriculum di Storia e di quello di Cittadinanza e Costituzione e sono stati quindi utilizzati dagli studenti stessi per la preparazione agli Esami di maturità. Unitamente a quelli prodotti durante tutto l'arco del percorso biennale all'interno del quale si colloca questa specifica Uda, tali materiali sono stati assemblati e stampati per la Commissione d'Esame e poi lasciati in dotazione all'Istituto.

4. Obiettivi, rilevazione e valutazione delle competenze. Il feedback degli studenti

Principale obiettivo del percorso complessivo in cui si inserisce l'Uda è rendere consapevoli gli studenti – anche in prospettiva storica – rispetto ad alcuni diritti, ineludibili presupposti di un *welfare* inteso come bene comune, e sensibilizzarli rispetto al tema dell'uguaglianza sostanziale e della tutela delle fasce sociali più deboli. Obiettivo specifico dell'Uda è rendere consapevoli gli studenti del fatto che – nella dimensione locale – la tutela dei beni comuni (il *welfare* individuale e collettivo, ma anche il territorio di appartenenza) dipende anche dalla loro azione («anche io sono un soggetto storico»), che si può esplicare sia attraverso un atteggiamento di vigile attenzione, sia attraverso l'impegno diretto in attività di

ESPERIENZE

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (ad es. attraverso il volontariato o l'impegno nelle amministrazioni locali).

La predisposizione e l'esposizione delle lezioni hanno mobilitato negli studenti diverse competenze, che vanno da quella digitale a quella della comunicazione storiografica. Nella fase di laboratorio si sono sperimentate la conoscenza diretta e la critica delle fonti, la comparazione di dati e fenomeni, la localizzazione e la periodizzazione ragionate, l'individuazione dei soggetti storici. Al fine della rilevazione e della valutazione delle competenze sono state predisposte griglie di osservazione e rubriche valutative.

Gli studenti hanno mostrato di apprezzare l'avvicinamento all'archivio, il lavoro laboratoriale cooperativo sulle fonti storiche e la scelta di temi vicini alla loro sensibilità (le condizioni di vita delle classi popolari, con riguardo soprattutto all'infanzia) e riferiti ad un territorio a loro familiare, ma anche il costante rimando tra passato e presente, nonché la possibilità di intercettare, in una dimensione di storia locale, trasformazioni già affrontate a livello di storia generale.

5. Conclusioni

L'incontro con l'archivio – come luogo di conservazione della memoria storica oltre che come luogo di ricerca storica – dovrebbe comparire all'interno del percorso scolastico di ogni studente. Esso infatti risulta non solo funzionale alla promozione di specifiche competenze storiche, ma concorre alla formazione di una coscienza civile, se si rende evidente la valenza dell'archivio come patrimonio culturale collettivo da valorizzare e tutelare.

Analogo discorso vale per la storia locale. L'avvicinamento alla storia locale – con le debite e già indicate accortezze – risulta infatti funzionale alla formazione di una coscienza civile degli studenti, poiché, attraverso la ricostruzione della storia dei luoghi di appartenenza e attraverso la messa a fuoco dei profondi intrecci esistenti tra la dimensione locale e quella nazionale e sovranazionale – nel passato come nel presente – si può stimolare negli studenti una progettualità che consideri il futuro di quegli stessi luoghi come qualcosa che può dipendere anche da loro.

Certo risulta ben difficile poter verificare il raggiungimento di questi obiettivi, che sono obiettivi in divenire e che si potranno concretare, questo è l'auspicio, in una cittadinanza attiva agita dagli studenti nel corso della loro esistenza.

ESPERIENZE

IL PUNTO DI VISTA DI ALCUNE DOCENTI. INSEGNARE E APPRENDERE I DIRITTI UMANI A SCUOLA

Lucia Cuda, Rosa Gennari, Paola Girelli, Erica Pieresca, Carla Salvadori

A cura di Ernesto Perillo e Silvia Ramelli

Keywords: *insegnamento/apprendimento diritti umani, educazione civica, curriculum, competenze*

Abstract

Sui diritti umani, sul loro contenuto, sulla loro insegnabilità abbiamo pensato anche di sollecitare una riflessione, a partire da alcune domande, a un gruppo di docenti dei diversi ordini di scuola, dall'infanzia alla secondaria di II grado: Lucia Cuda, Rosa Gennari, insegnanti scuola dell'infanzia "M. Montessori", I.C. "N. Mandela", Mogliano Veneto (Treviso); Paola Girelli, insegnante scuola primaria "A. Vivaldi" e "C. Goldoni", I.C. "Daniela Furlan", Spinea (Venezia); Erica Pieresca, docente di italiano, storia e geografia, scuola secondaria di I grado "A. Manzoni", I.C. 12 Golosine, Verona; Carla Salvadori, docente di storia e filosofia, Liceo scientifico "L. Da Vinci", Treviso.

Ci interessa in particolare mettere a fuoco il rapporto tra il sapere, la dimensione storica e i diritti umani per esplicitare proposte, indicazioni, domande, che nascono dalla concreta esperienza didattica.

Tutto ciò senza nessuna pretesa di rappresentatività: piuttosto come contributo alla prosecuzione della discussione, dell'approfondimento e della ricerca.

1. *Nell'attività didattica della vostra classe/scuola (con riferimento allo scorso anno scolastico e al primo quadrimestre di questo) in quale parte del curriculum è stato inserito l'insegnamento e l'apprendimento dei diritti umani? E nella vostra specifica pratica didattica? Quali sono stati i temi scelti e per quali ragioni? Sono stati realizzati progetti/percorsi in collaborazione con docenti di altre discipline sul tema dei diritti umani?*

Lucia Cuda e Rosa Gennari (*scuola dell'infanzia*)

Negli ultimi due anni scolastici l'insegnamento e l'apprendimento dei diritti umani è stato inserito nella parte dedicata allo sviluppo della Competenza in materia di cittadinanza per la quale sono coinvolti tutti i campi di esperienza ma in particolar modo Il sé e l'altro.

Nella pratica didattica in tutte le attività di vita scolastica i bambini vengono stimolati attraverso il dialogo/conversazione, attività ludiche, l'esperienza diretta e la riflessione sui propri diritti e sui diritti degli altri per lo sviluppo dell'identità e per incentivare relazioni positive.

Partendo dalle esperienze e dal vissuto dei bambini sono state proposte conversazioni guidate e le seguenti attività:

ESPERIENZE

- adesione all’iniziativa “Scuola Amica UNICEF”: attraverso vari materiali (opuscoli, racconti e dvd) ai bambini sono stati spiegati i diritti in modo semplice e accattivante;
- al suono de “La marcia dei Diritti”: i bambini, tenendosi per mano, hanno marciato cantando;
- realizzazione del fiore della pace e del cartellone con le impronte delle mani dei bambini per la Giornata della Pace;
- realizzazione dell’Albero della Vita di Klimt come Albero degli Amici per sempre;
- conversazioni guidate con domande stimolo alla ricerca di parole gentili e il loro significato (cartellone e disegno da regalare a un compagno per la Giornata della Gentilezza);
- realizzazioni grafico-pittorico-manipolative per la Giornata dei Diritti dei Bambini (il cartellone, il girotondo e il fiore dei diritti).

Paola Girelli (*scuola primaria*)

L’insegnamento e l’apprendimento sono stati inseriti nel curricolo in diverse discipline, in particolare educazione civica, storia, italiano, arte, religione essendo tematiche che si prestano ad una trattazione interdisciplinare.

La presentazione di alcune tematiche si è legata a progetti di plesso o di istituto come il “progetto gentilezza” con la trattazione dei diritti dei bambini, della gestione dei conflitti, della cittadinanza attiva. Inoltre, in particolari momenti dell’anno o in occasione di giornate, come la giornata della memoria si sono promossi e attivati percorsi per sensibilizzare i ragazzi e far conoscere temi come l’antisemitismo e il razzismo (cause e conseguenze), il bullismo e l’indifferenza, la disabilità, la parità di genere, la libertà e la legalità. Con le ultime classi del secondo ciclo si sono affrontati temi particolarmente legati all’attualità riportati dai giornali o dai mezzi di informazione come la condizione delle donne in alcuni paesi del mondo, la guerra, l’emergenza del pianeta terra. Tematiche, queste, scelte perché vicine agli interessi dei ragazzi, ma anche perché legate ai bisogni primari di ciascuna persona, ad ogni essere umano.

Nella pratica didattica si sono promosse attività di brainstorming, di coppia, in gruppi cooperativi, drammatizzazioni, conversazioni, interviste, uscite sul territorio con esperienze dirette (ad esempio l’uscita all’Istituto Don Orione di Chirignago in cui i ragazzi hanno lavorato insieme con persone diversamente abili).

Si sono realizzati percorsi specifici e interdisciplinari in collaborazione con più docenti.

Erica Pieresca (*scuola secondaria di I grado*)

Nella mia scuola l’insegnamento di educazione civica è stato organizzato su tre UdA interdisciplinari (una per anno di corso) e l’unica UdA strutturata che tocca il tema dei diritti umani è forse quella di terza, che l’anno scorso si è focalizzata sulle discriminazioni di genere e quest’anno sui muri che dividono e i ponti che uniscono.

Io ho affrontato il tema con una classe, lo scorso anno in seconda e quest’anno in terza, attraverso argomenti di storia, geografia e letture (articoli, documenti, documentari, brani, racconti e romanzi fiction e non-fiction). Siamo arrivati allo studio e alla riflessione degli articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani, nella versione per ragazzi di Amne-

ESPERIENZE

sty, per vie traverse, scontrandoci e confrontandoci con altre realtà e situazioni. Quest'anno ci siamo riagganciati al lavoro già fatto parlando in particolare dei bambini lavoratori, dei diritti delle donne, dei lavoratori. L'anno scorso, poiché uscivo dal percorso programmato di educazione civica, ho lavorato in modo trasversale nelle mie tre discipline ma da sola; quest'anno siamo riusciti a collaborare maggiormente (lingue).

Carla Salvadori (*scuola secondaria II grado*)

Nel liceo in cui lavoro, l'argomento "diritti umani" viene apertamente tematizzato nei percorsi didattici stimolati dalla "Giornata della memoria", un progetto d'istituto in cui alcune classi o gruppi di studenti presentano (in forma di rappresentazione scenica dal vivo o videoregistrata) il risultato del loro lavoro di ricerca sulla Shoah, per lo più intrecciato a riflessioni sul presente. Il punto di forza di questo progetto è il protagonismo degli studenti e delle studentesse in ogni fase dell'attività, dalla progettazione alla comunicazione al pubblico.

Interseca il tema dei diritti umani anche il progetto "Le decisioni in bioetica" in cui alcune classi 4^a vengono introdotte alla conoscenza del Comitato di Bioetica per la pratica clinica e successivamente viene affidato loro un quesito riguardante una storia clinica reale. Quest'anno una mia classe ha esaminato il diritto al rifiuto di un trattamento sanitario, approfondendo i punti di vista dei diversi soggetti coinvolti nella storia di una paziente minorenni affetta da una malattia potenzialmente fatale. Il punto di forza di questo progetto è che la discussione non rimane sul piano teorico, ma è calata nella concretezza e complessità di una storia reale.

Il tema dei diritti, inoltre, è presente nel curriculum verticale di educazione civica che il Collegio docenti, in esecuzione della legge n. 92/2019, ha elaborato nella forma di suggerimenti ai quali possono attingere i Consigli di Classe per la loro programmazione annuale. In questo documento, i diritti umani vengono espressamente indicati nella macroarea "Costituzione – diritto" come suggerimento per la classe 4^a (storia delle Dichiarazioni lungo i secoli e fino ai nostri giorni) e per la classe 5^a (attività di documentazione, analisi e discussione sui diritti umani proclamati universalmente). Nella stessa macroarea si indica, per tutte le classi, la storia delle istituzioni democratiche come conoscenza finalizzata all'esercizio consapevole dei diritti politici. Per le classi 4^a e 5^a vengono inoltre indicate attività specifiche sull'esercizio del diritto al voto consigliando diversi approcci: analisi storica dell'estensione dei diritti politici, lettura della Costituzione, documentazione sugli appuntamenti elettorali e consultivi in corso.

Nella macroarea "Cittadinanza digitale" sono citati per la classe 5^a i diritti alla connettività e alla disconnessione all'interno di temi più generali quali l'e-inclusion e il digital divide. Invece nella macroarea "Sviluppo sostenibile" non si trovano riferimenti espliciti ai diritti che tuttavia si avvertono essere sottintesi nei temi delle educazioni all'ambiente, al patrimonio, alla salute e nel riferimento all'Agenda 2030.

I progetti della Giornata della memoria e della bioetica, così come le attività del curriculum di educazione civica, sono pensati per uno sviluppo interdisciplinare, ma spesso ciò non

ESPERIENZE

avviene a causa, per lo più, della mancanza di tempi e di momenti specifici per la coprogettazione e condivisione delle pratiche didattiche.

Ritengo che il tema dei diritti sia un elemento strutturale dell'insegnamento, ma rimane spesso un tema sottinteso o intrecciato con altri temi e dato per scontato o comunque non esplicitato.

Nella mia specifica pratica didattica, cerco di sviluppare il tema dei diritti all'interno dell'insegnamento di storia e filosofia con una progressione graduale durante il triennio. Il percorso inizia in 3^a con la messa a fuoco di singoli diritti (colti nella concretezza di momenti storici e contemporanei) e procede cercando di maturare una visione complessiva che comprenda la consapevolezza della loro evoluzione storica, la capacità di classificarli (diritti civili, politici, socio-economici, ambientali) e la maturazione dell'apertura ad altri soggetti (diritti delle future generazioni e diritti dei soggetti non-umani quali animali, elementi naturali, ambiente).

Di seguito alcuni esempi riferiti alle mie esperienze negli ultimi due anni scolastici.

Classe terza

- All'interno del quadro di civiltà dei comuni medioevali italiani e del processo di trasformazione dalle città altomedioevali ai capoluoghi degli stati regionali del XV secolo: la partecipazione alla vita politica e gli esclusi, le libertà comunali, il diritto di cittadinanza;
- all'interno del processo di trasformazione dalle monarchie feudali alle monarchie nazionali: la Magna Charta e il principio dell'Habeas corpus, le libertà e i privilegi, i diritti civili, la parte prima della Costituzione della Repubblica Italiana;
- all'interno della Riforma protestante e dell'organizzazione degli stati europei nei secoli XVI e XVII: le libertà di coscienza, di opinione, di religione;
- In filosofia sono stati occasione di riflessione in classe sui temi dei diritti umani i seguenti momenti: il dibattito dei sofisti sul contrasto tra legge e natura; lo stato ideale delineato da Platone nella Repubblica; Il tema della schiavitù in Aristotele.

Classe quarta

- All'interno del processo di trasformazione dagli imperi coloniali spagnolo e portoghese nel XVI secolo al dominio inglese del XIX secolo: la schiavitù e la negazione dei diritti;
- nei quadri dell'Illuminismo, della rivoluzione americana e di quella francese: le concezioni di dignità umana, uguaglianza, libertà, l'evoluzione storica dei diritti civili e politici e il complesso intreccio tra questi e le dinamiche socio-economiche. Nelle diverse fasi della rivoluzione francese, in particolare, la messa a fuoco dei contrasti tra i diversi soggetti rivoluzionari sui temi dell'estensione dei diritti politici e della rivendicazione di diritti socio-economici, permette di abbozzare un primo quadro degli schieramenti politici;
- in filosofia, l'intero modulo dedicato al pensiero politico in età moderna mette a fuoco le questioni della natura del potere statale e dell'individuo pensato quale soggetto di diritti naturali. In particolare lo studio di alcuni contrattualisti (Hobbes, Spinoza,

ESPERIENZE

Locke, Rousseau) esemplifica le diverse soluzioni per il problema della relazione tra libertà individuale e vita sociale;

- nel quadro della rivoluzione industriale: il processo di consapevolezza, rivendicazione e conquista dei diritti socio-economici;
- la questione dei diritti delle donne è emersa a più riprese: il ruolo delle donne nella rivoluzione francese, l'impostazione sessista del codice civile napoleonico, la partecipazione civile e politica nella biografia di alcune donne protagoniste del Risorgimento italiano.

Classe quinta

- Fascismo, nazismo, stalinismo: la negazione della libertà, dell'uguaglianza, dei diritti, della dignità umana;
- la Repubblica italiana: i diritti e i doveri nella Costituzione; il lungo processo di attuazione della Costituzione: Statuto dei lavoratori, nuovo diritto di famiglia, sistema sanitario nazionale, emancipazione femminile;
- la globalizzazione e l'impatto ambientale: i nuovi soggetti del diritto (le future generazioni, gli animali, l'ambiente, gli elementi naturali); le costituzioni di Ecuador e Bolivia;
- filosofia morale: dall'etica delle intenzioni e dei principi all'etica della responsabilità (Gunther Anders, Hans Jonas, Umberto Galimberti).

2. *In particolare, in che modo (obiettivi, contesti, strategie, contenuti...) la vostra didattica nell'insegnamento della storia contribuisce a costruire competenze rispetto ai diritti umani?*

Lucia Cuda e Rosa Gennari (*scuola dell'infanzia*)

Partendo dal proprio bagaglio personale il bambino acquisisce consapevolezza di sé e di chi lo circonda, maturando capacità collaborative, empatiche, di rispetto e di accoglienza.

Paola Girelli (*scuola primaria*)

La nostra didattica della storia cerca di prestare particolare attenzione all'utilizzo di metodologie che aiutino i ragazzi a prendere consapevolezza che ciò che è avvenuto nel passato può sempre interrogarci e farci riflettere sulla realtà quotidiana, anche quella più vicina all'esperienza dei ragazzi.

Per questo si cerca di preferire una didattica che renda più partecipi e attivi i ragazzi attraverso conversazioni, compiti di realtà, letture di quotidiani, esperienze dirette, raccolta di interviste e testimonianze con analisi e riflessioni, visite a enti e uscite sul territorio, partecipazione ad eventi significativi del proprio paese.

Erica Pieresca (*scuola secondaria di I grado*)

Non penso che contribuisca a costruire competenze pure. Credo che però abbia fatto e faccia riflettere i ragazzi su tematiche che per età, background culturale e interessi personali

ESPERIENZE

e familiari siano altrimenti lontanissime. Diversi ragazzi si sono dimostrati colpiti e interessati, facendo anche qualche proposta attiva e scegliendo di lavorare ulteriormente sul tema, anche in vista del colloquio d'esame o in occasioni informali.

Carla Salvadori (*scuola secondaria di II grado*)

Mi sembra che le seguenti pratiche possano contribuire a costruire competenze rispetto a i diritti umani:

- impostare lo studio del passato cercando i riferimenti al presente, così da metterne in luce le strutture, i problemi e i bisogni;
- riconoscere ed esplicitare sistematicamente negli eventi storici i diritti rivendicati, promossi o negati;
- fare in modo che gli/le studenti/esse siano protagonisti/e nella tematizzazione di problemi, nella ricerca di informazioni, nella formulazione di collegamenti, ipotesi, riflessioni e conclusioni;
- dare spazio alle esperienze e alle sensibilità degli studenti e delle studentesse, impostando il confronto sull'ascolto reciproco e il dialogo costruttivo sia tra pari che con l'insegnante;
- adottare didattiche e strategie cooperative, esercitando abilità socio-relazionali oltre a quelle cognitive e mettendo a fuoco la qualità delle relazioni all'interno del gruppo di lavoro;
- uscire da scuola e cercare l'interazione con il territorio;
- approfondire posizioni contrastanti o anche solo divergenti e metterle in dialogo;
- immaginare possibili scenari alternativi;
- sviluppare la consapevolezza sullo stato di fatto dei diritti e ipotizzare/progettare le modalità per ridurre lo scarto tra la realtà e ciò che si proclama/dichiara.

A dir la verità, a volte sono propositi che non riescono a concretizzarsi in pratiche.

3. *Ritenete che l'insegnamento/apprendimento dei diritti umani sia una finalità essenziale del curriculum scolastico? Con riferimento al segmento curricolare in cui insegnate, indicate quali dovrebbero essere il compito specifico della scuola, a differenza di tutte le altre agenzie formative, e quali le competenze da acquisire, specificando quelle riferite all'ambito storico.*

Lucia Cuda e Rosa Gennari (*scuola dell'infanzia*)

Riteniamo che l'insegnamento/apprendimento dei diritti umani sia una finalità essenziale del curriculum scolastico, in particolar modo per quello della scuola dell'infanzia che “*si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza*” (*Indicazioni Nazionali*).

Il compito di questo ordine di scuola si affianca a quello della famiglia per l'acquisizione di competenze relazionali positive, rispetto degli altri e della diversità di ognuno per una didattica inclusiva.

ESPERIENZE

Paola Girelli (*scuola primaria*)

Certamente l'insegnamento dei diritti umani è una finalità trasversale del curriculum scolastico in quanto la scuola dovrebbe puntare alla formazione dei bambini anche come futuri cittadini, aiutarli a conoscere la propria realtà, la storia, le tradizioni, le feste del proprio paese. Inoltre riteniamo importante aiutare i ragazzi a prendere consapevolezza dei propri e altrui diritti, a vedere il mondo dai diversi punti di vista, a gestire le relazioni e i conflitti in maniera costruttiva, a conoscere ed imparare a confrontarsi con culture e tradizioni diverse prendendo consapevolezza che talvolta il pensiero e l'agire può condizionato dai nostri stereotipi. In tutto questo riteniamo che sia importante un coinvolgimento attivo e motivante delle famiglie.

Erica Pieresca (*scuola secondaria di I grado*)

Credo che sia un insegnamento fondamentale, ma che i diritti umani oggi siano, per motivi politici, terreno di scontro anche nella scuola, dove invece ritengo dovrebbero essere pienamente condivisi. Le discipline storiche possono aiutare a far riflettere sull'importanza della conquista dei diritti (e sulla modalità di raggiungimento o mantenimento degli stessi) e sulla facilità con cui sono stati o sono tolti, spostando lo sguardo nel tempo e nello spazio.

Carla Salvadori (*scuola secondaria di II grado*)

Penso che l'insegnamento/apprendimento dei diritti sia un elemento essenziale del curriculum scolastico, assieme ad altri temi indispensabili per la formazione della persona e, in particolare, della cittadina e del cittadino, quali la Costituzione, la convivenza civile e la legalità, l'ecologia e l'ambiente, il patrimonio, il digitale.

Condivido il Profilo culturale ed educativo delineato nel DPR n. 89/2010 che richiede ai percorsi liceali di fornire allo studente e alla studentessa “*gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà*” affinché egli/ella “*si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi*”.

Concepisco la scuola come ente pubblico per eccellenza, centrato sulla formazione della persona in quanto tale e non sottomesso a ideologie di parte o a logiche di profitto. In tal senso, la scuola si differenzia da tutte le altre agenzie educative sia per gli obiettivi da raggiungere che per i mezzi con i quali tali obiettivi sono perseguiti. La specificità della scuola nell'ambito dell'apprendimento dei diritti è ancora più significativa se si pone mente che la scuola stessa costituisce un diritto fondamentale.

4. *Quali potrebbero essere gli interventi e i supporti più significativi e urgenti per sostenere le/i docenti nei processi di insegnamento/apprendimento dei diritti umani a scuola?*

Lucia Cuda e Rosa Gennari (*scuola dell'infanzia*)

La giornata mondiale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti offre un importante spunto per trattare i diritti nella scuola dell'infanzia: auspichiamo una maggiore attenzione a

ESPERIENZE

questo ordine di scuola per proporre questo importante argomento ai bambini piccoli con materiali semplici e accattivanti.

Paola Girelli (*scuola primaria*)

Tra gli interventi e i supporti più significativi si potrebbero indicare l'accessibilità a fondi che possano permettere esperienze dirette e uscite sul territorio ove siano presenti enti che possano offrire esperienze significative; la possibilità di attivare più corsi di formazione per docenti sui temi di interesse che possano offrire buone pratiche per la trattazione dei temi.

Erica Pieresca (*scuola secondaria di I grado*)

Temo che un grosso ostacolo sia l'attaccamento ai programmi di alcuni insegnanti di alcune discipline, come anche la mancanza di formazione/interesse personale. Potrebbero essere interessanti degli articoli o delle proposte di UdA interdisciplinari già strutturate, delle mappe con collegamenti interdisciplinari o comunque la proposta di materiali già pronti in scienze, lingue, arte e tecnologia.

Un percorso sui diritti umani (o su alcuni diritti umani) lo svilupperei più facilmente in un laboratorio di geografia o geostoria, piuttosto che di storia, anche per la possibilità di interagire con gli insegnanti di altre discipline.

Carla Salvadori (*scuola secondaria di II grado*)

- Rivedere le norme riguardanti l'educazione civica che di fatto non aiutano a fare educazione civica. Alcune cose che non vanno: fare dell'educazione civica una materia scolastica che si aggiunge alle altre assorbendone protocolli e mentalità invece di considerarla un'ossatura che sorregge le discipline dal loro interno, dando loro senso, motivazione ed efficacia; assegnare voti che, oltre ad essere incongrui nella valutazione di competenze, attivano meccanismi scolastici di verifica e guastano le motivazioni intrinseche; non prevedere tempi per la programmazione, il confronto e il coordinamento tra i docenti del consiglio di classe.
- Poter usufruire di tempi distesi per l'insegnamento della storia e la messa a fuoco di temi di educazione civica.
- Avere a disposizione materiali didattici già predisposti, con selezione di documenti e testi e proposte di percorsi didattici.
- Incrementare le opportunità di comunicazione e confronto tra colleghi sia all'interno della scuola sia con docenti di altre scuole.


LETTURE

LETTURE

MARCELLO FLORES, *STORIA DEI DIRITTI UMANI*, BOLOGNA, IL MULINO, 2008, PP. 371

A cura di Filippo Melani

Keywords: *diritti, pace, uomo, costituzione*



“La questione dei diritti umani, in ogni modo, non può essere volutamente ignorata: attorno ad essa, infatti, si svolge sia una battaglia culturale sia una pratica politica (internazionale) che possono influenzare in modo considerevole la vita di ogni persona in ogni parte del mondo.” Con questa convinzione, Marcello Flores, storico italiano, docente presso l’Università degli Studi di Siena, si impegna a ricostruire la nascita, lo sviluppo, le crisi e le conseguenze della concettualizzazione dei diritti umani. La ricostruzione storica fatta dall’autore rende più significativo l’avvicinarsi delle proposte filosofiche e teoriche e i percorsi giuridici che hanno portato alla luce la voce delle minoranze sociali, che oggi valutiamo oppresse e prive di diritti.

I diritti umani, afferma l’autore, sono prima di tutto “diritti storici”, poiché sono nati in circostanze e in conseguenza di fenomeni storici e si sono evoluti nel tempo grazie a lotte di ampia portata in nome della libertà, della giustizia e dell’uguaglianza. Gli storici sono concordi nel sostenere che la prima definizione dei diritti umani sia stata elaborata negli ultimi due decenni del XVIII secolo, al tempo delle due più importanti rivoluzioni del mondo occidentale e in relazione con lo sviluppo del pensiero illuministico.

L’autore ripercorre, a grandissime linee, i punti di riferimento e le idee che sono alla origine della elaborazione concettuale e indica i protagonisti che contribuirono all’ “invenzione” dei diritti civili: a partire dal Codice di Hammurabi, oggi considerato il primo vero testo di leggi nella storia dell’umanità, passando per l’antica Grecia, quando Platone e Aristotele riflettevano su come la legge aiutasse a definire i valori e i principi morali per guidare gli uomini, fino alle grandi religioni, come il buddhismo, l’ebraismo, il cristianesimo e l’Islam, che costituiscono l’insieme di quei valori universalistici posti alla base della vita delle società umane. Proprio nel contesto religioso, nello scontro tra la Chiesa di Roma, Lutero e Calvino, si origina il concetto di “diritto naturale”. Con l’avvento del Seicento e l’acuirsi sullo scacchiere europeo di uno dei conflitti più sanguinosi dell’epoca moderna – la Guerra dei Trent’anni – di fronte allo sconvolgimento bellico si fa spazio nel filosofo olandese Grotius la necessità di definire ciascun uomo come essere eticamente libero e come portatore d’una dignità che lo accomuna a tutti gli uomini. Dignità e uguaglianza diventano i principi cardine per l’evolversi di una società nella quale a tutti gli individui siano riconosciuti

LETTURE

“diritti naturali”. A sostegno della tesi di Grotius si schiera uno dei maggiori studiosi dell’epoca, Samuel Pufendorf, le cui opere, come il *De iure naturae et gentium* (1672), avranno un forte impatto in materia di diritti dell’uomo nel pensiero illuminista. È proprio tra Sei e Settecento che lo Stato moderno entra in una fase di costante sviluppo, durante la quale le prerogative dei singoli sovrani si rafforzano insieme alle istituzioni pubbliche e nasce un nuovo “contratto sociale” di cui scrive il filosofo inglese John Lock nell’opera *Il secondo trattato sul governo* (1689).

Risulta, quindi, abbastanza chiaro come lo sviluppo dello Stato moderno, il rapido affermarsi di un nuovo ceto sociale come la borghesia e la nascita della filosofia illuminista abbiano creato un’opinione pubblica sempre più interessata alla questione dei diritti umani. È giusto, perciò, evidenziare come la cultura dei diritti sia stato il risultato e l’acceleratore di una trasformazione epocale in cui la letteratura, la stampa e un nuovo linguaggio comune hanno avuto un ruolo decisivo nella crescita dello status giuridico degli esseri umani. Non è un caso che nella storia dei diritti umani hanno svolto un’importante parte alcuni dei maggiori intellettuali dell’Occidente come Voltaire, Cesare Beccaria, Thomas Jefferson, Tom Paine e Mary Wollstonecraft. Scrive bene su questo processo la storica Lynn Hunt:

Penso che il cambiamento sociale e politico – in questo caso i diritti umani – sia emerso perché molti individui avevano esperienze simili, non perché appartenevano tutti allo stesso contesto sociale, ma perché attraverso la loro interazione l’uno con l’altro, e con le loro letture e osservazioni, essi realmente creavano un nuovo contesto sociale. In breve, sono convinta che qualsiasi descrizione di un cambiamento storico debba infine rendere conto dei mutamenti intervenuti nella mente dei singoli individui. Perché i diritti umani diventassero evidenti di per sé, le persone comuni dovevano avere nuove percezioni, che derivavano da nuovi modi di sentire. [Hunt Lynn (2010), *La forza dell’empatia. Una storia dei diritti dell’uomo*, Bari-Roma, Laterza, p. 19]

L’evoluzione storica dei diritti umani è legata fortemente, secondo Flores, a specifici macro-fenomeni, quali il colonialismo. In particolare, l’autore presenta dettagliatamente la vicenda del Congo (possessione personale che Leopoldo II, re del Belgio, aveva ottenuto dalla Conferenza di Berlino nel 1885) esposta come esecrabile esempio dei crimini del colonialismo e di totale abuso dell’individuo per scopi politici ed economici. Leopoldo II costruì un sistema di lavoro forzato sempre più violento e sofisticato, per sfruttare al massimo le piantagioni di caucciù, una risorsa centrale della seconda rivoluzione industriale, che era appena iniziata. In dieci anni, tra il 1895 e il 1905 si presume che almeno tre milioni di congolesi siano stati uccisi.

Il “Congo belga” diverrà presto un caso d’importanza internazionale con una forte partecipazione dell’opinione pubblica inglese nel cercare di fermare i crimini contro la popolazione africana. Protagonista di un’importante campagna di sensibilizzazione sul tema fu la cosiddetta “setta di Liverpool”, una delle prime associazioni europee antirazziste che trovarono appoggio nei due più celebri autori di letteratura tra le due sponde dell’Atlantico, Mark Twain e Arthur Conan Doyle. Quest’ultimo scrisse *The crime of Congo*, il libro d’inchiesta che fece conoscere al mondo il vero volto crudele del colonialismo europeo.

LETTURE

Flores si sofferma poi sulla sconfitta del pacifismo negli anni della Grande guerra presentando come esempio di uguaglianza e fratellanza la storia della creazione del premio Nobel, un'onorificenza istituita dall'industriale svedese Alfred Nobel e dedicata "*alla persona che ha fatto meglio e di più per la fratellanza tra le nazioni, per l'abolizione e la riduzione degli eserciti regolari e per l'organizzazione e la promozione dei congressi di pace*". È significativo che il premio Nobel per la pace sia stato istituito proprio nel 1901 e che fosse consegnato al ginevrino Henri Dunant, fondatore della Croce Rossa internazionale, organizzazione che avrà un ruolo fondamentale nel soccorso alle milioni di vittime e feriti della Prima Guerra Mondiale.

I Trattati di pace che posero fine alla Grande Guerra, secondo Flores, incisero sulla storia dei diritti. Tra le ragioni che avrebbero portato all'acuirsi di ribellioni e rivoluzioni nazionaliste e indipendentiste fu fondamentale il principio di autodeterminazione enunciato dal presidente americano Wilson. In nome di tale diritto, infatti, popoli come quello finlandese, estone, serbo, sloveno e croato, che per secoli erano stati minoranze all'interno di imperi, rivendicarono il diritto all'autodeterminazione.

Durante il XX secolo i diritti umani hanno vissuto un lungo arco di luce e di tenebre. I momenti più bui senza dubbio sono stati quelli dell'avvento dei totalitarismi e il secondo conflitto mondiale. Tra i protagonisti che hanno lasciato il maggior segno nello sviluppo dei diritti civili, durante la Seconda Guerra Mondiale, va senz'altro citato il presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt. Il *Discorso sullo stato dell'Unione* che Roosevelt pronunciò il 6 gennaio del 1941 costituisce una perfetta chiave di lettura dell'evoluzione dei diritti umani nei decenni successivi. Il presidente statunitense parlò di libertà di parola, libertà di fede, libertà dal bisogno e dalla miseria, di libertà dalla paura di nuovi conflitti sempre più distruttivi a causa della corsa agli armamenti. Poi nell'incontro con Winston Churchill a Placentia bay, nell'isola di Terranova (Canada), nell'agosto del 1941, si concretizzerà l'idea della Carta Atlantica che sarà di ispirazione per gli estensori della Dichiarazione delle Nazioni Unite.

Con la nascita dell'ONU nel 1945 e la contemporanea guerra ideologica tra le due superpotenze, Usa e Urss, inizia il periodo storico durante il quale l'uso dei diritti umani viene spesso posto in secondo piano, rispetto all'urgenza di vincere la rincorsa agli armamenti e di mantenere strette le relazioni nei rispettivi blocchi. La natura ideologica della guerra fredda non esclude nuove tragedie e atrocità in varie parti del mondo, in Corea, in Vietnam, nei Paesi del Sud America, in Africa e nell'Europa dell'est.

In questo panorama Flores evidenzia alcuni eventi che sono stati fondamentali per lo sviluppo politico e culturale dei diritti dell'uomo. In particolare, il movimento americano del *Civil Rights Movement* che, durante gli anni Sessanta, lottò per il riconoscimento dei diritti degli afroamericani e portò ad una generale fioritura di movimenti che si mobilitarono contro i propri governi per rivendicare diritti. Come ricorda l'autore, uno dei fondatori dello *Human Rights Watch*, Aryeh Neir, affermò: "*alla metà degli anni Settanta, eventi in parti del mondo tanto diversi ispirarono tutti insieme la formazione di un movimento internazionale per i diritti umani*". Poi la Conferenza di Helsinki del 1975 stabilì un nuovo trattato sulla sicurezza nucleare e sancì l'inizio di rinnovate relazioni tra l'Ovest e l'Est. Nell'Atto

LETTURE

finale di Helsinki entrarono, inoltre, due Convenzioni: il *Covenant on Civil and Political Rights* e il *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* che caratterizzeranno in maniera profonda lo scenario mondiale nei decenni successivi.

Nell'ultima parte del saggio, l'autore presenta l'evoluzione dei diritti umani tra la fine del XX secolo e i giorni nostri. Sicuramente l'ondata di democratizzazione, dopo la caduta del Muro di Berlino del 1989, la fine dell'apartheid in Sud Africa, i sempre più forti legami tra le istituzioni democratiche e l'opinione pubblica hanno dato impulso alla cultura dei diritti umani, anche se non sempre in modo coerente. La crescente costituzionalizzazione dei diritti civili doveva e deve tuttora fare i conti con il fenomeno della globalizzazione e delle sue criticità: ad esempio le sempre più significative ondate migratorie che popolano le società occidentali fanno entrare in contraddizione il riconoscimento dei diritti legati negli stati nazionali alla cittadinanza, con i diritti universali che dovrebbero appartenere a tutti gli uomini e a tutte le donne.

L'incoerenza e la difficoltà di legalizzazione di tutti i diritti dell'uomo, secondo Flores, hanno all'origine tre motivazioni: la prima riguarda il ricorrente uso della guerra o di interventi militari, da parte di diverse coalizioni, con la pretesa di "esportare la democrazia" o con l'uso strumentale della cultura dei diritti per giustificare il proprio interesse nazionale, come nel caso dell'Iraq, dell'Afghanistan e del Kosovo. La seconda, l'intricato rapporto tra la sicurezza e la libertà nelle democrazie, tutto sbilanciato a favore della sicurezza dopo l'attentato dell'11 settembre del 2001 a New York. La terza motivazione riguarda la difficoltà di far convivere e incorporare diritti universali all'interno di ordinamenti nazionali e di ogni singola cultura antropologica dei diritti umani.

Il messaggio chiaro del volume si racchiude nella parola "rivoluzione", impostasi per la prima volta, in maniera decisa, attraverso rivoluzioni "nazionali". Oggi i diritti umani hanno bisogno di una nuova rivoluzione con il fine di poter completare un processo di universalizzazione iniziato da alcuni secoli. Il loro percorso di ampliamento e radicamento deve continuare. Flores auspica che, così come nel Settecento, si svolga nel mondo attuale una rivoluzione che porti non solo a un innovativo salto culturale ma che ponga i diritti al centro di una politica di ampio respiro nel nome dello sviluppo della cooperazione internazionale, senza mai omettere i concetti fondativi di questa storia: la libertà, l'uguaglianza e la giustizia.

LETTURE

LYNN HUNT, *LA FORZA DELL'EMPATIA. UNA STORIA DEI DIRITTI UMANI*, BARI-ROMA, LATERZA 2010, PP. 246

A cura di Silvia Ramelli

Keywords: *empatia, diritti umani, sensibilità, dignità, società*



Noi riteniamo che queste verità siano di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali e che sono dotati dal loro Creatore di certi inalienabili diritti fra i quali quelli alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità. (Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, 1776)

Questa limpida e semplice frase avrà un effetto dirompente e gravido di conseguenze nei secoli successivi. Se il riferimento all'ovvietà dell'evidenza dei diritti umani esplicitata in modo così cristallino ci fa immaginare un precedente, lungo dibattito, centrale per gli intellettuali del XVIII secolo, è però necessario comprendere come fu possibile che l'idea di tale ovvietà diventasse tanto persuasiva.

Lynn Hunt, storica statunitense che ha dedicato gran parte delle sue ricerche allo studio del XVIII secolo, alla storia dei diritti umani in quel periodo e alla storia di genere, con questo libro si pone l'obiettivo di indagare il percorso che ha portato ad un così importante cambiamento nella considerazione delle relazioni umane.

Come fu possibile per questi uomini, che vivevano in società costruite sulla schiavitù, sulla subordinazione e su un'acquiescenza apparentemente naturale, giungere a immaginare uomini niente affatto uguali a loro, e in alcuni casi perfino le donne, come uguali? Come fu possibile che l'uguaglianza dei diritti diventasse una verità "di per sé evidente" in luoghi tanto improbabili? È sbalorditivo che uomini come Jefferson, che era un proprietario di schiavi, e Lafayette, che era un aristocratico, parlassero di diritti inalienabili, di per sé evidenti, di tutti gli uomini. Se riusciremo a capire come sia successo, comprenderemo meglio che cosa significhino i diritti umani per noi oggi. (p.6)

La tesi dell'autrice parte dall'assunto che alla radice del concetto di diritto vi sia una nuova percezione dei singoli individui come persone autonome, capaci di giudizio morale e capaci di immedesimarsi negli altri. Questo processo, di cui vengono ricostruite le tappe della discussione filosofica, letteraria e artistica, definito come "nascita dell'autonomia e dell'empatia", ha consentito di elaborare le idee di universalità e uguaglianza che sono alla base dei diritti.

Anche se l'autonomia e l'empatia, come percezione del sé e dell'altro, non comparvero dal nulla nel XVIII secolo (e l'autrice ne descrive per sommi capi il percorso attraverso le mo-

LETTURE

difiche dei comportamenti sociali), esse subirono, durante quel periodo, un'accelerazione che l'autrice attribuisce ad alcune cause precise.

Il primo elemento che viene preso in esame è la nascita del genere letterario del romanzo epistolare e la sua rapida diffusione, in seguito alla pubblicazione di due opere di Samuel Richardson (*Pamela* del 1740 e *Clarissa* del 1747) e del libro *Giulia, o la nuova Eloisa* di Jean Jacques Rousseau (1761). In questi romanzi l'eroina, spesso povera, vero esempio di passione, amore e virtù, viene insidiata da un ricco dissoluto, o subisce violenza e medita suicidi, oppure muore dopo aver rinunciato all'amore per lo squattrinato precettore. Le opere ebbero uno strepitoso successo e i lettori anche più autorevoli ammisero di aver provato emozioni travolgenti nel leggerle, un'esperienza che li iniziò ad una nuova forma di empatia (i contemporanei la definirono compassione o sensibilità).

Pur riconoscendo che la capacità di provare empatia è radicata nella biologia cerebrale (come dimostrano molti studi di neurobiologia) e può essere appresa in varie forme, non può sfuggire il fatto che la nascita del romanzo epistolare avvenga nello stesso periodo della definizione dei diritti umani. La virtù della protagonista era indicata da molti come esempio per l'educazione delle fanciulle; attraverso questi racconti si fa strada l'idea che l'individualità dipende dalle caratteristiche interiori della persona, a prescindere da altre condizioni, per esempio essere povero o una donna, e il lettore diventa consapevole di avere egli stesso la capacità di interiorizzare le proprie esperienze e che anche tutti gli altri individui possono farlo.

Non mancarono i detrattori di queste opere: moralisti che temevano che esse potessero provocare seri danni ai valori tradizionali (l'autorità dei padri sui figli, il sacro vincolo del matrimonio, la separazione tra le classi sociali, ...), ecclesiastici e medici che li reputarono "licenziosi" e inadatti ai giovani e la Chiesa che li iscrisse nell'Indice dei libri proibiti. Ma a molti, tra i quali Diderot, non sfuggì come questi romanzi rendevano i lettori più sensibili agli altri, rafforzando la loro moralità e compiendo un passo importante verso l'autonomia individuale, capacità che tanto appassionò gli Illuministi, che la ritenevano indispensabile per stringere un patto sociale con i propri simili.

Una seconda circostanza che secondo l'autrice ha modificato psicologicamente l'atteggiamento delle persone nei confronti degli altri fu la pubblicazione di *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria (1764): impose un dibattito sull'abolizione dell'uso della tortura, da lui considerata "strumento del furore e del fanatismo", ma che era prevista e praticata sistematicamente da tutti i sistemi giuridici europei, sia come "tortura giudiziale", tesa a estorcere la confessione dell'imputato, sia come forma di punizione al momento della condanna. Non solo, Beccaria si spingeva addirittura a contestare l'uso della pena di morte, nociva per l'esempio di atrocità che dà agli uomini, e proponeva un modello democratico di giustizia in contrapposizione al potere assoluto dei sovrani e all'ortodossia religiosa.

Anche in questo caso l'interesse per l'opera fu immediato e diffuso, le idee espresse dall'italiano vennero riprese e approfondite; Beccaria contribuì a valorizzare il nuovo linguaggio del sentimento e solo pochi anni dopo Voltaire sostenne nei suoi scritti che "*la naturale compassione fa detestare a tutti la crudeltà della tortura*".

LETTURE

Anche il dibattito sull'uso della tortura contribuì, secondo la Hunt, a spingere le persone a considerare i sentimenti dell'altro. *“Non appena i riformatori del diritto e gli intellettuali illuministi cominciarono a metter in discussione la tortura e le pene crudeli, le opinioni mutarono e subirono un'inversione quasi completa in un paio di decenni.”*

A compiere questa inversione, oltre all'empatia, essenziale per immedesimarsi nell'imputato, contribuì anche una nuova sensibilità nei confronti del corpo umano e della sua dignità. È il periodo in cui si avverte il bisogno di riservatezza e si considera ripugnante urinare o sputare in pubblico, si comincia ad usare il fazzoletto e si diffonde l'uso delle posate, si inizia ad assistere in silenzio a spettacoli teatrali o a concerti e ciò consente di apprezzarne le emozioni che ne possono scaturire.

Sono segnali di una trasformazione più profonda che segnalano la nascita dell'individuo autonomo, confermata del resto anche dalla fortuna dell'arte del ritratto, e la conseguente necessità di confini da rispettare nelle relazioni sociali.

Anche in questo caso le critiche non mancarono, l'esibizione del dolore sul patibolo era da molti ritenuto indispensabile per incutere terrore e servire da deterrente. Non solo: vi si attribuiva anche un fine religioso e politico di redenzione e riparazione nei confronti della comunità e in questo senso veniva interpretato lo spettacolo pubblico della sofferenza. Era evidente che con l'affermarsi di una visione laica e individualistica, le sofferenze finirono per apparire solo dei tormenti che brutalizzavano anche gli spettatori.

L'analisi della Hunt prosegue ripercorrendo le tappe della storia dei diritti successive alle Dichiarazioni del XVIII sec. fino alla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite del 1948; per più di un secolo e mezzo, i diritti umani sono stati variamente interpretati e declinati, negati e ridefiniti.

Anche dopo il fallimentare tentativo di garantire la pace e i diritti delle minoranze della Società delle Nazioni, alla conferenza per la nascita delle Nazioni Unite, nel 1945, non tutti gli Stati si dimostrarono propensi a mettere i diritti umani all'ordine del giorno e il percorso che portò alla Dichiarazione Universale fu molto lungo e complicato.

Le nuove questioni sulle quali ci si interroga oggi (aborto, eutanasia, gender, i diritti dei disabili, dei bambini, degli animali, ...) allargano il campo di discussione e fanno capire che il dibattito sui diritti umani non potrà mai dirsi concluso.

Il paragrafo finale del libro tenta un'ipotesi che spieghi l'attuale recrudescenza dell'uso della tortura, della pulizia etnica, dello stupro come arma di guerra, dell'aumento di tutte le forme di schiavitù cui assistiamo negli ultimi decenni.

“I diritti umani ci hanno traditi, rivelandosi inadeguati al ruolo loro affidato?” si chiede la Hunt. Viviamo in un'epoca in cui il diffondersi dell'alfabetizzazione e dell'uso dei media consentono le possibilità di aumentare l'empatia anche a grandi distanze, cioè di immedesimarci nelle sofferenze di popolazioni anche molto lontane da noi, ma ciò non garantisce che poi si agisca sulla base di tale sentimento.

Le osservazioni della Hunt intendono dimostrare che

Il concetto di diritti umani si portò dietro una lunga scia di gemelli malvagi. La richiesta di diritti universali, uguali e naturali stimolò la crescita di nuove ideologie, talvolta fanatiche, della diffe-

LETTURE

renza. Le nuove possibilità di acquisire consapevolezza empatica aprirono la strada alla spettacolarizzazione della violenza. Il tentativo di rimuovere la crudeltà dai suoi ancoraggi legali, giudiziari e religiosi la rese più accessibile come strumento quotidiano di prevaricazione e disumanizzazione (p. 174).

L'empatia, quindi, secondo l'autrice, non si è esaurita, anzi, è diventata più potente che mai, ma anche l'effetto opposto della violenza, del dolore e della prevaricazione è più grande che mai.

Non resta che constatare che proprio i diritti umani restano l'unico baluardo contro questi mali: gli organismi internazionali, i tribunali internazionali e le convenzioni, pur nella loro lentezza e, a volte, incapacità a raggiungere i propri obiettivi, restano le strutture migliori per affrontare queste problematiche.

Ma, ponendosi la questione della difesa dei diritti umani, la Hunt riprende l'osservazione principale del suo libro:

I diritti umani sono difficili da definire, perché la loro definizione e addirittura la loro esistenza dipendono tanto dalle emozioni quanto dalla ragione. L'affermazione dell'ovvietà si fonda, in ultima istanza, su un richiamo emotivo: è convincente se fa risuonare qualcosa in ogni persona. Abbiamo la piena certezza che un diritto umano sia in discussione quando la sua violazione ci fa inorridire (p. 12).


E conclude affermando che la storia ha dimostrato che *“il miglior modo di difendere i diritti è affidarsi ai sentimenti, alle convinzioni e alle azioni di un gran numero di individui che chiedono risposte che si accordino con il loro senso dell'indignazione”* (p. 175).

LETTURE

ROSA PARKS, JIM HASKINS, *LA MIA STORIA. UNA VITA CORAGGIOSA*, MILANO, MONDADORI, 2021, PP. 127

A cura di **Saura Rabuiti**

Keywords: *diritti civili, segregazionismo, razzismo, biografie*



Una sera all'inizio del dicembre 1955 ero seduta in uno dei posti anteriori della sezione «Colored» di un autobus di Montgomery, in Alabama. I bianchi sedevano nella sezione riservata a loro. Salirono altri bianchi, occupando tutti i sedili nella loro sezione. A questo punto, noi neri avremmo dovuto cedere i nostri posti. Ma io non mi mossi. L'autista, un bianco, disse: «Liberatemi i posti davanti». Non mi alzai. Ero stanca di cedere ai bianchi.

«Ti faccio arrestare» disse l'autista.

«Ne ha facoltà» risposi.

Arrivarono due poliziotti bianchi. Chiesi a uno di loro: «Perché ci maltrattate in questo modo?». Rispose: «Non lo so, ma la legge è legge e tu sei in arresto».

La mia storia: Una vita coraggiosa, l'autobiografia che Rosa Parks ha scritto insieme a Jim Haskins, inizia così, col ricordo del suo rifiuto di cedere il posto ad un passeggero bianco; un No che darà avvio a una protesta storica, aprirà una nuova fase nella storia dei diritti civili non solo a Montgomery ma nell'intero paese e farà di Rosa un'icona della lotta contro il razzismo e le ingiustizie.

Era il primo dicembre del 1955. Rosa Parks conosceva perfettamente e subiva da una vita le norme di segregazione che vigevano a Montgomery, in Alabama: sugli autobus i 10 posti davanti erano riservati ai bianchi mentre negli ultimi 10 dovevano sedersi i neri. I 16 posti centrali erano accessibili sia ai bianchi che ai neri ma si potevano usare solo se tutti gli altri erano occupati, con l'obbligo per i neri di alzarsi qualora fosse salito un bianco.

“Tutti hanno sempre detto che non cedetti il mio posto perché ero stanca, ma non è la verità. Non ero stanca fisicamente, o almeno non più di quanto lo ero di solito alla fine di una giornata di lavoro. Non ero anziana ... Avevo quarantadue anni. Ero stanca, sì, ma solo di cedere” (p. 80).

Per quel rifiuto Rosa Parks viene arrestata ma, quella stessa notte, il suo gesto innesca una serie di azioni di protesta e una mobilitazione senza precedenti che ha il suo punto di forza nel boicottaggio, da parte della comunità nera, dei mezzi pubblici di Montgomery.

L'inedita e pacifica forma di lotta (nata dall'idea di un'altra donna, Jo Ann Robinson, dirigente dell'associazione femminile Women's Political Council), andrà avanti dal 5 dicembre (giorno del processo) per 381 giorni fino a quando, nel novembre del 1956, la Corte Suprema degli Stati Uniti giudicherà incostituzionale, e quindi illegale, la segregazione sugli autobus pubblici dell'Alabama.

LETTURE

La sera del 1955, la ricostruzione della mobilitazione di massa che ne segue e delle molte forme di solidarietà che suscita così come dei numerosi tentativi repressivi (dalle intimidazioni ai licenziamenti, agli attentati) hanno un posto centrale nell'autobiografia, come ne hanno avuto nella vita di Rosa Parks, e in quella di migliaia di altre persone, nella storia dei diritti civili.

“Fino al boicottaggio degli autobus di Montgomery, nel 1955, non esisteva nessun movimento per i diritti civili capace di mobilitare le masse.” (p. 52) Lottare contro il razzismo e per i diritti civili *“era pericoloso per tutti, bianchi o neri”* (p. 59), e lo era soprattutto negli stati del sud come l'Alabama, dove il segregazionismo era particolarmente radicato e violento.

La politica di segregazione razziale era allora regolamentata da una serie di leggi, cosiddette Jim Crow (un'espressione dispregiativa per indicare i neri), il cui cardine era lo status di *“separated but equal”* per i neri e gli appartenenti ad altri gruppi etnici diversi dai bianchi. Emanate dai singoli stati, soprattutto nel sud del paese, a partire dal 1876, le Jim Crow Law mantenevano, dopo l'abolizione della schiavitù (1865), la segregazione razziale in tutti gli ambiti della vita privata e pubblica dei cittadini. Disciplinavano la separazione fisica nelle scuole, nei bar, nei ristoranti, sui mezzi di trasporto, nelle chiese, nei teatri, negli alberghi, nelle biblioteche; cercavano di limitare la partecipazione al voto delle comunità non bianche; avevano istituito strutture e istituzioni pubbliche, che fornivano servizi assai differenziati, o non li fornivano affatto, a seconda del colore della pelle. Ricordando la realtà e il clima culturale dei suoi primi anni di scuola, scrive ad esempio Rosa Parks:

Alcuni bambini bianchi andavano a scuola in autobus; per i bambini neri il servizio scolastico non esisteva. Quando ci recavamo a scuola a piedi, a volte l'autobus dei bambini bianchi ci superava e loro ci lanciavano addosso della robbaccia dai finestrini. Allora, quando li vedevamo arrivare ci toglievamo dalla strada e passavamo per i campi restando a una certa distanza. Non avevamo nessuno di quelli che chiamano diritti civili. Non c'era modo di protestare e nessuno con cui farlo. (p. 22)

Rosa Parks è diventata famosa ed è ricordata spesso solo per quel rifiuto pronunciato nel 1955 ma l'autobiografia rivela che la sua è stata una vita di attivismo, che comincia decenni prima dello storico episodio sull'autobus e continua per i decenni successivi.

Dal 1943, al fianco del marito Raymond Parks, era impegnata nel movimento dei diritti civili nella sezione locale della NAACP (National Association for the Advancement of Coloured People), un'organizzazione nazionale fondata nel 1909 da un piccolo gruppo di afroamericani e di bianchi, per combattere la discriminazione razziale, i linciaggi, la violenza. A Montgomery, ancora negli anni Cinquanta, gli attivisti erano pochissimi e per la maggior parte erano neri. I pochi bianchi venivano emarginati dalla loro comunità mentre la gran parte dei neri aveva troppa paura, e non senza ragione, e sopportava il razzismo, le quotidiane umiliazioni, le sopraffazioni e le tante violenze senza reagire.

Nell'estate del 1955 Rosa aveva partecipato ai seminari dell'Highlander Folk School (Tennessee), dove si ritrovavano attivisti bianchi e neri impegnati a sviluppare strategie per sconfiggere la segregazione; *“una delle poche occasioni della mia vita, fino ad allora, in cui non avvertii alcuna ostilità da parte di persone bianche.”* (p. 74)

LETTURE

Dopo i fatti del 1955, affiancherà Martin Luther King nella lotta contro le diverse forme di segregazione, terrà ovunque la chiamino discorsi sul boicottaggio degli autobus e il movimento dei diritti civili, parteciperà a marce e dimostrazioni, *“anche alla marcia del 1963 su Washington per rivendicare leggi sui diritti civili a livello federale”* (p. 113). Di quell'evento, culminato nel famoso discorso “I have a dream”, l'autobiografia scritta nel 1999 sottolinea l'importanza ma anche i limiti sessisti: per le donne prevedeva infatti un corteo separato e nessun intervento dal palco. *“Al giorno d'oggi le donne non potrebbero più tollerare di essere lasciate nelle retrovie, ma allora la causa femminista non era ancora popolare.”* (p. 114)

Nel 1987 fonderà il “Rosa e Raymond Parks Institute for Self-Development”, allo scopo di aiutare gli studenti meno abbienti e dare loro *“lo stesso senso di speranza, dignità e fierezza che mi è stato instillato dalla mia famiglia e dai miei insegnanti.”* (p. 124)

Nelle pagine finali dell'autobiografia Rosa scrive:

Da quella sera sull'autobus a Montgomery, abbiamo fatto molti passi avanti, in diversi campi. [...] Tutte le leggi contro la segregazione sono state approvate [...] Ma tantissime persone bianche non sono cambiate, in cuor loro. Il reverendo King era solito dire che cambiare una legge non avrebbe cambiato i cuori, ma avrebbe fornito una certa protezione. Aveva ragione. Ora abbiamo una certa protezione ma ci sono ancora tanto razzismo e tanta violenza di stampo razzista. (p. 126)

Rosa Parks muore il 24 ottobre del 2005, senza vedere eletto il primo presidente nero, Barack Obama, né arrivare alla Casa Bianca la prima vice presidente donna afroamericana, Kamala Harris: ulteriori passi avanti in un paese in cui, comunque, la questione razziale resta sullo sfondo, lungi dall'essere stata risolta, e dove ancora bisogna scendere in piazza per gridare Black Lives Matter.


L'autobiografia di Rosa Parks è di grande efficacia narrativa e politica. Attraverso una narrazione fluida ed un linguaggio semplice ma incisivo, adatto anche a lettori molto giovani, ricostruisce il clima culturale dell'Alabama segregazionista, il senso comune razzista, introiettato anche dai neri. Mostra, senza retorica e senza odio, che la cifra del segregazionismo è la violenza, che si manifesta in molteplici modi, dalla quotidiana mancanza di rispetto all'aberrazione del Ku Klux Klan, e insegna che a volte nella storia sono singole personalità, minoranze anche estremamente piccole, a ribaltare convinzioni e consuetudini condivise, a creare nuovi valori, a far sì che i diritti umani riescano ad imporsi e a concretizzarsi in leggi, a diventare davvero patrimonio di tutti.

LETTURE

STEFANO RODOTÀ, *VIVERE LA DEMOCRAZIA*, BARI-ROMA, EDIZIONI LATERZA, 2018, PP. 153

A cura di Vincenzo Guanci

Keywords: *diritti, dignità, cibo, beni comuni*



“Si potrebbe concludere che dopo l'Ottocento, secolo della libertà, e dopo il Novecento, secolo dell'eguaglianza, l'avvio del nuovo millennio sia stato visibilmente segnato da una sorta di predominio della dignità” (p. 143)

Segnaliamo questo libro di Stefano Rodotà, composto, dopo la sua morte, dal suo editore con l'avvertenza che questa raccolta di saggi prevedeva un'introduzione nella quale Rodotà “*si proponeva di mettere in evidenza che la dignità della persona, del suo diritto al cibo e all'accesso ai beni essenziali, della sua nuova dimensione creata della tecnoscienza, «sono modi di vivere la democrazia»*”.

Il focus del libro sta infatti nel saggio intitolato alla “rivoluzione della dignità” (pp. 39-66) tratto dalla sua *lectio doctoralis* “Antropologia dell'*homo dignus*” pubblicata nel 2013 da La scuola di Pitagora Editrice a Napoli. In queste pagine il giurista ci mostra come il diritto crea una vera e propria antropologia, nel percorso dall'uomo-cittadino alla persona umana universale. Già nella *Magna Charta* del 1215 c'è uno spostamento di sovranità dal re all'uomo libero: «*non metteremo né faremo mettere la mano su di lui, se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese*». Ma per raggiungere l'eguaglianza bisognerà attendere parecchi secoli. È il 1776 quando la *Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America* proclama: «*Consideriamo verità evidenti per sé stesse che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono stati dotati dal loro Creatore di taluni diritti inalienabili; che, fra questi diritti, vi sono la vita, la libertà e il perseguimento del benessere*»; e subito dopo nella Francia rivoluzionaria del 1789 la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*: «*... Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti... Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione*». La società borghese del XIX secolo fonda nell'eguaglianza dei cittadini la sua modernità, e sarà Napoleone con il suo *Codice Civile* del 1804 a dare concreta attuazione a quei principi. Già nel suo proclama del 18 brumaio egli si presentò come il difensore di libertà, eguaglianza e proprietà, cancellando la fratellanza dalla triade rivoluzionaria.

Facendo anche riferimento agli scritti di Karl Marx e Antonio Labriola, Rodotà chiarisce e precisa:

La rilevanza attribuita alla proprietà, diritto *esclusivo*, non oscura soltanto la fraternità: reinterpreta anche gli altri due riferimenti della triade rivoluzionaria attraverso la saldatura tra libertà e proprietà

LETTURE

e il conseguente, inevitabile, mutamento di senso dell'eguaglianza. Una volta intesa la proprietà come fondamento della libertà stessa, secondo la classica lettura del liberalismo, è evidente che essa diviene pure la condizione dell'eguaglianza, dal momento che solo l'eguaglianza nel possesso si presenta come il fattore decisivo per il superamento delle disparità. L'individualismo proprietario connota non solo l'assetto economico, ma istituisce una diversa antropologia, quella del borghese moderno, che implica quasi una costituzionalizzazione della diseguaglianza. (pp.43-44)

Non si può fare a meno di pensare alla situazione attuale che vede la maggior parte della ricchezza mondiale concentrata in una decina di paesi che ne detengono ben il 77%. La diseguaglianza appare più evidente se si osservano attentamente i singoli paesi. Nel paese più ricco del mondo, gli Stati Uniti, dove si concentra quasi un terzo della ricchezza mondiale e si trovano gli otto uomini più ricchi del mondo, attualmente, l'1% delle famiglie detiene il 31,7% della ricchezza familiare del paese. Così in Cina, nonostante gli enormi progressi compiuti nell'ultimo decennio attraverso una rapida crescita economica, il divario di ricchezza tra i ricchi e i poveri del paese negli ultimi anni è aumentato¹. Da noi, in Italia, il 5% più ricco dei cittadini possiede il 41% della ricchezza nazionale netta².

Non va comunque dimenticato che ciò nonostante nel XIX secolo si affermò definitivamente il *soggetto* del diritto. Rodotà sottolinea il fatto che l'invenzione dell'uomo come *soggetto* non solo dal punto di vista giuridico sia una delle grandi conquiste della modernità. Viene "estratto" dall'uomo naturale l'uomo cittadino. Si crea una nuova antropologia, l'antropologia dell'individualismo proprietario. E a questo punto è importante la precisazione che fa Rodotà citando un brano del 1954 di Luigi Mengoni:

Il modello antropologico dell'individualismo proprietario è stato corretto dal diritto del lavoro, che comincia a svilupparsi verso la metà del diciannovesimo secolo, o verso la fine nei paesi, come l'Italia, a ritardata crescita capitalistica. In quanto presuppone l'uomo che lavora, e non semplicemente un proprietario di forza lavoro che la offre sul mercato, il diritto del lavoro instaura l'antropologia del diritto moderno, fissata nell'art. 1 della Costituzione del 1947, che proclama essere il nostro ordinamento «fondato sul lavoro» (pp. 41-42).

Non solo. Non basta. Bisogna riprendere a ragionare sul concetto di "eguaglianza" spezzato dall'individualismo proprietario fondato sulla forza politica e la prepotenza del mercato.

Da qui la necessità di costruire un contesto in cui libertà ed eguaglianza potessero riprendere a dialogare dopo le grandi tragedie del Novecento. Da qui la necessità di fondamenti capaci di dare all'eguaglianza la pienezza richiesta dal mutare dei tempi. Da qui la necessità di passare dal soggetto alla persona, intendendo quest'ultima come la categoria che meglio permette di dare evidenza alla vita individuale e alla sua immersione nelle relazioni sociali. Da qui, in definitiva, una nuova antropologia, espressa attraverso la costituzionalizzazione della persona. (p. 45)

1 <https://www.creditnews.it/distribuita-ricchezza-mondo/> (verificato 22/05/2023).

2 <https://www.oxfamitalia.org/disugualita-2023/> (verificato 22/05/2023).

LETTURE

E arriviamo alla grande innovazione dei diritti del Novecento: «*tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti*». Il principio di dignità. Esso è affermato solennemente nella *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10 dicembre 1948. Ma già la nostra Costituzione, approvata il 22 dicembre 1947, fa esplicito riferimento alla dignità e al rispetto dei lavoratori e delle persone in generale. Rodotà approfondisce e analizza in particolare gli articoli 3, 32, 36, 41 dove il rapporto tra libertà e dignità è chiaramente esplicitato.

Il nuovo millennio si apre sulla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, approvata nel 2000, che recita all'art.1: «*La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.*» Il principio di dignità non è indeterminato. Esso si declina in tre punti. In primo luogo va considerato che la dignità appartiene a tutte le persone, nessuna esclusa. Non esistono vite non o meno degne di essere vissute. Le discriminazioni razziali sono aberrazioni giuridiche. In secondo luogo il principio di dignità vieta di considerare la persona come mezzo; è irriducibile alle sole dimensioni del mercato, ed è esplicitamente vietato l'uso del corpo come fonte di profitto. In terzo luogo, vanno valutate attentamente alla luce del principio di dignità le condizioni di lavoro, ribadendo l'irriducibilità del lavoro a merce e del lavoratore a oggetto.

A conclusione del suo saggio sulla rivoluzione della dignità, Rodotà precisa:

La dignità non è un diritto fondamentale tra gli altri, né una supernorma. Seguendo la storia della sua vicenda giuridica, ci avvediamo che essa è venuta a integrare principi fondamentali già consolidati – libertà, eguaglianza, solidarietà – facendo corpo con essi e imponendone una reinterpretazione in una logica di indivisibilità. (...) *L'homo dignus* non si affida a un principio che sovrasta libertà, eguaglianza, fraternità e così in qualche modo, le ridimensiona. Dall'intrecciarsi continuo di questi principi fondativi, dal loro reciproco illuminarsi, questo *homo* riceve maggiore pienezza di vita e, quindi, più intensa dignità umana. (pp. 65-66)

Il diritto al cibo

Un saggio scritto da Rodotà in occasione di qualche conferenza e mai edito affronta il tema del diritto al cibo.

La parola cibo, nella lunga storia dell'umanità, è stata sempre accompagnata – e troppe volte drammaticamente sopraffatta – da altre parole: fame, carestia. Quando parliamo di diritto al cibo, allora, dobbiamo essere consapevoli che siamo di fronte ad una «invenzione» recente, che rappresenta il punto d'arrivo di una lunga trasformazione, caratterizzata dal passaggio da forme di benevolenza individuale e collettiva a specifici doveri delle istituzioni pubbliche, nella prospettiva di un accesso sempre più diretto delle persone ai beni della vita. (p. 67)

Così dopo l'esortazione evangelica di «*vestire gli ignudi, dare da bere agli assetati e da mangiare agli affamati*» arriviamo alle parole di Montesquieu del 1784: “[...] *fare l'elemosina a un uomo nudo, per strada, non esaurisce gli obblighi dello Stato, che deve assicurare a tutti*

LETTURE

i cittadini la sopravvivenza, il nutrimento, un vestire dignitoso, e un modo di vivere che non contrasti con la sua salute.” (p. 69)

Qui Rodotà vede quasi un ponte tra le antiche e tradizionali “opere di misericordia” e il moderno “Stato sociale” del Novecento, quando la *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948 e almeno venti Carte costituzionali riconoscono il diritto al cibo come diritto fondamentale della persona. Di fatto l’accesso al cibo è una delle manifestazioni fondamentali della costituzionalizzazione della persona stessa.

Rodotà affronta e approfondisce nei suoi vari aspetti i dettagli giuridici e le loro specificità nelle diverse Carte, Dichiarazioni, Patti, e Costituzioni che vengono analizzati; concludendo che il diritto al cibo è “[...] *un diritto fondamentale della persona e che riguarda l’esistenza in tutta la sua complessità, divenendo componente essenziale della cittadinanza e, insieme, precondizione della stessa democrazia.*” (p.73)

Peraltro, in molte Carte il cibo incontra la *dignità* della persona, la non discriminazione. Non solo. Rodotà richiama la lezione di Amartya Sen sulla fame nel mondo che non è causata dalla scarsità di beni prodotti bensì dalle modalità con cui tali beni vengono commercializzati. È solo e tutta una questione di organizzazione sociale. “*Sfera privata e sfera pubblica si congiungono, e il diritto al cibo si colloca a pieno titolo tra quei diritti di cittadinanza che devono accompagnare nel mondo ogni persona, quale che sia la sua condizione.*” (p. 91)

Verso i beni comuni

In questo saggio Rodotà affronta la contraddizione tra la costituzionalizzazione dei diritti della persona e la legge del mercato nell’epoca della globalizzazione. Tra proprietà individuale e beni comuni. Tra sovranità e proprietà. Tra Stato e mercato. Si è cercato, a partire dagli anni Sessanta, di creare una categoria di beni dichiarati “patrimonio *comune* dell’umanità”: il fondo del mare, l’Antartide, lo spazio extratmosferico, il patrimonio culturale dei singoli Stati, il genoma umano.

E la Rete? Il web? Si è da tempo definita la *conoscenza* in Rete come un bene pubblico globale.

La tutela della conoscenza in Rete non passa attraverso l’individuazione di un gestore, ma attraverso la definizione delle condizioni d’uso del bene, che deve essere direttamente accessibile da tutti gli interessati (...) I beni comuni sono «a titolarità diffusa», appartengono a tutti e a nessuno, nel senso che tutti devono poter accedere ad essi e nessuno può vantare pretese esclusive. Devono essere amministrati muovendo dal principio di solidarietà. Incorporano la dimensione del futuro, e quindi devono essere governati anche nell’interesse delle generazioni che verranno. In questo senso sono davvero «patrimonio dell’umanità» e ciascuno deve essere messo nella condizione di difenderli, anche agendo in giudizio... (p. 111)

LETTURE

In conclusione, Rodotà pensa, a proposito della Rete, a una garanzia costituzionale, nella forma appunto del diritto fondamentale attraverso una modifica dell'art. 21 della Costituzione in questo modo: *“Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”*.

SPIGOLATURE

SPIGOLATURE

DELLA TORTURA

di Cesare Beccaria

A cura di Saura Rabuiti

Introduzione

La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata nel 1984 dall'Assemblea delle Nazioni Unite, impegna gli Stati parte a impedire e punire gli atti di tortura e i trattamenti crudeli e a proteggere l'integrità fisica e psichica delle persone detenute.

La Convenzione contro la tortura, alla quale hanno aderito 173 Stati, è uno dei trattati più diffusi a livello internazionale. Tuttavia, secondo Amnesty International, la tortura viene ancor oggi inflitta impunemente in un gran numero di Stati tanto da poter definire quel crimine “una pratica universalmente proibita ma universalmente praticata”.

Non esistono statistiche affidabili per quantificarne la dimensione nel mondo. Amnesty basa le sue affermazioni sulla puntuale documentazione raccolta durante le campagne che ha condotto contro questa violazione dei diritti umani. D'altronde la tortura, oggi universalmente considerata un crimine, non avviene alla luce del sole e troppo spesso i governi negano o nascondono o non indagano e i responsabili non vengono perseguiti, come tristemente ci insegna il caso di Giulio Regeni.

Amnesty denuncia anche che, in questi primi decenni del XXI secolo, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, vi sia stato, in nome della lotta al terrorismo, un ritorno in scena della tortura, nella forma eufemistica di “tecniche di interrogatorio intensificato” come quelle impiegate nei campi di prigionia di Guantanamo Bay o di Abu Ghraib durante la presidenza di George W. Bush.

Nelle pagine che di seguito proponiamo, Cesare Beccaria, nel 1746, quasi ormai tre secoli fa, argomenta, con logica stringente e senza chiamare in aiuto alcuna ragione morale, l'inutilità della tortura giudiziaria (“una crudeltà, consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni”), che dal tardo medioevo era ancora, nel XVIII secolo, la pietra angolare della giustizia penale per la ricerca della verità.

La spigolatura è tratta da “Dei delitti e delle pene” (Prefazione di Piero Calamandrei, Torino, Aragno, 2017, pp. LXXII-148), un testo divenuto celebre fin dal suo primo apparire; una tappa fondamentale nel percorso che, nell'ultimo trentennio del XVIII secolo, portò o costrinse i principi riformatori a sopprimere la tortura giudiziaria, mitigare le pene, migliorare il sistema carcerario, limitare la pena di morte o abolirla come fece il granduca Pietro Leopoldo in Toscana nel 1786. Quel “libriccino fortunato”, come lo definì Alessandro Manzoni, nipote dell'autore, è capace ancor oggi di porre interrogativi e di scuotere le coscienze.

SPIGOLATURE

XII. Della tortura

Una crudeltà, consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni, è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perché tale è, secondo le leggi, un uomo, i cui delitti non sono provati.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita sui rei e sugl'innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è inutile che si sveli chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla società politica, che in quanto influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità. S'egli è vero che sia maggiore il numero degli uomini, che o per timore o per virtù rispettano le leggi, che di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto più quanto è maggiore la probabilità che un uomo, a dati uguali, le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutti i rapporti, l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato; che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile.

La legge che comanda la tortura è una legge che dice: – *Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.*

Questo infame crogiuolo della verità è un monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati giudizi di Dio le prove del fuoco e dell'acqua bollente e l'incerta sorte dell'armi; quasi che gli anelli dell'eterna catena, che è nel seno della Prima Cagione, dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi pei frivoli stabilimenti umani. La sola differenza che passa fra la tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, è che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco; ma questa differenza è solo apparente e non reale. È così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazi, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sem-

SPIGOLATURE

pre proporzionato alla forza della impressione sensibile che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato, che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è così necessaria, come le impressioni del fuoco o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegato per ritrovarla. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per più d'un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù. Di due uomini ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: – *Io giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo, se non confermerete ciò che avete confessato.*

L'esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore, che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisonomia d'un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso.

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall'uso della tortura è che l'innocente è posto in peggiore condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita. Ma il reo ha un caso favorevole per sé; cioè, quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare.

Questa verità è finalmente sentita, benché confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura se non è confermata con giuramento dopo cessata quella; ma se il reo non conferma il delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice.

È superfluo di raddoppiare il lume citando gl'innumerabili esempi d'innocenti che rei si confessarono per gli spasimi della tortura: non vi è nazione, non vi è età, che non citi i suoi; ma né gli uomini si cangiano, né cavano conseguenze. Non vi è uomo, che abbia spinto

SPIGOLATURE

le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo respinge e lo spaventa. Il secondo motivo è la tortura, che si dà ai supposti rei, quando nel loro esame cadono in contraddizione; quasi che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del giudice, l'ignoranza comune a quasi tutti gli scellerati e agl'innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contraddizione e l'innocente che teme, e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contraddizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo, tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

Dassi la tortura per discoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: – *Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cento altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano, perché sei reo, perché puoi esser reo, perché voglio che tu sii reo.*

La tortura è data ad un accusato per discoprire i complici del suo delitto. Ma se è dimostrato che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l'uomo che accusa se stesso non accusi più facilmente gli altri. È egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall'esame dei testimoni, dall'esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno; l'incertezza della loro sorte gli condanna da sé sola all'esilio e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo, che è nelle forze, ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia; cioè, un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero rapporto morale. È egli forse un crogiuolo? E l'infamia è forse un corpo misto impuro? Ma l'infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.

Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perché gli assurdi stessi, che sono da una nazione intera adottati, hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra questo uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza sui pensieri degli uomini, sulle nazioni e sui secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall'umana debolezza, e che non hanno meritata l'ira eterna del Grand'Essere, debbono da un fuoco incomprendibile esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile, che è l'infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile; perché nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sacramento. Ecco come gli uomini abusano

SPIGOLATURE

dei lumi più sicuri della Rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d'ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni e ne fa le più assurde e lontane applicazioni.

Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che sui soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità; sono adottate dall'Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtù e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia: abolita da uno de' più saggi monarchi dell'Europa, che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti, composti, per la maggior parte, della feccia delle nazioni, che sembrerebbero perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa, per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare!

CONTROCOPERTINA

TORTURE

di Wisława Szymborska

Nulla è cambiato.

Il corpo prova dolore,
deve mangiare e respirare e dormire,
ha la pelle sottile, e subito sotto - sangue,
ha una buona scorta di denti e di unghie,
le ossa fragili, le giunture stirabili.
Nelle torture, di tutto ciò si tiene conto.

Nulla è cambiato.

Il corpo trema, come tremava
prima e dopo la fondazione di Roma,
nel ventesimo secolo prima e dopo Cristo,
le torture c'erano, e ci sono, solo la Terra è più piccola
e qualunque cosa accada, è come dietro la porta.

Nulla è cambiato.

C'è soltanto più gente,
alle vecchie colpe se ne sono aggiunte di nuove,
reali, fittizie, temporanee e inesistenti,
ma il grido con cui il corpo ne risponde
era, è e sarà un grido di innocenza,
secondo un registro e una scala eterni.

Nulla è cambiato.

Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze.
Il gesto delle mani che proteggono il capo
è rimasto però lo stesso,
il corpo si torce, si dimena e si divincola,
fiaccato cade, raggomitola le ginocchia,
illividisce, si gonfia, sbava e sanguina.

Nulla è cambiato.

Tranne il corso dei fiumi,
la linea dei boschi, del litorale, di deserti e ghiacciai.

Tra questi paesaggi l'anima vaga,
sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana,
a se stessa estranea, inafferrabile,
ora certa, ora incerta della propria esistenza,
mentre il corpo c'è, e c'è, e c'è
e non trova riparo.

Gente sul ponte, Libri Scheiwiller, 1986, Traduzione di Pietro Marchesani